

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	7
GIUSTIZIA (II) .....	»	50
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	59
DIFESA (IV) .....	»	78
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	85
FINANZE (VI) .....	»	115
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	123
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	125
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	141
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	143
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	156
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	173
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	174
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	177
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	190

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI.

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	<i>Pag.</i>	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO .....	»	263
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» .....	»	265
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	266

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori .....	3
<b>ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:</b>	
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 e abbinate (Parere alla Commissione IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B (Parere alla Commissione IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .	5

*Martedì 21 dicembre 2021. – Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

##### **Sull'ordine dei lavori.**

Carlo SARRO, *presidente*, propone, concorde il Comitato, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame delle proposte di legge n. 1870 e abb. e, successivamente, all'esame della proposta di legge n. 875-B.

#### **ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

**Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al**

**Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.**

**Nuovo testo unificato C. 1870 e abbinate.**  
(Parere alla Commissione IV).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1870 e abbinate e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che "in riferimento alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 5, comma 2, della legge n. 244 del 2012"; il richiamato comma 1 dell'articolo 1 sostituisce i riferimenti all'anno 2024 e all'anno 2025 con quelli all'anno 2030 e all'anno 2031 per alcune disposizioni del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cd. "legge Di Paola"); l'articolo 5 comma 2 della legge n. 244 del 2012 prevede invece che il termine del 2024 possa essere prorogato con DPCM previo parere delle competenti commissioni parlamentari; in proposito, si osserva che, se la *ratio* della norma è quella di consentire un futuro intervento con DPCM anche rispetto al termine del 2030, tale intento risulterebbe più chiaro attraverso una modifica dell'articolo 5, comma 2; ciò a prescindere dal fatto che tale disposizione della legge n. 244 del 2012 – sulla quale però il provvedimento in esame non interviene – appare costituire una sorta di "delegificazione spuria"; il capoverso art. 1094-*bis* della lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, prevede, ai fini dell'attribuzione del ruolo di vertice per alcuni ruoli, il "previo parere della commissione di vertice della relativa Forza armata"; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare meglio la procedura e gli effetti di tale parere (con riferimento ad esempio a chi lo debba richiedere e se debba essere vincolante); il principio di delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 ("revisione delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2030, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare") appare piuttosto costituire un oggetto di delega; in proposito si ricorda che il paragrafo 2,

lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di distinguere l'oggetto della delega dai principi e criteri direttivi; il principio di delega di cui alla successiva lettera i) prescrive la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore dei volontari in ferma breve, prefissata e in servizio permanente delle Forze armate nei concorsi delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale; al riguardo, si segnala che il comma 2 dell'articolo 9 già prevede in via generale l'intesa in sede di Conferenza unificata per tutti gli schemi di decreto legislativo; il principio direttivo di cui alla successiva lettera m) prevede l'istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio il principio di delega, tra le altre cose con riferimento ai profili attinenti alla tutela dei dati personali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

come già si è visto, il comma 1 dell'articolo 1 sostituisce i riferimenti all'anno 2024 e all'anno 2025 con quelli all'anno 2030 e all'anno 2031 in alcune disposizioni del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cd. "legge Di Paola"); al riguardo andrebbe approfondito se, per esigenze di coordinamento, non debbano essere aggiornati anche i termini temporali delle seguenti disposizioni del codice: articolo 2196-*bis*, comma 1, lettera a) che prevede che fino al 2024 sia innalzato a 55 anni il limite di età

per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'esercito italiano; l'articolo 2204 che prevede fino al 2024 un regime transitorio per la ferma del militare che presenti domanda per la partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale; l'articolo 2229, comma 1, che prevede fino al 2024 un regime transitorio per il collocamento in ausiliaria; l'articolo 2229-ter che pone al 2025 il termine per il conseguimento dell'obiettivo di riduzione del personale civile del Ministero della difesa;

il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 9 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

merita apprezzamento la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 9 e in base alla quale gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 9 saranno effettuati attraverso le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2; l'articolo 8, comma 1, lettera b); l'articolo 9, comma 1, lettere b), i) ed m);

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire l'articolo 1, comma 1;

aggiungere, all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "sono trasmessi", le seguenti: "entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza della delega" e, conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.**

**C. 875-B.**

(Parere alla Commissione IV).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazione)*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del

provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge C. 875-B e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

la proposta di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

il comma 6 dell'articolo 3 prevede che siano riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di cancellazione dall'albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; al riguardo, si valuti l'opportunità di formulare la disposizione in termini di novella dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo (decreto legi-

slativo n. 104 del 2010) che indica le materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla luce del paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di privilegiare la modifica testuale di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette;

per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula la seguente osservazione:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 6, in termini di novella dell'articolo 133 del decreto legislativo n. 104 del 2010. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.10.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	8
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	8
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	26
Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati. C. 3323 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	11
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Testo unificato unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 558 – Adozione di un nuovo testo base</i> ) .	18
ALLEGATO 5 ( <i>Nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base</i> ) .....	30
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Doc. XXII, n. 55 Morani ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	19
ALLEGATO 6 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	45
ALLEGATO 7 ( <i>Proposta emendativa della Relatrice</i> ) .....	46
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> )	22
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio	

1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
ALLEGATO 8 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	47
Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza. C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	24
ALLEGATO 9 ( <i>Proposta di testo unificato</i> ) .....	49
AVVERTENZA .....	25

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**Emendamenti C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 ».

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati.**

**C. 3307 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione il disegno di legge C. 3307, recante adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente come la Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (nota anche come « Convenzione sui metalli preziosi », « Convenzione di contrassegno » o « Convenzione di Vienna ») sia stata firmata il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti dei governi di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia Svizzera; successivamente hanno aderito alla Convenzione i seguenti Stati: Irlanda (8 novembre 1983), Danimarca (17 gennaio 1988), Repubblica ceca (2 novembre 1994), Regno dei Paesi Bassi (16 luglio 1999), Lettonia (29 luglio 2004), Lituania (4 agosto 2004), Israele (1° giugno 2005), Polonia (22 novembre 2005), Ungheria (1° marzo 2006), Cipro (17 gennaio 2007), Slovacchia (6 mag-

gio 2007), Slovenia (5 marzo 2009) e Croazia (19 marzo 2018).

La domanda di adesione alla Convenzione è stata presentata dall'Italia con l'obiettivo di condividere lo scopo della Convenzione di « facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, mantenendo, nel contempo, la tutela del consumatore giustificata dalla particolare natura di tali oggetti ». Infatti, come evidenziato dall'Analisi tecnico normativa, attraverso la certificazione sul rispetto degli standard tecnici previsti e un marchio comune di controllo (apposto, previa verifica del titolo, da un ufficio del saggio riconosciuto dallo Stato contraente), la Convenzione semplifica le procedure doganali ed istituisce tra gli Stati sottoscrittori un'area di libero scambio per gli oggetti in metalli preziosi.

Come evidenziato nell'Analisi tecnico normativa che accompagna il provvedimento, l'adesione alla Convenzione è stata valutata favorevolmente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che congiuntamente hanno seguito l'iter di adesione, nell'ambito di un programma di politica settoriale a sostegno delle imprese del settore orafa, individuando nell'adesione alla Convenzione l'unica via realistica da perseguire per consentire la libera circolazione dei prodotti in metalli preziosi in numerosi mercati (rilevanti per le esportazioni italiane).

Quanto al contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, essa è costituito da 15 articoli, un breve preambolo e due allegati tecnici.

Inoltre, la Convenzione è integrata da una raccolta di documentazione relativa a:

Raccolta di decisioni su materie tecniche connesse agli allegati I e II alla Convenzione;

Raccolta di atti del Comitato permanente.

L'articolo 1 stabilisce che i lavori controllati e punzonati da un ufficio autorizzato, conformemente alle disposizioni della Convenzione, non saranno sottoposti ad

altri controlli o altre punzonature obbligatorie in uno Stato contraente d'importazione, tranne che in caso di prova saltuaria come previsto dall'articolo 6.

Il secondo paragrafo precisa che, in ogni caso, la Convenzione non può imporre ad uno Stato contraente di derogare alla propria normativa nazionale in materia.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione e precisa che per « lavori in metallo prezioso » si intendono i lavori in platino, in oro, in palladio, in argento o in leghe di questi metalli come definiti nell'allegato I.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefici derivanti dalla Convenzione, precisamente:

a) essere sottoposti a un ufficio di controllo dei metalli preziosi riconosciuto, designato conformemente all'articolo 5;

b) soddisfare alle esigenze tecniche di cui all'allegato I;

c) essere controllati secondo le norme e le procedure stabilite nell'allegato II;

d) essere provvisti dei marchi prescritti nell'allegato II.

Il secondo paragrafo precisa che i benefici non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subito la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti.

L'articolo 4 esclude dall'applicazione dei benefici derivanti dalla Convenzione anche gli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, siano stati alterati con aggiunte di parti o in qualsiasi altra maniera.

L'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici di controllo e punzonatura autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti.

Il terzo paragrafo prevede per gli Stati contraenti l'obbligo di notificare al Depositario della Convenzione (attualmente il Regno di Svezia) il riconoscimento di detti uffici, nonché l'eventuale ritiro di tale riconoscimento.

L'articolo 6 precisa che la Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa, senza che ciò ne ostacoli indebitamente l'importazione o la commercializzazione.

L'articolo 7 contiene la delega da parte degli Stati contraenti al Depositario di registrare presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio della Convenzione quale marchio nazionale di ciascuno di essi.

L'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti debbano avere (o, in mancanza, dotarsi di) una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio.

Il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano a perseguire, ai sensi della propria normativa nazionale, l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio comune.

L'articolo 9 indica la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi che un prodotto recante il marchio della Convenzione, proveniente da un altro Stato contraente, non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima.

L'articolo 10 istituisce un Comitato permanente (*Standing Committee*), in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, e ne precisa i compiti e le modalità operative. Specifica, in particolare che il Comitato permanente adotta le norme di procedura che disciplinano le riunioni e la convocazione; si riunisce almeno una volta all'anno e adotta le sue decisioni all'unanimità.

L'articolo 11 disciplina la procedura di modifica del testo della Convenzione e degli Allegati.

L'articolo 12 indica le condizioni che uno Stato deve soddisfare per aderire alla Convenzione, nonché la procedura di adesione.

L'articolo 13 prevede che ciascuno Stato contraente possa dichiarare che sono compresi o esclusi dall'applicazione della Convenzione i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali.

L'articolo 14 stabilisce che ogni Stato aderente può recedere dalla Convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi dato allo Stato depositario.

L'articolo 15 prevede la ratifica da parte degli Stati firmatari e il deposito dei relativi strumenti. Il secondo paragrafo disciplina l'entrata in vigore della Convenzione quattro mesi dopo il deposito del quarto strumento di ratificazione.

L'Allegato I fornisce, innanzitutto, le definizioni dei termini utilizzati (glossario) e precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefici della Convenzione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

campo di applicazione;

titoli riconosciuti;

tolleranze ammesse;

utilizzo di saldature;

presenza di parti in metallo non prezioso;

presenza di sostanze non metalliche;

rivestimenti.

L'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti, in particolare per quanto riguarda:

i metodi di analisi;

il campionamento;

la marchiatura degli oggetti in metallo prezioso (prevedendo anche i casi di oggetti costituiti da due o più leghe dello stesso metallo prezioso e di oggetti costituiti da più parti).

Quanto al contenuto del disegno di legge, che si compone di 6 articoli, gli articoli 1 e 2 autorizzano il Presidente della Repubblica ad aderire all'Accordo e se ne dispone la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, del citato DPR n. 150 del 2002 il marchio d'identificazione è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrata all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.

L'articolo 4 valuta gli oneri del provvedimento, pari a euro 10.680 annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che per l'attuazione della Convenzione, ad eccezione delle spese di cui all'articolo 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente

definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati. C. 3323 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 3323, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), *relatore*, rileva preliminarmente come il progetto *European X-Ray Free Electron Laser (XFEL)*, che rientra nel Progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari, sia finalizzato alla realizzazione di una grande infrastruttura europea di ricerca, dal costo di oltre 1,2 miliardi di euro, per la produzione di raggi X ultracorti, coerenti e ad elevata brillantezza, destinati ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della

geofisica, della chimica, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale. Il progetto ha lo scopo di realizzare una sorgente di radiazione di sincrotrone di quarta generazione, basata sul processo FEL (*Free Electron Laser*, Laser ad elettroni liberi). Indicato come uno dei progetti più importanti tra le *Roadmap* proposte da ESFRI (*European Strategy Forum on Research Infrastructures*), l'infrastruttura *European XFEL* (avviata nel 2005 e in esercizio dal luglio 2017) intende porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale aprendo nuove strade per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche fondamentali e per le loro applicazioni in campo biologico, medicale e dei nuovi materiali. La partecipazione italiana all'impianto europeo di ricerca XFEL persegue gli sforzi della cooperazione scientifica internazionale ed è volta a consolidare e rafforzare il polo di ricerca e di innovazione del nostro Paese.

La Gran Bretagna, che pure aveva partecipato alla fase preparatoria dell'*European XFEL*, al momento della firma decise di non partecipare alla Convenzione; alla fine del 2014, tuttavia, approssimandosi la conclusione della fase di costruzione dell'*European XFEL*, la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a circa 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto. La partecipazione del Regno Unito potrà arricchire il valore e le potenzialità scientifiche dell'*European XFEL*, apportando un vantaggio al progetto. La sua adesione, tra l'altro, insieme alla variazione di costo della struttura, produrrà peraltro effetti positivi anche per l'Italia, posto che essa, come evidenziato nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge, vedrà ridursi la propria quota di partecipazione (detenuta per un terzo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN e per due terzi dal Consiglio nazionale delle ricerche CNR) fino al 2,83 per cento, con conseguente riduzione del numero di azioni da sottoscrivere e della

quota di contribuzione ai costi di esercizio dell'infrastruttura.

Passando ad illustrare il contenuto del Protocollo di cui si propone la ratifica, che è composto da un preambolo, da 4 articoli e da alcune dichiarazioni allegate, esso, all'articolo 1, disciplina le modalità di accesso del Regno Unito alla Convenzione, alle stesse condizioni degli altri Paesi contraenti.

L'articolo 2 quantifica in oltre 26 milioni euro il contributo del Regno Unito ai costi di costruzione dell'impianto.

L'articolo 3, paragrafo 1, dispone in ordine alla sua entrata in vigore dopo la notifica al Governo tedesco dell'approvazione del Protocollo da parte di tutti i Governi citati nel preambolo, cioè: Germania, Danimarca, Grecia (che con nota verbale del 14 novembre 2018 si è poi ritirata dalla Convenzione), Francia, Italia, Polonia, Russia, Slovacchia, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Il paragrafo 2, in particolare, stabilisce una clausola di provvisoria applicazione per l'accesso della Gran Bretagna alla Convenzione dal 19 marzo 2018, in attesa che il Protocollo entri in vigore nelle more del completamento delle relative procedure costituzionali da parte di tutti gli Stati firmatari. Tenuto conto che l'ordinamento interno italiano non contempla, in principio, la provvisoria applicazione di accordi sottoposti a ratifica, interpretabile come contraria agli articoli 80 e 87 della Costituzione, in alternativa all'espunzione della clausola di applicazione provvisoria, il Governo italiano ha proceduto con la para-fatura del Protocollo di adesione formulando una specifica dichiarazione interpretativa unilaterale incondizionata. In tale dichiarazione si afferma che il Governo italiano interpreta l'articolo 3, comma secondo, nel senso che prima dell'entrata in vigore del Protocollo, i Governi indicati nel preambolo possono convenire che le clausole dello stesso siano applicate provvisoriamente.

L'articolo 4 contiene, nel primo paragrafo, l'approvazione da parte del Regno Unito delle disposizioni contenute nella Convenzione approvata ad Amburgo nel 2009 e, nel secondo paragrafo, la presa d'atto, da

parte dei rappresentanti dei Paesi contraenti, della dichiarazione allegata in cui il Governo del Regno Unito afferma di voler contribuire alla realizzazione dell'impianto europeo XFEL in qualità di Paese partecipante, contraendo i relativi obblighi anche finanziari.

Allegata al Protocollo vi è anche una Nota verbale nella quale il Ministero degli Affari esteri della Repubblica federale di Germania, in quanto depositario della Convenzione del 2009, comunica ai rappresentanti degli altri Paesi contraenti, tra l'altro, che il Governo italiano, all'atto della firma del Protocollo il 19 marzo 2018, ha reso la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, esplicitando di interpretare tale norma in modo da consentirne l'applicazione provvisoria da parte dei suddetti Paesi.

Nella nota si dà conto anche della dichiarazione del Ministero spagnolo degli Affari esteri e della cooperazione spagnolo riguardo alla non conclusione da parte del Governo spagnolo dell'*iter* di approvazione del Protocollo, ragione per cui il suddetto Governo, non ritenendosi ancora Paese contraente e firmatario della Convenzione, si è astenuto dal far firmare il Protocollo in oggetto da un proprio rappresentante.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 13 ottobre scorso, esso si compone di 4 articoli; gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello

Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati.**

**C. 3324 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 3324, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 ».

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del Fucino.

Il Centro, che opera in parallelo con il centro gemello di Darmstadt, in Germania, è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la « galassia » Galileo, che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, oltre a essere attualmente il sistema di navigazione satellitare più preciso che offre una precisione su scala metrica a oltre due miliardi di

utenti in tutto il mondo. L'Italia, che ha sostenuto fin dall'inizio il programma Galileo (grazie al quale l'Unione europea potrà raggiungere la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statunitense GPS), si è offerta di ospitare uno dei due GCC, individuando a tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio S.p.A., collocato nel territorio del comune di Ortucchio, in provincia dell'Aquila. La regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in *partnership* con Telespazio S.p.A, ha quindi finanziato e curato l'adeguamento di tale Centro agli scopi del GCC.

Quanto al contenuto dell'Accordo, che è composto da un preambolo, venti articoli e due allegati, il preambolo richiama gli atti normativi dell'Unione europea che costituiscono la base giuridica dell'Accordo.

L'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce che oggetto dell'Accordo è definire nel dettaglio i termini per l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea e le condizioni per lo stabilimento del GCC.

L'articolo 3 precisa la sede del GCC, ospitato all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti, rinviando all'Allegato 2 per l'esatta individuazione degli spazi.

L'articolo 4 definisce gli obblighi delle Parti.

L'articolo 5 precisa che la responsabilità dell'Unione europea e dell'Agenzia del GNSS è regolata, rispettivamente, dall'articolo 340 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 912/2010. L'Italia non può essere considerata responsabile, né sul piano interno né su quello internazionale, per le attività svolte all'interno del GCC, salvo nel caso in cui eventuali danni siano attribuibili alle autorità nazionali o a Telespazio S.p.A.

L'articolo 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della struttura al cui interno è situato il GCC; l'Unione europea è invece proprietaria delle apparecchiature e della strumentazione del GCC.

L'articolo 7, in materia di uso e accesso, riconosce alla Commissione l'uso esclusivo

della sede del GCC e impegna l'Italia a fornire adeguata protezione alla sede medesima, mettendo in campo misure almeno equivalenti a quelle previste per le infrastrutture critiche europee così come definite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio, recepita con il decreto legislativo n. 61 del 2011.

L'articolo 8 riguarda l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità e prevede la possibilità di concludere accordi aggiuntivi tra le Parti per il distacco di personale.

La relazione che accompagna il provvedimento precisa, peraltro, che al momento è previsto che presso il GCC prestino servizio esclusivamente dipendenti di Telespazio S.p.A., ai quali non si applica il predetto Protocollo.

L'articolo 9 concerne l'inviolabilità della sede, stabilendo che l'Autorità nazionale di sicurezza potrà accedere ai locali per le attività connesse con la protezione delle informazioni classificate, dopo aver preavvisato la Commissione.

L'articolo 10 riguarda la protezione delle comunicazioni.

L'articolo 11 stabilisce che la bandiera dell'Unione europea sia esposta all'esterno della sede.

L'articolo 12 è relativo al trattamento fiscale e doganale.

L'articolo 13 riconosce le consuete immunità funzionali ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC.

L'articolo 14 impegna lo Stato ospitante ad assicurare che al Centro siano forniti i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento.

L'articolo 15 prevede l'obbligo di cooperazione da parte delle Autorità dello Stato ospitante per facilitare l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 16 stabilisce che gli Allegati – vale a dire l'Allegato 1 recante i requisiti tecnici applicabili al sito e l'Allegato 2 recante le planimetrie del sito – fanno parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 17 regola le modalità delle comunicazioni tra le Parti, prevedendo che

esse avvengano per iscritto tra i rappresentanti autorizzati.

L'articolo 18 riguarda il diritto applicabile, vale a dire il diritto dell'Unione europea e, in subordine, il diritto dello Stato ospitante.

L'articolo 19 concerne la soluzione delle controversie.

L'articolo 20 reca le disposizioni finali, fa cui quelle relative alla durata dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2035, e alle procedure di modifica e risoluzione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante, vale a dire Telespazio S.p.A, rinviando ad un'apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente medesimo. A eventuali oneri derivanti da responsabilità attribuibili all'Italia ai sensi dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra.**

**C. 3325 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3325, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 ».

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, illustrando il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, che si compone di 51 articoli, segnala innanzitutto come l'articolo 1 stabilisca finalità e principi generali che regolano l'Accordo: rafforzamento del partenariato globale tra le Parti; intensificazione della cooperazione bilaterale e nelle organizzazioni e sedi internazionali e regionali; contribuzione a pace e stabilità internazionali; promozione di valori e principi condivisi, in particolare democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali.

L'articolo 2 prevede una cooperazione delle Parti per la difesa dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle loro politiche interne ed internazionali, e la collaborazione per la promozione di detti valori e principi nei consessi internazionali.

L'articolo 3 prevede che le Parti si adoperino per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale, promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie.

L'articolo 4 prevede che le Parti agiscano congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, collaborando nei consessi e nelle organizzazioni internazionali e sostenendo le iniziative nazionali dei Paesi che escono da situazioni di conflitto.

Ai sensi dell'articolo 5 le Parti collaborano al rafforzamento del regime di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e del disarmo.

Secondo quanto stabilito con l'articolo 6, le Parti convengono di assicurare un coordinamento a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale in materia di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso.

Con l'articolo 7 le Parti promuovono le indagini e le azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, promuovendo gli obiettivi dello Statuto di Roma e l'aumento dell'efficacia della Corte penale internazionale.

Ai sensi dell'articolo 8, la prevenzione e la lotta al terrorismo costituiscono una priorità condivisa dalle Parti, che intensificano la collaborazione in materia nel rispetto del diritto internazionale applicabile e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

In base all'articolo 9 le Parti si impegnano a cooperare per migliorare le capacità proprie e dei Paesi terzi in materia di mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, al fine di sostenere un multilateralismo efficace le Parti si scambiano opinioni e coordinano le loro posizioni nell'ambito delle Nazioni Unite e in altre organizzazioni e sedi internazionali e regionali e collaborano ad una riforma delle Nazioni Unite volta a migliorarne efficienza, trasparenza, rendicontabilità, capacità e rappresentatività.

L'articolo 11 prevede che, attraverso dialoghi regolari, le Parti scambino informazioni e, ove opportuno, coordinino le loro politiche specifiche, anche a livello internazionale o regionale, in materia di sviluppo sostenibile e riduzione della povertà a livello mondiale. Le Parti scambiano informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo, collaborano per ridurre i flussi finanziari illeciti, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei Paesi beneficiari.

In materia di gestione delle catastrofi e azione umanitaria, con l'articolo 12 viene stabilito un coordinamento a livello bilaterale, regionale e internazionale per mitigare, prevenire e rispondere alle catastrofi;

tale collaborazione viene estesa anche ad operazioni di soccorso nei casi di emergenza, al fine di fornire una risposta efficace e coordinata.

Nel quadro stabilito dall'articolo 13, le Parti si scambiano informazioni ed esperienze al fine di promuovere una crescita sostenibile ed equilibrata, favorire l'occupazione, combattere tutte le forme di protezionismo e garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità dei bilanci.

In virtù dell'articolo 14 le Parti si impegnano a migliorare le priorità di reciproco interesse già definite a livello bilaterale nel quadro dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009.

Con l'articolo 15 le Parti si impegnano a proseguire la cooperazione nel settore dei trasporti, con specifico riferimento all'aviazione, al trasporto marittimo e al trasporto ferroviario.

Nel quadro dell'articolo 16, inoltre, le Parti attraverso un dialogo regolare intensificano lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e attività nel settore spaziale.

In base all'articolo 17, per migliorare la competitività delle imprese, le Parti promuovono la cooperazione industriale in ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime.

Nel quadro stabilito dall'articolo 18, le Parti intensificano la cooperazione in campo doganale, garantendo al contempo l'efficacia dei controlli doganali.

Gli articoli 19 e 20 riguardano la cooperazione, rispettivamente, in materia fiscale e di turismo.

L'articolo 21 concerne la cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare con riferimento a comunicazioni elettroniche, interconnessione delle reti di ricerca, promozione delle attività di ricerca e in-

novazione e standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie.

Gli articoli 22 e 23 riguardano la cooperazione, rispettivamente, in materia di tutela dei consumatori e di politiche ambientali.

L'articolo 24 impegna le Parti ad assumere un ruolo guida nella lotta ai cambiamenti climatici, attraverso azioni a livello nazionale e internazionale.

Gli articoli 25, 26, 27 e 28 riguardano la cooperazione in materia rispettivamente di politiche urbane, energia, agricoltura e pesca.

L'articolo 29 prevede che le Parti incoraggino il dialogo sugli affari marittimi per promuovere lo Stato di diritto, le libertà di navigazione e di sorvolo e le altre libertà dell'alto mare di cui all'articolo 87 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), nonché la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi e delle risorse non biologiche di mari e oceani.

L'articolo 30 riguarda la cooperazione in materia di lavoro e affari sociali, l'articolo 31 quella in materia di sanità e l'articolo 32 la cooperazione giudiziaria in materia penale, civile e commerciale.

L'articolo 33 concerne l'impegno delle Parti a prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale, incluso il traffico di armi da fuoco e la criminalità economica e finanziaria, mentre l'articolo 34 sancisce l'impegno delle Parti ad impedire che i propri sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo.

L'articolo 35 riguarda la collaborazione nella lotta alla droga.

L'articolo 36 prevede che le Parti rafforzino la cooperazione per promuovere e tutelare i diritti umani e la libera circolazione delle informazioni nella massima misura possibile all'interno del *cyberspazio*, potenziando la sicurezza informatica e contrastando la criminalità informatica.

Ai sensi dell'articolo 37 le Parti collaborano per utilizzare strumenti quali i codici di prenotazione (PNR), per prevenire e combattere gli atti di terrorismo e i reati

gravi, nel rispetto del diritto alla *privacy* e alla protezione dei dati personali.

L'articolo 38 concerne la cooperazione in materia di migrazione.

L'articolo 39 prevede che le Parti cooperino per assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali.

L'articolo 40 riguarda la cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport.

L'articolo 41 prevede che le Parti cooperino per rafforzare gli scambi di persone che svolgono attività culturali e di opere d'arte, e incoraggiano il dialogo per promuovere la comprensione reciproca, la diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale.

L'articolo 42 istituisce e disciplina un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti e copresieduto dalle Parti, che si riunisce di norma una volta all'anno (a turno a Tokyo e a Bruxelles) e può riunirsi anche su richiesta di una delle Parti.

L'articolo 43 concerne la risoluzione delle controversie.

Gli articoli da 44 a 51 recano disposizioni in materia di entrata in vigore, applicazione provvisoria, notifica e denuncia, adattamento in vista di future adesioni all'Unione europea e applicazione territoriale.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 558 – Adozione di un nuovo testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che sulla materia oggetto del provvedimento è stata assegnata alla Commissione la petizione n. 558, la quale richiede una legge di riforma della polizia locale.

Propone dunque di abbinare all'esame del provvedimento, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento, tale petizione, vertente sulla medesima materia.

La Commissione approva la proposta di abbinamento testé formulata.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, presenta una proposta di nuovo testo unificato delle proposte di legge (*vedi allegato 5*) che propone di adottare come nuovo testo base per il prosieguo dell'esame.

Si augura che, una volta adottato tale nuovo testo base, si potrà fissare, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, un termine per la presentazione ad esso degli emendamenti, auspicando si possa procedere speditamente verso l'approvazione di un provvedimento lungamente atteso dal settore.

Ringrazia quindi l'altro relatore, Maurizio Cattoi, per il lavoro svolto, nonché il Sottosegretario Molteni, e i deputati Calabria, Fiano e Prisco per la collaborazione offerta, a testimonianza dello spirito trasversale con cui è stato affrontato il lavoro di elaborazione del testo.

Marco DI MAIO (IV) dichiara il voto favorevole sulla proposta di adozione quale nuovo testo base del nuovo testo unificato proposto dai relatori, rilevando tuttavia il mancato coinvolgimento del suo gruppo nella predisposizione del testo medesimo.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, si associa alle considerazioni della relatrice Bordonali e rileva come il nuovo testo unificato sia volto ad armonizzare le norme in materia e a favorire una maggiore valorizzazione della polizia locale, evitando nel contempo confusioni di competenze e di ruoli.

Sottolinea quindi come il nuovo testo unificato sia il frutto di un lavoro molto intenso e di un confronto serrato, anche in considerazione della delicatezza della materia, la quale attiene ad aspetti relativi all'assetto dello Stato concernenti la pubblica sicurezza, e auspica un ampio contributo da parte di tutti i membri della Commissione nel prosieguo dell'esame.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di adozione quale nuovo testo base del nuovo testo unificato proposto dai relatori, riservandosi comunque di approfondirne il contenuto.

La Commissione delibera di adottare il nuovo testo unificato proposto dai relatori quale nuovo testo base per il prosieguo dell'esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo base sarà definito in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.**

**Doc. XXII, n. 55 Morani.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiede alla relatrice, Elisa Tripodi, e al rappresentante del Governo se siano in condizione di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento Marco Di Maio 2.2, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Avverte quindi di aver presentato l'emendamento 3.1 (*vedi allegato 7*), di cui raccomanda l'approvazione.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello della relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 della relatrice.

Stefano CECCANTI (PD) si chiede se non sia più opportuno che il rappresentante del Governo si rimetta alla Commissione piuttosto che esprimere il proprio orientamento su proposte emendative che riguardano la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta.

Marco DI MAIO (IV) ritiene sia inopportuno che il rappresentante del Governo esprima il proprio orientamento su un tema di stretta competenza parlamentare, sul quale, piuttosto, avrebbe dovuto rimettersi alla Commissione. Manifesta la propria amarezza rispetto ad un atteggiamento del Governo – già registrato in altre occasioni e destinato a ripetersi presumibilmente con l'esame della legge di bilancio – che ritiene poco rispettoso delle prerogative parlamentari.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce della presentazione dell'emendamento 3.1 della relatrice, chiede se i gruppi intendano rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti a tale proposta emendativa.

Sospende quindi brevemente la seduta per dare modo ai componenti della Commissione di prendere contezza del contenuto dell'emendamento 3.1 della relatrice.

**La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i gruppi rinunciano alla presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.1 della relatrice.

Emanuele PRISCO (FDI) si chiede se non sia il caso di riformulare l'emendamento 3.1 della relatrice nel senso di sostituire le parole « a condizione che si tratti di » con le parole « limitatamente ai ».

Elisa TRIPODI (M5S) accogliendo la proposta del deputato Prisco, riformula il suo emendamento 3.1 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*) e ne raccomanda l'approvazione.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 3.1 della relatrice.

Marco DI MAIO (IV), svolgendo un unico intervento sul complesso delle proposte emendative, sottolinea con forza come il proprio gruppo non abbia alcun intento

ostruzionistico, contrariamente a quanto scorrettamente riferito nel corso di alcune trasmissioni televisive. Sottolinea come, riferendo in tali termini distorti la posizione di Italia Viva, e ipotizzando che tale posizione sia legata a trattative legate ad una qualche forma di scambio con altre Commissioni d'inchiesta, non soltanto si agisca in modo gravemente scorretto, ma si strumentalizzino a fini politici l'impatto emotivo che ha avuto sull'opinione pubblica una vicenda tanto drammatica.

Rileva invece come le proposte di Italia Viva abbiano lo scopo non certo di ostacolare o affossare la Commissione d'inchiesta e la ricerca di verità e giustizia sulla scomparsa di Denise Pipitone, bensì di ampliare l'oggetto dell'inchiesta.

Ritiene quindi necessario prendere realisticamente atto di come sia illusorio aspettarsi che il Parlamento, negli ultimi mesi della legislatura, possa fare luce su una vicenda che non è stata risolta in diciassette anni e come si corra dunque il rischio di alimentare false speranze nei familiari di Denise Pipitone e in tutti coloro che hanno a cuore la soluzione di questa drammatica vicenda.

Ribadisce inoltre come il proprio gruppo non abbia mai avuto l'intenzione di ostacolare l'istituzione della Commissione e sottolinea di essere stato oggetto, a seguito del fatto che si sia accreditata tale ipotesi nel corso di trasmissioni televisive, di messaggi intimidatori e minatori anche nei confronti della sua famiglia.

Dichiara di essere consapevole di sostenere una posizione impopolare, in considerazione della risonanza mediatica della vicenda di Denise Pipitone e dell'emozione che essa ha comprensibilmente suscitato nell'opinione pubblica, ma ribadisce di ritenere opportuno che, nel momento in cui si istituisce un'ulteriore Commissione di inchiesta, che si aggiunge alle numerose già esistenti, essa debba avere ad oggetto il fenomeno della scomparsa dei minori in generale, anche in considerazione delle dimensioni particolarmente allarmanti di tale fenomeno, e non una singola vicenda, individuata in virtù della sua risonanza mediatica.

Si duole del fatto che non vi sia alcuna volontà di valutare nel merito gli emendamenti presentati da Italia Viva e rileva come tale forza politica, pur facendo parte della maggioranza, sia stata esclusa dal confronto sul provvedimento in esame.

Chiede, anche alla luce delle evidenze giudiziarie recentemente emerse sulla vicenda di Denise Pipitone, un'ulteriore riflessione, giudicando inammissibile per il Parlamento adottare provvedimenti soltanto perché vi è una pressione in tal senso da parte di alcune trasmissioni televisive.

Ribadisce, in conclusione, l'amarezza per il fatto che il Governo abbia ritenuto di esprimere il parere sulle proposte emendative, che peraltro non hanno una valenza politica.

Giuseppe BRESCIA (M5S) intende anzitutto stigmatizzare, a nome dell'intera Commissione, gli atti intimidatori compiuti nei confronti del deputato Marco Di Maio, facendo presente che, da quando è stato avviato l'iter di esame, anche considerata la delicatezza del tema in questione, riguardante una vicenda di cronaca che ha toccato la sensibilità di tanti cittadini, molti deputati hanno ricevuto varie forme di comunicazione, alcune moderate e propositive, altre invece da condannare assolutamente.

Catello VITIELLO (IV) si chiede come si possa stigmatizzare il comportamento del suo gruppo, il quale, con spirito propositivo, ha inteso esclusivamente agire nel merito, senza alcuna finalità ostruzionistica, proponendo di estendere i compiti dell'istituenda Commissione d'inchiesta, ampliando l'indagine anche ad altri minori scomparsi, tra i quali, ad esempio, cita Angela Celentano, una ragazza scomparsa nel 1996 e mai ritrovata.

Fa quindi notare che si è dinanzi all'esigenza di indagare complessivamente sul fenomeno della scomparsa dei minori – che solo in una percentuale ridotta vengono ritrovati – facendo proprio il dolore delle tante famiglie coinvolte, pur nella consapevolezza del poco tempo a disposizione e del ristretto margine di azione di

una Commissione parlamentare d'inchiesta, che non può certo sostituirsi alla magistratura.

Vittoria BALDINO (M5S) si associa al Presidente nello stigmatizzare gli atti intimidatori subiti dai deputati di Italia Viva e rileva come la distorsione mediatica sia stata molto dolorosa per i familiari di Denise Pipitone e per tutti coloro che hanno seguito tale drammatica vicenda.

Considera ragionevoli le considerazioni svolte dai deputati Marco Di Maio e Vitiello, ma ritiene che le scelte da compiere debbano essere ispirate anche da un approccio realistico: osserva infatti come nella fase conclusiva della legislatura sia più opportuno concentrarsi su un caso specifico, non essendovi, a suo avviso, le condizioni per svolgere un'inchiesta su un oggetto più ampio.

Cita quindi, quale esempio positivo, quello della Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, rilevando come essa stia conseguendo importanti risultati, e ritiene che vi siano le condizioni per svolgere un buon lavoro, che sia di ausilio alle forze dell'ordine nella ricerca della verità.

Augusta MONTARULI (FDI) osserva come con alcune delle sue proposte emendative abbia inteso porre la questione dell'allargamento dei compiti della Commissione di inchiesta ad altri casi analoghi di minori scomparsi, ritenendo peraltro che la rilevanza pubblica del caso di Denise Pipitone richiami anche la necessità di verificare l'eventuale esistenza di organizzazioni criminali dedite al rapimento dei minori e alla loro tratta, nonché i meccanismi con i quali le stesse operano.

Dopo aver fatto presente di aver ricevuto lei stessa alcuni messaggi, di vario tenore, da parte di diversi cittadini, ai quali ha comunque risposto dettagliatamente nel merito per spiegare le ragioni delle sue proposte di modifica, ritiene gravissimo che si possa mettere in discussione la libertà del singolo parlamentare di esprimersi, insinuando che un deputato ostacoli l'iter di esame del provvedimento a scapito dell'accertamento della verità. Augurandosi che

dietro a tali forme di pressione non vi sia stata alcuna strumentalizzazione politica da parte di qualche schieramento, ricorda, infine, che una Commissione di inchiesta ha una funzione diversa dalla magistratura, essendo l'attività della prima mirata all'assunzione di eventuali iniziative normative, in nome delle esigenze della collettività.

Annagrazia CALABRIA (FI) stigmatizza, a nome del suo gruppo, gli atti intimidatori e le aggressioni mediatiche cui ha fatto riferimento il deputato Marco Di Maio.

Ricorda di avere già richiamato l'attenzione, fin dall'inizio dell'esame del provvedimento, sul fenomeno generale della scomparsa dei minori e ritiene che la questione dell'ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta sia meritevole di approfondimento.

Rileva quindi come la vicenda di Denise Pipitone abbia assunto un valore simbolico e come sia ragionevole chiedersi se l'istituzione della Commissione rischi di alimentare illusioni.

Si associa, inoltre, alle considerazioni dei deputati Marco Di Maio, Vitiello e Montaruli circa la tutela della libertà dei parlamentari nell'esercizio delle loro prerogative e ritiene che, da un lato, non si possa ravvisare alcun intento strumentale nei presentatori della proposta in esame e che, dall'altro, non si possa considerare espressione di ostruzionismo la presentazione di proposte emendative, in numero peraltro esiguo.

Sottolinea come Forza Italia non abbia presentato emendamenti, pur mantenendo le proprie perplessità, e auspica che si possa svolgere un buon lavoro su un tema che scuote le coscienze.

La Commissione respinge l'emendamento Marco Di Maio 1.1.

Catello VITIELLO (IV) dichiara di ritirare le proposte emendative presentate dal suo gruppo su cui vi è il parere negativo, facendo notare come il gruppo di Italia Viva, che è disponibile a confrontarsi nel merito, condivida le finalità del provvedi-

mento, pur chiedendo un allargamento dei compiti della Commissione d'inchiesta.

Ritiene quindi che, a tale fine, alcune proposte emendative della deputata Montaruli rappresentino un ragionevole compromesso e meritino un approfondimento da parte della relatrice.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.8, rileva come esso lasci intatta la struttura della Commissione e sia volto a non precludere la possibilità di ampliare l'oggetto dell'inchiesta a casi analoghi a quello di Denise Pipitone.

Catello VITIELLO (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Montaruli 1.8, che ritiene proponga una mediazione ragionevole, non contrastando con la finalità originaria del provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.8.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.9, rileva come anche esso, al pari del precedente, sia integrativo del contenuto del provvedimento, e dunque lasci intatte le competenze della Commissione, prevedendo la possibilità di approfondire altri casi specifici oltre a quello di Denise Pipitone.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 1.9 e 1.10.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.11, non comprende come si possa esprimere un parere contrario su tale proposta emendativa, che chiede di verificare l'esistenza di organizzazioni criminali dedite al rapimento dei minori e alla loro tratta, nonché i meccanismi con i quali le stesse operano. Chiede quindi un supplemento di riflessione sul predetto emendamento 1.11.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.11.

Giuseppe BRESCIA (M5S) prende atto che i presentatori dell'emendamento Marco Di Maio 2.2, accettano la riformulazione proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Marco Di Maio 2.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 6*), è l'emendamento 3.1 della relatrice, come riformulato (*vedi allegato 6*).

Elisa TRIPODI (M5S), dopo aver osservato come sia necessario stigmatizzare con forza il compimento di atti intimidatori nei confronti dei parlamentari, fa presente, in conclusione, che, pur ritenendo condivisibili gran parte delle proposte emendative presentate, considerato che la scomparsa di qualsiasi minore tocca la sensibilità di tutti, ha ritenuto opportuno non ampliare i compiti della Commissione giunti in questa fase dell'*iter*.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime solidarietà ai deputati Marco Di Maio e Vitiello per i messaggi intimidatori di cui sono stati destinatari, ricordando come anch'egli sia stato oggetto in passato di messaggi intimidatori per le posizioni assunte sul rinvio del *referendum* sull'uso della *cannabis*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sul provvedimento non è ancora pervenuto il parere della V Commissione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha reso il suo parere nella seduta odierna.

Emanuele PRISCO (FDI) stigmatizza la mancata espressione del parere da parte della V Commissione, auspicando che tutti i gruppi, presso la medesima Commissione, ne sollecitino l'espressione, considerata la delicatezza della riforma costituzionale in discussione.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, fa presente di aver sollecitato l'espressione del parere sia formalmente, investendo della questione il Presidente della Camera e il Presidente della Commissione Bilancio, sia contattando i deputati eletti nei territori interessati dal provvedimento in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ricordato di avere a sua volta più volte sollecitato l'espressione del parere da parte della V Commissione, auspica che esso sia espresso quanto prima, in vista di una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte

emendative e che sono stati presentati 5 emendamenti (*vedi allegato 8*).

Al riguardo segnala come talune proposte emendative appaiano inammissibili, in quanto affatto estranee alla materia affrontata dal provvedimento, il quale presenta un'estensione (un unico comma) e un ambito materiale molto circoscritto, essendo solo volto a includere il reato di costrizione o induzione al matrimonio, di cui all'articolo 558-bis del codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Si tratta delle seguenti proposte emendative:

- l'emendamento Montaruli 1.1 e l'articolo aggiuntivo Montaruli 1.03, i quali, intervenendo sull'articolo 13 del predetto testo unico dell'immigrazione, integrano i casi di espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, per comprendervi anche il caso in cui lo straniero sia indagato per reati contro un minore;

- l'articolo aggiuntivo Iezzi 1.01, il quale modifica in più parti altri articoli del testo unico dell'immigrazione, intervenendo sulle previsioni relative: al permesso di soggiorno per studenti stranieri; al rifiuto o revoca del permesso di soggiorno; alla conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di altre tipologie di permesso di soggiorno; al divieto di espulsione e respingimento per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, di rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, di rispetto della vita privata o familiare, per gravi condizioni psico-fisiche; al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale; al permesso di soggiorno per calamità; all'ingresso e al permesso di soggiorno per ricerca; al permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro previsto al compimento della maggiore età per i minori stranieri non accompagnati;

- l'articolo aggiuntivo Bordonali 1.02, il quale interviene su altri articoli del testo

unico dell'immigrazione, introducendo il divieto di rinnovo del permesso di soggiorno per lo straniero extracomunitario a carico del quale siano accertate violazioni delle disposizioni in materia fiscale o contributiva.

Rileva infatti come tali proposte emendative affrontino tematiche del tutto diverse dall'unica questione oggetto della proposta di legge, la quale non reca un generale riassetto della disciplina del permesso di soggiorno, né interventi ad ampio raggio in merito, ma contiene una modifica molto puntuale di un aspetto specifico di tale ampio *corpus* normativo, esclusivamente per quanto attiene all'inserimento di un ulteriore caso, strettamente individuato, di concessione del permesso di soggiorno per le vittime del reato di violenza domestica, riferendosi quindi ad un istituto che presenta anche esplicitamente carattere di specialità, con la finalità di introdurre un più forte meccanismo di tutela per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.

Fa presente, peraltro, che non è stato richiesto l'abbinamento di proposte di legge che attengano ad altri aspetti della disciplina recata dal testo unico dell'immigrazione, ai fini di un eventuale ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo.

Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso tali giudizi di inammissibilità è fissato alle ore 15 di lunedì 10 gennaio 2022.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), preannunciando la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati, esprime stupore per il fatto che siano stati giudicati inammissibili quattro emendamenti su cinque, rendendo di fatto il provvedimento inemendabile.

Osserva, inoltre, come, a suo avviso, la seduta avrebbe comunque dovuto essere rinviata, stante l'assenza del rappresentante del Governo.

Giuseppe BRESCIA (M5S) fa presente come, essendo la seduta dedicata esclusivamente alla pronuncia dei giudizi di ammissibilità sugli emendamenti e non essen-

dosi svolta né la discussione né la votazione dei predetti emendamenti, la presenza del Governo non sia necessaria in questa fase.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza.**

**C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta di esame del provvedimento, la relatrice, Baldino, aveva preannunciato l'intenzione di presentare una proposta di testo unificato da adottare quale testo base.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, presenta una proposta di testo unificato (*vedi allegato 9*), che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede che sia concesso ai gruppi un tempo congruo per approfondire il contenuto della proposta di testo unificato testé formulata.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, ritiene non vi sia alcuna contrarietà a rinviare la deliberazione circa l'adozione del testo base, al fine di consentire ai gruppi di approfondire il contenuto della proposta di testo unificato presentata.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce del dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.*

*Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.*

*Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.*

*Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Peregò di Cremnago*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

**Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati (C. 3307 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3307, recante « Adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 »;

evidenziato come la Convenzione, alla quale si propone di aderire, abbia l'obiettivo di semplificare le procedure doganali ed istituisca a tal fine tra gli Stati sottoscrittori un'area di libero scambio per gli oggetti in metalli preziosi, costituendo dunque uno strumento fondamentale per consentire la libera circolazione di tali prodotti

in numerosi mercati rilevanti per le esportazioni italiane;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati (C. 3323 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3323, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 »;

evidenziato come la partecipazione del Regno Unito alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, potrà arricchire il valore e le potenzialità scientifiche *European X-Ray Free Electron Laser* (XFEL), apportando un vantaggio al

progetto e producendo peraltro effetti positivi anche per l'Italia, posto che essa, come evidenziato nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge, vedrà ridursi la propria quota di partecipazione;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati (C. 3324 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3324, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica regoli la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) nell'ambito del

« programma Galileo » dell'Unione europea;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra (C. 3325 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3325, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 »;

evidenziato come, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato, con l'Accordo di cui si propone la ratifica le Parti intendano rafforzare notevolmente il partenariato globale bilaterale, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni

congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 5

**Testo unificato delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia. Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE**

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge reca, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, disposizioni integrative della disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali, previsti dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Le predette disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità con i relativi statuti speciali e le norme di attuazione.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) sicurezza integrata, l'insieme degli interventi assicurati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali,

al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;

b) sicurezza urbana: il bene pubblico che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

c) polizia amministrativa locale: le funzioni e i compiti amministrativi che, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relativa alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

d) polizia amministrativa regionale: le funzioni e i compiti amministrativi che, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relativa alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze delle regioni, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

2. Ai fini della presente legge si intende, altresì, per:

a) funzioni di polizia locale: le funzioni attribuite dalla legge dello Stato agli enti locali, in materia di polizia amministrativa locale, di tutela della sicurezza urbana e del territorio extraurbano e di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti, negli ambiti e nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze individuati dalla legge;

b) Corpo di polizia locale: l'articolazione a rilevanza esterna di cui si avvale l'ente locale per l'esercizio della funzione di polizia locale, il cui ordinamento e servizio è disciplinato dalla presente legge, nonché dalle norme adottate in attuazione della stessa legge;

c) Conferenza unificata: la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) ANCI: l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

e) UPI: l'Unione province d'Italia;

f) UNCEM: l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani;

g) Forze di polizia: le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

h) C.E.D.: il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

3. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, dell'articolo 14,

commi 27 e ss., del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, la funzione di polizia locale costituisce funzione fondamentale dei comuni, anche in forma associata.

## CAPO II

### POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

#### Art. 3

*(Regolamenti di polizia urbana)*

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis

*(Regolamenti di polizia urbana)*

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, i comuni, nel rispetto delle competenze demandate allo Stato e alle regioni e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dagli obblighi internazionali, stabiliscono, con i regolamenti di polizia urbana, oltre alle misure di cui all'articolo 9, comma 3, anche obblighi e divieti al fine di assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica, nonché di rimuovere le situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni di criminalità, in particolare di tipo predatorio ».

#### Art. 4

*(Disposizioni per il rafforzamento dello scambio informativo in materia di sicurezza urbana)*

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali rafforzano, nelle materie, negli ambiti e con gli strumenti di rispettiva competenza,

lo scambio informativo per lo sviluppo di efficaci ed efficienti politiche di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. All'articolo 7 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: « 1-*ter*. I patti di cui all'articolo 5 possono prevedere che il comune capoluogo, la città metropolitana e la provincia, negli ambiti di rispettiva competenza, effettuano, a cadenza annuale, una mappatura degli indicatori rilevanti e un'analisi dei principali fenomeni di degrado e marginalità sociale. La mappatura e le analisi sviluppate sono trasmesse al prefetto, che concorda con i sindaci della provincia l'eventuale aggiornamento dei predetti patti e la rimodulazione degli interventi per la sicurezza urbana.

#### Art. 5

*(Integrazione dei settori di intervento in materia di sicurezza integrata)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-*bis*) cooperazione, tra Stato, regioni ed enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione europea”.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, si provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, le linee generali per la promozione della sicurezza integrata di cui all'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 14 del 2017. Le Amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle previsioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

3. Gli accordi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, possono essere finalizzati a promuovere:

a) la predisposizione di protocolli informativi dedicati, volti ad agevolare lo scambio informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio negli ambiti e secondo le modalità stabilite dalle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

b) nel rispetto dei piani coordinati di controllo del territorio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, l'attuazione da parte delle polizie locali dipendenti dai Comuni capoluogo, nell'intero arco delle ventiquattro ore, di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, anche di pronto intervento per la rilevazione degli incidenti stradali, adeguati rispetto alle esigenze del territorio di competenza;

c) la collaborazione delle polizie locali con le associazioni di cittadini non armati per la tutela della sicurezza urbana, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

d) forme di collaborazione, negli ambiti di specifica competenza, finalizzate alla realizzazione di progetti per la riqualificazione di aree urbane degradate;

e) campagne di informazione istituzionale per l'educazione alla legalità.

#### Art. 6

*(Raccordo istituzionale per il monitoraggio dell'attuazione degli accordi in materia di sicurezza integrata e dei patti in materia di sicurezza urbana)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,

il prefetto del comune capoluogo di regione convoca, con cadenza almeno semestrale, una conferenza regionale per la verifica dello stato di attuazione degli accordi di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. La conferenza è presieduta dal prefetto del capoluogo di regione ed è composta dal presidente della regione, dai prefetti delle province, dai questori e dagli altri responsabili di livello provinciale delle Forze di polizia e dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia. Il prefetto del capoluogo di regione, sentito il presidente della regione, può invitare a partecipare alle sedute della conferenza ulteriori soggetti pubblici o privati interessati all'attuazione degli accordi di cui al citato articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. La conferenza di cui al comma 1 si avvale, per le attività istruttorie, di studio, collaborazione e consulenza e per il raccordo tra i diversi livelli di governo presenti sul territorio regionale, di un comitato tecnico paritetico tra Stato, regione ed enti locali, istituito presso la prefettura del capoluogo di regione. Il comitato è presieduto da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso la prefettura del capoluogo di regione, designato dal prefetto, ed è composto in modo da assicurare la rappresentanza paritaria da personale in servizio presso le prefetture della regione, designato dai rispettivi prefetti, e da membri nominati, tra i propri dipendenti, rispettivamente dalla regione e dai comuni capoluogo di provincia. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese e le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

3. Il prefetto del capoluogo di regione riferisce al Ministro dell'interno l'esito della verifica compiuta nell'ambito della conferenza di cui al comma 1.

4. Il prefetto del capoluogo di provincia convoca, con cadenza almeno semestrale, un'apposita conferenza di livello provin-

ziale per la verifica dell'attuazione dei patti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Alla conferenza di cui al presente comma, partecipano, oltre al prefetto che la presiede, il sindaco del comune capoluogo e i sindaci degli altri comuni interessati. Il prefetto può invitare a partecipare alle sedute della conferenza ulteriori soggetti pubblici o privati interessati all'attuazione dei predetti patti.

5. Il prefetto del comune capoluogo di provincia riferisce al Ministro dell'interno l'esito della verifica compiuta nell'ambito della conferenza di cui al comma 1.

### CAPO III

#### NORME SULL'ORDINAMENTO E IL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE

##### Art. 7.

##### *(Funzioni di polizia locale)*

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui sono titolari, i comuni, le città metropolitane e le province istituiscono, anche nelle forme associate previste dalla legge, Corpi di polizia locale che assicurano le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme vigenti e di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti nelle materie attribuite, delegate o trasferite all'ente locale di appartenenza, e nelle seguenti materie, nei limiti delle proprie attribuzioni e delle competenze assegnate dalla legge all'ente locale da cui dipendono:

- a) polizia amministrativa locale;
- b) polizia dell'edilizia e dell'urbanistica;
- c) polizia del commercio;
- d) esercizio del prelievo ittico e venatorio;
- e) polizia ambientale, fermo restando i compiti riservati alle Forze di polizia e ai Corpi forestali delle Regioni a statuto spe-

ciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

f) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *d-bis*) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) vigilanza sul patrimonio pubblico dell'ente di appartenenza;

h) funzione di supporto all'attività di accertamento dei tributi di competenza dell'ente di appartenenza, attraverso il rilevamento di dati, fatti e situazioni;

i) concorso alle attività di soccorso in caso di calamità e disastri o altre emergenze di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e nel rispetto delle previsioni della presente legge.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, il personale del Corpo di polizia locale esercita, nei limiti delle proprie attribuzioni, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, al personale del Corpo di polizia locale è riconosciuta, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il personale del Corpo di polizia locale svolge, altresì, funzioni di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni recate dalla presente legge e dal codice di procedura penale, rivestendo a tal fine le qualifiche di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria nei termini stabiliti dall'articolo 8, comma 4.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dal Corpo di polizia locale nel territorio dell'ente di appartenenza, nonché nel territorio di altri enti locali della provincia e della città metropolitana, secondo le condizioni stabilite dalla presente legge.

4. Le funzioni di polizia amministrativa locale e regionale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province e dalle

città metropolitane secondo le competenze stabilite per legge.

#### Art. 8.

*(Qualifiche del personale della polizia locale)*

1. I comuni, le città metropolitane e le province definiscono, con il regolamento di cui all'articolo 10, l'ordinamento del personale dei rispettivi Corpi di polizia locale. L'ordinamento del predetto personale si articola, di norma, nelle seguenti qualifiche:

- a) agenti;
- b) coordinatori;
- c) funzionari addetti al coordinamento e controllo;
- d) funzionari responsabili di organizzazioni complesse;
- e) comandanti dei Corpi di polizia locale.

2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in servizio o dei successivi avanzamenti di carriera.

3. Per le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale, gli enti locali fissano nei rispettivi bandi di concorso requisiti anagrafici e di idoneità fisica, psichica e attitudinale analoghi a quelli previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato. Per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al primo periodo gli enti locali possono stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di bilancio, apposite convenzioni con la Regione di appartenenza o con enti privati accreditati in ambito sanitario operanti sul territorio regionale. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dal comma 1, ad eccezione del comandante per il quale si osserva quanto previsto dall'articolo 14, sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

4. Il personale di cui al comma 1, lettera *a*), ricopre la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale. Il personale delle qualifiche di cui al comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) ricopre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera *b-bis*), del codice di procedura penale.

5. Per le finalità di cui al comma 6, il prefetto, su richiesta del sindaco, del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, conferisce al personale dei Corpi di polizia locale la qualifica di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito una sentenza di condanna, anche non definitiva, a una pena detentiva per delitto non colposo. Ai fini del presente comma si considera equivalente alla sentenza di condanna la sentenza con la quale viene disposta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione della pena su richiesta delle parti per un delitto non colposo, nonché l'ordinanza di cui all'articolo 464-*quater* del medesimo codice di procedura penale;

c) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici ovvero licenziato per giustificato motivo o giusta causa da una pubblica amministrazione;

e) buona condotta.

6. Il personale del Corpo di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza collabora, nell'ambito delle attribuzioni e nel territorio dell'ente di appartenenza, con le Forze di polizia, previa disposizione del sindaco, del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, quando ne venga fatta, per specifici servizi od operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

7. Il termine per la conclusione del procedimento di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza è stabilito in novanta giorni.

8. Il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, su segnalazione del sindaco, del sindaco metropolitano o del presidente della provincia ovvero di altro organo competente, qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 5.

9. Il comandante è responsabile verso il sindaco, il presidente della giunta provinciale o il sindaco della città metropolitana dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e all'esercizio delle funzioni di polizia locale. È responsabile in via esclusiva della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori della polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

10. Al personale appartenente al Corpo di polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo Corpo. Distacchi e comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'organizzazione di appartenenza. La mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

11. Le regioni, con proprio regolamento, definiscono le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale della regione. I predetti regolamenti sono adottati previo parere favorevole reso dal Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla richiesta, finalizzato a verificare che le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale siano definite in termini da escludere una stretta somiglianza con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato.

## Art. 9.

*(Esercizio delle funzioni di polizia locale)*

1. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana ovvero l'assessore o, nel caso delle province, il consigliere delegato, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono le direttive e vigilano sul funzionamento del Corpo di polizia locale.

2. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso, il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

3. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 2, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nei casi di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge, il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale.

5. I comuni, le città metropolitane e le province, con il regolamento di cui all'articolo 10, individuano i casi in cui il personale dei Corpi di polizia locale può svolgere i compiti di cui all'articolo 7 al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per le seguenti finalità:

- a) collegamento o rappresentanza;
- b) soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;
- c) ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezio-

nali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio 1 in cui si esercitano le funzioni.

## Art. 10.

*(Regolamenti sull'ordinamento e sul servizio dei Corpi di polizia locale)*

1. I comuni, le città metropolitane, le province, con uno o più regolamenti, disciplinano, oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, l'organizzazione del Corpi di polizia locale e l'ordinamento del relativo personale, secondo i seguenti criteri:

a) determinazione della dotazione organica complessiva del Corpo, secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi della popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, nel rispetto dei parametri definiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 11;

b) determinazione della dotazione organica delle singole qualifiche del personale del corpo in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del corpo stesso;

c) definizione dell'organizzazione del corpo, nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, degli altri principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del principio del decentramento per circoscrizioni o per zone;

d) esclusione della dipendenza del corpo da altre articolazioni amministrative dell'ente di appartenenza o da responsabili di altri uffici, diversi dal comandante;

e) disciplina dell'ordinamento e dello stato giuridico del personale del Corpo, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Nel caso di istituzione in forma associata del Corpo di polizia locale, il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, fissandone i contenuti essenziali.

3. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati alla regione e al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto competente per territorio.

#### CAPO IV

### PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA I CORPI DI POLIZIA LOCALE

#### Art. 11.

##### *(Funzioni e compiti delle regioni)*

1. La potestà legislativa e regolamentare delle regioni in materia di polizia locale è esercitata nel rispetto dei principi della presente legge. Le regioni, attraverso le proprie leggi e regolamenti promuovono un efficace coordinamento tra gli enti locali, l'elevazione delle capacità professionali dei Corpi di polizia locale, assicurando, a tal fine, il rispetto di livelli qualitativi essenziali nell'esercizio della funzione di polizia locale sull'intero territorio regionale.

2. Le regioni, nell'esercizio della potestà legislativa di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, disciplinano:

a) le norme generali per l'istituzione dei Corpi di polizia locale, nonché i parametri sulla base dei quali i comuni, le città metropolitane e le province determinano, con il regolamento di cui all'articolo 10, la dotazione organica dei dipendenti Corpi;

b) gli standard qualitativi essenziali di funzionamento dei Corpi di polizia locale dei comuni, delle città metropolitane e delle province della regione;

c) la formazione e l'aggiornamento professionale sia del personale già in servizio che di quello di nuova assunzione, mediante la promozione di strutture e iniziative formative anche di carattere interregionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

d) le misure volte a promuovere e incentivare la gestione associata tra i comuni della funzione di polizia locale, al fine di assicurare l'efficacia, la continuità e l'adeguatezza del servizio di polizia locale, tenendo conto anche della contiguità e della specificità territoriale dei comuni, nonché del bacino demografico di riferimento;

e) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e della dotazione per la difesa e la tutela personale degli operatori della polizia locale, con esclusione dell'armamento;

f) le caratteristiche delle uniformi e dei segni distintivi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 11;

g) le iniziative volte a promuovere e incentivare la collaborazione dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni con altri enti pubblici o privati ai fini del migliore più efficace e più efficiente espletamento del servizio di polizia locale;

h) gli eventuali interventi di finanziamento o di cofinanziamento di convenzioni tra Stato, regioni ed enti locali in materia di sicurezza integrata ed urbana.

#### Art. 12

##### *(Formazione per la polizia locale)*

1. Al fine di garantire l'acquisizione, l'aggiornamento e la specializzazione delle competenze utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni definiscono, anche in associazione tra loro, i programmi didattici, i metodi di insegnamento e di studio, le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi per la formazione iniziale degli agenti e dei funzionari dei Corpi di polizia locale, nonché quelli per l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione professionale nelle materie di specifica competenza dei medesimi Corpi. Le regioni definiscono, altresì, anche in forma associata specifici corsi di formazione e

aggiornamento per i comandanti dei Corpi di polizia locale.

2. Le regioni assicurano l'istituzione, anche in associazione tra loro e, comunque, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, di scuole per la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento professionale del personale dei Corpi di polizia locale dei rispettivi territori. Le predette scuole assicurano altresì la specializzazione nelle materie di specifica competenza dei medesimi Corpi di polizia locale. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, concernenti l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle Forze di polizia.

3. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.

#### Art. 13

*(Funzioni associate di polizia locale)*

1. Le regioni possono promuovere e adottare misure di incentivazione della gestione associata da parte dei comuni della funzione di polizia locale, nel rispetto comunque di quanto stabilito dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 14, commi da 28 a 31-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Nella gestione associata della funzione di polizia locale, al Corpo di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni individuate all'articolo 7.

3. Nel caso di gestione in forma associata della funzione di polizia locale, l'atto

costitutivo della forma associativa stabilisce l'organo cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza sull'esercizio della funzione stessa.

4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per la gestione in forma associata della funzione di polizia locale. I requisiti organizzativi sono definiti, anche con riguardo al numero minimo di operatori, nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 11, comma 2, con deliberazione adottata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata.

5. In fase di prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, le province, le città metropolitane e le associazioni di comuni potranno sviluppare piani assunzionali, avendone la disponibilità finanziaria, anche in deroga ai vincoli normativi specifici, finalizzati al raggiungimento di standard essenziali quantitativi e qualitativi di funzionamento dei Corpi di polizia locale, previsti dal comma 4 e dall'articolo 11, comma 2, lettera b).

#### Art. 14.

*(Elenchi pubblici regionali dei comandanti dei Corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione di comandante)*

1. Le regioni provvedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), e degli idonei allo svolgimento della funzione di comandante ai sensi dei commi 2, 3 e 4. È consentita l'iscrizione in più elenchi regionali.

2. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo in presenza, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata.

3. Per essere ammessi al corso di cui al comma 2 è necessario, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5:

a) aver conseguito una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico o economico, presso un'Università della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico ed economico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti, rispettivamente, ai settori scientifico-disciplinari « IUS » e « SECS », non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi;

b) aver prestato per almeno cinque anni servizio nelle polizie locali.

4. L'organizzazione del corso di cui al comma 2 è assicurata dalle regioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati idonei i comandanti dei Corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che siano inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.

6. Qualora sia accertato il venir meno, in capo ad un iscritto agli elenchi di cui al comma 1, del possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5, le regioni provvedono alla sua cancellazione dai rispettivi elenchi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'incarico di comandante è conferito, previo svolgimento di una selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti iscritti negli elen-

chi di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5.

8. L'inserimento in uno degli elenchi pubblici regionali di cui al comma 1 abilita l'iscritto a partecipare alle selezioni pubbliche di cui al comma 7 anche nelle altre regioni.

## CAPO V

### STRUMENTI, DOTAZIONI E ISTITUTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

#### Art. 15

##### *(Armamento del personale della polizia locale)*

1. Il personale della polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza le armi in dotazione individuale anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Il predetto personale, in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previste con il regolamento adottato dall'ente locale di appartenenza ai sensi del comma 4, può altresì portare le armi in dotazione di reparto nell'ambito territoriale del medesimo ente locale e al di fuori di esso limitatamente allo svolgimento dei compiti individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 5.

2. Le modalità e i casi di porto delle armi di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, stabiliti:

a) i requisiti addestrativi richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;

c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, individuate in relazione al tipo di servizio;

d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.

4. I comuni, le province e le città metropolitane, nel rispetto delle disposizioni recate dal regolamento di cui al comma 2:

a) disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle armerie dei dipendenti corpi di polizia locale;

b) individuano le armi che possono essere assegnate in dotazione individuale e quelle che costituiscono dotazione di reparto dei predetti corpi di polizia locale;

c) individuano i servizi in relazione ai quali le armi possono essere portate, nonché le modalità e i termini del porto stesso.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, continuano ad osservarsi le disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

#### Art. 16.

##### *(Strumenti di autotutela)*

1. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all'arma, deve essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera e).

2. Gli operatori della polizia locale, nello svolgimento di servizi esterni, possono essere dotati di strumentazioni di geo-localizzazione e di videoregistrazione delle attività, secondo modalità stabilite con regolamento adottato dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

#### Art. 17.

##### *(Patente di servizio e veicoli della polizia locale)*

1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale.

2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di servizio è rilasciata previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza ed è valida in tutto il territorio nazionale. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.

3. Ai veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative della appartenenza alla polizia locale ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali veicoli possono essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio di cui al comma 1 ed essere utilizzati solo per i servizi di istituto. I predetti veicoli sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.

#### Art. 18

##### *(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati da parte del personale della polizia locale)*

1. Il personale dei Corpi di polizia locale accede, nell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dalla presente legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il predetto personale può altresì accedere, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicu-

rezza, al C.E.D., alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 16-*quater*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2014, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nonché dell'art. 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza accede, per le finalità di cui al comma 1, ai seguenti dati contenuti nel C.E.D.:

- a) schedario dei veicoli rubati;
- b) schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti;
- c) permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- d) provvedimenti di ricerca o di rinvio esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione;
- e) provvedimenti di foglio di via obbligatorio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione;
- f) provvedimenti di divieto di accesso di cui all'articolo 10 del predetto decreto-legge n. 17 del 2014, esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione.

3. Il personale dei Corpi di polizia locale, addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento dei dati relativi ai veicoli rubati o ai documenti rubati o smarriti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, acquisiti autonomamente, nel predetto C.E.D., ai sensi dell'art. 16-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 8 del 1993. Nei casi di sequestro o dissequestro di un vei-

colo, si applica quanto previsto dall'art. 213, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con il decreto di cui all'articolo 16-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1993, sono stabilite le modalità di collegamento con i sistemi informativi indicati al comma 1.

5. All'articolo 21, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo regolamento sono definite le modalità con le quali i Corpi di polizia locale trasmettono, per il tramite delle Questure e dei Commissariati di pubblica sicurezza ovvero, laddove essi non siano presenti, per il tramite dei Comandi dell'Arma dei Carabinieri, ai fini dell'inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, il contenuto di atti, informative e documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, nonché i dati essenziali delle notizie qualificate di reato ».

6. Il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente pubblica sicurezza può altresì accedere, per le finalità di cui al comma 1, alle informazioni contenute nel sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104. Il collegamento con il predetto sistema è effettuato secondo le modalità stabilite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di rispettiva competenza, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM.

7. L'appartenente al Corpo di polizia locale che comunica o fa uso di dati e informazioni in violazione delle disposizioni del presente articolo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

8. Gli enti locali, per lo svolgimento da parte dei dipendenti Corpi di polizia locale dei propri compiti, sono esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 19.

*(Numero unico europeo 112)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e dall'articolo 14 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di collegamento tra il numero unico europeo 112 e le sale operative dei Corpi di polizia locale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 20.

*(Disposizioni in materia di contrattazione)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter In deroga ai commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato da autonome disposizioni ordinamentali».

2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le professionalità e le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle professionalità e delle

specificità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni: una per il personale dirigenziale e una per il personale non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.

3. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definiscono, per quanto di rispettiva competenza, un codice di comportamento degli appartenenti ai Corpi di polizia locale.

#### Art. 21.

*(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)*

1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, disposizioni definite per la categoria.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessiva pari a 120 milioni di euro annui, si provvede fino a 100 milioni mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun ente locale per i proventi ad esso spettanti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e per 20 milioni mediante ricorso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5. Nei confronti degli appartenenti ai Corpi di polizia locale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere.

6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti ai Corpi di polizia locale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica

l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 22.

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le città metropolitane e le province adeguano, alla luce delle disposizioni recate dalla presente legge, i regolamenti concernenti l'ordinamento e il servizio dei rispettivi Corpi di polizia locale, stabilendo anche i criteri per l'inquadramento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, del personale dei medesimi Corpi nelle qualifiche previste dall'articolo 8, comma 1.

3. Le amministrazioni comunali che, in attuazione della presente legge, procedono all'associazione degli esistenti Corpi e servizi di polizia locale, entro tre mesi dalla costituzione dei Corpi di polizia locale associati convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere a uniformare il salario accessorio degli appartenenti a tali Corpi associati, assicurando comunque un trattamento economico almeno pari a quello già in godimento. Il presente comma si applica anche nella ipotesi di Corpi di polizia locale associati già esistenti i cui appartenenti non beneficiano di un salario accessorio uniformato.

4. Al fine di procedere agli adempimenti di cui al presente articolo, gli enti di cui al comma 2 possono usufruire delle entrate derivanti, per la parte loro spettante, dagli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando quanto

previsto dai commi 4, 5 e 5-*bis* del medesimo articolo.

5. I Corpi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e ad utilizzare le proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.

6. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'istituzione, laddove non già istituiti, dei Corpi di polizia locale, anche in forma associata, i servizi di polizia municipale e di polizia provinciale continuano a svolgere, nel territorio di competenza, i compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 23.

##### *(Abrogazione e modificazione di norme)*

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), le parole « e ai servizi » sono soppresse;

b) all'articolo 208, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-*ter*. Una quota pari all'8 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata al finanziamento del fondo per gli appartenenti alla polizia locale in materia infortunistica, assicurativa, assistenziale e previdenziale, ovvero per l'adeguamento degli standard qualitativi e quantitativi essenziali dei Corpi di polizia locale disposti dalla normativa vigente ».

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il

primo periodo è inserito il seguente: « Nei riguardi dei Corpi di polizia locale, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto dei parametri individuati al primo periodo del presente comma, secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

4. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: « *b-bis*) i comandanti e i funzionari della polizia locale »;

b) al comma 2, lettera *b*), le parole: « , nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli agenti e i coordinatori della polizia locale »;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-*bis*. I comandanti, i funzionari, i coordinatori e gli agenti delle polizie locali esercitano le funzioni di polizia giudiziaria connesse all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza nonché, relativamente alle attribuzioni dello stesso ente, in occasione dell'esecuzione di interventi nelle condizioni di cui all'articolo 382, ovvero dello svolgimento di missioni esterne, disposte anche per il compimento di atti e l'esecuzione di attività ai sensi dell'articolo 370 ».

2. All'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e della polizia municipale » sono soppresse.

ALLEGATO 6

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone (Doc. XXII, n. 55).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 2.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di genere ».

**2.2.** *(Nuova formulazione)* Marco Di Maio, Vitiello.

ART. 3.

*Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: « , limitatamente ai procedimenti, indagini o inchieste effettuati nell'ambito della scomparsa di Denise Pipitone ».*

**3.1.** *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

ALLEGATO 7

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone (Doc. XXII, n. 55).**

**PROPOSTA EMENDATIVA DELLA RELATRICE**

ART. 3.

*Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: « , a condizione che si tratti*

di procedimenti, indagini o inchieste effettuati nell'ambito della scomparsa di Denise Pipitone ».

**3.1.** La Relatrice.

## ALLEGATO 8

**Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio (C. 3200 Ascari).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

1. All'articolo 13, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'espulsione è in ogni caso disposta se lo straniero è indagato per reati contro un minore ».

**1.1.** Montaruli, Prisco, Meloni.**(Inammissibile)***Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) è sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'articolo 558-bis del codice penale ».

**1.2.** Montaruli, Prisco, Meloni.*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) al comma 6, le parole: « , fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano » sono soppresse;

b) all'articolo 6, il comma 1-bis è abrogato;

c) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « di orientamento sessuale, di identità di genere, » sono soppresse;

2) al comma 1.1, primo periodo, le parole: « o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 » sono soppresse e il terzo e quarto periodo sono soppresi;

3) il comma 1.2 è soppresso;

4) al comma 2, lettera d-bis), le parole: « gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie » sono sostituite dalle seguenti: « condizioni di salute di particolare gravità » e le parole: « e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro » sono soppresse;

d) all'articolo 20-bis:

1) al comma 1, la parola: « grave » è sostituita dalle seguenti: « contingente ed eccezionale »;

2) al comma 2:

a) dopo la parola: « rinnovabile » sono inserite le seguenti: « per un periodo ulteriore di sei mesi »;

b) la parola: « grave » è sostituita dalla seguente: « eccezionale »;

c) sono aggiunte, in fine, le parole: « , ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro »;

e) all'articolo 27-ter:

1) al comma 9-bis, primo periodo:

a) sono premesse le seguenti parole: « In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, »;

b) dopo le parole: « di cui al comma 7 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

2) al comma 9-ter, le parole: « permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero » sono sostituite dalle seguenti: « permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis del presente articolo, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, »;

f) all'articolo 32, comma 1-bis, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

*Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente:* Modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in materia di rilascio del permesso di soggiorno.

**1.01.** Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 5-ter, è aggiunto il seguente:

« 5-quater. Non può essere rinnovato il permesso di soggiorno del cittadino straniero extracomunitario a carico del quale risultano accertate violazioni delle disposizioni in materia fiscale o contributiva. »;

b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno è altresì rifiutato se ricorrono le condizioni dell'articolo 5, comma 5-quater. ».

*Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente:* Modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in materia di rilascio del permesso di soggiorno.

**1.02.** Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'espulsione è in ogni caso disposta se lo straniero è indagato per reati contro un minore. ».

**1.03.** Montaruli, Prisco, Meloni.

*(Inammissibile)*

## ALLEGATO 9

**Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza (C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ciccanti).**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO**

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione)*

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Il Presidente della Repubblica può richiedere una nuova deliberazione limitatamente ad una o più parti di una legge qualora la parte non oggetto del rinvio possa autonomamente sussistere. In tale caso procede alla promulgazione della parte che non ha costituito oggetto del rinvio. Nel caso delle leggi di conversione dei decreti, possono essere promulgate solo le disposizioni conformi all'articolo 77, quinto comma. Per le disposizioni non conformi ai requisiti ivi previsti si applica il primo comma.

Per le disposizioni non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 77, quinto comma, si applicano il primo e il secondo comma.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, o le sue parti rinviate, il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione ».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)*

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve immediatamente trasmetterli al Presidente della Repubblica, che, accertata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al quinto comma, li emana. Il Governo deve, nel giorno stesso, presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo alle Camere, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la prima deliberazione avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione.

I decreti emanati ai sensi del comma 1 perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti e le leggi di conversione devono contenere soltanto disposizioni specifiche e di immediata applicazione, aventi contenuto omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono disciplinare materie per le quali è prescritta la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere, né attribuire poteri regolamentari né rinnovare disposizioni adottate con decreti non convertiti ».

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	50
Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza. C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	50
Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente. C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sui lavori della Commissione.**

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza. C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, osserva che la Commissione avvia oggi l'e-

same delle proposte di legge Gribaudo C. 428 e D'Orso C. 2722, recanti la disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza. Fa presente che tali proposte, benché con modalità diverse, sono volte a disciplinare la collaborazione professionale esclusiva, cosiddetta monocommittenza, che un avvocato esercita nei confronti di un unico studio legale, indipendentemente dal fatto che si tratti di una società tra avvocati, di una associazione professionale o di uno studio che fa capo ad un singolo avvocato.

La proposta C. 428 è infatti volta a rimuovere l'incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato in monocommittenza e lo svolgimento di lavoro subordinato o parasubordinato, demandando al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la disciplina, con propri decreti, della definizione dei parametri attraverso i quali determinare la natura della monocommittenza come lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. La proposta C. 2722 regola invece, direttamente e con un approccio organico, il contratto di monocommittenza, quale collaborazione professionale dell'avvocato, non configurabile quale

lavoro subordinato e del quale vengono disciplinati altresì gli aspetti previdenziali, fiscali e assicurativi.

Prima di passare all'illustrazione dei contenuti delle proposte di legge in esame, rammenta che la professione di avvocato, attualmente regolamentata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, si inquadra storicamente tra i lavori di tipo autonomo, il cui fondamento giuridico si rinviene nell'articolo 2222 del codice civile sui contratti d'opera. Secondo la definizione ivi contenuta il lavoratore autonomo è colui che dietro corrispettivo si impegna a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, a favore di un terzo committente, al quale non è legato da vincolo di subordinazione.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *d*), della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, la professione di avvocato non è compatibile « con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato ». La professione forense non è neppure inquadrabile nell'ambito di una particolare fattispecie di lavoro parasubordinato, ovvero quello delle collaborazioni organizzate dal committente (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128), che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, per l'espressa esclusione delle « collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali » contenuta nel comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti dei provvedimenti in esame, fa presente che la proposta di legge C. 428 della collega Gribaudo è composta da due articoli, il primo dei quali interviene sulla citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca come detto la nuova disciplina dell'ordinamento della profes-

sione forense, e in particolare sull'articolo 19, relativo alle eccezioni alle norme sulla incompatibilità stabilite dall'articolo 18 della medesima legge.

Rammenta a tale proposito che l'articolo 18 stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile, oltre che con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato di cui alla citata lettera *d*): con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio (lettera *a*); con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui (lettera *b*); con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione (a meno che la società non abbia ad oggetto esclusivamente l'amministrazione di beni personali o familiari o si tratti di enti e consorzi pubblici o società a capitale interamente pubblico) (lettera *c*). Sono invece consentite l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, e l'assunzione di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa. L'articolo 19 della medesima legge prevede un'eccezione all'incompatibilità per l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche presso le università, le scuole secondarie pubbliche o private parificate e le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

L'articolo 1 della proposta di legge, al comma 1, aggiunge a tale articolo 19 il nuovo comma *3-bis*, al fine di introdurre un'ulteriore deroga al regime delle incompatibilità.

Si stabilisce pertanto che l'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché l'attività svolta sia esclusivamente riconducibile all'attività propria della professione forense. Come stabilito dal medesimo comma, all'avvocato si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Nel caso in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al committente non contengano disposizioni in materia di compenso, il nuovo comma 3-*bis* prevede che quest'ultimo sia comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all'impegno temporale richiesto da essa e alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al committente con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoghe a quelle dell'avvocato. Come rilevato dalla relazione illustrativa della proposta di legge in esame, l'eliminazione dell'incompatibilità introdotta dall'articolo 1, nel risolvere la situazione di precarietà di molti avvocati, garantendo loro il giusto riconoscimento e la giusta tutela legislativa, impone tuttavia di affrontare altri problemi a essa connessi. Nella relazione illustrativa si fa riferimento in particolare alla questione della previdenza e alla ripartizione del relativo carico contributivo tra avvocato datore di lavoro e avvocato dipendente, al diritto di esclusiva e alla definizione stessa di avvocato dipendente, parasubordinato o collaboratore autonomo, anche al fine di mantenere inalterata la natura di professione intellettuale, indipendente e liberale. Per risolvere tali questioni, il successivo articolo 2 della proposta di legge demanda ad appositi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali: l'introduzione dell'obbligo da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di determinare gli importi e le modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Tale

contribuzione dovrà essere posta per almeno i due terzi a carico del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro avuti dall'avvocato dipendente o parasubordinato nel corso dell'anno, qualora esistenti, e applicando il principio dell'automaticità delle prestazioni; la definizione di parametri in base ai quali considerare una monocommittenza come lavoro subordinato o come lavoro parasubordinato, ovvero come lavoro autonomo, utilizzando indicatori quali la durata temporale del rapporto, la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente, la partecipazione ai risultati economici dell'attività, la previsione e l'eventuale indennizzo di clausole di esclusività. Come previsto dall'articolo 2, tali decreti sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a seguito del confronto con le parti sociali, con il Consiglio nazionale forense, con l'Organismo congressuale forense, con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ciascuno per le proprie competenze, e con le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come più rappresentative a livello nazionale dal Congresso nazionale forense.

Nel passare ad illustrare il contenuto della proposta di legge D'Orso C. 2722, fa presente che la stessa si compone di 13 articoli volti a definire le caratteristiche della disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza. In particolare, l'articolo 1 precisa che oggetto del provvedimento è la disciplina della collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza resa, in via continuativa e prevalente, se non esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale o di una società tra avvocati a fronte della corresponsione, da parte di tali soggetti, di un compenso con cadenza preferibilmente mensile, fisso o variabile (comma 1). Il comma 2 chiarisce che siffatta collaborazione deve essere resa nel-

l'esercizio della professione intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione a un apposito albo professionale e la prestazione del collaboratore non deve avere alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato. Il provvedimento non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale (comma 3) e le disposizioni contenute nello stesso non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale più favorevoli per l'avvocato in regime di monocommittenza. L'articolo 2 disciplina la forma e il contenuto del contratto di collaborazione professionale tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il soggetto committente, che deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e deve includere, ai sensi del comma 1, ai fini della prova: indicazioni circa la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale; il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento dello stesso; la disciplina del rimborso delle spese; il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti, durante il quale il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto del collaboratore alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate; la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti. Resterà ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso. Infine, il comma 2 dispone che gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni previste dal provvedimento saranno sostituiti di diritto da accordi conformi alla nuova disciplina.

L'articolo 3 riguarda il compenso che deve essere corrisposto, con cadenza preferibilmente mensile, al collaboratore in regime di monocommittenza, che deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita, secondo i criteri e i parametri minimi stabiliti con un decreto del Ministro della giustizia che dovrà essere

emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 4 stabilisce al comma 1 che l'avvocato collaboratore ha diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista quando il conseguimento o il mantenimento del titolo sia richiesto dal committente ovvero sia con questi concordato. Inoltre, al comma 2 si dispone che l'avvocato in regime di monocommittenza ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente. L'articolo 5, relativo agli obblighi dell'avvocato in regime di monocommittenza, prevede che l'avvocato in regime di monocommittenza si impegna a prestare l'opera in via continuativa ed esclusiva o prevalente, secondo le modalità e le indicazioni strategiche concordate con il soggetto committente, anche verbalmente e per ogni singolo incarico, nell'interesse del cliente affidatogli e nel rispetto delle regole poste dal codice deontologico forense. Durante la vigenza del contratto, l'avvocato in regime di monocommittenza si impegna a non svolgere qualsiasi attività che si pone, potenzialmente, in concorrenza con quella del soggetto committente. L'avvocato in regime di monocommittenza può assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto, con obbligo di immediata comunicazione al soggetto committente. In tale caso egli conserva i diritti previsti dal provvedimento. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 5 determina la risoluzione di diritto del contratto secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) con il conseguente venire meno di ogni obbligazione da parte del soggetto committente, fatto salvo l'obbligo di corrispondere il compenso dovuto per le prestazioni eseguite.

L'articolo 6 dispone relativamente agli obblighi del committente e prevede, al comma 1, che questo si impegni a corrispondere all'avvocato in regime di monocommittenza il compenso e l'importo del

rimborso delle spese, nel rispetto delle disposizioni della legge, nonché dei tempi e delle modalità stabiliti dal contratto stipulato tra le parti. Al comma 2 si prevede che il soggetto committente si impegna, altresì, ad agevolare l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del soggetto committente. L'avvocato collaboratore, ai sensi dell'articolo 7, è tenuto all'obbligo di riservatezza e a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del soggetto committente. L'articolo 8, nel prevedere un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, stabilisce che lo stesso possa essere stipulato dalle parti, in forma scritta, durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di collaborazione. Tale patto dovrà stipularsi secondo le modalità dell'articolo 2596 del codice civile, con la previsione dell'erogazione di un corrispettivo in favore del collaboratore. Il comma 2 stabilisce che il patto di non concorrenza ha una durata che non può superare i tre anni e ha ad oggetto l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, nonché il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela. L'articolo 9, che reca la disciplina relativa al recesso e al preavviso, stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di collaborazione professionale prima della scadenza del termine, previo congruo preavviso dato nei termini e nei modi stabiliti dal contratto. Durante il periodo di preavviso ciascuna delle parti deve rispettare gli obblighi previsti dal contratto stesso. Resta salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile. I termini di preavviso considerati congrui per l'esercizio del recesso da parte del commit-

tente sono, ai sensi del comma 2, di tre mesi per i contratti di durata inferiore a 5 anni e di sei mesi per quelli di durata superiore ai 5 anni. Se il recesso viene esercitato dall'avvocato collaboratore i termini sono ridotti alla metà, così come sono ridotti alla metà qualora il committente receda a causa della mancata comunicazione, da parte del collaboratore, dell'assunzione di incarichi professionali presso altri soggetti. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso. L'avvocato in regime di monocommittenza non ha diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto nel caso di risoluzione o di scadenza del rapporto di collaborazione mentre la normativa vigente in materia di licenziamenti individuali e collettivi, comprensiva delle tutele poste a garanzia del lavoratore, non trova applicazione per i suddetti rapporti di collaborazione. L'articolo 10 reca disposizioni relative ai casi di gravidanza, adozione, malattia e infortunio. In particolare, il comma 1 prevede che sussistendo tali casi con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale rimanga sospeso, senza erogazione del corrispettivo e, che durante tale periodo, il collaboratore possa essere sostituito dal soggetto committente con un altro avvocato. Le parti possono concordare per iscritto, al momento del verificarsi della maternità, adozione, malattia o infortunio, la concessione di un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto di recesso da parte del soggetto committente. Il comma 2 prevede che, decorsi i centottanta giorni, eventualmente prorogati, qualora l'indisponibilità del collaboratore permanga, il committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del diritto al preavviso. In caso inoltre di gravidanza e di adozione, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale, mentre in caso di malattie con indisponibilità non continuativa, il comma 4 prevede che si applichino gli articoli 1463

e 1464 del codice civile. L'articolo 11 detta norme in materia di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi. In particolare, il comma 1 inquadra il rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nella prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Ai sensi del comma 2, all'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, il committente opera come sostituto d'imposta, provvedendo alle ritenute fiscali secondo la normativa vigente in materia, ove lo imponga il regime fiscale del collaboratore. Con riferimento ai compensi percepiti dall'avvocato in regime di monocommittenza, il comma 3 li assoggetta ai contributi previdenziali da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ponendoli per un terzo a carico del committente e per due terzi a carico del collaboratore. Il soggetto committente, al quale il versamento compete per intero, è tenuto ad operare la trattenuta della quota spettante all'avvocato in regime di monocommittenza all'atto dell'erogazione. L'articolo 12 conferma che resta in vigore l'incompatibilità tra la professione di avvocato e qualsiasi attività svolta sotto forma di lavoro subordinato stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge n. 247 del 2012. La disposizione richiama inoltre le disposizioni dell'articolo 348 del codice penale sull'esercizio abusivo di una professione, che si applicano nei casi in cui per lo svolgimento di una determinata professione venga richiesta dallo Stato una specifica abilitazione come nel caso dell'esercizio della professione di avvocato. Infine, l'articolo 13, che reca le disposizioni transitorie e finali, prevede al comma 1 che le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il soggetto committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista. A tali fini, il Governo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovrà adeguare la normativa vigente

(comma 2). Il comma 3 dispone che la proposta in esame si applichi anche ai rapporti insorti prima della sua entrata in vigore: in tal caso le parti sono tenute a stipulare un contratto di collaborazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in mancanza del quale si applicano comunque le disposizioni inderogabili in essa previste.

In conclusione, nel ringraziare le colleghe Gribaudo e D'Orso per essersi fatte promotrici dell'iniziativa legislativa, ritiene importante che si garantisca adeguata regolamentazione e tutela in favore di molti giovani professionisti che da tempo attendono tale intervento. A tale proposito rammenta che, secondo quanto riportato nell'ultimo rapporto del Censis, commissionato dalla Cassa forense, sono circa 30.000 gli avvocati in condizione di precariato. Auspica pertanto che con la collaborazione di tutte le forze politiche si garantisca alle proposte di legge un iter il più veloce possibile.

Manfredi POTENTI (LEGA) ritiene che le proposte di legge in esame compiano una sorta di rivoluzione copernicana, introducendo nel nostro ordinamento una figura « ibrida » considerato che il rapporto di monocommittenza impedisce la qualificazione dell'attività come libera professione. Dichiarando di non avere alcuna posizione preconcepita rispetto alle soluzioni avanzate dalle proposte di legge in esame, di cui ha rapidamente scorso il contenuto, rileva tuttavia la necessità di riflettere attentamente sulla direzione dell'intervento normativo. Fa presente a titolo esemplificativo che per tali situazioni l'ordinamento spagnolo prevede che l'avvocato svolga la propria professione attraverso l'iscrizione a una sezione speciale dell'albo, caratterizzato da una disciplina specifica relativamente tra l'altro agli aspetti previdenziali. A tale proposito fa presente che, quanto alla posizione previdenziale degli avvocati con rapporti di monocommittenza, le proposte di legge in esame contengono misure generiche, quale tra l'altro la trattenuta da parte del cosiddetto datore di lavoro e il versamento alla cassa forense. Si domanda quindi se la richiamata rivoluzione copernicana

rappresenti effettivamente la soluzione più adeguata per il problema degli avvocati, ovvero quello del sovrannumero rispetto alle esigenze del mercato. Nel rilevare inoltre come il fenomeno riguardi, oltre agli avvocati, anche altre figure di liberi professionisti in condizione di monocommitenza, che non vengono tuttavia tenuti in considerazione nelle proposte di legge in esame, segnala la questione specifica degli avvocati di impresa. Ritiene infatti che essi siano particolarmente meritevoli di una tutela articolata, tanto più considerato che si tratta di professionisti con un elevato livello di specializzazione di cui le imprese si servono per operare in settori fortemente tecnici del mercato e la cui presenza fisica è necessariamente richiesta all'interno dell'azienda. Nel sottolineare come la citata soluzione spagnola sia volta a risolvere proprio tale specifica problematica, considerato che il novanta per cento delle situazioni di sostanziale lavoro dipendente riguarda proprio la citata categoria degli avvocati di impresa, evidenzia che nelle proposte di legge in esame si fa invece riferimento unicamente agli studi professionali. In conclusione rileva la necessità di comprendere se l'interesse della maggioranza nella sua interezza o di alcune forze trasversalmente sia quello di inquadrare l'avvocato anche come lavoratore dipendente oppure di lasciarlo in una specie di limbo, che le proposte di legge sembrano prefigurare, lasciando purtroppo irrisolte molte situazioni. Ritiene pertanto che tali problematiche possano essere sanate per via emendativa o attraverso la presentazione di una ulteriore proposta di legge da abbinare a quelle in esame, sulle quali manifesta la perplessità del suo gruppo.

Chiara GRIBAUDO (PD) ringrazia la Commissione Giustizia per aver voluto incardinare le proposte di legge in esame, rilevando come occorra prendere atto della condizione di precariato sperimentata da molti avvocati. Nel richiamarsi alle considerazioni del collega Potenti, ritiene che all'esempio della Spagna possa essere affiancato quello della Francia dove gli avvocati che si trovano in un sostanziale rapporto di lavoro subordinato rispetto al

titolare dello studio professionale sono definiti « *sans papier* ». Nel considerare indispensabile intervenire al fine di far cessare una diffusa pratica di abuso, che condanna al precariato soprattutto le giovani generazioni, ritiene che ciò possa essere fatto raggiungendo un punto di equilibrio tra le varie proposte. Cogliendo i suggerimenti del collega Potenti, rilevato che per le altre libere professioni esiste già una forma di regolamentazione, ritiene sia giunto il momento di discutere della condizione degli avvocati che svolgono la propria attività con un rapporto di sostanziale lavoro subordinato, in conseguenza delle storture di un mercato eccessivamente liberalizzato. Si dichiara da ultimo convinta che sarà possibile raggiungere un accordo al rialzo, per sanare la situazione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), pur apprezzando l'intento della collega Gribaudo, ritiene necessario valutare attentamente il provvedimento. In particolare, sottolinea come i dati appena citati relativi ad altri Stati spesso risultino viziati da un elemento oggettivo in quanto il sistema legale in tali Stati è molto differente da quello italiano. Evidenzia che in Italia la grande maggioranza degli studi legali è costituita da piccole realtà che con l'approvazione di una norma come quella prevista dal provvedimento si troverebbero costrette a non consentire più a nessun giovane di svolgere presso il proprio studio la pratica legale. Rileva infatti come la capacità di svolgere la professione di avvocato non si possa dedurre esclusivamente dal voto di laurea ma che questa si manifesta nel corso dell'attività di praticantato. Si domanda, quindi, cosa accadrebbe – se tale tipo di attività avesse un inquadramento di carattere semidipendente – qualora al termine del periodo di collaborazione esclusiva il titolare dello studio legale ritenesse di non voler rinnovare il contratto. Oltre al contenzioso che tale situazione potrebbe determinare, sottolinea come per molti studi legali sarebbe difficile anche garantire uno stipendio a questi giovani. Ritiene pertanto che tale tipo di preoccupazioni potrebbe far desistere molti avvocati dalla disponibilità a far svolgere la pratica legale presso

il proprio studio legale. Nel sottolineare pertanto come la Commissione debba valutare attentamente il provvedimento per circoscriverne bene l'ambito e per stabilire, una volta per tutte, se l'avvocato sia un libero professionista o invece un lavoratore dipendente, sottolinea in proposito di non avere dubbi circa la prima ipotesi. Si chiede inoltre cosa accadrebbe qualora l'avvocato dipendente ricevesse un cliente privato, evidenziando come nella prassi attuale gli studi consentono ai praticanti di utilizzare il proprio nome e sottolineando come nel mondo forense il nome dello studio legale sia fondamentale per fare carriera. Precisa quindi che attualmente il vero compenso dell'attività di praticantato consiste nella formazione professionale di livello che lo studio assicura. Teme inoltre che la disciplina potrebbe indurre i titolari dello studio legale ad assumere, in luogo di giovani italiani, avvocati provenienti da altri Stati dell'Unione europea nei quali non esiste una normativa simile a quella disciplinata dalle proposte di legge in esame oppure a concedere una minima partecipazione alle quote dello stesso per sottrarsi dall'obbligo di assunzione. Rilevando quindi che il tema in esame è molto complesso, invita i colleghi a valutarne attentamente le implicazioni, evidenziando che il provvedimento impatterà sulla vita professionale di alcune centinaia di migliaia di persone.

Franco VAZIO (PD) ritiene che il tema oggetto del provvedimento meriti una attenzione particolare. Evidenzia come sia indubbio che chi svolge l'attività di praticante procuratore lo faccia al fine di imparare il mestiere e sottolinea come le proposte di legge in discussione non si rivolgano a questi soggetti, bensì siano dirette a normare un fenomeno diffuso negli studi professionali dove giovani che hanno acquisito l'abilitazione professionale vengono indirizzati a prendere una partita iva e ad avere un solo cliente che è rappresentato dal titolare dello studio stesso. A suo avviso, costituisce una forzatura interpretativa il ritenere che questo avvocato sia un libero professionista. Sottolinea che una serie di criticità, come quelle già avanzate dai colleghi precedentemente intervenuti,

dovranno essere necessariamente approfondite e ritiene che la Commissione avrà la possibilità di valutarle con la dovuta attenzione. Tuttavia, nel replicare al collega Paolini, sottolinea che in Italia si applicano le leggi italiane e non quelle straniere. A suo avviso la Commissione dovrà, da un lato, considerare l'interesse della categoria professionale legale a non affaticare o a non creare problemi nello svolgimento di una libera professione e, dall'altro, individuare il modo per evitare che certe situazioni possano essere sfruttate surrettiziamente dietro l'alone della libera professione per avvantaggiare chi ha una posizione dominante nei confronti di ragazzi neoabilitati che hanno studiato tanto e che hanno superato un esame professionale. Ribadisce pertanto la necessità di offrire dignità e certezza normativa a questa categoria.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, facendo presente che sarà possibile svolgere sul provvedimento in discussione un esame approfondito, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente.**

**C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Manfredi Potenti, aveva illustrato i provvedimenti ed avverte che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative alle ore 18 della giornata di domani, mercoledì 22 dicembre 2021.

Anna Rita TATEO (LEGA) chiede se il termine per la presentazione di proposte

emendative possa essere fissato successivamente alla pausa prevista per le festività natalizie.

Manfredi POTENTI (LEGA), *relatore*, nel rammentare che si era convenuto di procedere celermente in ragione della esiguità della modifica al codice civile recata dal provvedimento in discussione, si rimette alla Commissione non rilevando tuttavia particolari questioni che potrebbero far richiedere tempi maggiori.

Mario PERANTONI (M5S) sottolinea che il provvedimento prevede esclusivamente il dimezzamento da cinque a dieci anni del termine per poter instaurare il giudizio per la dichiarazione di morte presunta. Nell'evidenziare come il provvedimento possa essere ovviamente suscettibile di interventi dal punto di vista emendativo, fa presente

che aveva proposto un termine stretto per la presentazione di emendamenti poiché il provvedimento reca un intervento minimale al codice civile. Verificata, quindi, la disponibilità da parte dei gruppi, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di mercoledì 12 gennaio 2022.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 dicembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### RISOLUZIONI:

7-00766 Boldrini: sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare (*Discussione e rinvio*) 59

##### INTERROGAZIONI:

5-05144 Delmastro delle Vedove: Su eventuali misure per vietare la commercializzazione di prodotti provenienti dagli *Xinjiang Production and Construction Corps* ..... 62

5-06746 Boldrini: Sulla repressione del dissenso da parte delle autorità dell'Uganda in occasione delle elezioni presidenziali e legislative del 14 gennaio 2021 ..... 62

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 65

5-07254 Quartapelle Procopio: Sul procedimento di liquidazione del gruppo di ong russe *No profit Memorial* ..... 63

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 67

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 63

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Parigi (8 dicembre 2021) ..... 64

*ALLEGATO 3 (Sugli esiti della missione svolta a Parigi)* ..... 68

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 64

#### RISOLUZIONI

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**7-00766 Boldrini: sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Laura BOLDRINI (PD), illustrando la risoluzione a sua prima firma, ricorda che essa parte dal giudizio condiviso per cui le armi nucleari, purtroppo così diffuse nel nostro pianeta, costituiscono una grave minaccia per la sopravvivenza dell'umanità. Con questa consapevolezza il 1° luglio del 1968 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica firmarono il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) che entrò in vigore il 5 marzo del 1970 e venne poi sottoscritto da altri Paesi. Ricorda che at-

tualmente gli Stati Parte del Trattato sono 191, compresi i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dotati dell'arma nucleare e cioè Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito.

Precisando che inizialmente il Trattato aveva una durata di 25 anni, estesa a tempo indefinito nel 1995, sottolinea che ogni cinque anni si tiene a New York la Conferenza di riesame. L'ultima si è svolta dal 27 aprile al 22 maggio 2015, ma senza l'adozione di un documento finale consensuale. La successiva avrebbe dovuto svolgersi dal 27 aprile al 22 maggio 2020 ma è stata rimandata di un anno a causa dell'emergenza COVID-19 e si terrà così nel prossimo mese di gennaio del 2022.

Auspica che in tale occasione vengano fatti significativi progressi, grazie all'impegno di tutte le parti interessate, anche se il bilancio complessivo del Trattato è stato fin qui al disotto delle aspettative e delle speranze iniziali, come emerso anche nel corso della recente audizione dell'Ambasciatore Trezza, svolta il 1° dicembre scorso.

Sottolinea che anche per questo sentimento di delusione nei confronti del Trattato di non proliferazione, organizzazioni della società civile di molti Paesi hanno dato vita alla *International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* (ICAN) finalizzata a fornire, attraverso un trattato, lo strumento giuridico per la progressiva e totale eliminazione delle armi nucleari. Ricorda che tale campagna ha ricevuto nel 2017 il Premio Nobel per la Pace.

Segnala che il 7 luglio del 2017, nell'ambito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stato finalmente approvato il Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW) che, ottenendo nell'ottobre del 2020 la cinquantesima ratifica, è entrato in vigore il 22 gennaio 2021.

Nel marzo del 2022 si svolgerà a Vienna la prima Conferenza degli Stati Parte di questo Trattato.

Evidenzia che nessun Paese della NATO è tra i firmatari ma tre di essi – la Norvegia, l'Austria e ora, con il Governo Scholz, la Germania – hanno deciso di partecipare all'appuntamento di Vienna come osservatori, come segnale di attenzione nei con-

fronti dei valori che ispirano il Trattato per la proibizione.

In conclusione, sottolinea che la risoluzione in esame impegna il Governo italiano a fare altrettanto, per testimoniare la presenza di un Paese che ha scritto nella sua Costituzione – all'articolo 11 – il ripudio della guerra e la cui aspirazione alla pace ha potuto e saputo dimostrare in molte occasioni, dopo le devastazioni di ben due guerre mondiali.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, sottolinea che la posizione dell'Italia è chiara, e resta inequivocabilmente a favore di un disarmo nucleare effettivo, verificabile e irreversibile.

Nel far ciò, il Governo intende però ispirarsi a un approccio progressivo, fondato sulla convinzione che l'obiettivo di un mondo privo di armi nucleari possa essere realisticamente raggiunto solo attraverso un percorso a tappe articolato e di natura inclusiva, capace di considerare un ampio spettro di interessi – dalle esigenze umanitarie a considerazioni di stabilità internazionale e di sicurezza nazionale – e di coinvolgere il più ampio numero di attori rilevanti, a cominciare dagli Stati militarmente nucleari.

In questo percorso, a suo avviso, riveste un ruolo assolutamente centrale il Trattato di non proliferazione (TNP), in quanto elemento cardine dell'architettura di sicurezza internazionale. Al riguardo, segnala che la X Conferenza di riesame del Trattato, che avrà luogo a New York dal 4 al 28 gennaio – dopo i rinvii legati alla pandemia – sarà un appuntamento fondamentale per ribadire l'impegno verso l'armonica attuazione dei suoi tre pilastri – disarmo, non proliferazione, usi pacifici dell'energia nucleare – e monitorare i progressi raggiunti.

Riconosce che il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW), entrato in vigore nel gennaio 2021, si richiama alla *ratio* del Trattato di non proliferazione (TNP) e mira a conseguire l'obiettivo – che l'Italia da sempre condivide – di un disarmo totale e irreversibile. Precisa che il Governo ritine, tuttavia, indispensabile che si tenga egualmente conto degli interessi alla stabilità nel delicato sistema di sicu-

rezza internazionale e che ogni iniziativa in materia di disarmo nucleare coinvolga il più ampio numero di attori rilevanti. Si considera in questo momento peraltro prioritario evitare qualsiasi iniziativa che possa precludere il buon esito della Conferenza di Riesame del TNP.

Ad avviso dell'Esecutivo, uno strumento pattizio di cui non facciano parte gli Stati militarmente nucleari è destinato irrimediabilmente ad avere, nei fatti, limitata efficacia, con il rischio di determinare un clima di crescente e controproducente polarizzazione. Peraltro, è altamente improbabile che il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari possa contribuire a risolvere questioni di non proliferazione dalle complesse ramificazioni regionali, quali quelle legate al programma iraniano o all'espansione dell'arsenale nordcoreano.

Ricorda infatti che l'Italia ha sin dall'inizio manifestato perplessità per l'iniziativa di un Trattato che impegna solo i Paesi firmatari all'abolizione delle armi nucleari, votando contro le risoluzioni dell'Assemblea Generale ONU che ne promuovevano l'adozione e non partecipando alla Conferenza di apertura alla firma.

Ciò detto, ribadisce che l'Italia riconosce e apprezza le motivazioni dei promotori e sostenitori del Trattato e compie ogni sforzo affinché ogni impegno assunto in materia di disarmo sia assistito da un efficace e credibile sistema di verifiche.

Precisa che per l'Italia resta valido l'obiettivo finale di un mondo libero da armi nucleari, sostenendo a tal fine con convinzione tutti i passi compiuti per la non proliferazione, il controllo degli armamenti e il disarmo, quali ad esempio il rinnovo dell'Accordo *New Start* tra Stati Uniti e Federazione Russa ad inizio anno e la ripresa dei negoziati bilaterali; la dichiarazione congiunta di Ginevra dei Presidenti Biden e Putin che hanno ribadito il principio che «una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere mai combattuta»; i colloqui a Vienna per il pieno ripristino dell'Accordo del 2015 sul nucleare iraniano.

Evidenzia che il Governo ha naturalmente preso atto di quanto indicato nel

programma di coalizione tedesco, che è frutto di dinamiche negoziali interne, e che peraltro espressamente cita l'esigenza di «consultazioni con gli Alleati». Occorre valutare in che modo questa indicazione programmatica si tradurrà in una decisione esecutiva, ma evidentemente le dinamiche della Germania non vincolano gli altri Paesi NATO, la maggioranza dei quali non ha peraltro dato ad oggi segno di voler seguire l'esempio della Germania né di voler incrinare la linea stabilita dall'Alleanza e ribadita anche all'ultima Conferenza dei Ministri NATO a dicembre.

Per queste ragioni, e in maniera coerente con la linea tenuta finora rispetto al Trattato, sottolinea che il Governo non ha previsto di chiedere la partecipazione con lo *status* di osservatori ai lavori della Riunione degli Stati Parte del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando il Sottosegretario Di Stefano per aver espresso posizioni chiare e condivisibili, pur concordando sui rischi connessi alla minaccia nucleare, ricorda che in politica occorre mettere da parte i sogni e analizzare i fenomeni con lucida razionalità: in tal senso, non si può non riconoscere che l'equilibrio della deterrenza ha evitato per decenni l'esplosione di conflitti su scala globale.

Sottolinea, inoltre, la necessità che i tavoli negoziali per il contenimento e la riduzione degli armamenti atomici coinvolgano tutti i Paesi, a partire da quelli più refrattari al negoziato, come l'Iran, la Corea del Nord e soprattutto la Cina, protagonista di una vera e propria *escalation* nel riarmo: al riguardo, segnala che già oggi nella regione dello Xinjiang sono stati collocati circa centodieci silos per il lancio di missili nucleari, mentre nel 2030 Pechino potrebbe disporre di oltre mille testate atomiche.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), associandosi alle considerazioni della collega Boldrini e ricordando che molti colleghi, di diversa appartenenza politica, hanno condiviso e supportato la campagna di mo-

bilitazione promossa dall'ICAN, sottolinea l'opportunità che il tema venga ulteriormente approfondito tra i gruppi di maggioranza, rilevando che l'obiettivo della risoluzione in esame non è l'adesione dell'Italia al Trattato per la proibizione delle armi nucleari, ma semplicemente la partecipazione – in qualità di osservatrice – alla prima Conferenza degli Stati Parte di questo Trattato: tale scelta da parte dell'Italia potrebbe indurre i Paesi alleati – in particolare, quelli dotati dell'arma atomica – a fare altrettanto, con innegabili benefici sul piano della qualità del dibattito in sede di Conferenza.

Laura BOLDRINI (PD), replicando al collega Formentini, ricorda che i sogni possono dare impulso all'azione politica e che la storia deve insegnare a non ripetere gli errori del passato: in questo senso, chiunque abbia avuto modo di visitare il Giappone ha appreso con drammaticità gli effetti di un disastro nucleare.

Ribadisce che, a suo avviso, la partecipazione dell'Italia alla prima Conferenza degli Stati Parte del TPNW, oltre a dare concreta attuazione al principio costituzionale del ripudio della guerra, costituisce un'occasione privilegiata per rafforzare l'obiettivo di un mondo finalmente libero dalla minaccia nucleare.

Ricordando che anche la campagna di mobilitazione dell'ICAN sembrava velleitaria, eppure ha prodotto risultati tangibili, ed associandosi alla proposta della collega Quartapelle Procopio di un supplemento di riflessione, chiede al Sottosegretario Di Stefano se esistano margini per approfondire il confronto con il Governo, eventualmente coinvolgendo lo stesso Ministro Di Maio.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, sottolineando la piena disponibilità al dialogo dell'Esecutivo, evidenzia l'opportunità di rinviare l'approfondimento al termine della decima Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione nucleare, in programma a gennaio prossimo, e all'esito di eventuali interlocuzioni con il nuovo Governo tedesco, che potrebbero essere accompagnate da analoghe occasioni di con-

fronto tra le due Commissioni omologhe della Camera dei deputati e del *Bundestag*.

Ribadisce, tuttavia, che allo stato attuale nessun Paese nucleare ha aderito al Trattato per la proibizione delle armi nucleari, né parteciperà alla Conferenza di marzo in qualità di osservatore.

Piero FASSINO, *presidente*, concordando sulla opportunità di attendere gli esiti della decima Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione nucleare prima di procedere ad ulteriori approfondimenti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del Presidente Piero FASSINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**5-05144 Delmastro delle Vedove: Su eventuali misure per vietare la commercializzazione di prodotti provenienti dagli Xinjiang Production and Construction Corps.**

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, essendo il collega Delmastro Delle Vedove impossibilitato a prendere parte alla seduta, con l'assenso del rappresentante del Governo, la trattazione dell'interrogazione in titolo è rinviata ad altra seduta.

**5-06746 Boldrini: Sulla repressione del dissenso da parte delle autorità dell'Uganda in occasione delle elezioni presidenziali e legislative del 14 gennaio 2021.**

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura BOLDRINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della ri-

sposta del Governo, ribadendo che le elezioni presidenziali e politiche di gennaio 2021 in Uganda sono state caratterizzate da pesantissime irregolarità, nonché da violenze ed arresti arbitrari messi in atto dal regime di Yoweri Museveni. Analoghe violazioni sono state perpetrate in occasione delle elezioni suppletive svoltesi la settimana scorsa nel distretto di Kayunga: tra le altre cose, il *leader* dell'opposizione Bobi Wine è stato nuovamente arrestato, impedendogli di partecipare alla campagna elettorale.

Invita, dunque, il Governo ad adoperarsi in sede bilaterale e multilaterale per condannare queste palesi violazioni dei diritti umani e dello Stato di diritto, che non possono essere giustificate con la necessità di mantenere buoni rapporti con il regime di Museveni, ritenuto un alleato importante nell'azione di contrasto al terrorismo internazionale.

**5-07254 Quartapelle Procopio: Sul procedimento di liquidazione del gruppo di ong russe *No profit Memorial*.**

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, ricordando che il gruppo di ong *No profit Memorial*, nato grazie alle idee e al lavoro di Andrej Sacharov per preservare la memoria delle vittime delle repressioni staliniste, nel tempo ha acquisito una solida autorevolezza, sia in patria sia all'estero. I procedimenti avviati dalle autorità russe nei confronti di questa organizzazione – che, al pari di altre ong dissenzianti, è a rischio di chiusura a causa della legge russa sui cosiddetti « agenti stranieri » – rientrano in quell'opera di criminalizzazione che il regime di Putin sta mettendo in atto per reprimere ogni espressione del dissenso; analoga finalità, infatti, hanno anche i processi intentati contro gli storici come Jurij Dmitriev, di cui la Commissione si è occupata discutendo l'interrogazione 5-04149 a sua prima firma.

Sottolineando che il Partito Democratico intende mantenere alta l'attenzione su questo tema ed esprimendo apprezzamento per la scelta dell'Esecutivo di far partecipare diplomatici italiani alle udienze del processo già svolte, auspica che tale presenza sia garantita anche nelle prossime udienze.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.**

**C. 3308 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO ribadisce la necessità di procedere celermente alla ratifica dell'Accordo – a cui hanno già provveduto ben diciotto Stati dei ventitré che lo hanno sottoscritto – anche alla luce del sollecito da parte della Commissione Europea all'Italia in merito al completamento delle procedure interne, per

consentire così l'entrata in vigore dell'Accordo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in modo unanime di conferire il mandato al relatore, onorevole Orsini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

**La seduta termina alle 14.10.**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sugli esiti della missione svolta a Parigi (8 dicembre 2021).**

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che la missione in titolo, cui hanno preso parte

anche i colleghi Iolanda Di Stasio, Paolo Formentini, Osvaldo Napoli e Valentino Valentini, ha rappresentato la restituzione della visita svolta da una delegazione francese nel luglio scorso, in attuazione del rapporto di cooperazione rafforzata inaugurato con l'omologa Commissione francese. Avverte, inoltre, che sui contenuti della missione è stata predisposta dagli Uffici una relazione, pubblicata in allegato al resoconto sommario della presente seduta, unitamente ad un comunicato congiunto predisposto insieme al Presidente della Commissione esteri francese, onorevole Jean Luis Bourlanges (*vedi allegato 3*).

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-06746 Boldrini: Sulla repressione del dissenso da parte delle autorità dell'Uganda in occasione delle elezioni presidenziali e legislative del 14 gennaio 2021.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel periodo antecedente le ultime elezioni in Uganda si sono effettivamente registrati, prevalentemente a Kampala ma anche in altre città del Paese, episodi di violenza e arresti ai danni del principale partito di opposizione, la Piattaforma di Unità Nazionale guidata da Robert Kyagulanyi Ssentamu, celebre artista conosciuto come « Bobi Wine ». Come rileva l'interrogante, l'azione repressiva da parte del Governo ugandese ha avuto il suo culmine il 18 e 19 novembre 2020, quando le forze dell'ordine sono intervenute contro una manifestazione per la liberazione di Bobi Wine, arrestato in quei giorni, provocando oltre 50 vittime. Subito dopo questi tragici fatti, la Delegazione dell'Unione europea a Kampala, insieme all'Ambasciata d'Italia e quelle degli altri Stati Membri, in una dichiarazione congiunta ha invitato pubblicamente i manifestanti ad astenersi da azioni violente e incoraggiato il Governo ugandese ad avviare un'inchiesta indipendente su quanto accaduto.

In base ai risultati ufficiali il Presidente Yoweri Museveni ha vinto le elezioni con il 59 per cento dei voti, mentre il suo principale oppositore Bobi Wine ha raccolto il 35 per cento dei consensi. La Piattaforma di Unità Nazionale ha rifiutato questo esito, denunciando numerose violazioni nel corso delle operazioni elettorali e, tra le altre cose, il blocco di internet nelle 12 ore antecedenti il voto e nei 5 giorni successivi.

A differenza del periodo pre-elettorale, il giorno delle elezioni, il 14 gennaio, è trascorso in maniera sostanzialmente pacifica. Nei seggi non sono stati registrati palesi episodi di frode o di corruzione. Il monitoraggio del voto è stato effettuato da una iniziativa presa a livello locale denominata « DiploWatch », cui hanno parteci-

pato osservatori nazionali e internazionali, tra cui il nostro Ambasciatore a Kampala e gli Ambasciatori europei accreditati in Uganda. Gli Stati Uniti hanno invece deciso di cancellare la loro prospettata missione di osservazione elettorale a seguito della decisione ugandese di ammettere solo il 25 per cento degli osservatori che Washington si apprestava a inviare.

Nei mesi successivi alle elezioni, l'Italia e gli altri Stati Membri dell'Unione Europea hanno mantenuto un approccio dialogante, tenendo aperti i canali di interlocuzione con la Presidenza ugandese e con i membri del Governo della Prima Ministra Robinah Nabbanja. Il nostro obiettivo principale resta la realizzazione di iniziative a tutela dei diritti umani e di cooperazione allo sviluppo, tra cui il sostegno alle attività delle numerose Organizzazioni della società civile che operano da decenni a beneficio della popolazione locale più vulnerabile, in particolare nel settore sanitario.

Sui sanguinosi fatti del 18 e 19 novembre 2020 abbiamo nel frattempo potuto registrare lo sviluppo positivo della sentenza nei confronti di due ufficiali coinvolti nella repressione dei manifestanti. L'8 dicembre il Tribunale militare della « Uganda Police Defence Force » ha infatti condannato Augustine Mugisha e Mustafa SSali rispettivamente all'ergastolo e a 35 anni di detenzione per aver ucciso alcuni civili nelle proteste di novembre. Si tratta di un primo passo in avanti che va incontro alle richieste di giustizia da parte dei familiari delle vittime. La pronuncia del Tribunale Militare è avvenuta il giorno successivo all'annuncio delle sanzioni statunitensi ai danni del Capo dell'intelligence militare, Abel Kandiho, per presunti crimini contro

i membri dell'opposizione nel periodo pre-elettorale.

La nostra attenzione resta alta anche in ambito multilaterale. Durante la 46esima sessione del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, il 26 febbraio l'Unione Europea ha condannato a nome dei 27 Stati membri le violenze verificatesi durante la campagna elettorale e invitato le autorità ugandesi a garantire un'indagine imparziale di violazioni e abusi affinché i responsabili siano chiamati a risponderne. Nella stessa dichiarazione l'Unione ha anche espresso preoccupazione per le vessazioni nei confronti di esponenti politici e per le restrizioni ai danni della società civile e dei media, evidenziando l'importanza che le denunce degli oppositori siano valutate in modo trasparente.

Sul piano del rispetto e della tutela dei diritti umani devono essere fatti ancora molti passi in avanti, tenuto anche conto dell'importanza che l'Uganda riveste nella regione. Rampala rappresenta un Paese stabile nell'area a cavallo tra il Corno d'A-

frica e la Regione dei Grandi Laghi, nella quale svolge un ruolo centrale nell'azione di contrasto al terrorismo internazionale. Ne è un esempio la sua profilata partecipazione alla missione di peacekeeping AMISOM in Somalia. Non a caso poche settimane fa, tra ottobre e novembre, l'Uganda è stato colpito da quattro attentati terroristici rivendicati dalle Allied Democratic Forces, gruppo legato all'estremismo islamico. L'Uganda, inoltre, è il primo Paese per accoglienza di rifugiati in Africa. Ne ospita circa un milione e mezzo, principalmente provenienti da Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo, ai quali si sono recentemente aggiunti rifugiati afgani.

Proprio per la sua importanza, forti dei valori repubblicani ed europei di libertà, democrazia e stato di diritto, insieme ai partner dell'Unione Europea continueremo a sollecitare un Paese amico quale l'Uganda a garantire il più ampio spazio a tutte le forze politiche, oltre che a prevenire e reprimere ogni forma di violenza politica.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-07254 Quartapelle Procopio: Sul procedimento di liquidazione del gruppo di ong russe *No profit Memorial*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia attribuisce grande importanza al ruolo e all'indipendenza delle organizzazioni della società civile, alla libertà di espressione e dei media, che sono parte integrante dei valori fondanti del nostro ordinamento.

I media e le organizzazioni della società civile costituiscono pilastri fondamentali nella costruzione di società democratiche e plurali, svolgendo un ruolo fondamentale nella promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, favorendo il rispetto di più elevati standard di protezione.

A testimonianza dell'impegno dell'Italia a tutela del ruolo della società civile nel mondo, quest'anno abbiamo aderito alla Coalizione mondiale sulla libertà dei media *Media Freedom Coalition*.

Seguiamo pertanto con molta attenzione le notizie di riduzione degli spazi per la società civile, in particolare nel nostro Continente, ed abbiamo accolto con forte preoccupazione la notizia del possibile dissolvimento della organizzazione non governativa *International Memorial*.

Lo scorso 22 novembre gli Ambasciatori degli Stati Membri dell'Unione Europea accreditati a Mosca hanno incontrato i rappresentanti dell'*International Memorial* e del *Memorial Human Rights Centre* per esprimere solidarietà e sostegno in vista delle successive udienze.

Al riguardo, si precisa che quella svolta lo scorso 25 novembre ha avuto natura procedurale ed interlocutoria mentre quella dello scorso 14 dicembre è stata maggiormente dedicata al dibattito e alla difesa della ONG contro le accuse a suo carico.

La nostra Ambasciata a Mosca, in coordinamento con le altre Ambasciate dei Paesi membri dell'Unione europea nella Federazione Russa, ha partecipato a quest'ultima udienza pubblica e assicurerà la partecipazione alle prossime, a partire da quella in programma il 28 dicembre.

Si precisa che nei confronti dello *Human Rights Centre del Memorial* è in corso un altro procedimento giudiziario del quale si sono svolte, a porte chiuse, due udienze preliminari. La prossima è prevista il 23 dicembre. Al momento non è chiaro se l'udienza sarà aperta, in quanto nella Federazione Russa permangono diffuse restrizioni all'accesso ai luoghi pubblici a causa della diffusione del COVID-19.

Non mancheremo di continuare a seguire ogni sviluppo della situazione, contribuendo a tenere alta l'attenzione della Comunità Internazionale attraverso l'attività delle competenti organizzazioni internazionali, a partire dal Consiglio d'Europa, del cui Comitato dei Ministri l'Italia detiene attualmente la presidenza.

## ALLEGATO 3

**Sugli esiti della missione svolta a Parigi (8 dicembre 2021).**

Una delegazione della III Commissione, guidata dal Presidente Piero Fassino e composta dal Vicepresidente Paolo Formentini (Lega) e dai deputati Iolanda Di Stasio (M5S), Valentino Valentini (FI) ed Osvaldo Napoli (CI), si è recata in visita a Parigi in restituzione della visita svolta da una delegazione della omologa Commissione dell'*Assemblée Nationale* francese nel luglio scorso.

La missione si è collocata in un contesto di forte rilancio delle relazioni italo-francesi, essendo avvenuta a pochi giorni di distanza dalla sigla del Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata – il cosiddetto « Trattato del Quirinale » – e del Protocollo di cooperazione parlamentare firmato a fine novembre dai Presidenti della Camera dei deputati Roberto Fico e dell'*Assemblée Nationale* Richard Ferrand. Il particolare significato della missione è stato ulteriormente rafforzato dal fatto che si è trattato della prima visita all'estero della III Commissione dall'inizio della crisi pandemica.

Obiettivo della missione è stato, in particolare, dare seguito e sostanza alla cooperazione rafforzata lanciata in un Ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni esteri italiana e francese e avviata nel luglio 2021 con la visita a Roma dell'omologa Commissione francese. La visita intende collocarsi nell'ambito delle iniziative di consolidamento delle relazioni interparlamentari bilaterali con i maggiori Paesi europei, finalizzato al rafforzamento delle scelte di politica estera dell'Unione europea.

L'agenda di incontri istituzionali, composta con il supporto dell'Ambasciata d'Italia a Parigi, ha comportato innanzitutto un lungo ed approfondito incontro con la Commissione Affari esteri dell'*Assemblée nationale* in base ad un ordine del giorno tematico assai articolato, con riferimento ai seguenti temi: le responsabilità geopo-

litiche europee ed occidentali di Francia e Italia con riferimento alle trasformazioni in atto presso la NATO, la riforma della politica di asilo e di immigrazione; la situazione in Africa (anche in vista del vertice UE-Africa che si celebrerà nel 2022 nel semestre di Presidenza francese dell'UE) e in particolare in Sahel; le tensioni in Bielorussia e Ucraina; la cooperazione bilaterale dopo il Trattato del Quirinale.

L'incontro è stato introdotto dal Presidente Jean Luis Bourlanges che ha valorizzato l'impulso dato dal Presidente Fassino al rilancio delle relazioni bilaterali parlamentari e la fase di riallineamento in corso tra i due Paesi, dopo un periodo non sempre facile, e ciò anche grazie al prestigio del governo italiano presieduto da Mario Draghi. Per il presidente Bourlanges il Trattato del Quirinale ha sanato un *vulnus* completando il Trattato dell'Eliseo e permettendo all'opinione pubblica francese di cogliere a pieno il ruolo centrale dell'Italia nella costruzione europea, dopo il fallimento della CED e a partire dall'iniziativa della Conferenza di Messina, dal lancio del mercato unito e dell'euro. Certamente il Trattato rappresenta uno strumento flessibile e qui il ruolo dei Parlamenti sarà essenziale, al fine di evitare che esso si riduca al solo dialogo tra due diplomazie. Per questo per Bourlanges la prima conseguenza da trarre è che spetta alle Commissioni affari esteri dei due Parlamenti, in cooperazione tra di loro, assumere un ruolo guida quanto ai profili attuativi e agli indirizzi della politica estera. L'intervento del presidente Bourlanges è stato incentrato sull'esigenza dello sviluppo di una dimensione geopolitica europea, oltre che economica, che spinga le proprie ambizioni fino all'area indo-pacifica, anche alla luce delle incertezze sul fronte delle scelte degli USA. In linea con il Presidente Fas-

sino, Bourlanges ha espresso l'auspicio di una cooperazione rafforzata estesa a Germania e Spagna, in quanto Paesi membri depositari di valori e pratiche comuni.

Il Presidente Fassino ha parlato di relazioni franco-italiane molto dinamiche ed aperte, grazie al salto di qualità rappresentato dal nuovo quadro di accordi bilaterali a livello sia governativo sia parlamentare, che offrono strumenti nuovi in un contesto di radicate relazioni storiche. Il nuovo rapporto italo-francese si inserisce in un delicato quadro europeo, mediterraneo e globale che richiede un approccio comune. Sul piano europeo è urgente dare compimento al processo di integrazione europea mentre nel bacino del Mediterraneo la cooperazione Italia-Francia è una leva essenziale per la soluzione delle crisi. Dalla difesa e sicurezza fino alla politica transfrontaliera, il Trattato impone di individuare politiche comuni, coinvolgendo spagnoli e tedeschi in una sorta di cabina di regia dell'UE, aperta anche a contributi di altri Stati.

Per la parte francese hanno contribuito al dibattito gli onorevoli Meyer Habib (gruppo UDI ed indipendenti, eletto all'estero), che ha segnalato una problematica concernente la tassazione delle pensioni all'estero, non risolta dall'accordo del 1984 sulle doppie imposizioni. Ha quindi richiamato l'immigrazione come questione che preoccupa le opinioni pubbliche dei due Paesi. Richiamando le proprie ascendenze ebraiche e libiche, ha espresso preoccupazione per la minaccia che Teheran non cessa di rappresentare per Israele, Paese che potrebbe anche valutare un'offensiva militare nell'inerzia della comunità internazionale sulla questione nucleare.

L'onorevole Jacques Maire (En marche) ha affrontato con toni franchi il tema degli errori commessi dalla Francia in Libia, che impongono una riflessione per una soluzione da adottare nel quadro europeo e nel rapporto con l'Italia, evocando malintesi sulla presunta volontà francese di mantenere la *leadership* politica ed economica nella regione. Sull'immigrazione ha apertamente sostenuto l'op-

zione della creazione di *hotspot* per l'accoglienza di migranti collocati al di fuori del territorio europeo, sul modello di quanto fa la Grecia nell'isola di Lesbo. Si tratta di un'opzione che l'Italia fin qui non ha sostenuto. Tuttavia, è giunto il momento di trovare soluzioni di equilibrio ed occorre una visione più chiara da parte dell'Italia per un accordo di gestione dei richiedenti asilo che impedisca gli ingressi illegali e i trasferimenti di secondo grado. L'onorevole Maire ha preannunciato che la tematica sarà portante per il semestre di presidenza francese. Ha anche auspicato maggiore presenza navale italiana con strutture di sicurezza nel Mediterraneo orientale, dove la Francia è presente da sola.

Sul punto l'on. Jean-Michel Clément (Libertés et territoires), nel segnalare l'intenzione del nuovo governo tedesco di regolarizzare tutti i migranti presenti sul territorio della Germania, soprattutto giovani, ha espresso l'auspicio che su tali temi vi sia un approccio comune e condiviso per evitare lo scandalo delle morti in mare o nei boschi bielorusi, facendo prevalere l'umanità sulla politica.

L'on. Mireille Clapot (En marche), rispondendo ad uno stimolo dell'on. Napoli, ha auspicato il completamento della TAV, infrastruttura essenziale ad una UE più forte.

Per l'on. Jean Paul Lecoq (Gauche démocratie républicaine) i due Paesi non hanno ancora visioni condivise in tema di politiche energetiche e anche di politiche per lo spazio, invocando un maggior coinvolgimento dei Parlamenti e anche delle assemblee parlamentari, OSCE *in primis*, auspicando che Italia e Francia giochino un ruolo.

Nel suo intervento l'on. Alain David (gruppo socialista) ha indicato nella difesa e sicurezza un campo di cooperazione doverosa, che sarà priorità del semestre francese, ponendo ai colleghi italiani l'esigenza di un chiarimento sulla linea italiana in materia.

L'on. Philippe Benassava (Les Républicains), plaudendo alle parole dell'on. Napoli sulle condizioni di parità che inter-

corrono tra i due Paesi, ha auspicato una sorta di grande commissione per rilanciare il partenariato egualitario tra i due Paesi e anche un consiglio franco-italiano sui temi di difesa e sicurezza.

Hanno contribuito al dibattito anche gli onorevoli Christian Hutin (gruppo socialista), l'on. Nicole Trisse (En marche) Sira Sylla (En marche), menzionando il tema dell'integrazione dei Balcani occidentali per la quale occorre un'azione mirata sulle opinioni pubbliche; delle relazioni con Africa, facendo maggiormente leva sulle diaspore, nel segno del partenariato lanciato nel 2017 da Macron e ripensando le categorie dei fenomeni migratori, superando la distinzione tra profughi e migranti economici e la stessa nozione di migrazione economica.

Da parte italiana è intervenuto il Vicepresidente Formentini evocando la crisi del multilateralismo con riferimento alle dichiarazioni del Presidente francese sulla «morte cerebrale della NATO», oggi fortunatamente superate dalla nuova linea di politica internazionale della Francia. L'on. Formentini ha evidenziato la centralità dell'Alleanza atlantica, tanto più dopo il Trattato del Quirinale, considerata l'importanza della difesa nel mondo instabile in cui viviamo, soprattutto nel Mediterraneo e in prospettiva nell'Indo-pacifico, scenario in cui la Francia è presente con i suoi territori d'oltremare. L'on. Formentini ha evidenziato la graduale perdita di stabilità della regione riferendo dell'intervento australiano sulle Isole Salomone e il referendum in Nuova Caledonia del 12 dicembre, che va letto alla luce dei tentativi cinesi di fomentare gli autonomisti. L'on. Formentini, nell'esprimere soddisfazione per la presenza della Francia nella regione, ha manifestato l'auspicio affinché l'Italia sia presente in modo anche solo simbolico con proprio naviglio. Ha poi richiamato il quadrante africano, le cui tensioni si trasformano in crisi migratorie su suolo europeo, come in passato è avvenuto presso Ventimiglia e Bardonecchia. L'auspicio è che il nuovo contesto bilaterale permetta di risolvere le problematiche delle frontiere comuni, tenendo conto

che la Libia ha rappresentato il cuore delle tensioni tra i due Paesi. Il Trattato del Quirinale potrà produrre effettivi benefici su tutti questi temi e anche per il superamento della politica di austerità che ha tanto danneggiato l'Italia.

Quanto alla Cina occorre essere chiari: l'Italia lavorerà a rapporti con Germania, come prosiegua naturale della geopolitica occidentale tenendo conto dello sbilanciamento di Berlino verso Pechino e quindi operando per un rafforzamento dell'Unione europea in quanto fattore di consolidamento della NATO. Alla Nato va riconosciuta la natura di alleanza politica, oltre che militare in quanto unico foro esistente che possa tenere unito l'Occidente. La NATO, che nei Balcani è stata un fattore di integrazione assai più veloce dell'Unione europea (la Nord Macedonia è il 30° Paese dell'Alleanza), non potrà non avere un ruolo rispetto ad una eventuale aggressione cinese ai danni di Taiwan.

Ulteriore tema da lui trattato è stato il ruolo destabilizzante della Turchia in tutto il quadrante mediterraneo e mediorientale, cui occorre fare fronte con gli strumenti del diritto internazionale e con l'impegno a favore dei diritti umani. L'Italia, in quanto partner specifico di Ankara, ha un compito più arduo da svolgere in tale direzione ma occorre individuare un *modus vivendi*.

L'on. Formentini ha affrontato anche il tema del Sahel, quadrante in cui l'Italia è presente sul piano militare, riconoscendo i sacrifici della Francia in termini di vite umane.

L'on. Osvaldo Napoli ha tenuto a ricordare che l'Europa è nata su spinta italiana e francese e che dunque non ci sono motivi per argomentare ruoli subalterni tra i due Paesi. È intervenuto poi per richiamare la situazione in Tunisia, Paese attraversato da una crisi enorme dopo essere stato il Paese più sviluppato della fascia nordafricana. Ha quindi segnalato la crisi del gas come effetto della ritorsione politico-commerciale di Russia e Cina. Sul piano bilaterale ha posto il tema del ritardo nella realizzazione della TAV, infrastruttura attesa da trent'anni e

che potrà vedere la luce non prima del 2030, secondo una tempistica che si colloca ormai del tutto al di fuori di ogni standard del mercato economico mondiale. Anche in riferimento alle tensioni migratorie lungo i confini italo-francesi, ha sostenuto il collega Formentini invitando a sollecitare gli enti locali a dialogare maggiormente in modo diretto. Ha espresso soddisfazione per l'impegno di *Stellantis* che sta garantendo alla città di Torino investimenti notevoli. In generale ha invitato i colleghi a contribuire alla crescita economica reciproca e ad orientare l'amicizia tra Italia e Francia verso lo sviluppo delle giovani generazioni.

L'on. Valentini è intervenuto evidenziando che la speciale attenzione data da media italiani al Trattato del Quirinale è sintomo dell'importanza specifica che per l'Italia tale accordo riveste, anche per uscire dal dogma del rapporto franco-tedesco e per stemperare le tensioni in un contesto più vasto, nell'interesse di dossier vitali per i due Paesi che sono la Libia, l'industria della difesa, la gestione dell'immigrazione. Per creare le condizioni per un tangibile avanzamento nelle relazioni bilaterali propone il modello delle «grandi commissioni» istituite a livello parlamentare con i Paesi cui l'Italia è legata da speciali rapporti di amicizia: si tratta di strumenti utili a valorizzare il dialogo politico, concreto e operativo, anche tra i rappresentanti eletti. Ha quindi riferito di una diffusa percezione di inferiorità dell'Italia rispetto alla Francia, considerata un Paese forte e dominante. Si tratta di un pregiudizio, speculare alla percezione di centralità presente nella mentalità francese, che è bene superare. In tal senso una «grande commissione Italia-Francia» rappresenterebbe un contrappeso politico al Trattato e darebbe il segno di una equipollenza all'opinione pubblica italiana, facilitando il dialogo a tutti i livelli. A suo avviso il Trattato non può dispiegare effetti risolutivi sui vari dossier ma scongiurare che i nostri rapporti siano alla mercé di parti politiche e non siano invece un patrimonio durevole nel tempo. Certamente il trattato esprime l'idea di

un'Europa a più velocità necessario, tuttavia, per dare impulso ad un'Unione in evidente difficoltà, a partire dai temi migratori. Sul futuro dell'Europa il dibattito deve uscire dalle stanze della burocrazia e raggiungere un livello più comprensibile, che vada oltre ai temi delle riforme del metodo di voto e vada al cuore del problema, che è la stessa tenuta delle istituzioni democratiche e del multilateralismo, nonché la separazione tra politica e Paese reale. Su queste spaccature che accomunano i due Paesi può sorgere una collaborazione proficua e necessaria.

L'on. Di Stasio ha posto il tema dello spazio, menzionato nel Trattato bilaterale, che può costituire un ambito di cooperazione privilegiata per porre un freno alla «corsa allo spazio» da parte di Cina e Russia, promuovendo la elaborazione e sigla di nuovi accordi internazionali, ormai urgenti, data l'obsolescenza degli strumenti di diritto internazionale ad oggi esistenti. In materia energetica, ha rivendicato l'idea innovativa del Governo italiano nell'aver istituito il Ministero della transizione ecologica, frutto di una lungimiranza che accomuna le visioni dei due Paesi. Anche a livello geopolitico, tanto più nel perdurare della pandemia, occorre fare fonte alla corsa per l'approvvigionamento energetico, che vede il Sahel al centro di appetiti internazionali. Per questo è molto importante potere contare sul presidio rappresentato dall'Inviata Speciale dell'UE Emanuela Del Re. In campo energetico occorre superare una visione emergenziale e sviluppare una visione strutturata basata sull'Agenda 2030.

A conclusione del dibattito il Presidente Fassino ha nuovamente condotto un'analisi di scenario partendo dalla distinzione tra crisi del sistema multilaterale e scenario multipolare. Nel commentare gli interventi dei colleghi ha richiamato il rapido evolvere e i rischi di *escalation* militare in Ucraina e in Bielorussia, il carattere destabilizzante della politica mediterranea della Turchia nel Mediterraneo, nei Balcani e in Libia. Sui temi dell'immigrazione ha invitato a superare la distinzione tra rifugiati e mi-

granti economici e a riflettere sulle cifre della demografia europea che evidenziano l'esigenza di un contributo esterno alle nascite su suolo europeo per mantenere gli attuali tassi di produttività, nell'assunto che l'immigrazione in Europa non può essere il destino di 4 miliardi di africani. Ha auspicato che questi temi siano al centro del vertice Ue-Africa del 2022, da cui potrebbe emergere un nuovo patto europeo sulle migrazioni. In tale ottica occorre lavorare a cooperazioni rafforzate tra Paesi pronti a condividere il problema, sul modello degli accordi de La Valletta. Ha concordato sulla centralità della TAV per il passaggio delle merci dirette verso l'Europa occidentale. Ha dato risalto al concetto di autonomia strategica elaborato da Macron, da gestire in complementarietà con la NATO, consesso da cui è impossibile scinderci (come ha dimostrato l'evacuazione dall'Afghanistan).

Tornando al Mediterraneo, ha segnalato l'esigenza di ricostruire nuove forme di cooperazione multilaterale, guardando a tre scenari principali: il Libano (in cui occorre cooperare per la soluzione della gravissima crisi), la Libia (anche in vista del prevedibile rinvio delle elezioni, che invece sarebbero il primo pilastro di una stabilizzazione, insieme alla fuoriuscita delle truppe straniere, al disarmo delle milizie e all'avvio di rapporti tra le istituzioni parlamentari); Tunisia (in piena crisi politico-istituzionale). Con i Paesi della sponda sud, l'Unione europea potrebbe sviluppare forme di cooperazione multilaterali per settori, partendo da energie rinnovabili e risorse idriche, tenendo conto che i paesi della regione attualmente non dialogano. Bisogna cioè favorire le relazioni regionali, partendo da interessi comuni e non dalla politica.

Il Presidente Fassino ha insistito sul tema dell'integrazione europea dei Balcani occidentali, quale problema di credibilità europea e non soltanto regionale. Nel segnalare l'unità delle forze politiche italiane, ha evidenziato le possibili conseguenze di una mancata integrazione, tra cui la reviviscenza di progetti politici fondati su basi etniche e l'ampliamento dello

spazio politico a vantaggio di attori extraeuropei, che si sono già sostituiti all'UE nella gestione dell'emergenza pandemica. L'on. Fassino ha espresso forte auspicio affinché la presidenza di turno francese dell'UE possa sbloccare il veto bulgaro e accelerare l'adesione di Tirana e di Podgorica, nella consapevolezza dei rischi e delle ripercussioni regionali di un fallimento dell'UE nei Balcani.

Sulla Cina, il presidente Fassino ha evidenziato la caratura valoriale dell'azione europea a fronte di un gigante cinese che può esportare infrastrutture ma non *welfare* e neanche democrazia.

Infine, quanto alla proposta di una grande commissione italo-francese, ha suggerito di procedere per gradi attuando il protocollo parlamentare di recente istituito e quindi costituendo il prima possibile il gruppo di collaborazione in esso contemplato.

In chiusura della riunione il Presidente Bourlanges ha commentato il dibattito sostenendo che la vicenda della TAV è la metafora dell'incompletezza europea. Ha quindi precisato che l'ossessione dei francesi per la Germania nasce dall'esperienza durissima della guerra e non da una volontà di distanza dall'Italia, con cui il terreno comune è maggiore. Certamente i francesi devono meglio comprendere il ruolo dell'Italia in Europa e non è del tutto vero che il nuovo Trattato italo-francese sia passato inosservato, certamente non passa inosservato l'attuale Governo italiano che ha dato un contributo di sostanza al progetto europeo. A commento dell'intervento dell'on. Valentini, ha espresso apprezzamento per la proposta di una grande Commissione ma ha invitato a non sottovalutare l'importanza delle tematiche istituzionali per il futuro dell'Europa, ricordando alcuni precedenti storici come il ruolo avuto dal presidente del Consiglio italiano Giulio Andreotti al Consiglio europeo di Milano nella decisione sul voto a maggioranza a sostegno della nascita del mercato unico, in aggiramento della contrarietà del Regno Unito.

Ha convenuto con il Presidente Fassino sull'opportunità di conciliare un approc-

cio umano e un approccio regolatorio nella gestione del fenomeno dell'immigrazione, sia in sede nazionale sia in sede globale, per assicurare pienezza ai valori dello Stato di diritto, evidenziando come le dichiarazioni del Pontefice, per il carattere universale del suo mandato, siano incentrate essenzialmente sul primo aspetto. È evidente il peso eccessivo a carico dei Paesi di primo approdo e la necessità elaborare una strategia europea basata non tanto sul concetto di solidarietà ma su quello di cooperazione rafforzata, nell'impegno a dare concretezza al diritto d'asilo, che non può essere effettivo laddove non sia possibile esercitare una verifica accurata sugli aventi diritto. In tal senso è da prendere in considerazione la proposta di istituire degli avamposti intermedi in cui siano esaminati i dossier in un contesto di rigoroso rispetto dei diritti e della dignità delle persone.

Il Presidente Bourlanges ha espresso apprezzamento per le parole di Draghi al Segretario Generale della NATO sul valore della difesa europea, sulla sua complementarità rispetto all'Alleanza nordatlantica e sull'esigenza di un quadro politico *ad hoc* tra Stati Uniti ed Unione europea, non potendosi trasformare la NATO in un foro diverso da quello che è, cioè un'alleanza di tipo militare. Secondo il Presidente Bourlanges è del tutto inopportuno ricorrere alla NATO evocando ad esempio l'articolo 5 rispetto a crisi complesse come è quella tra Cina e Taiwan: nella regione indopacifica i problemi geopolitici vanno affrontati in quanto tali e cioè in sede politica, direttamente con la Cina. In quello scenario se la Germania segue una linea di interesse economico, l'Italia e la Francia devono collaborare nella elaborazione di una soluzione politica, non militare, integrando il più possibile Berlino nelle decisioni.

Bourlanges ha espresso preoccupazioni sulla ripresa del terrorismo transnazionale di tipo fondamentalista, dei fenomeni criminali internazionali, della pressione migratoria derivante da un quadro geopolitico regionale assai instabile. La linea statunitense non è sempre chiara e la

Francia deve ancora elaborare lo *choc* derivante dalla crisi aperta dopo la revoca della commessa australiana per l'acquisto di sottomarini francesi a favore di un contratto siglato con gli Stati Uniti. Questo tipo di decisioni appaiono di difficile lettura dopo l'avvento dell'Amministrazione Biden. La Francia è preoccupata per il crescente ruolo cinese nel Pacifico e attende con ansia gli esiti del referendum nella Nuova Caledonia. Parigi ha stretto rapporti più solidi con l'India nella riluttanza di altri rilevanti attori asiatici di porsi in modo frontale con Pechino. La debolezza statunitense è evidente a vari livelli, anche rispetto alla strategia nucleare, per motivi riconducibili a problemi interni alla società americana.

Conclusivamente i due Presidenti hanno espresso convinto entusiasmo per il livello del confronto tra le due Commissioni, in attuazione del rapporto di cooperazione rafforzata e da proseguire in un prossimo incontro da tenere a Roma.

La delegazione italiana, dopo una conferenza stampa, ha potuto svolgere un dibattito a porte chiuse con Thomas Gomart, Direttore dello *Institut français des relations internationales* (IFRI), tra i più prestigiosi *think tank* di politica estera al mondo.

La delegazione ha potuto così approfondire le tematiche già dibattute con i parlamentari francesi ed elaborare alcuni scenari previsionali sul rapporto tra UE e Federazione Russa, basato su fallimenti ed incidenti passati e oggi caratterizzato da crescente interesse sul piano dell'integrazione economico-finanziaria ed energetica. Certo, UE e Federazione Russa esprimono visioni profondamente diverse quanto ai principi della democrazia liberale e Mosca appare impegnata in tutti i quadranti geopolitici in cui è presente a « disoccidentalizzare » il mondo, contrastando il modello G7, rivendicando la coerenza delle proprie posizioni e basandosi su alcune clamorose *defaillance* occidentali, come il non intervento in Siria nel 2013, in una logica di presenza dall'Artico fino al Sahel e in un sistema di

relazioni bilaterali molto strette e radicate nel tempo.

È stato anche trattato il posizionamento della Francia rispetto alla Russia, nel convincimento che sia urgente coinvolgere Mosca nella costruzione di un ordine europeo. Secondo Gomart, tenendo conto della successione storica delle crisi tra UE e Federazione Russa e mettendo in connessione le varie questioni aperte, emerge una chiara volontà di Mosca di testare la coesione tra NATO ed UE e di perturbare la coesione atlantica. In questo contesto la crisi ucraina va gestita sul piano del compromesso, malgrado Kiev si sia spinta a costituzionalizzare il suo ingresso nei *fora* euroatlantici. Su questo punto il Presidente Fassino, ricordando il partenariato europeo con Mosca che nel 2004 accompagnò l'ingresso nell'UE dei nuovi Paesi, ha ventilato l'opportunità che l'Ucraina si dichiari neutrale nel momento in cui si darà avvio al suo processo di integrazione europea, al fine di usare una cautela che in passato non è stata usata, con le note conseguenze. Gomart ha sostenuto che per Mosca la linea rossa è rappresentata dalla NATO, non dall'UE a cui muove rimproveri quando pensa di fare politica estera nella regione dell'Europa orientale senza avvertire il Cremlino. Quel che è certo è che Mosca non intende essere messa sullo stesso piano dei Paesi rientranti nel cosiddetto vicinato orientale.

D'altra parte è illusorio pensare che l'UE possa trasformarsi in una alleanza di carattere politico-militare e che possa giocare lo stesso gioco di attori come la Cina e la Russia. Il nostro ruolo guida è su altri temi, come la lotta contro i cambiamenti climatici o l'uso delle nuove tecnologie, e ciò anche perché non tutti i Paesi UE sono disponibili ad investire sullo strumento militare europeo. L'UE dovrebbe sviluppare la capacità attrattiva di progetti strategici paragonabili alla *Belt and road initiative* cinese, operando su una logica di rete per gestire la globalizzazione. In un contesto in cui l'Occidente pone fortemente il tema della tenuta della democrazia, appare comunque

ancora troppo basso l'investimento europeo nelle relazioni con l'India.

Successivamente l'intera delegazione è stata ricevuta dal Ministro francese dell'Europa e degli Affari Esteri, Jean-Yves Le Drian, alla presenza del presidente Bourlanges. Le Drian ha subito dato risalto al protocollo parlamentare di recente siglato, a completamento del Trattato del Quirinale, anche in vista della presidenza di turno francese dell'Unione europea. Per il ministro francese è significativo l'intervento di Mario Draghi che ha inserito nel Trattato il riferimento al ruolo della NATO. Nel corso dell'incontro è stato fatto accenno all'esigenza di una rapida ratifica parlamentare del Trattato bilaterale, in coerenza con il drastico salto di qualità impresso alle relazioni tra i due Paesi. Il Presidente Fassino, parlando a nome della delegazione, ha dato conto dei contenuti salienti degli incontri a livello parlamentare, auspicando analoghi scambi di visite anche tra commissioni parlamentari di settore. Ha, quindi, colto l'occasione per evidenziare l'esigenza di un coinvolgimento anche parlamentare di tedeschi e spagnoli, soprattutto sui temi del Mediterraneo.

Ulteriore temi di confronto è stato il futuro della Libia, Paese in cui è necessario scongiurare ogni arretramento e innescare spirali positive nella direzione della ricostruzione del Paese.

Sulla presidenza di turno francese dell'UE, il Ministro ha anticipato i pilastri del programma francese finalizzato a conseguire la transizione ecologica e digitale e l'autonomia e sovranità strategica e industriale dell'Europa. Il Ministro ha preannunciato per marzo la conclusione del processo decisionale sulla « bussola strategica », che sarà il *concept* per il futuro dell'UE. Ha rassicurato la delegazione sul fatto che le elezioni presidenziali non turberanno la presidenza di turno francese, che sarà esercitata con pienezza e continuità.

Non sono mancate riflessioni preoccupate sulla crisi tra Russia e Ucraina e sull'esigenza di una linea di fermezza con Mosca. Anche in merito alla Cina il Mi-

nistro francese si è detto contrario a formati che spezzino il fronte europeo, che deve restare unito e coeso per potere incidere con maggiore successo su tematiche come diritti umani o concorrenza industriale.

Alquanto promettenti sono state le parole del Ministro Le Drian sul futuro europeo della Nord Macedonia e dell'Albania, accompagnate dall'annuncio di un vertice intergovernativo sui Balcani dopo le elezioni presidenziali francesi.

A conclusione del programma di incontri la delegazione ha avuto uno scambio di vedute informale con Clément Beaune, segretario di Stato incaricato degli Affari europei, che ha dato alcune anticipazioni sulle priorità della presidenza francese dell'UE, a partire dai temi dell'energia e della transizione ecologica e digitale, come pure in materia di salario minimo, tutti temi su cui la Francia intende assumere iniziative normative innovative. La presidenza francese intende compiere progressi anche su cantieri di carattere non legislativo, con particolare riferimento al rapporto UE-Africa, che dovrà essere più incentrato sui temi dello sviluppo e degli investimenti e meno del contenimento dell'immigrazione. Ha ventilato una assonanza di posizioni tra Italia e Francia sulle questioni macroeconomiche e ha espresso l'impegno alla collaborazione tra i due Paesi sui temi transfrontalieri, con particolare riferimento all'attuazione degli Accordi di Schengen. Beaune ha evidenziato anche l'esigenza di una maggiore valorizzazione di FRONTEX quanto alla gestione delle frontiere esterne, considerata la gravità della crisi al confine tra Polonia e Bielorussia, su cui l'Agenzia non è stata chiamata in causa.

Beaune ha confermato le prospettive di evoluzione quanto al dossier di adesione per la Nord Macedonia. Si è anche espresso sul rapporto con Pechino auspicando una cooperazione tra Italia, Francia e Germania sulla base di una selezione rigorosa dei settori su cui investire e rilocalizzare, nel segno della sovranità strategica. Occorre rafforzare gli strumenti della politica commerciale e svi-

luppare nel complesso un approccio meno ingenuo.

Nei giorni successivi alla missione i Presidenti Fassino e Bourlanges hanno adottato il comunicato congiunto che qui segue.

**COMUNICATO CONGIUNTO**  
**di Jean-Louis BOURLANGES e Piero FASSINO,**  
**presidenti delle Commissioni Affari esteri**  
**dell'Assemblea nazionale francese**  
**e della Camera dei deputati italiana**  
*Parigi, mercoledì 8 dicembre 2021*

Mercoledì 8 dicembre 2021, dalle 9.40 alle 12.35, presso l'Assemblea nazionale (Parigi), la Commissione Affari esteri dell'Assemblea nazionale francese e la Commissione Affari esteri ed europei della Camera dei deputati italiana hanno tenuto la loro seconda riunione congiunta, dopo la riunione svoltasi a Roma il 19 luglio 2021. La Commissione italiana era rappresentata da una delegazione composta da Piero Fassino, presidente, Paolo Formentini, vicepresidente, Iolanda Di Stasio, Osvaldo Napoli e Valentino Valentini, deputati. Erano presenti trentacinque deputati francesi.

I parlamentari francesi e italiani hanno esordito felicitandosi per l'ottima qualità della cooperazione, sia governativa che parlamentare, tra Francia e Italia. Hanno rilevato con soddisfazione che, dopo i momenti difficili di qualche tempo fa, si sta ora delineando un'ampia convergenza tra i nostri Paesi sulle grandi questioni politiche d'interesse per entrambi.

Siamo particolarmente soddisfatti della firma solenne del Trattato del Quirinale e intendiamo apportargli il necessario complemento interparlamentare. Il 29 novembre 2021 gli Onn. Richard Ferrand e Roberto Fico, presidenti dell'Assemblea nazionale francese e della Camera dei deputati italiana, hanno firmato a Parigi un protocollo che istituisce un gruppo di cooperazione interparlamentare. Riteniamo che tale cooperazione debba poggiare in primo luogo sulle Commissioni permanenti delle due Assemblee.

In questo spirito, le Commissioni preposte agli Affari esteri intendono dar corpo alla « cooperazione strutturata » di cui hanno definito il principio nella riunione congiunta dei loro Uffici di presidenza il 12 aprile 2021. Desiderano associare quanto prima ai loro lavori le Commissioni omologhe di altre Assemblee parlamentari, quali il *Bundestag* tedesco e il Congresso dei deputati spagnolo.

Per quanto riguarda la gestione dei migranti, vogliamo sostenere gli sforzi dei nostri governi e delle istituzioni europee allo scopo d'introdurre riforme che rafforzino ad un tempo la solidarietà e la responsabilità degli Stati membri. Solidarietà, perché l'onere finanziario e politico dell'immigrazione non deve più ricadere così pesantemente sui Paesi di prima accoglienza e deve essere meglio ripartito fra tutti. Responsabilità, perché non possiamo accontentarci di un sistema di ammissione e di asilo che troppo spesso elude qualsiasi controllo effettivo e si sottrae abusivamente al rispetto delle norme giuridiche.

Occorre definire strumenti comuni per la gestione di tutti i flussi migratori, siano essi di natura politica, economica o climatica. Crediamo anche che la questione migratoria possa essere affrontata in modo soddisfacente soltanto nel quadro di una cooperazione internazionale ampiamente globalizzata. Ad oggi, tuttavia, il consenso dei 27 Stati membri dell'UE sulle proposte della Commissione europea per un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo sembra essere difficile da raggiungere. Va presa pertanto in seria considerazione una cooperazione rafforzata tra i Paesi disposti ad andare avanti.

I parlamentari hanno intrapreso una riflessione sulle problematiche strategiche comuni. A loro giudizio, il dialogo deve concentrarsi anzitutto sull'Europa, il Mediterraneo e l'Africa, come il trattato del Quirinale ci invita a fare, poiché le crisi in Nord Africa, nel Sahel e nel Medio Oriente si ripercuotono immancabilmente sul Mediterraneo e sull'Europa. Il futuro della Libia, favorito dal riavvicinamento delle politiche francese e italiana, la si-

tuazione in Libano, la crisi politica in Tunisia, il deteriorarsi delle relazioni fra l'Algeria e il Marocco e la destabilizzazione politica del Mali e del Burkina Faso sono stati temi su cui si è soffermata l'attenzione dei parlamentari. Essi ritengono che le questioni africane debbano essere oggetto di un approccio globale e coerente che coinvolga i due continenti, l'africano e l'europeo, in modo solidale, e in tale contesto il prossimo vertice euro-africano del febbraio 2022 rappresenta un'opportunità per assumere decisioni vincolanti.

I parlamentari dei due Stati intendono approfondire il concetto di autonomia strategica europea, lanciato nel dibattito pubblico dal presidente Macron e ripreso poi dalla Commissione europea. La strategia da attuare deve coprire tutti gli aspetti, militari, economici, commerciali, tecnologici e giuridici della relazione tra l'Unione europea e il resto del mondo.

Riteniamo inoltre che occorra proseguire la riflessione comune sullo sviluppo di una politica di difesa europea « complementare » – nelle parole del comunicato congiunto dei presidenti Biden e Macron – all'impegno dei nostri Paesi nell'organizzazione integrata dell'Alleanza Atlantica. Un'iniziativa politica, diplomatica e a tutti i livelli necessari di Francia e Italia nel Mediterraneo orientale risponde a una fortissima esigenza in tal senso.

I parlamentari di entrambi i Paesi hanno sottolineato l'interesse che vi sarebbe a costruire un quadro di *governance* multilaterale nel bacino del Mediterraneo e sviluppare sedi multilaterali di dialogo e cooperazione interregionali per gestire assieme interessi comuni. La gestione delle risorse idriche e delle energie rinnovabili, specie del solare, potrebbe fungere da banco di prova per queste nuove forme di gestione solidale.

Infine, i deputati francesi e italiani richiamano l'attenzione sulla necessità di sbloccare il processo di integrazione dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo) nell'Unione europea, giacché l'odierno immobilismo può solo ge-

nerare frustrazioni e arretramenti in una regione che il passato ha troppo a lungo frammentato e che il futuro deve rendere solidale. Gli Stati balcanici devono fare gli sforzi necessari per superare divisioni di un'altra era e impegnarsi coraggiosamente in riforme che consolidino lo stato di diritto e la lotta alla corruzione. I deputati chiedono al capo dello Stato francese di intervenire energicamente su questo tema durante la presidenza francese dell'Unione europea (PFUE) per eliminare gli ostacoli all'integrazione dei Balcani occidentali, la cui importanza strategica è stata ribadita il 6 ottobre 2021 a Brdo, in Slovenia.

Molte altre questioni di comune interesse, come quella del collegamento Torino-Lione, sono state discusse dai parlamentari delle due nazioni in un'atmosfera oltremodo positiva. Da ambo le parti abbiamo convenuto che il numero e la portata delle sfide da affrontare insieme esigono di intensificare la nostra cooperazione. Una delegazione di membri della Commissione degli Affari esteri francese si recherà dunque a Roma nei prossimi mesi, su invito dei colleghi italiani, per la terza riunione congiunta, al fine di avanzare insieme sui percorsi che abbiamo intrapreso così speditamente.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	79
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	79
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del <i>Joint Force Air Component Command (JFACC)</i> nazionale. Atto n. 334 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	79
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. Atto n. 335 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	80
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità <i>Multi Data Link (MDL)</i> della Difesa nell'ambito del progetto <i>Defence Information Infrastructure (DII)</i> e della sua evoluzione in <i>Defence Cloud</i> . Atto n. 336 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	81
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano. Atto n. 337 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	82
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree ( <i>ACCS – Air Command Control System</i> ). Atto n. 330 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	83
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 331 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	83
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di <i>suite</i> operative « multi-missione multisensore » su piattaforma condivisa <i>Gulfstream G-550</i> . Atto n. 332 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	83

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 dicembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.35 alle 13.45.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza  
del presidente Gianluca RIZZO. — Intervengono  
i sottosegretari di Stato per la difesa,  
Stefania Pucciarelli e Giorgio Mulè.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti chiesti dall'onorevole Deidda. Nel ricordare, quindi, che il termine per l'espressione del parere cade il prossimo 10 gennaio, fa presente che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi e chiede, pertanto, al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere per l'emanazione dell'atto almeno fino alla metà del mese di gennaio 2022.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI, condivide la valutazione del presidente e manifesta la disponibilità ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del Joint Force Air Component Command (JFACC) nazionale.**

**Atto n. 334.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Rossini, riferendo sui contenuti del provvedimento, ha avanzato una richiesta di chiarimenti e che il rappresentante del Governo si era riservato di fornirli in una successiva seduta.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI osserva che il carattere previsionale dei dati crono-programmatici afferenti le progettualità ad alta tecnologia della Difesa è caratteristica fisiologica di ciascun sistema d'arma. Precisa, quindi, che nella fase approvativa presso le Commissioni parlamentari, la quale è prodromica allo svolgimento di un formale *iter* negoziale, il cronoprogramma dei pagamenti è stimato al meglio delle conoscenze disponibili e dell'esperienza storica. Inoltre, l'ampio periodo di sviluppo di imprese dalle caratteristiche in questione – non di rado condotte in compartecipazione internazionale e accompagnate da complessità tecnologiche di frequente emergenti solo in corso di realizzazione – fa sì che sul programma possano incidere provvedimenti di finanza pubblica di varia natura, sia restrittivi che espansivi, a fronte dei quali il programma prioritario in argomento potrà mantenere stabile corso.

Per quanto attiene, invece, al totale finanziario, l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare e, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo pre-contrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, fa presente che si darà corso ad un decreto integrativo di *iter* paritetico, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

Aggiunge che il disallineamento riscontrato tra i dati riportati nella scheda tecnica relativi all'onere complessivo finanziato e all'anno di previsto completamento e quelli contenuti nella scheda illustrativa è da ricondursi ad un refuso redazionale. In

particolare, chiarisce che i dati corretti riferiti al costo complessivo e all'anno di conclusione del programma sono quelli riportati nella scheda tecnica (e cioè 33,32 milioni di euro e anno 2033) in linea con quanto riscontrabile nel profilo programmatico degli stanziamenti riportato nel Documento Programmatico Pluriennale. Ad ogni buon conto, la Difesa s'impegna a produrre una nuova scheda emendata con l'eliminazione del refuso presente nella scheda illustrativa, prima che la Commissione proceda con l'iter approvativo.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, ringrazia il Governo per le esaustive precisazioni e per la disponibilità a trasmettere una nuova scheda, sottolineando l'importanza di ricomprendere nel costo complessivo del programma anche il sostegno logistico integrato.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere cade il prossimo 10 gennaio, fa presente che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se sia disponibile ad attendere per l'emanaazione dell'atto almeno fino alla metà del mese di gennaio 2022.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI acconsente ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione fino alla data indicata dal presidente.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali.**

Atto n. 335.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Ferrari, riferendo sui contenuti del provvedimento, ha chiesto di fornire alcuni chiarimenti che il rappresentante del Governo si è riservato di illustrare in una successiva seduta.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI, rileva che lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce al programma relativo all'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. Evidenzia, quindi, che la progettualità si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate. Inoltre, coerentemente con le previsioni offerte dal Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, viene sottoposto ad approvazione del Parlamento l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Sottolinea che tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate. Pertanto, viene rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*. In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive, precisa che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle pre-

stazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*. In sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale, sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interesse del fabbisogno, tanto in ottica finanziaria che quantitativa, assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfi le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.

Precisa, poi, che il carattere previsionale dei dati crono-programmatici afferenti le progettualità ad alta tecnologia della Difesa è caratteristica fisiologica di ciascun sistema d'arma. In particolare, nella fase approvativa presso le Commissioni parlamentari, la quale è prodromica allo svolgimento di un formale *iter* negoziale, il cronoprogramma dei pagamenti è stimato al meglio delle conoscenze disponibili e dell'esperienza storica. Inoltre, l'ampio periodo di sviluppo di imprese dalle caratteristiche in questione – non di rado condotte in compartecipazione internazionale e accompagnate da complessità tecnologiche di frequente emergenti solo in corso di realizzazione – fa sì che sul programma possano incidere provvedimenti di finanza pubblica di varia natura, sia restrittivi che espansivi, a fronte dei quali il programma prioritario in argomento potrà mantenere stabile corso. Per quanto attiene, invece, al totale finanziario, l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare e, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo pre-contrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, fa presente che si darà corso ad un decreto integrativo di *iter* paritetico, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore*, ringrazia il Governo per i chiarimenti esaurienti, apprezzando il fatto che il Par-

lamento sarà sempre informato dei mutamenti intervenuti nella programmazione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere cade il prossimo 10 gennaio, fa presente che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se sia disponibile ad attendere per l'emanazione dell'atto almeno fino alla metà del mese di gennaio 2022.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI acconsente ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione fino alla data indicata dal presidente.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità *Multi Data Link* (MDL) della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud*.**

**Atto n. 336.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Frailis, ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame. Ricorda, inoltre, che il termine per l'espressione del parere cade il prossimo 10 gennaio e che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se sia disponibile ad attendere per l'emanazione dell'atto almeno fino alla metà del mese di gennaio 2022.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI acconsente ad attendere l'espres-

sione del parere da parte della Commissione fino alla data indicata dal presidente.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano.**

Atto n. 337.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 dicembre la relatrice, onorevole Occhionero, illustrando i contenuti del provvedimento, ha chiesto di fornire alcuni chiarimenti che il rappresentante del Governo si è riservato di illustrare in una successiva seduta.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ rileva che lo schema di decreto ministeriale che si sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce al programma relativo all'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano. Sottolinea che la progettualità si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate. Pertanto, coerentemente con le previsioni offerte dal Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Inoltre, tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce

chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate. Sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*. In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive, evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendo li oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*. In sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interesse del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.

Osserva, poi, che il carattere previsionale dei dati crono-programmatici afferenti le progettualità ad alta tecnologia della Difesa è caratteristica fisiologica di ciascun sistema d'arma e che nella corrente fase approvativa presso le Commissioni parlamentari – prodromica, con ogni evidenza, allo svolgimento di un formale *iter* negoziale – il cronoprogramma dei pagamenti è stimato al meglio delle conoscenze disponibili e dell'esperienza storica. Per quanto, invece, attiene al totale finanziario, fa presente che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare e che, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo pre-contrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un

decreto integrativo al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, ringrazia il Governo per i chiarimenti esauritivi.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere cade il prossimo 10 gennaio, fa presente che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se sia disponibile ad attendere per l'emanazione dell'atto almeno fino alla metà del mese di gennaio 2022.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ concorda.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System).**

**Atto n. 330.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio è convocata oggi per esprimersi sull'atto con una tempistica che, al momento, non permette di poter avere contezza della relativa valutazione. Risulta, quindi, opportuno rinviare la votazione del parere sul provvedimento in esame alla seduta che sarà convocata per il 28 dicembre prossimo, data entro la quale dovrà essere espresso il parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021,**

**concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.**

**Atto n. 331.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio è convocata oggi per esprimersi sull'atto con una tempistica che, al momento, non permette di poter avere contezza della relativa valutazione. Risulta, quindi, opportuno rinviare la votazione del parere sul provvedimento in esame alla seduta che sarà convocata per il 28 dicembre prossimo, data entro la quale dovrà essere espresso il parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative « multi-missione multisensore » su piattaforma condivisa Gulfstream G-550.**

**Atto n. 332.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ, ad integrazione di quanto già precisato nella seduta del 15 dicembre, segnala che la prima *tranche* auto-consistente del programma è volta all'acquisizione di due velivoli in versione *full mission capable* (FMC) dei sei in cosiddetta configurazione *green*, nonché dei servizi di mantenimento configurazione operativa (MCO) e del supporto logistico integrato (SLI) post consegna e

delle necessarie predisposizioni logistico-infrastrutturali.

Aggiunge che il Governo intende valorizzare la partecipazione dell'industria nazionale al programma e rendere comunicazioni, con cadenza annuale, alle Commissioni competenti sullo sviluppo dello stesso.

Infine, precisa che il contratto in essere, recependo le indicazioni fornite in sede di approvazione, precede all'articolo 31 termini e condizioni per il ritorno industriale oltre che penali per il mancato adempimento dei discendenti obblighi di ritorno industriale e che sono stati effettuati incontri alla presenza di L3 JHarris e Leonardo al fine di avviare l'implementazione

di un apposito *memorandum* di collaborazione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica, quindi, che la Commissione Bilancio è convocata oggi per esprimersi sull'atto con una tempistica che, al momento, non permette di poter avere contezza della relativa valutazione. Risulta, quindi, opportuno rinviare la votazione del parere sul provvedimento in esame alla seduta che sarà convocata per il 28 dicembre prossimo, data entro la quale dovrà essere espresso il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372-A (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	86
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica)</i> .....	110
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) <i>(Parere su emendamenti)</i> . ....	86
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 e abb. (Parere alla I Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	87
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Esame conclusione – Parere favorevole)</i> .....	89
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 e abb. (Parere alla IV Commissione) <i>(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)</i> .....	89

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Atto n. 333 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)</i> .....	92
---	----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – <i>Air Command Control System</i> ). Atto n. 330 (Rilievi alla IV Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i> .....	98
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 331 (Rilievi alla IV Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i> .....	102

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative « multi-missione multi-sensore » su piattaforma condivisa <i>Gulfstream G-550</i> . Atto n. 332 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109

## SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.**

**C. 2372-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base della relazione tecnica testé depositata.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, avverte che l'Assemblea in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Rotelli 2.4, che prevede che la registrazione del titolo e della disponibilità del veicolo di cui al comma 2 dell'articolo 93-*bis* del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento sia effettuata in apposito elenco del sistema informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anziché del P.R.A. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 2;

Cirielli 4.1, che sopprime il comma 2 dell'articolo 4, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39 del 1989 in materia di esercizio dell'attività di media-

zione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dal mancato adeguamento alla normativa dell'Unione europea con riguardo alla procedura di infrazione n. 2018/2175.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.**  
**Testo unificato C. 196 e abb.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il testo unificato del progetto di legge, come risultante dagli emendamenti approvati dalla

Commissione affari costituzionali, è di iniziativa parlamentare e disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Segnala che il testo iniziale e gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 12, recanti disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi, evidenzia preliminarmente che il provvedimento è assistito da una clausola generale di non onerosità, ai cui sensi le amministrazioni pubbliche attuano la disciplina in parola con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 12). Nell'ambito di tale disciplina viene, in particolare, prevista l'istituzione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del Registro digitale per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, nonché di un Comitato di sorveglianza. Con riguardo, in primo luogo, al Comitato di sorveglianza, viene disposto che ai relativi componenti – due magistrati e un membro del CNEL – non spettano alcun compenso, emolumento o gettone di presenza (articolo 7). Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo volta a consentire la verifica della suddetta clausola di non onerosità con specifico riguardo alla disciplina dei rimborsi spese, la cui erogazione nei confronti dei componenti del Comitato non è espressamente esclusa dal predetto articolo 7. Per quanto riguarda inoltre gli adempimenti posti in capo all'AGCM – personale posto a disposizione del Comitato, tenuta e sviluppo del Registro, comunicazione tempestiva di determinati aggiornamenti del Registro ai sensi dell'articolo 5, comma 2 – rammenta che l'Autorità rientra nel perimetro del conto economico consolidato della pubblica amministrazione (cosiddetto «elenco Istat») e si autofinanzia mediante un contributo posto a carico delle società di capitali (articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990). Tanto premesso, ritiene che andrebbe chiarito se

l'AGCM possa fronteggiare i nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse già esistenti ovvero ricorrendo ad eventuali incrementi della contribuzione, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ove la copertura dei nuovi compiti assegnati all'AGCM fosse assicurata mediante incrementi del contributo posto a carico dei soggetti vigilati, con conseguente aumento delle componenti negative di reddito per le imprese obbligate, andrebbe in ogni caso confermata l'assenza di conseguenti effetti apprezzabili di gettito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, da un punto di vista formale, ritiene opportuno riformulare la suddetta clausola di invarianza nei seguenti termini: «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.**  
**C. 3353 cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2021.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, afferma che la Commissione era in attesa di approfondimenti da parte del Governo rispetto agli eventuali effetti di carattere finanziario derivanti dal provvedimento in esame.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in merito al disegno di legge costituzionale di modifica dell'articolo 119 della Costituzione – che prevede che «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.» – per quanto di competenza, fa presente, sulla base di quanto emerge da un'istruttoria tecnica compiuta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, che lo stesso è suscettibile di determinare, in fase attuativa, oneri a carico del bilancio statale.

Evidenzia, infatti, che la proposta in esame assicurerebbe la legittimazione costituzionale alle richieste economiche della Regione Sardegna e della Regione Siciliana connesse al riconoscimento della condizione di insularità; richieste che hanno già trovato considerazione, ad avviso delle Regioni in misura parziale e inadeguata, nell'ambito della stipula di Accordi tra Governo e Autonomie speciali in materia di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2022.

Ricorda che i predetti Accordi, prevedono, infatti, una specifica clausola finalizzata ad attribuire a favore di ciascuna Regione l'importo di 100 milioni di euro annui a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Inoltre, nell'ambito dell'Accordo con la Regione Sardegna, è previsto lo specifico impegno ad avviare l'apposito tavolo tecnico-politico, già previsto dalla legislazione vigente, finalizzato alla quantificazione e compensazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

Quindi, al fine di rendere edotto il Parlamento sulle ricadute economiche della

tematica in esame, ricorda, a titolo esemplificativo, che la Regione Siciliana ha prodotto un documento – approvato dalla Commissione Paritetica il 22 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – che stima i costi dell’insularità, in termini di riduzione della ricchezza prodotta dal territorio, in circa 6 miliardi di euro annui. Anche la Regione Sardegna, nell’anno 2019, aveva segnalato un costo aggiuntivo per il solo trasporto marittimo pari a circa 660 milioni di euro annui.

Ciò premesso, evidenzia che l’ulteriore corso del disegno di legge costituzionale in esame costituirebbe un ulteriore e difficilmente arginabile presupposto giuridico per le rivendicazioni economiche della Regione Sardegna e della Regione Siciliana.

Ciò posto, in ossequio ai principi fissati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 119 della Costituzione – e in particolare con riferimento al necessario concorso delle Regioni ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, nonché al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario – considerato che la costituzionalizzazione del principio secondo cui la Repubblica promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità potrebbe verosimilmente determinare, in sede applicativa, oneri per il bilancio dello Stato, ritiene pertanto necessario che l’ulteriore corso dei provvedimenti attuativi di tale principio venga subordinato alle regole previste in materia di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, alla redazione della relazione tecnica e, ove occorrente, all’individuazione di idonea copertura finanziaria degli eventuali maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, preso atto delle osservazioni illustrate dalla rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell’Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.**

**C. 3308 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, ha ad oggetto la ratifica dell’Accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell’Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dalla relazione illustrativa a conferma della neutralità finanziaria del provvedimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione della Convenzione oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non ha osservazioni da formulare e pertanto propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con il parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capita-**

nerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

**Nuovo testo unificato C. 1870 e abb.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il nuovo testo unificato delle proposte di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, è di iniziativa parlamentare, reca disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, la proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali e conferisce al Governo una delega per la revisione dello strumento militare nazionale. Segnala che i testi iniziali delle proposte di legge abbinata non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 9, che disciplinano la riforma del modello professionale delle Forze armate e conferiscono una delega al Governo per la revisione dello strumento militare, considera opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame, con specifico riguardo alle disposizioni di seguito indicate:

proroga dal 2024 al 2030 del termine previsto dalla legge n. 244 del 2012 per la riduzione a 150.000 unità dei contingenti delle Forze armate – Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica – (articolo 1). A tale riguardo, rileva che al processo di riduzione per effetto della suddetta legge – nonché dei decreti legislativi adottati in attuazione dalla delega a tal fine recata dalla stessa – non sono stati associati in via preventiva

effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ritiene tuttavia che andrebbe acquisito un quadro aggiornato del processo di riduzione fin qui disposto nonché degli effetti di minor spesa già conseguiti e di quelli attesi in relazione al completamento dell'attuazione della riforma entro il 2024, precisando se – ed eventualmente in quale misura – i medesimi risparmi, non scontati inizialmente, siano stati inclusi successivamente nell'aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa;

la rimodulazione delle dotazioni organiche delle Forze Armate, con aumento di 3.330 unità complessive di sottufficiali e corrispondente riduzione di 3.330 unità dei volontari (articolo 2). Al riguardo, pur considerato che le dotazioni complessive previste a regime (150.000 unità) dall'articolo 798, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, non vengono rideterminate, evidenza che la compensatività finanziaria della disposizione non appare verificabile, considerati i diversi profili retributivi e le diverse dinamiche di carriera relativi ai sottufficiali e ai volontari. Ritiene, altresì, necessario acquisire una valutazione del Governo in merito alla sussistenza di eventuali effetti di onerosità indiretta correlati alla modifica dell'assetto funzionale ed operativo dello strumento militare determinati dalla disposizione;

la definizione di un nuovo sistema di ferme prefissate dei volontari strutturato su una ferma iniziale e su una ferma successiva, entrambe di durata triennale – in luogo della ferma annuale e della successiva ferma quadriennale previste a normativa vigente – nonché l'individuazione di una nuova modalità di accesso al servizio volontario permanente al termine del percorso di ferme prefissate (articolo 3). Il modello delineato, con specifico riguardo al trattamento economico dei volontari (articoli 4, 5 e 6) che viene rideterminato in senso migliorativo rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina, appare infatti suscettibile di determinare maggiori oneri retributivi non quantificati né coperti dalle norme;

la possibilità di modificare la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito, con cinque generali di brigata e con un brigadiere generale in alternativa, rispettivamente, ai cinque colonnelli del ruolo normale e al colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi già previsti a legislazione vigente (articolo 8, comma 1, lettera *a*). Tale integrazione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri, in ragione di eventuali differenze di compenso da corrispondere ai summenzionati ufficiali generali per la loro partecipazione ai lavori della Commissione di avanzamento;

i conferimenti di gradi superiori al grado di generale di corpo d'armata previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*). La norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi non considerati dal testo, tenuto conto che i suddetti conferimenti sono disposti dalla norma in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche recate dal Codice dell'ordinamento militare per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente;

la delega legislativa per la revisione dello strumento militare recata dall'articolo 9. Evidenzia che questa prevede, tra i principi ed i criteri direttivi, il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Poiché tuttavia, sulla base degli elementi già desumibili da testo dalla norma, appaiono configurabili effetti di maggior onere connessi all'esercizio della delega, ravvisa l'opportunità di acquisire fin da ora indicazioni dal Governo riguardo al presumibile impegno finanziario e alle relative fonti di copertura utilizzabili. Rammenta che il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 consente, ai sensi della richiamata disposizione, che, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione della delega legislativa determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

I predetti effetti di onerosità potrebbero essere riconducibili, nello specifico, alla

espressa previsione di posizioni soprannumerarie (articolo 9, comma 1, lettere *c*, *d*, *e* e *l*)), alla possibilità di transito a domanda presso altre pubbliche amministrazioni del personale militare non più idoneo al servizio militare (articolo 9, comma 1, lettera *e*)), alla previsione di attività di formazione dei volontari in ferma prefissata per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro (articolo 9, comma 1, lettera *g*)), all'adozione di misure di carattere fiscale e contributivo per agevolare il reinserimento lavorativo dei volontari congedati (articolo 9, comma 1, lettera *h*)), nonché alla possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria (articolo 9, comma 1, lettera *l*)).

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'esercizio della delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale conferita dall'articolo 9 del provvedimento in esame, dalla cui attuazione – come dianzi evidenziato in ordine ai profili di quantificazione – è verosimile ipotizzare che discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ribadisce preliminarmente la necessità di acquisire dal Governo un chiarimento circa la possibilità di individuare sin d'ora – analogamente a quanto registrato per recenti provvedimenti di delega esaminati dalla Camera – le risorse finanziarie cui si intende attingere per finalità di copertura della delega medesima.

In tale quadro, segnala inoltre che il comma 4 del citato articolo 9 già contiene un richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, fermo restando che, qualora uno o più dei decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse

finanziarie. Ciò posto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione in commento al fine di stabilire che gli schemi dei decreti attuativi in parola sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Tutto ciò considerato, ritiene pertanto necessario richiedere la predisposizione di una apposita relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di venti giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.**

**Atto n. 333.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame — adottato ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 46 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) — reca il recepimento della direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Evidenzia, inoltre che la relazione tecnica riporta una tabella, di seguito riprodotta, con lo sviluppo pluriennale degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 8, recanti istituzione dell'assegno unico per i figli a carico, evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica descrive il procedimento di quantificazione effettuato utilizzando un modello di microsimulazione *Tax-Ben*, ma non fornisce tutti i dati necessari per una verifica puntuale della stima dell'onere recato dalla norma in esame — o almeno per un congruo riscontro del relativo ordine di grandezza — quali, ad esempio, la distribuzione della platea potenziale per classi di ISEE e per numero di componenti e gli importi medi, per classi di ISEE, considerati per la stima dell'onere. Ai fini di una verifica, sia pur di massima, delle quantificazioni, reputa quindi necessario che siano esplicitati tali dati. L'acquisizione di ulteriori elementi ai fini della verifica parlamentare delle quantificazioni appare a suo avviso opportuna anche perché l'articolo 10, commi 4 e 5 (che interviene sulle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, impiegando le relative risorse a copertura), utilizza a sua volta un modello di microsimulazione per la stima degli effetti finanziari: di conseguenza, su modelli non disponibili per il riscontro parlamentare ri-

sultano stimati gli effetti finanziari sia della prestazione introdotta sia di una delle prevalenti fonti di copertura.

Con riferimento al procedimento di quantificazione segnala che il tasso di adesione («*take up rate*») considerato nella stima per i nuclei cui non spettava l'ANF (ora soppresso) è considerato dalla relazione tecnica in misura inferiore al 100 per cento. Evidenzia che, secondo la relazione tecnica, tale parametro – peraltro non esplicitato in termini numerici dalla relazione tecnica – è stato calcolato in base all'andamento delle domande presentate per l'assegno temporaneo istituito nel secondo semestre del 2021. In proposito, andrebbe acquisita, a suo parere, una valutazione del Governo circa l'effettiva prudenzialità della scelta di basare le stime su tale andamento delle adesioni all'assegno temporaneo. Ciò in considerazione del fatto che la stessa relazione tecnica, con riguardo all'articolo 11 del decreto in esame, nello stimare gli oneri per la proroga dell'assegno temporaneo, prudenzialmente opera un incremento, per possibili maggiori domande, in luogo di un mero riproporzionamento del livello di spesa risultante per l'anno 2021.

Segnala inoltre che il calcolo dell'onere relativo alla maggiorazione per i figli disabili minorenni appare ispirato a prudenzialità in quanto, in assenza di informazioni puntuali sul grado di disabilità, le stime tengono conto dell'importo previsto per il grado di disabilità più alto (maggiorazione di 105 euro): circa tale aspetto non si formulano quindi osservazioni.

Non formula altresì osservazioni con riferimento alla maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di cui all'articolo 4, comma 10, del provvedimento in esame, in quanto la quantificazione appare corretta sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica (maggiorazione di 100 euro mensili per 100.000 nuclei considerati).

Per quanto riguarda le altre maggiorazioni e le componenti dell'assegno unico, evidenzia che la relazione tecnica fornisce il numero complessivo dei nuclei familiari beneficiari senza indicare né la loro distribuzione per classi di ISEE né gli importi

medi da considerati nella quantificazione: rinvia in proposito a quanto osservato in merito all'utilizzo del modello di microsimulazione e della mancanza di informazioni che consentano una puntuale verifica della stima fornita.

Con riferimento alla rivalutazione degli importi dell'assegno unico, osserva che la relazione tecnica afferma che la spesa prevista viene rivalutata annualmente sulla base del costo della vita: dalle informazioni fornite non è tuttavia possibile dedurre con certezza le percentuali di incremento considerate ai fini della stima, che andrebbero quindi, a suo parere, esplicitate.

Con riguardo ai requisiti concernenti la residenza (per cittadini di uno Stato membro UE o extra-UE), ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità di tali limitazioni con la pertinente disciplina europea sulle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca.

Infine, con riferimento agli adempimenti in capo all'INPS (monitoraggio degli oneri, erogazione degli importi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, gestione della misura), reputa utile acquisire conferma che gli stessi possano effettivamente essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9, recante Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale, con riguardo all'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico di cui si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio, non formula osservazioni considerato che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Osserva inoltre, con riguardo alle attività di supporto allo stesso Osservatorio che l'INPS, ai sensi del comma 3, lett. b), è chiamato ad assolvere mediante l'istituzione di uno specifico osservatorio statistico, che, secondo quanto previsto dalla norma e confermato dalla relazione tec-

nica, l'Istituto provvederà ai predetti compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che la relazione tecnica si limita peraltro a confermare tale assunzione di neutralità, senza fornire elementi di valutazione a supporto della stessa: in proposito ritiene che andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi dal Governo a conferma dell'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni ad invarianza di risorse.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 6, recante abrogazioni, non ha osservazioni da formulare per le abrogazioni di cui ai commi 1-3, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Con riferimento al comma 6, andrebbero a suo parere forniti elementi di valutazione circa gli effetti di minore spesa (per 5,6 milioni di euro annui sui tre saldi di finanza pubblica) ascritti alla soppressione del Fondo di sostegno alla natalità. Rileva, infatti, che alla norma che istituiva il Fondo erano stati ascritti effetti di maggiore spesa per 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 ed esclusivamente ai fini del saldo di indebitamento netto e del saldo netto da finanziare.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, commi 4 e 5, recante modifiche alla detrazione IRPEF per figli a carico, rileva che la relazione tecnica fornisce una stima di recupero di gettito, evidenziando che il risultato è stato ottenuto mediante utilizzo di un modello di micro-simulazione: per consentire la verifica parlamentare della predetta stima occorrerebbe quindi, a suo parere, acquisire gli elementi (quali, ad esempio, il numero dei contribuenti interessati, la detrazione media fruita per le singole sottovoci oggetto di intervento, il carattere costante o variabile degli importi nel corso degli anni, ecc.) sottostanti la quantificazione, non esplicitati dalla relazione tecnica. Inoltre, nell'ambito dei chiarimenti in questione, ritiene che andrebbero esplicitate le ragioni dell'andamento crescente (fino al 2029) del

risparmio determinato dalla minore fruizione della detrazione IRPEF.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante proroga dell'assegno temporaneo per figli minori e maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare, non formula osservazioni con riferimento alla proroga di due mensilità dell'erogazione relativa alle maggiorazioni degli assegni al nucleo familiare con figli, atteso che la quantificazione dell'onere in esame risulta in linea con quella riferita all'articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 2021 (463 milioni di euro per 2 mesi, a fronte di 1.390 milioni di euro per 6 mesi).

Prende atto della quantificazione riferita all'erogazione dell'assegno temporaneo per i figli minori per gli ulteriori mesi di gennaio e febbraio 2022 (460 milioni di euro), alla luce della revisione della spesa precedentemente prevista, a seguito della attività di monitoraggio (1.083 milioni di euro per 6 mesi in luogo di 1.580 milioni di euro) e del prudenziale incremento dell'onere per far fronte a un maggior numero di domande.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 12, in materia di assunzione di personale per l'attuazione dell'Assegno unico e universale, evidenzia che gli oneri assunzionali recati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Peraltro rileva che le suddette assunzioni sono individuate in un numero determinato di unità, laddove, considerato che i relativi oneri assunzionali sono configurati come limite massimo di spesa, anche queste andrebbero indicate all'interno di un contingente massimo: circa tale aspetto ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Con riguardo alle iniziative di semplificazione e di informazione rivolte all'utenza al fine di introdurre gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno unico (comma 3), prende atto che, come riferito dalla relazione tecnica, tali iniziative saranno attuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'INPS disponibili a legislazione vigente e che inoltre la norma, nel suo tenore

letterale, pur essendo formulata in termini obbligatori, appare comunque consentire, ferma restando la finalità cui tendere, un'attuazione modulabile (sia nelle attività sia nella tempistica) sulla base delle risorse effettivamente disponibili. In proposito non formula dunque osservazioni.

Circa i profili di copertura finanziaria dell'articolo 13, recante disposizioni finanziarie, per quanto riguarda la prima modalità di copertura, rammenta che l'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Al riguardo fa presente che, come emerge dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448), il citato Fondo, allocato sul capitolo 3894 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca uno stanziamento di previsione pari a 6,63 miliardi di euro per l'anno 2022, a 7,022 miliardi di euro per l'anno 2023 e a 7,011 miliardi di euro per l'anno 2024. In tale quadro, rileva che le risorse del citato Fondo appaiono congrue rispetto agli oneri oggetto di copertura e che gli interventi previsti dal presente schema di decreto risultano conformi alle finalità indicate dalla norma istitutiva del Fondo medesimo.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, che utilizza, da un lato, le maggiori entrate derivanti dall'articolo 10, commi 4 e 5, aventi ad oggetto modifiche alla detrazione IRPEF per figli a carico, dall'altro, le risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3 e 6, relativi a misure a sostegno della famiglia e della natalità, rinvia alle considerazioni svolte per i profili di quantificazione in ordine alle predette disposizioni.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

Il modello *tax benefit* del Dipartimento delle finanze, come accennato nella relazione tecnica, è costruito sulla base dati campionaria dell'indagine Istat EU-Silc a cui vengono associati in maniera puntuale dati di differente fonte amministrativa (Dichiarazioni dei redditi, Catasto, Estratto conto contributivo, Archivi pensionistici, Dichiarazione sostitutiva unica – DSU, Anagrafe dei rapporti finanziari).

È stato elaborato un nuovo vettore di pesi campionari tale da riprodurre, con ridotti margini di errore, le principali distribuzioni demografiche, reddituali e patrimoniali e sulla base di questi dati è stato ricostruito in maniera endogena l'indicatore ISEE, in parte confortato dal riscontro sul dato amministrativo per quei nuclei presenti nell'archivio delle DSU.

Il set informativo alla base delle elaborazioni contiene la quasi totalità delle grandezze necessarie alla stima e sulla base di tali elaborazioni è stata costruita la distribuzione per classi di ISEE dei 7 milioni di nuclei potenzialmente interessati all'assegno unico e universale (AUU); in particolare, sono stati previsti 3,4 milioni di nuclei per classe di ISEE da 0 a 15 mila euro, 1,6 milioni di nuclei per classe di ISEE superiore a 15 mila e fino a 25 mila euro, 1 milione di nuclei per classe di ISEE superiore a 25 mila e fino a 40 mila euro e 1 milione di nuclei per classe di ISEE superiore a 40 mila euro.

Si è quindi tenuto conto della distribuzione dei circa 11 milioni di figli di età non superiore a 21 anni – di cui circa 9,6 milioni di figli minori e 1,4 milioni di figli maggiorenni – presenti nei predetti nuclei e della distribuzione degli importi medi potenzialmente attribuibili su base annua all'intera platea interessata.

In particolare, è stato previsto un numero di figli pari complessivamente a 5,6 per classe di ISEE da 0 a 15 mila euro, a 2,4 per classe di ISEE superiore a 15 mila e fino a 25 mila euro, a 1,5 per classe di ISEE superiore a 25 mila e fino a 40 mila euro e a 1,5 per classe di ISEE superiore a 40 mila euro.

Per quanto riguarda la rivalutazione annua degli importi dell'assegno unico e uni-

versale, la proiezione delle stime segue l'andamento riportato nella relazione tecnica per l'abolizione della spesa relativa agli assegni per il nucleo familiare (ANF).

La stima degli effetti finanziari relativi all'abolizione delle detrazioni per figli è stata effettuata in maniera puntuale col modello di microsimulazione Irpef, basato sulle dichiarazioni fiscali della totalità dei contribuenti, posto che con tale modello vengono stimati tutti gli interventi che determinano una variazione del gettito Irpef.

Le elaborazioni hanno evidenziato una platea di riferimento costituita da 7,5 milioni di soggetti che, a seguito dell'abolizione delle suddette detrazioni, subirebbero un maggior prelievo pari in media a 810 euro circa.

Analogamente a quanto fatto per l'assegno, anche l'andamento crescente nel tempo del minor gettito tiene conto di un tasso di inflazione, seppur contenuto, che determina una crescita dei redditi imponibili e, di conseguenza, un maggior peso delle detrazioni abolite.

Gli adempimenti posti a carico dell'INPS dall'articolo 6, con particolare riguardo al monitoraggio degli oneri derivanti dall'assegno unico e universale e dall'erogazione degli importi entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda, potranno essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La realizzazione da parte del Coordinamento generale statistico attuariale dell'INPS di un osservatorio statistico sui beneficiari di assegno unico e universale, di cui all'articolo 9, non è suscettibile di produrre nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché essa avrà luogo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 12 gli oneri assunzionali sono puntualmente determinati (in euro 8.015.336 per l'anno 2022 ed euro 16.030.671 annui a decorrere dall'anno 2023) e risultano, pertanto, coerenti con la previsione di un contingente di personale da assumere parimenti definito in maniera puntuale.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (Atto n. 333);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il modello *tax benefit* del Dipartimento delle finanze, come accennato nella relazione tecnica, è costruito sulla base dati campionaria dell'indagine Istat EU-Silc a cui vengono associati in maniera puntuale dati di differente fonte amministrativa (Dichiarazioni dei redditi, Catasto, Estratto conto contributivo, Archivi pensionistici, Dichiarazione sostitutiva unica – DSU, Anagrafe dei rapporti finanziari);

è stato elaborato un nuovo vettore di pesi campionari tale da riprodurre, con ridotti margini di errore, le principali distribuzioni demografiche, reddituali e patrimoniali e sulla base di questi dati è stato ricostruito in maniera endogena l'indicatore ISEE, in parte confortato dal riscontro sul dato amministrativo per quei nuclei presenti nell'archivio delle DSU;

il *set* informativo alla base delle elaborazioni contiene la quasi totalità delle grandezze necessarie alla stima e sulla base di tali elaborazioni è stata costruita la distribuzione per classi di ISEE dei 7 milioni di nuclei potenzialmente interessati all'assegno unico e universale (AUU);

in particolare, sono stati previsti 3,4 milioni di nuclei per classe di ISEE da 0 a 15 mila euro, 1,6 milioni di nuclei per classe di ISEE superiore a 15 mila e fino a 25 mila euro, 1 milione di nuclei per classe di ISEE superiore a 25 mila e fino a 40 mila euro e 1 milione di nuclei per classe di ISEE superiore a 40 mila euro;

si è quindi tenuto conto della distribuzione dei circa 11 milioni di figli di età non superiore a 21 anni – di cui circa 9,6 milioni di figli minori e 1,4 milioni di figli maggiorenni – presenti nei predetti nuclei e della distribuzione degli importi medi potenzialmente attribuibili su base annua all'intera platea interessata;

in particolare, è stato previsto un numero di figli pari complessivamente a 5,6 per classe di ISEE da 0 a 15 mila euro, a 2,4 per classe di ISEE superiore a 15 mila e fino a 25 mila euro, a 1,5 per classe di ISEE superiore a 25 mila e fino a 40 mila euro e a 1,5 per classe di ISEE superiore a 40 mila euro;

per quanto riguarda la rivalutazione annua degli importi dell'assegno unico e universale, la proiezione delle stime segue l'andamento riportato nella relazione tecnica per l'abolizione della spesa relativa agli assegni per il nucleo familiare (ANF);

la stima degli effetti finanziari relativi all'abolizione delle detrazioni per figli è stata effettuata in maniera puntuale col modello di microsimulazione Irpef, basato sulle dichiarazioni fiscali della totalità dei contribuenti, posto che con tale modello vengono stimati tutti gli interventi che determinano una variazione del gettito Irpef;

le elaborazioni hanno evidenziato una platea di riferimento costituita da 7,5 milioni di soggetti che, a seguito dell'abolizione delle suddette detrazioni, subirebbero un maggior prelievo pari in media a 810 euro circa;

analogamente a quanto fatto per l'assegno, anche l'andamento crescente nel tempo del minor gettito tiene conto di un tasso di inflazione, seppur contenuto, che determina una crescita dei redditi imponibili e, di conseguenza, un maggior peso delle detrazioni abolite;

gli adempimenti posti a carico dell'INPS dall'articolo 6, con particolare riguardo al monitoraggio degli oneri deri-

vanti dall'assegno unico e universale e dall'erogazione degli importi entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda, potranno essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la realizzazione da parte del Coordinamento generale statistico attuariale dell'INPS di un osservatorio statistico sui beneficiari di assegno unico e universale, di cui all'articolo 9, non è suscettibile di produrre nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché essa avrà luogo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 12 gli oneri assunzionali sono puntualmente determinati (in euro 8.015.336 per l'anno 2022 ed euro 16.030.671 annui a decorrere dall'anno 2023) e risultano, pertanto, coerenti con la previsione di un contingente di personale da assumere parimenti definito in maniera puntuale,

rilevata la necessità, da un punto di vista formale, di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 9, comma 4, primo periodo, relativa all'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale, nel senso di precisare che dalla sua istituzione e dal suo funzionamento "non devono derivare" – anziché non derivano – nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

nel presupposto che, con i decreti recanti disposizioni integrative o correttive che il Governo potrà adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, si tenga conto, anche sulla base delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione di impatto dell'assegno unico e universale svolte dall'Osservatorio nazionale, di cui all'articolo 9, comma 1, dell'effettivo tasso di adesione degli interessati alla nuova misura, in modo da poter rimodulare le prestazioni in esame sulla base degli effettivi andamenti di spesa;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*all'articolo 9, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare ».*

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System).**

**Atto n. 330.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, riferisce che il Ministro della difesa, in data 17 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla Realizzazione di un sistema integrato per il Comando e Controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System) (atto del Governo n. 330). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 novembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame intende realizzare un sistema integrato per il Comando e Controllo, in seno alla NATO, in grado di gestire in modo automatizzato l'intero spettro delle operazioni aeree (difensive, offensive e di supporto) mediante la raccolta, l'elaborazione e la presentazione delle informazioni in *real time* e *non-real time*, al fine di permettere ai comandanti una efficace condotta delle operazioni.

Il programma, di previsto avvio nel 2021, presenta uno sviluppo pluriennale, con una durata di tredici anni. Il programma di migrazione si concluderà presumibilmente nel 2033.

L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 214 milioni (condizioni economiche 2021) e sarà suddiviso in due *tranche*.

La prima *tranche* sarà destinata alla realizzazione dell'infrastruttura necessaria in termini di sicurezza CIS/COMSEC (*Communication Information System/Communication Security*) (anche *cyber*) e resilienza per poter installare il sistema *Air Command Control System* capillarmente all'intera struttura di Comando e Controllo (C2); all'avvio e completamento dell'installazione del sistema *Air Command Control System* presso

i centri di Comando e Controllo di Forza Armata (fissi e mobili, con esclusione dell'*Air Operation Center* di Poggio Renatico e suo alternato); all'avvio dell'ammodernamento della rete di sensori necessari alla condotta delle operazioni aeree tramite il sistema *Air Command Control System*. L'onere derivante dalla prima *tranche* è quantificato in 163,06 milioni di euro.

La seconda *tranche* consentirà a tutte le unità nazionali Interforze e di singola Forza Armata che contribuiscono alla Difesa Aerea Nazionale di poter operare su un unico sistema di Comando e Controllo. In particolare la seconda *tranche* sarà destinata all'installazione del sistema *Air Command Control System* presso l'*Air Operation Center* di Poggio Renatico, il Reparto Addestramento Controllo Spazio aereo e presso gli Stormi e Reparti di Volo; all'adeguamento infrastrutturale strumentale all'installazione del sistema presso le unità Interforze e di singola Forza Armata che contribuiscono alla Difesa Aerea Nazionale; al completamento dell'installazione dell'interfaccia della rete di sensori della Forza Armata; al completamento dell'installazione dell'interfaccia della sensoristica Interforze e di singola Forza Armata che contribuiscono alla Difesa Aerea Nazionale; all'adeguamento del sistema *Air Command Control System*, definito come *mid life update*; al supporto logistico integrato presso le sedi ove il sistema *Air Command Control System* sarà installato. L'onere derivante dalla seconda *tranche* è quantificato in 50,94 milioni di euro.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, agli oneri derivanti dalla prima *tranche*, pari a 163,06 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa, missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », capitolo 7120 « Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi », ripartite, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, tra i seguenti piani gestionali: quanto a 25,48 milioni di euro a valere sul piano gestionale 4, Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il

rinnovamento, la trasformazione dei mezzi, materiali e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio, attrezzature ed impianti per la telematica, le telecomunicazioni, la sorveglianza, il comando e controllo, la guerra elettronica, con esclusione di quanto facente parte integrante dei sistemi d'arma; quanto a 59,18 milioni di euro a valere sul piano gestionale 24, Somme da destinare allo sviluppo e implementazione di un sistema di comando e controllo spaziale nonché alla ricerca tecnologica; infine, quanto a 78,4 milioni di euro a valere sul piano gestionale 38, Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – riparto fondo investimenti 2019 – comma 95.

In merito agli oneri derivanti dalla seconda *tranche*, la scheda prevede che sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Viene altresì precisato che entrambe le fasi soddisfano il criterio dell'auto-consistenza e che, in ogni caso, il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione oppure ridefinizione della tempistica sottesa.

In tale quadro, appare opportuno precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece la seconda *tranche* dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima *tranche* del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024 che emerge dal disegno di legge di bilancio attualmente

all'esame del Senato (S. 2448), appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Tanto premesso, si evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla prima *tranche* da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2033, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », da aggiornarsi a valle del perfezionamento *dell'iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'aggiornata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « della pertinente categorizzazione economica, della

corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

Lo schema di decreto ministeriale che si sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce al programma finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato per il Comando e Controllo per le operazioni aeree (ACCS – *Air Command Control System*). La progettualità si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate. Coerentemente con le previsioni profferte dal Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Tale valutazione, lungi dal costituire un impe-

gno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate. Sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto. In merito, poi, alla realizzazione per tranches successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export. Infine, si ritiene utile un'ulteriore precisazione in merito alla possibilità che siano attivate tranches acquisitive in mancanza della necessaria copertura finanziaria. Ove tale eventualità costituisse motivo di preoccupazione delle Commissioni, va sottolineato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. « contabilità ordinaria », ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata. In sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interesse del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insieme via via più ampi delle unità operative della Difesa.

Le risorse, sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere, godono di copertura finanziaria a legislazione vigente. Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato-MEF, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita « bollinatura ». In particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la Legge di Bilancio 2021. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale. Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – *Air Command Control System*) (Atto n. 330);

premesso che:

il programma pluriennale in esame intende realizzare un sistema integrato per il Comando e Controllo, in seno alla NATO, in grado di gestire in modo automatizzato

l'intero spettro delle operazioni aeree (difensive, offensive e di supporto) mediante la raccolta, l'elaborazione e la presentazione delle informazioni in *real time* e *non-real time*, al fine di permettere ai comandanti una efficace condotta delle operazioni;

il programma presenta uno sviluppo pluriennale, con una durata di tredici anni e si concluderà presumibilmente nel 2033;

l'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 214 milioni e sarà suddiviso in due *tranche*;

per quanto riguarda la copertura finanziaria, agli oneri derivanti dalla prima *tranche*, pari a 163,06 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", capitolo 7120 "Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi", mentre la seconda *tranche* sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione;

l'esame dello schema di decreto in titolo non può pertanto che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, posto che solo rispetto a quest'ultima sono state già individuate le relative risorse finanziarie;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse previste a copertura della prima *tranche* del programma appaiono congrue sia per il triennio in corso sia per le annualità successive e che l'utilizzo delle stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nel presupposto che la seconda *tranche* del programma formi oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le risorse necessarie per provvedere al suo finanziamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.**

**Atto n. 331.**

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, riferisce che il Ministro della difesa, in data 15 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 novem-

bre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di rinnovare le unità ausiliarie attualmente in linea, dedicate in particolare al supporto logistico costiero, al servizio dei fari e del segnalamento marittimo e all'addestramento, mediante la realizzazione di nuove unità per un totale di 14.

Il programma, di previsto avvio nel 2023 e presumibile conclusione nel 2032, comporta un onere complessivo di 600 milioni di euro. Per quanto riguarda la realizzazione della *tranche* iniziale del programma, concernente l'acquisizione delle prime quattro unità navali, alla copertura dei relativi oneri, pari a complessivi 210 milioni di euro, si provvede tramite le seguenti modalità: da un lato, quanto a 90 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 – la cui dotazione si sviluppa fino al 2033 – per la parte di competenza del Ministero della difesa, che risultano allocati sul capitolo 7120, piano gestionale n. 38, dello stato di previsione della spesa del medesimo Dicastero; dall'altro, quanto a 120 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente sul capitolo 7120, piano gestionale n. 1, del citato stato di previsione della spesa.

In proposito si segnala che – alla luce del disegno di legge di bilancio per il 2022, attualmente all'esame del Senato (S. 2448) – il piano gestionale n. 1 del citato capitolo di spesa 7120 reca uno stanziamento di circa 204 milioni di euro per il 2022, 213 milioni di euro per il 2023 e 192 milioni di euro per il 2024, mentre sul piano gestionale n. 38 risultano iscritti stanziamenti per circa 152 milioni di euro per il 2022,

174 milioni di euro per il 2023 e 236 milioni di euro per il 2024.

Si evidenzia, inoltre, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2023-2032, riferita esclusivamente alla realizzazione della prima *tranche* del programma, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, cioè sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

La scheda tecnica precisa, altresì, che la realizzazione della successiva *tranche* del programma, per un ammontare di 390 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. In ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

In tale quadro, appare opportuno precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece la seconda *tranche* dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024 che emerge dal disegno di legge di bilancio attualmente all'esame del Senato (S. 2448), appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per tutte annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da elementi di flessibilità gestionale in ordine alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in

registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

Lo schema di decreto ministeriale che si sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce al programma inerente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. La progettualità si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate. Coerentemente con le previsioni profferte dal Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate. Sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltretutto quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto. In merito, poi, alla realizzazione per tran-

che successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export. Infine, si ritiene utile un'ulteriore precisazione in merito alla possibilità che siano attivate tranche acquisitive in mancanza della necessaria copertura finanziaria. Ove tale eventualità costituisse motivo di preoccupazione delle Commissioni, va sottolineato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta « contabilità ordinaria », ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata. In sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sottoinsiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa. Si premette che le risorse, sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere, godono di copertura finanziaria a legislazione vigente. Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato-MEF, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita « bollinatura ».

In particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero

della Difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziato a legislazione vigente con la Legge di Bilancio 2021. In tale contesto, il Ministero della Difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale. Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 331);

premessi che:

il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di rinnovare le unità ausiliarie attualmente in linea, dedicate in particolare al supporto logistico costiero, al servizio dei fari e del segnalamento marittimo e all'addestramento, mediante la realizzazione di nuove unità per un totale di 14;

il programma, che sarà avviato nel 2023 e si concluderà presumibilmente nel 2032, comporta un onere complessivo di 600 milioni di euro e si articolerà in due *tranche*;

la prima *tranche*, che comporta un costo complessivo di 210 milioni di euro,

sarà finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, per la parte di competenza del Ministero della difesa, allocati sul capitolo 7120, piano gestionale n. 38, dello stato di previsione della spesa del medesimo Dicastero, nonché sulle risorse stanziare a legislazione vigente sul medesimo capitolo 7120, piano gestionale n. 1;

la seconda *tranche*, invece, che comporta un onere complessivo di 390 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse previste a copertura della prima *tranche* del programma appaiono congrue sia per il triennio in corso sia per le annualità successive e che l'utilizzo delle stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nel presupposto che la seconda *tranche* del programma formi oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le risorse necessarie per provvedere al suo finanziamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Sottosegretaria di Stato Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative « multi-missione multi-sensore » su piattaforma condivisa Gulfstream G-550.**

**Atto n. 332.**

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, riferisce che il Ministro della difesa, in data 15 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di *suite* operative « multi-missione multi-sensore » su piattaforma condivisa Gulfstream G-550 (atto del Governo n. 332). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 novembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame, in linea con il nuovo concetto strategico della Difesa, prevede la progressiva implementazione delle modifiche operative richieste al fine di portare la flotta di velivoli Gulfstream G-550 « Green base JAMMS » al completo standard operativo attraverso l'installazione di speciali *suite* multi-sensore, multi-missione.

Oggetto del presente provvedimento è la seconda *tranche* del programma, che è ri-

volta alla trasformazione operativa di 4 dei 6 velivoli G-550 di cui alla prima *tranche* dalla versione Green base JAMMS a quella Full Mission Capable, nonché a garantire i servizi di supporto logistico integrato successivi alla consegna e le necessarie predisposizioni logistico-infrastrutturali.

L'onere previsionale della seconda *tranche* del programma è stimato in circa 925 milioni di euro, la cui spesa graverà sui piani gestionali n. 2 (Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti per le esigenze delle forze armate ivi comprese le attività complementari) e n. 20 (Spese per la costruzione, l'acquisto, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari, ivi comprese quelle per l'acquisto e permuta di aree o di altri immobili, rilevamenti, progettazioni, collaudi, espropri, funzionamento degli uffici tecnici e cantieri di lavoro spese per il recupero, la conservazione e la bonifica delle infrastrutture e dei sedimenti, spese per l'antifortunistica) del capitolo 7120 (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi) del Programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » della Missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda *tranche* del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024 che emerge dal disegno di legge di bilancio attualmente all'esame del Senato (S. 2448), appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle me-

desime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito si segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita oppure integrata a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, « opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese », previa acquisizione del concorde avviso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, si evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla seconda *tranche* da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2032, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », da aggiornarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento *dell'iter* negoziale, secondo l'effettiva esigibilità dei pagamenti: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità

gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che le risorse previste a copertura della seconda *tranche* del programma appaiono congrue sia per il triennio in corso sia per le annualità successive e che l'utilizzo delle stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi

già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative "multi-missione multi-sensore" su piattaforma condivisa *Gulfstream G-550* (Atto n. 332);

premessi che:

il programma pluriennale in esame prevede la progressiva implementazione delle modifiche operative richieste al fine di portare la flotta di velivoli *Gulfstream G-550* "Green base JAMMS" al completo standard operativo attraverso l'installazione di speciali *suite* multi-sensore, multi-missione;

oggetto del presente provvedimento è la seconda *tranche* del programma, che è rivolta alla trasformazione operativa di 4 dei 6 velivoli *G-550* di cui alla prima *tranche* dalla versione Green base JAMMS a quella Full Mission Capable, nonché a garantire i servizi di supporto logistico integrato successivi alla consegna e le necessarie predisposizioni logistico-infrastrutturali;

l'onere derivante dalla seconda *tranche* del programma, stimato in circa 925 milioni di euro, graverà sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", capitolo 7120 "Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi";

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse previste a copertura della seconda *tranche* del programma appaiono congrue sia per il triennio in corso sia per le annualità successive e che l'utilizzo delle stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.55.

ALLEGATO

**Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico (C. 2372-A).**

**RELAZIONE TECNICA**

MEF.- RGS - Prot. 299221 del 13/12/2021 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO X

Roma,

Prot. Nr  
Rif. Prot. Entrata Nr. 292259-286861/2021  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All' Ufficio coordinamento legislativo  
[ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)  
Ufficio legislativo Economia  
[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

SEDE

OGGETTO: AC 2372/A - Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

E' pervenuto il nuovo testo dell'A.C. 2372 di cui all'oggetto (testo risultante dall'esame in sede referente del 17 novembre u.s.) con allegata la relazione tecnica.

Esaminato il nuovo testo e la relazione tecnica si restituisce la stessa positivamente verificata a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche all'Atto Camera di che trattasi:

all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "*Piano straordinario di azioni formative*" aggiungere la parola: "*triennale*";

all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: "*...mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*" con le seguenti: "*... a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107*";

all'articolo 3, comma 5, dopo le parole "*...personale docente per ogni ordine e grado di scuola*" aggiungere le seguenti: "*... per il quale non è previsto l'esonero o il semi-esonero dall'insegnamento.*";

l'articolo 3, comma 6 va riformulato come segue: *“Per i componenti del comitato tecnico-scientifico non è prevista la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati”*;


dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo 5:

*Art. 5.*

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Il Ragioniere Generale dello Stato



## AC 2372-A

*“Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale”.*

## Relazione tecnica

La proposta di legge mira a favorire la cultura della competenza e a migliorare il successo formativo, prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica.

Le disposizioni di cui all'**articolo 1** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, il **comma 1**, prevede che il Ministero dell'istruzione, a partire dall'a.s. 2022/2023, favorisca lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.

Il **comma 2** si limita a stabilire che con decreto del Ministro dell'istruzione vengano adottate, sulla base dei risultati ottenuti dalla sperimentazione, le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive.

L'**articolo 2** afferisce alla formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici. In particolare, il **comma 1**, prevede la predisposizione da parte del Ministero di un Piano straordinario di azione formative triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'a.s. 2022/2023. La disposizione è attuabile nei limiti delle risorse presenti a legislazione vigente.

Con riferimento alle risorse destinate al fine della formazione di cui al comma 1, il **comma 2** prevede, infatti, il ricorso a decorrere dal 2022, alle risorse messe a disposizione per la realizzazione del Piano nazionale di formazione.

Il **comma 3** precisa che l'organizzazione di tali attività di formazione è rimessa al Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, nonché università ed enti accreditati per la formazione. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica visto che l'attività formativa viene svolta ad invarianza di risorse.

L'**articolo 3** non comporta nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto attiene alla sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici. Nello specifico, viene previsto che sia i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale sia le modalità e i requisiti per la partecipazione delle istituzioni scolastiche siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le finalità della sperimentazione sono individuate dal **comma 3**, mentre il **comma 4** esplicita le modalità con le quali le istituzioni scolastiche vengono autorizzate a partecipare.

Come previsto dal **comma 5**, il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione vengono demandati al Comitato tecnico-scientifico composto da INDIRE, INVALSI, dai dirigenti tecnici e dal personale docente delle scuole per il quale non è previsto né esonero né semiesonero dall'insegnamento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che per i componenti non è prevista nessuna corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Il Comitato scientifico opera, infatti, con le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione previste a legislazione vigente.

Per l'attuazione della sperimentazione, il **comma 8** stabilisce che le istituzioni scolastiche facciano ricorso alle risorse dell'organico dell'autonomia. Al riguardo, viene specificato che non sono previste ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio. La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la sperimentazione non ha carattere obbligatorio. Si deve considerare, inoltre, che le scuole autorizzate utilizzano le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

✓

L'**articolo 4** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché estende la possibilità di partecipare alla sperimentazione anche ai percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).


L'**articolo 5** contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

**Subordinatamente al recepimento delle seguenti condizioni**

13/12/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Apportare nel testo le seguenti modifiche:

articolo 2, comma 1 *“Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative **triennale**, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuarsi a partire dall'anno scolastico 2022/2023.”*

articolo 2, comma 2 *“Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2022, ~~mediante le~~ **a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.**”*

articolo 3, comma 5 *“Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituito il Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione. Del Comitato tecnico scientifico fanno parte rappresentanti dell'INVALSI, dell'INDIRE, della dirigenza scolastica, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola **per il quale non è previsto l'esonero o il semi-esonero dall'insegnamento.**”*

articolo 3, comma 6 *“~~Nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altra utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato tecnico scientifico. Per i componenti del comitato tecnico-scientifico non è prevista la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.~~”*

articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria) *“Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate*

*”*

*provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	115
Sui lavori della Commissione .....	122

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.  
C. 3343 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Rammenta quindi i prossimi passaggi dell'esame del provvedimento, sulla base di quanto convenuto nell'Ufficio di Presidenza dello scorso 16 dicembre: lunedì 10 gennaio 2022 scadrà alle ore 15 il termine per la presentazione delle proposte emendative; il 12 gennaio 2022, compatibilmente con il numero di proposte presentate, verrà

espresso il giudizio di ammissibilità su tali proposte e i successivi giorni 13 e 14 gennaio saranno dedicati alla presentazione e all'esame di eventuali ricorsi relativi a eventuali inammissibilità. Si prevede quindi che a decorrere da martedì 18 gennaio 2022 si potrà avviare la discussione e la votazione delle proposte emendative presentate.

Auspica che la seduta odierna, con la quale si concluderà l'esame preliminare del provvedimento, sia dedicata alla ricerca di un terreno comune per l'individuazione di alcuni interventi emendativi sui quali si possa raccogliere il consenso di tutti i gruppi politici, mantenendo lo spirito collaborativo che ha condotto all'approvazione a larghissima maggioranza, lo scorso 30 giugno, del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Queste proposte condivise si aggiungerebbero alle proposte emendative proprie dei singoli gruppi, che riflettono l'impostazione politica di ciascuno di essi.

Osserva in proposito come nella fase emendativa potranno essere particolarmente utili le memorie pervenute, le quali, essendo strutturate articolo per articolo, consentono di confrontare differenti opinioni e suggerimenti di istituzioni, parti sociali ed esperti su ciascuna disposizione di delega prevista dal disegno di legge.

Silvia COVOLO (Lega) osserva come il provvedimento, in seguito alla presenta-

zione dell'emendamento del Governo alla legge di bilancio per il 2022, sia l'ultima occasione per una razionalizzazione dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche e delle numerose detrazioni e deduzioni esistenti, nonché per rendere il sistema fiscale più trasparente ed equo.

Evidenzia in particolare come sia necessario prevedere una riduzione delle imposte dirette anche nei confronti dei contribuenti con reddito superiore a 35.000 euro, che rappresentano il 14 per cento dei cittadini e assicurano il 40 per cento del gettito IRPEF. Si tratta di lavoratori e pensionati che non possono essere ritenuti benestanti e pertanto non devono essere esclusi dagli interventi di rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF.

Ritiene inoltre necessario un intervento di sostegno nei confronti delle piccole partite IVA in regime forfettario, con redditi inferiori a 22.000 euro, che risultano penalizzate, dall'emendamento del Governo alla legge di bilancio per il 2022, rispetto ai lavoratori dipendenti con pari reddito.

Infine, in merito all'articolo 7 del provvedimento, relativo alla revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e al riparto tra Stato e comuni del gettito di alcuni tributi immobiliari, segnala che tale revisione comporterà la necessità di modificare i meccanismi di riparto del Fondo di solidarietà comunale e raccomanda pertanto un posticipo dell'entrata in vigore del nuovo sistema impositivo per consentire alle amministrazioni locali di adeguare ad esso i propri bilanci, attualmente in fase di chiusura.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, evidenzia come il nuovo sistema, in ogni caso, verosimilmente non entrerà in vigore prima del 2023.

Massimo UNGARO (IV) osserva come il disegno di legge non affronti alcuni aspetti del sistema fiscale, che potrebbero essere inseriti dalla Commissione attraverso la presentazione di proposte emendative.

Si riferisce in particolare alle *tax expenditures*, delle quali l'articolo 2 del provvedimento prevede un riordino senza alcuna

indicazione relativa ai principi e criteri direttivi da seguire. Al riguardo ritiene opportuno l'inserimento di alcune indicazioni per orientare l'opera di revisione, che potrebbe costituire una delle principali forme di finanziamento della riforma. A suo parere le spese fiscali dovrebbero essere rese progressive e si dovrebbero eliminare quelle che hanno platee molto circoscritte.

In merito alla tassazione energetica osserva come il provvedimento, all'articolo 4, non rechi indicazioni sulle sue modalità attuative, né la Commissione ha affrontato il tema nel corso della discussione sinora svoltasi. In proposito non reputa determinanti le indicazioni dell'Unione europea, che lasciano ampia facoltà di manovra, e pertanto ritiene necessario un intervento emendativo volto a dare maggiore concretezza a questo criterio direttivo.

Per quanto riguarda la revisione del catasto, di cui all'articolo 6, suggerisce di sottoporre a revisione non solo il catasto dei fabbricati, ma anche quello dei terreni.

Evidenzia quindi come il sistema forfettario – sul quale esprime alcune perplessità – sia in ogni caso compatibile con il sistema duale, il quale, tra l'altro non viene applicato in misura del tutto rigorosa da nessuno dei Paesi che lo hanno adottato. Ritiene quindi che il sistema forfettario possa essere mantenuto anche nell'ottica di un'evoluzione verso un modello compiutamente duale, come previsto dall'articolo 2. Restano comunque da affrontare alcuni nodi ad esso relativi, come le conseguenze negative che si verificano in termini di crescita dimensionale delle imprese.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, sottolinea come dalla discussione sinora svolta sia emerso che il sistema forfettario rappresenti un elemento fortemente divisivo e ritiene pertanto che la questione verrà ampiamente dibattuta anche nel corso del successivo esame del provvedimento.

Conferma poi che l'agevolazione del regime forfettario, quanto meno in termini di imposta netta, non è del tutto incompatibile con un sistema duale.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) sottolinea come l'emendamento presentato dal Go-

verno al disegno di legge di bilancio per il 2022 sia solo un primo passo verso una riforma del sistema fiscale, la quale, nella prospettiva del Movimento 5 Stelle, sarà decisamente più ambiziosa.

Ricorda quindi come il proprio gruppo, proprio per accelerare i tempi di attuazione della riforma, avesse proposto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti in una data antecedente alle festività natalizie, ma abbia dovuto rinunciare a questa ipotesi per le difficoltà che il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe avuto nell'esaminare gli emendamenti prima del mese di gennaio.

Per quanto riguarda l'IRAP auspica il suo completo azzeramento e nel frattempo segnala l'intenzione del proprio gruppo di sopprimere questa imposta per le *start-up* innovative, in relazione al loro carattere che si può definire rivoluzionario.

Con riguardo al sistema forfettario, evidenzia come il suo gruppo non sia totalmente contrario al suo mantenimento, pur sottolineando le criticità che sono emerse nel corso dell'indagine conoscitiva e della discussione sul provvedimento sin qui svolta, sulle quali si dovrebbe intervenire. In ogni caso non ritiene opportuno alcun innalzamento del limite di reddito per poter accedere al regime, attualmente fissato a 65.000 euro, e comprende d'altra parte le perplessità manifestate dal Partito Democratico, dichiarandosi disponibile a discuterne. Evidenzia pertanto come il proprio gruppo abbia una posizione intermedia tra coloro che vogliono eliminare il sistema forfettario e coloro che ne vogliono estendere l'ambito applicativo. In proposito richiama la proposta del proprio gruppo del cosiddetto « scivolo » per l'uscita dal sistema forfettario, che dovrebbe facilitare il passaggio da questo sistema a quello ordinario. Tale proposta potrà essere precisata e migliorata nel corso dell'esame parlamentare.

In merito al catasto, che non era compreso nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva ma che il Governo ha deciso di inserire nel provvedimento, concorda con la necessità di una sua riforma al fine di renderlo più equo, omogeneo e

digitale, senza che ciò comporti un aumento della tassazione sugli immobili. L'obiettivo della revisione del catasto non è infatti quello di un aumento del gettito, anche perché non sarebbe questo il momento più appropriato per un simile intervento sui contribuenti.

Con riferimento alle spese fiscali concorda sulla necessità di una loro razionalizzazione e ricorda che il proprio gruppo ha proposto quello che è stato impropriamente definito *cash back* fiscale, ovvero l'erogazione diretta, per alcune tipologie di spesa come quelle sanitarie e scolastiche, di una parte dell'importo versato dai contribuenti, senza attendere la dichiarazione dei redditi. Preannuncia che questa misura costituirà oggetto di una proposta emendativa del proprio gruppo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) osserva come nella discussione sinora svolta non sia stato ancora affrontato il tema dell'abolizione dei micro-tributi, che è prevista dall'articolo 1, comma 1, tra i principi e criteri direttivi generali della riforma, al fine di razionalizzare e semplificare il sistema tributario. Al riguardo osserva che se si fosse voluto davvero procedere alla loro abolizione, sarebbe stato possibile attuarla già con la legge di bilancio per l'anno 2022. Cogliendo un cenno di assenso da parte del collega Angiola, auspica che il gruppo Azione - + Europa - Radicali italiani, voglia appoggiare tale proposta, che potrebbe essere inserita in uno dei prossimi provvedimenti in materia economica.

Rammenta come spesso il legislatore intervenga su istituti ben funzionanti per complicare la vita ai contribuenti. Al riguardo cita come esempio la prima versione del sistema forfettario, introdotto nel 2018, che era piuttosto semplice, in quanto il requisito per accedervi era costituito semplicemente dal rispetto del limite di fatturato. In seguito alle riforme apportate dal secondo Governo Conte, il sistema è stato reso più complicato e sono stati esclusi alcuni soggetti.

Altre volte è la giurisprudenza che contribuisce a rendere complessa l'applicazione dei tributi, come nel caso di una sentenza della Cassazione che aveva stabi-

lito che i coniugi con residenze diverse non avessero diritto all'esenzione IMU per la prima casa. Ora il legislatore ha invece riconosciuto tale esenzione almeno su un'abitazione.

Rappresenta quindi l'opportunità che le case occupate e quelle inagibili siano esentate dal pagamento dell'IMU.

Con riferimento agli obblighi contabili osserva che, per combattere l'evasione, sono state introdotte procedure complicate e onerose per i contribuenti, come quella sulle cosiddette società di comodo, che in realtà penalizza le società immobiliari. A tal proposito segnala la presentazione al Senato di un emendamento al disegno di legge di bilancio per il 2022, avente lo scopo di dimezzare i coefficienti di redditività, che costituiscono una forte penalizzazione in periodi di scarsi ricavi come l'attuale.

Con riferimento alla codificazione prevista dall'articolo 9, osserva che i codici avranno una vera funzione semplificatrice solo se saranno redatti abrogando le norme inutili e superate, altrimenti si tratterà di mere raccolte di disposizioni non coordinate tra loro, che non avranno alcun effetto migliorativo del sistema.

Evidenzia poi come la riforma della riscossione, di cui all'articolo 8, appaia totalmente improntata all'ottica dell'Agenzia delle entrate e sembra che il cittadino non possa sollevare alcuna obiezione contro la pretesa impositiva, senza considerare che è proprio lui che fornisce risorse al bilancio dello Stato. Inoltre non si parla delle sanzioni e di come spesso vengano puniti allo stesso modo gli evasori e coloro che non sono in grado di versare le imposte su quanto regolarmente dichiarato a causa di difficoltà economiche. In un momento difficile come questo – in cui la crescita del PIL del 6 per cento non è comunque sufficiente a colmare la precedente perdita dell'8,9 per cento – in tante aree dell'Italia le attività economiche hanno enormi difficoltà a pagare dipendenti e fornitori e non sono in grado di far fronte anche ai loro obblighi tributari, pur dichiarando tutto regolarmente.

Rammenta quindi che il riequilibrio del rapporto tra Agenzia delle entrate e citta-

dini era stato inserito come tema condiviso nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, con la proposta di attribuire rango costituzionale allo Statuto del contribuente, per non vedere più ignorati i diritti dei cittadini, come avviene abitualmente. Si tratta infatti di una delle leggi più ignorate del nostro ordinamento. Osserva però come nel provvedimento non vi sia nulla o quasi per quanto riguarda il riequilibrio del rapporto tra cittadini e fisco. La tendenza a comprimere i diritti dei cittadini nei confronti dell'amministrazione finanziaria è stata confermata, da ultimo, dall'introduzione del divieto di impugnazione dei ruoli, che riduce la possibilità di difesa dei contribuenti.

Raccomanda quindi di modificare il provvedimento per renderlo più simile al documento conclusivo dell'indagine, prevedendo una maggiore semplificazione, un miglioramento dei rapporti tra cittadino e fisco, e una riduzione sensibile delle imposte.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, ricorda che, fatto salvo quanto indicato dall'articolo 10, comma 2, sugli effetti finanziari dei decreti legislativi, le proposte emendative riferite al presente provvedimento – che è collegato alla manovra di finanza pubblica – potranno essere giudicate ammissibili solo se corredate di idonea copertura.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI), nel condividere diverse questioni richiamate dal collega Gusmeroli, si riserva di valutare con attenzione le proposte emendative che saranno presentate dai gruppi. Con specifico riferimento alla questione della eliminazione dei micro tributi, ritiene che debba essere affrontata in tempi rapidi, senza bisogno di attendere una riforma di sistema.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi su un tema particolarmente caro alla sua forza politica, ovvero quello del sostegno alle fasce più giovani della popolazione. Richiama sul punto recentissime indagini demoscopiche, dalle quali emerge che il 68 per cento dei giovani dichiara di

aspettarsi un futuro peggiore di quello precedentemente immaginato. Anche con riferimento alla necessità di trasferirsi all'estero per fare carriera, il 55 per cento dei giovani di età inferiore ai 29 anni dichiara che si tratta di una affermazione senz'altro vera, e in tal senso si sono espressi il 67 per cento dei genitori con figli di età inferiore ai 29 anni.

A fronte di tali dati, il Sole24Ore di oggi indica che la manovra di bilancio all'esame del Parlamento riserva ai giovani – che rappresentano, nella fascia di età che va dai 20 ai 34 anni, il 15,7 per cento della popolazione – solo il 2,5 per cento delle risorse complessive. Auspica che non si continui a commettere l'errore fatto per troppo tempo, ovvero quello di guardare ai giovani con disinteresse e con superficialità, e spera che la classe politica si assuma le proprie responsabilità. Invita sul punto tutti i gruppi ad una riflessione con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di *no tax area* e di riordino delle aliquote, anche al fine di pervenire alla presentazione di una proposta emendativa condivisa, che dia un chiaro segnale al Governo sul punto.

Ribadisce in conclusione l'importanza di offrire ai giovani in età lavorativa maggiori certezze economiche e abitative, riducendo il carico fiscale su tale categoria; solo in tal modo si potranno aiutare le giovani generazioni a costruire un futuro ed una famiglia nel nostro Paese e contrastare il calo demografico che affligge l'Italia.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, con riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Angiola, sottolineate in più occasioni dalla forza politica che egli rappresenta, osserva innanzitutto come le misure di supporto alla natalità sono oggetto della recente riforma in materia di assegno unico universale.

Con riguardo invece al rilievo, di natura più generale, relativo alla necessità di maggiori risorse per le giovani generazioni, richiama le significative decontribuzioni, introdotte a partire dal 2014, per le donne e per i giovani *under 35*, ancora in vigore e che certamente potrebbero essere ulteriormente ampliate. Più difficile appare a suo

avviso individuare specifiche misure di natura fiscale, nell'ambito del perimetro di azione del disegno di delega in esame. Esprime perplessità, anche sotto il profilo della costituzionalità, circa la possibilità di differenziare le aliquote fiscali sulla base di criteri anagrafici.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI) rammenta quanto incluso nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva con specifico riferimento ai giovani.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, osserva che le indicazioni approvate nel citato documento facevano riferimento alla possibile introduzione di un minimo esente per lavoratori di età inferiore ai 35 anni, proposta che tuttavia non ha trovato spazio nel disegno di legge di delega e che in ogni caso non era stata oggetto di alcun vaglio, né sotto il profilo degli oneri che della conformità ai principi costituzionali.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI) si riserva una valutazione approfondita sul tema, al fine di avanzare proposte che siano sostenibili anche dal punto di vista della loro costituzionalità.

Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo con riferimento ai temi in discussione, rammenta come attualmente l'85 per cento dei giovani *under 25* si collochi nello scaglione di reddito inferiore ai 15 mila euro. Si tratta di un dato che dimostra come la riforma dell'IRPEF in discussione al Senato abbia modestissimi impatti sulla categoria dei giovani e che conferma il fatto che si possa senz'altro agire mediante leve di natura tecnica per aiutare o meno determinate categorie di cittadini. In questo caso, appare evidente che i giovani non saranno beneficiati dalla manovra di bilancio, e questa constatazione, della quale si trova conferma anche sulla stampa specializzata, a partire dal Sole24Ore, deve essere letta anche alla luce del fatto che raramente i giovani sono proprietari di immobili e che pertanto non potranno trovare significativa applicazione nel loro caso le

disposizioni in materia di catasto, di cui all'articolo 6 del disegno di legge di delega.

La riforma dell'IRPEF proposta dal Governo pare infatti rispondere ad un chiaro disegno: alleggerire nominalmente il carico fiscale per i cosiddetti ceti medi e, nello stesso tempo, con l'introduzione di strumenti diretti – ad esempio l'abbattimento delle *tax expenditures* – e indiretti – il rialzo del valore catastale degli immobili – si intende gravare su quel medesimo ceto medio che a parole si voleva favorire, vanificando i benefici concessi. A ciò si aggiunge il peso di ulteriori elementi esogeni che colpiranno ulteriormente tale categoria di cittadini riducendo il loro potere di acquisto, quali sono la ripresa di dinamiche inflazionistiche e l'aumento dei costi energetici. Si tratta di valutazioni che rafforzano l'intenzione del gruppo di Fratelli d'Italia di presentare una proposta emendativa finalizzata alla soppressione dell'articolo 6 del provvedimento in esame.

Ritornando sul tema dei giovani, evidenzia che il miliardo di euro che la manovra destinerebbe loro si riferisce in realtà a una fascia di età che arriva ai 36 anni, età che non appare propriamente giovanile. Solo parte del miliardo in discussione sarebbe infatti destinato ai più giovani, mentre una quota consistente sarebbe invece rivolta ai giovani solo in misura prevalente, tra i quali 256 milioni di euro per i mutui degli *under 36*.

Quanto detto mostra come esistano strumenti che possono portare a forme di tutela di specifiche categorie senza bisogno di mettere mano alla Costituzione. Una modifica costituzionale avrebbe invece auspicato il suo gruppo politico con riguardo alla legge n. 212 del 2000 recante lo Statuto del contribuente, come peraltro indicato, su impulso di Fratelli d'Italia, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'IRPEF approvato lo scorso 30 giugno. Si era chiesta una costituzionalizzazione dello Statuto per evitare che continuasse a verificarsi una sistematica violazione dello Statuto stesso, che in quanto legge ordinaria può agevolmente essere modificato con successive norme di uguale rango. Si contano purtroppo circa 600 vio-

lazioni dello Statuto negli ultimi vent'anni, operate da altrettante norme di legge.

Da tale situazione è nata la proposta di Fratelli d'Italia di avviare un processo di costituzionalizzazione dello Statuto, che non può ovviamente trovare spazio nel disegno di legge di delega ma che dovrebbe essere oggetto di una apposita proposta di legge, che segua le procedure dettate dall'articolo 138 della Costituzione. Rileva come il suo gruppo avrebbe sul punto ritenuto apprezzabile una iniziativa della maggioranza volta a dare vita ad un *iter* legislativo che avrebbe a questo punto potuto, essendo trascorsi sei mesi, essere già prossimo alla conclusione, in tempi sostanzialmente coincidenti con l'eventuale esercizio di una delega. Osserva come tuttavia ciò non sia avvenuto, e sottolinea le criticità del documento conclusivo dell'indagine già più volte evidenziate, i cui contenuti, al di là dei buoni intendimenti, sono stati sostanzialmente sconosciuti. Elementi condivisi non hanno trovato alcun seguito, come è il caso dello Statuto del contribuente, mentre altri temi che la Commissione aveva deciso di non affrontare sono stati invece introdotti nel disegno di legge di delega, come è il caso della riforma del catasto.

Per quanto attiene alla costituzionalizzazione dello Statuto del contribuente, preannuncia in ogni caso che il suo gruppo si farà promotore di una apposita iniziativa legislativa, ed invita i colleghi della maggioranza a sostenere tale progetto, ciò che consentirebbe di vedere concretizzato almeno uno degli indirizzi approvati dalla Commissione nel documento conclusivo dell'indagine.

Quanto alle ulteriori questioni che risultano assenti dal disegno di legge di delega, richiama il tema – già più volte ricordato dalla collega Albano nei suoi interventi – del quoziente familiare, quale strumento mediante il quale realizzare una fiscalità mirata rispetto alle famiglie. Una ulteriore grave omissione riguarda il meccanismo della *flat tax*, della quale il suo gruppo auspicava una revisione in senso incrementale, determinando un *vulnus* rispetto alle indicazioni emerse nel docu-

mento del 30 giugno approvato dalla maggioranza.

Evidenzia, in conclusione, che gli elementi richiamati confermano un giudizio negativo sul disegno di legge di delega in esame e confermano altresì come opportuna la scelta del gruppo di Fratelli d'Italia di esprimere un voto contrario sul documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'IRPEF.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, ricorda, con riferimento al tema del quoziente familiare richiamato dall'onorevole Bignami, che vi è stata in materia una precisa scelta politica della maggioranza. L'opzione del quoziente familiare è stata respinta per un motivo piuttosto semplice: sebbene si tratti di un sistema che indubbiamente migliora l'equità orizzontale tra nuclei familiari in quanto prende in considerazione il reddito di tutti i suoi componenti, produce tuttavia al contempo un effetto assai negativo in termini di disincentivo al lavoro del secondo percettore di reddito all'interno della famiglia, assai spesso rappresentato dalla componente femminile. Si tratta di due profili che sono stati a lungo discussi e soppesati e si è deciso infine, anche tenendo conto di una risoluzione sul punto approvata dal Parlamento europeo nel gennaio 2019, di privilegiare la tutela di questo secondo aspetto.

Con riferimento quindi allo Statuto del contribuente, informa la Commissione che in materia risulta allo stato depositata alla Camera unicamente una proposta di legge ordinaria, d'iniziativa del CNEL. Invita pertanto i gruppi a valutare la possibilità di una iniziativa congiunta sul punto, ritenendo che sarebbe un segnale importante da parte della Commissione, sebbene probabilmente non si riuscirebbe a concluderne l'iter entro la fine della legislatura. Non si dovrebbe trattare a suo avviso di una trasposizione integrale dello Statuto del contribuente nell'ordinamento costituzionale – dovendosi mantenere un equilibrato bilanciamento tra diritto del contribuente e flessibilità di intervento in materia di politica fiscale – ma di elevare a rango costituzionale alcuni principi a garanzia dei contribuenti, come ad esempio

quello della non retroattività delle norme fiscali.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) chiede al Presidente, fermo restando il calendario dei lavori della Commissione sul disegno di legge di delega illustrato in apertura di seduta, se non intenda promuovere – come fatto anche in occasione della stesura del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva più volte citato – degli incontri informali tra i gruppi, al fine di valutare la possibilità di individuare proposte emendative oggetto di condivisione. Potrebbe trattarsi di una modalità di lavoro particolarmente utile, fermi restando, come già detto, i tempi di esame previsti a partire dal 10 gennaio prossimo, e dei quali il suo gruppo chiede il più rigoroso rispetto, anche in considerazione del termine di presentazione degli emendamenti assai più ravvicinato che la sua parte politica aveva proposto.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, intende confermare che il programma di lavoro indicato è, per quanto lo riguarda, inderogabile; il suo rispetto dipenderà tuttavia in concreto sia dal numero delle proposte emendative depositate dai gruppi, sia dai tempi necessari per la loro valutazione da parte del Governo.

Rileva peraltro come nel corso della seduta odierna, diversamente da quanto da lui auspicato, non siano emersi temi comuni sui quali si possa sin d'ora registrare un consenso. Resta ferma la possibilità per i gruppi, anche al di là del suo ruolo di coordinamento, di avviare ogni attività di incontro e di approfondimento, che in ogni caso ritiene possa essere senz'altro utile.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) chiede ulteriori chiarimenti in ordine ad incontri che potrebbero svolgersi anche prima della presentazione delle proposte emendative.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, si dichiara disponibile a tali incontri, da organizzare sulla base della disponibilità dei rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda nuovamente che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 15 di lunedì 10 gennaio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sui lavori della Commissione.**

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammenta che nella riunione dell'Ufficio di Presi-

denza dello scorso giovedì 16 dicembre, i gruppi hanno deciso all'unanimità che la Commissione non si esprima, nell'ambito dell'esame in sede consultiva, sul disegno di legge di Bilancio per il 2022, che sarà a breve trasmesso dal Senato.

Ricorda quindi che quella odierna è stata l'ultima seduta della Commissione per l'anno 2021 e coglie l'occasione per rivolgere un augurio a tutti i colleghi e alle loro famiglie per le festività natalizie.

**La seduta termina alle 14.45.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	123
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, della presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza, sulle prospettive di sviluppo del Consiglio nazionale delle ricerche .....	123
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018. C. 3323 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	123

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 21 dicembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 dicembre 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, della presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza, sulle prospettive di sviluppo del Consiglio nazionale delle ricerche.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.**

**C. 3323 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emilio CARELLI (CI), *relatore*, riferisce che il progetto *European X-Ray Free Electron Laser* (XFEL) rientra nel Progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per lo studio della fisica delle particelle elementari ed è finalizzato alla realizzazione di una grande infrastruttura europea di ricerca, dal costo di oltre 1,2 miliardi di euro, per la produzione di raggi X ultracorti, destinati ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della

geofisica, della chimica, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale. Il progetto ha lo scopo di realizzare una sorgente di radiazione di sincrotrone di quarta generazione, basata sul processo FEL (*Free Electron Laser*). L'infrastruttura *European XFEL* (avviata nel 2005 e in esercizio dal luglio 2017) intende porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale, aprendo nuove strade per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche fondamentali e per le loro applicazioni in campo biologico, medicale e dei nuovi materiali. La partecipazione italiana all'impianto europeo di ricerca XFEL persegue gli sforzi della cooperazione scientifica internazionale ed è volta a consolidare e rafforzare il polo di ricerca e di innovazione del nostro Paese.

L'impianto europeo – lungo 3,4 chilometri e situato principalmente in tunnel sotterranei – va dal campus DESY di Amburgo alla città di Schenefeld nello Schleswig-Holstein. La sua gestione è affidata a un'organizzazione di ricerca indipendente, *l'European XFEL GmbH*, che impiega più di 300 persone. Come paese ospitante, la Germania copre il 57 per cento dei costi, la Russia il 26 per cento e gli altri partner internazionali tra l'1 e il 3 per cento.

La Gran Bretagna, che pure aveva partecipato alla fase preparatoria dell'*European XFEL*, al momento della firma decise di non partecipare alla Convenzione; alla fine del 2014, tuttavia, approssimandosi la conclusione della fase di costruzione dell'*European XFEL*, la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare a tutti gli effetti socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a circa 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto. La partecipazione del Regno Unito potrà arric-

chire il valore e le potenzialità scientifiche dell'*European XFEL*, apportando un vantaggio al progetto. La sua adesione, tra l'altro, insieme alla variazione di costo della struttura, produrrà effetti positivi anche per l'Italia, che vedrà ridursi la propria quota di partecipazione (detenuta per un terzo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN e per due terzi dal Consiglio nazionale delle ricerche CNR) fino al 2,83 per cento.

Il Protocollo – composto da un preambolo, da 4 articoli e da alcune dichiarazioni allegare – disciplina le modalità di accesso del Regno Unito alla Convenzione, che avviene alle stesse condizioni degli altri Paesi contraenti; quantifica in oltre 26 milioni euro il contributo del Regno Unito ai costi di costruzione dell'impianto; e dispone in ordine all'entrata in vigore del Protocollo, prevista dopo la notifica al Governo tedesco dell'approvazione del Protocollo da parte di tutti i Governi citati nel preambolo, cioè: Germania, Danimarca, Grecia (che si è poi ritirata dalla Convenzione), Francia, Italia, Polonia, Russia, Slovacchia, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli recanti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Emilio CARELLI (CI), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	126
5-04804 Zolezzi: Aggiornamenti sull'iter della Convenzione tra Anas e Rfi in merito alla realizzazione sul Po ad Ostiglia e Revere di un nuovo impalcato stradale in sostituzione di quelli esistenti, ferroviario e stradale .....	126
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	138
5-05817 Paita: Manutenzione del cavalcavia che attraversa l'autostrada A12 Livorno/Genova presso l'abitato di Ceparana .....	126
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	139
5-06797 Paolo Russo: Interventi di rifacimento della pavimentazione stradale della tratta compresa tra Nola e Villa Literno della strada statale 7/Bis « Terra di lavoro » .....	126
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	140

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final e allegato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato. COM(2021)552 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione. COM(2021)554/2 final e allegato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi. COM(2021)555 final e allegato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima. COM(2021)568 final e allegato ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	127
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136
---	-----

AVVERTENZA .....	137
------------------	-----

**INTERROGAZIONI**

Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancellieri.

**La seduta comincia alle 13.05.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-04804 Zolezzi: Aggiornamenti sull'iter della Convenzione tra Anas e Rfi in merito alla realizzazione sul Po ad Ostiglia e Revere di un nuovo impalcato stradale in sostituzione di quelli esistenti, ferroviario e stradale.**

Il sottosegretario di Stato Giancarlo CANCELLERI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia. Si tratta di una risposta importante relativa ad una infrastruttura che appartiene ad una rete che comprende circa 255 ponti nel bacino del fiume Po, tra i quali 183 risultano ammalorati. Nel caso specifico del ponte di cui all'interrogazione, che insiste sull'asta del Po tra i comuni di Ostiglia e Borgo Mantovano, fa presente che si tratta di operare una riconversione dal ponte ferroviario a quello stradale, necessario su un'arteria stradale che unisce l'Abetone e il Brennero. Auspica quindi che si proceda celermente al cambio di proprietà da RFI ad ANAS, tenendo conto che il ponte si colloca in un'area dove transitano i mezzi delle imprese responsabili del 60 per cento del PIL nazionale attraverso

l'import e l'export soprattutto con la Germania. Rammenta che è in discussione presso la Commissione una risoluzione avente ad oggetto i ponti del fiume Po, che auspica possa essere oggetto di particolare attenzione da parte del Governo, sulla quale alla ripresa dei lavori saranno svolte specifiche audizioni. Ricorda, infine, che nella legge di bilancio sono stanziati risorse opportune, anche se a suo giudizio insufficienti, per i ponti del fiume Po che rappresentano – lo ribadisce – una rete fortemente interconnessa.

**5-05817 Paita: Manutenzione del cavalcavia che attraversa l'autostrada A12 Livorno/Genova presso l'abitato di Ceparana.**

Silvia FREGOLENT (IV) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato Giancarlo CANCELLERI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia FREGOLENT (IV), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto il cronoprogramma evidenzia la fine dei lavori – e lo sottolinea positivamente – già per il prossimo mese di febbraio del 2022. Fa presente, infatti, che il dato più preoccupante dei lavori sulle autostrade liguri è il loro svolgimento durante i mesi estivi, con conseguente forte intensificazione del traffico, essendo la Liguria sede delle spiagge frequentate anche da lombardi e piemontesi. Auspica pertanto che tale termine venga rispettato per evitare disagi agli utenti nei prossimi mesi estivi.

**5-06797 Paolo Russo: Interventi di rifacimento della pavimentazione stradale della tratta compresa tra Nola e Villa Literno della strada statale 7/Bis « Terra di lavoro ».**

Il sottosegretario di Stato Giancarlo CANCELLERI, risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo RUSSO (FI), replicando si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia per l'attenzione dedicata al quesito posto. Esso muove dall'esigenza di far sì che l'ANAS, anche in Campania, rispetti le tempistiche previste per i lavori programmati, a tutela della sicurezza della circolazione. Essendo presenti numerosi cantieri anche in altre tratte della regione, nei quali si vedono assai raramente operai al lavoro, e per di più in numero esiguo, auspica un'azione ancor più incisiva del Governo nei confronti di ANAS affinché sia garantito il rispetto dei cronoprogrammi previsti per le opere in corso.

Rossella MURONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni di competenza del Ministero delle infrastrutture all'ordine del giorno.

### La seduta termina alle 13.20.

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. — Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria Fontana.*

### La seduta comincia alle 14.05.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757.**  
COM(2021)551 final e allegato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i**

**settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.**  
COM(2021)552 final.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione.**  
COM(2021)554/2 final e allegato.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi.**  
COM(2021)555 final e allegato.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima.**  
COM(2021)568 final e allegato.

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte in titolo.

Alessio BUTTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha deliberato di avviare l'esame di alcuni provvedimenti normativi adottati dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto denominato « pronti per il 55 per cento » (*Fit for 55*). È stato al riguardo convenuto di iniziare da quelli assegnati in via esclusiva alla nostra Commissione, per poi completare il quadro anche con gli altri atti, assegnati in sede congiunta con la IX Commissione Trasporti e con la X Commissione Attività produttive.

Come è noto, l'Unione Europea ha fatto propri gli obiettivi dell'Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile, della Conferenza ONU sui cambiamenti climatici e

dell'Accordo di Parigi del 2015, mettendo in campo una propria strategia denominata Green deal, a cui è seguita la « legge europea sul clima », il cui scopo è quello di portare a una sostanziale riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro 2050. In tale contesto, il pacchetto Fit for 55, proposto dalla Commissione UE il 14 luglio 2021, interviene sul complesso normativo dell'UE per allinearli ai nuovi ambiziosi obiettivi.

Il citato pacchetto di proposte normative costituisce un insieme di misure legislative fondamentali per la transizione ecologica su cui peraltro anche il Governo sta svolgendo un'importante attività di coinvolgimento e di ascolto di associazioni, aziende e istituzioni per discutere come raggiungere l'obiettivo di riduzione del 55 per cento di emissioni climalteranti entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.

Caterina LICATINI (M5S), *relatrice per gli atti COM(2021) 551 final e allegato e COM(2021)552 final*, fa presente che le proposte in esame intendono allineare la normativa vigente in materia di clima ai nuovi obiettivi ambiziosi dell'Unione europea per ridurre le emissioni nette di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e per diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Questi obiettivi sono divenuti obblighi sanciti dalla prima normativa europea sul clima e rappresentano anche il contributo dell'UE e dei suoi Stati membri nel quadro del rispetto degli obiettivi dell'accordo di Parigi.

In quest'ottica, il pacchetto di proposte mira a far sì che l'UE sia « pronta per il 55 per cento » e a realizzare i cambiamenti trasformativi necessari nella sfera economica, sociale e industriale.

La transizione verde rappresenta la risposta dell'UE alle emergenze che minacciano il clima e la biodiversità del pianeta. La transizione verde rappresenta una sfida, che va colta affrontando efficacemente i costi e le ripercussioni della transizione, e un'opportunità per rafforzare al contempo la nostra competitività e creando posti di lavoro adattati ai nuovi scenari che implicheranno anche una riconversione dei mo-

delli produttivi. Questo decennio rappresenta il momento decisivo per orientare le nostre azioni verso la neutralità climatica.

In tale contesto, il pacchetto Fit for 55 prevede una revisione dei meccanismi che da anni disciplinano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e che costituiscono il perno della politica climatica europea.

Le due proposte di direttiva, (COM(2021)551) e (COM(2021)552), prevedono la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (Emission trading system – EU ETS), che rappresenta il primo mercato del carbonio a livello globale e che – ricorda – si basa sulla fissazione di un massimale (cap) alle emissioni di gas ad effetto serra sul territorio dell'UE, a cui corrisponde un numero equivalente di « quote » di emissione che possono essere acquistate/vendute sul mercato.

Ricorda che il sistema ETS è disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE (« direttiva ETS ») modificata da ultimo nel 2018. Il sistema è stato oggetto di successive modifiche alle quali sono state associate diverse fasi: la IV fase è iniziata il 1° gennaio 2021 e terminerà nel 2030.

Il sistema attuale, che copre circa il 36 per cento delle emissioni, si applica ai soggetti operanti nei settori della produzione di energia elettrica, dell'industria ad alta intensità energetica (detti nell'insieme « impianti fissi »), nonché dal trasporto aereo all'interno dell'Unione. Gli impianti italiani interessati dovrebbero essere circa 1.200.

L'intervento di revisione del sistema nel pacchetto Fit for 55 per cento è per lo più contenuto nella proposta di direttiva (COM(2021)551), che modifica la direttiva ETS. La proposta di direttiva (COM(2021)552) interviene invece sul sistema ETS per rafforzare il contributo del trasporto aereo alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il termine per il recepimento di entrambe le direttive è fissato al 31 dicembre 2023.

La revisione si basa su un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS del 61 per cento

rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030 (rispetto all'attuale -43 per cento), al fine di adeguarlo ai nuovi e più ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione. Segnalo che nel 2020 le emissioni totali prodotte dagli impianti fissi che rientrano nell'ambito del sistema EU ETS erano già diminuite del 43 per cento rispetto al 2005 raggiungendo pertanto il target attuale.

Il nuovo obiettivo di riduzione comporta un adeguamento delle quote rilasciate nel sistema: si prevede, pertanto, un taglio iniziale e una riduzione progressiva più rapida delle quote di emissioni, attraverso un aumento del fattore di riduzione lineare che passa dall'attuale 2,2 per cento al 4,2 per cento. Novità anche sul fronte della riserva stabilizzatrice di mercato (MSR), il meccanismo che ritira in automatico le quote in eccesso per evitare un deprezzamento dei permessi, che la Commissione propone di rafforzare, facendo sì, tra l'altro, che possa assorbire più rapidamente l'eccedenza di quote, attraverso il mantenimento della percentuale di assorbimento delle quote in circolazione sopra una certa soglia al 24 per cento fino al 2030 (invece di scendere al 12 per cento nel 2024). Sarà utile approfondire tali misure, che avranno effetti sui volumi d'asta degli Stati membri, unitamente a quelle riguardanti il taglio iniziale e il nuovo fattore di riduzione lineare.

Le quote gratuite rimarranno uno strumento importante per tutelare l'industria ad alta intensità energetica dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, tuttavia di pari passo con la riduzione del tetto massimo complessivo delle emissioni verrà ridotto anche il numero di quote gratuite. La Commissione propone l'aggiornamento a partire dal 2026 dei parametri di riferimento (benchmark), sulla base dei quali è calcolata l'assegnazione gratuita, nonché l'applicazione di una condizionalità per gli impianti soggetti ad « audit energetico » che sono tenuti ad attuare le raccomandazioni previste dall'audit o misure alternative di effetto equivalente, pena una decurtazione del 25 per cento delle assegnazioni gratuite.

Ai fini del *phasing out* progressivo delle quote gratuite la revisione dell'ETS prevede due importanti novità. La prima è l'azzeramento progressivo delle assegnazioni a titolo gratuito per i settori oggetto del nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon border adjustment mechanism*, CBAM), nuovo meccanismo di fissazione di una tariffa all'importazione che dovrebbe attenuare i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ed essere alternativo all'assegnazione di quote gratuite. La seconda è rappresentata dall'eliminazione graduale delle quote gratuite per il trasporto aereo entro la fine del 2026.

Il rafforzamento del sistema ETS passa attraverso la sua estensione a nuovi settori.

La proposta della Commissione estende, infatti, l'applicazione del sistema ETS alle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle navi di grandi dimensioni (oltre 5000 tonnellate di peso) nelle tratte intra-UE ed a quelle prodotte all'ormeggio in un porto dell'UE, nonché alla metà delle emissioni delle navi che effettuano tratte che coinvolgono in entrata o in uscita porti extra-UE. L'inclusione del nuovo settore nel sistema dovrebbe avvenire gradualmente dal 2023 arrivando al 100 per cento della restituzione delle quote di emissioni verificate da parte delle società di navigazione a partire dal 2026.

Una rilevante novità è l'introduzione di un nuovo sistema di scambio delle quote di emissione, che si applicherà ai combustibili utilizzati per gli edifici e il trasporto stradale, come sistema autonomo separato, ma contiguo, che sarà operativo dal 2026. Nel nuovo sistema di scambio di quote di emissioni non sono previste assegnazioni gratuite. Il 25 per cento dei proventi del nuovo sistema alimenterà la dotazione del nuovo Fondo sociale per il clima. L'estensione del sistema ETS al trasporto su strada e agli edifici a tali settori rappresenta una delle questioni centrali della revisione della proposta della Commissione, destinata a essere approfondita, al fine di valutare l'impatto economico e sociale della nuova misura.

La riforma del sistema ETS, unitamente alla riduzione delle emissioni, prevede un rafforzamento degli incentivi per accele-

rare il processo di decarbonizzazione e l'adozione di tecnologie a basse emissioni. A tal fine, prevede che gli Stati membri utilizzino tutti i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissioni, e non il 50 per cento come attualmente previsto, per scopi legati alla questione climatica. La modifica avrà un impatto sulla normativa nazionale, dove allo stato si prevede che il 50 per cento dei proventi sia riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Sulla base delle modifiche della proposta di direttiva, i proventi possono essere utilizzati anche per fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, anche riducendo le imposte che hanno un effetto distorsivo.

Dai proventi delle aste andrà detratta una quota che sarà destinata al bilancio dell'Unione, in quanto il nuovo sistema di revisione dell'ETS rappresenterà una delle nuove entrate, una nuova risorsa propria dell'UE per la cui istituzione la Commissione europea dovrebbe presentare a breve la proposta di modifica della decisione sulle risorse proprie (2020/2053), che necessiterà della ratifica di tutti gli Stati membri per la sua entrata in vigore. Allo stato, pertanto, non è possibile quantificare quanta parte dei proventi sarà attribuita al bilancio dell'Unione.

La proposta di revisione del sistema ETS prevede inoltre il potenziamento del Fondo per l'innovazione e del Fondo di Modernizzazione, volti rispettivamente a sostenere l'innovazione tecnologica mirata alla neutralità climatica e a promuovere interventi a sostegno della transizione energetica.

Al Fondo per la modernizzazione sarà destinato un ulteriore 2,5 per cento del totale delle quote messe all'asta, per sostenere la transizione energetica degli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 65 per cento della media dell'UE nel periodo 2016-2018. L'intervento del Fondo sarà allineato ai nuovi obiettivi climatici dell'Unione e, tra l'altro, non fornirà alcun sostegno agli impianti per la produzione di energia che utilizzano combusti-

bili fossili. È incrementata dal 70 per cento all'80 per cento la percentuale del fondo che deve essere investita in investimenti prioritari, tra cui investimenti a favore dell'efficienza energetica.

Si prevede, altresì, un aumento della dotazione del Fondo per l'innovazione, a cui dovrebbero affluire anche le quote risultanti dalla riduzione dell'assegnazione gratuita per effetto del CBAM, nonché 150 milioni di quote derivanti dal nuovo sistema di scambio di quote per edifici e trasporto su strada. A un potenziamento del Fondo corrisponderà un ampliamento dei progetti oggetto di finanziamento per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio, anche attraverso meccanismi di gara competitivi, quali i contratti per differenza di carbonio (*Carbon contracts for difference, CCD*).

Per quanto riguarda il trasporto aereo, oltre alla citata eliminazione delle quote gratuite, si prevede di consolidare e limitare la quantità totale di quote prevista per le compagnie aeree ai livelli attuali e diminuirle tramite l'applicazione del fattore di riduzione lineare. Deroghe temporanee sono previste per i voli che collegano gli Stati membri alle regioni ultraperiferiche del proprio territorio.

La proposta della Commissione prevede, inoltre, di integrare l'applicazione del sistema ETS al traffico aereo intra-UE con il regime internazionale di compensazione CORSIA per i voli extraeuropei (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*). Nel ricordare che tale meccanismo è stato approvato nel 2016 dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO) con l'obiettivo di stabilizzare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale ai livelli del 2020, segnalo che la partecipazione al programma CORSIA sarà su base volontaria dal 2021 al 2026, per diventare obbligatoria dal 2027 al 2035, e che l'UE e i suoi Stati membri vi hanno aderito sin dal principio.

Il regime CORSIA si applicherà alle emissioni dei voli da e verso paesi non

appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) operati da compagnie aeree con sede nell'UE. Al fine di assicurare la parità di trattamento sulle rotte, i voli da e per i paesi che non attuano il sistema CORSIA dovrebbero essere esentati dagli obblighi dell'EU ETS o di CORSIA; per incentivare la piena attuazione di CORSIA a partire dal 2027, l'esenzione dovrebbe applicarsi solo alle emissioni fino al 31 dicembre 2026.

Segnala che nella relazione trasmessa dal Governo al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, si rileva l'esigenza di giungere ad un provvedimento equilibrato che coniughi opportunamente la salvaguardia ambientale con la minimizzazione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo.

L'esame delle due proposte presso le istituzioni europee è in una fase iniziale. Al Parlamento europeo le proposte sono all'esame della Commissione per l'Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI). Al Consiglio invece le proposte sono all'esame del Gruppo di lavoro sull'Ambiente e del Consiglio Ambiente, che ha tenuto un primo scambio di opinioni il 6 ottobre. Stanno emergendo in questa fase richieste di approfondimento e di chiarimento su taluni profili delle proposte.

La relazione segnala che sono in discussione numerosi aspetti della proposta di modifica, con particolare riferimento agli impatti sulle imprese e alla valutazione della sufficienza degli strumenti di risposta individuati nel testo legislativo, agli impatti sui consumatori finali e, in particolare, in relazione all'ampliamento del campo di applicazione ai settori dei trasporti su strada ed edifici. Si ritiene rilevante anche approfondire ulteriormente i potenziali impatti sul settore navale, incluso per la prima volta nel sistema ETS, ed aereo per cui la Commissione propone l'attuazione di uno strumento di regolazione adottato a livello ICAO attraverso una direttiva.

In conclusione, ritiene che l'esame delle due proposte di direttiva consenta alla

Commissione di approfondire la portata dell'intervento di riforma dei meccanismi per la riduzione delle emissioni e alcuni aspetti precedentemente evidenziati, nella prospettiva di adottare in esito all'istruttoria un documento conclusivo nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni europee.

Eva LORENZONI (LEGA), *relatrice per l'atto COM(2021)554/2 final e allegato*, fa presente che il pacchetto «Pronti per il 55 per cento» (Fit for 55 per cento) contiene una proposta di regolamento che aggiorna la disciplina del 2018 (regolamento 2018/841), con cui sono stati integrati le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra prodotti dal suolo nel quadro per il clima e l'energia. Si tratta, in particolare, delle emissioni e degli assorbimenti derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso del suolo (ad esempio, da foresta a terreno coltivabile) e dalla silvicoltura, cosiddetto LULUCF (*land use, land use change and forestry*). La normativa è stata approvata nel 2018, ma la sua attuazione decorre dal 2021 ed è quindi solo agli inizi.

La proposta della Commissione intende adeguare la disciplina del 2018 ai nuovi più ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione europea di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. La finalità della nuova disciplina è quella di espandere l'assorbimento naturale di carbonio dell'UE, ritenuto fondamentale per compensare le emissioni e raggiungere la neutralità climatica. Ciò anche in considerazione del fatto che il settore LULUCF dell'UE costituisce un pozzo di assorbimento netto di gas serra, che ha visto ridursi la sua capacità di assorbimento fino a 263 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente nel 2018 (rispetto ai 300 milioni raggiunti in precedenza), anche a motivo della siccità e degli incendi boschivi.

Al fine di invertire l'attuale tendenza al ribasso degli assorbimenti di CO<sub>2</sub> e rafforzare il contributo del settore del suolo (LULUCF) al più ambizioso obiettivo generale in materia di clima per il

2030, la proposta della Commissione stabilisce l'obiettivo generale dell'Unione di conseguire nel 2030 assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore del suolo pari a 310 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, incrementando gli attuali assorbimenti.

Inoltre, la proposta della Commissione intende perseguire la neutralità climatica entro il 2035 nel settore del suolo, compensando tutte le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dalla silvicoltura e dall'agricoltura con gli assorbimenti provenienti da questi tre settori a livello dell'UE. In sostanza, gli assorbimenti delle attività LULUCF si combinerebbero anche con le emissioni diverse dalla CO<sub>2</sub> provenienti dal settore agricolo, attualmente collocato all'interno del regolamento sulla condivisione degli sforzi (come quelle derivanti dall'uso di fertilizzanti e dal bestiame). Conseguentemente, si creerebbe un unico strumento di politica climatica che coprirebbe l'uso del suolo, le foreste e l'agricoltura. Secondo la Commissione, il settore del suolo, dopo il 2035, potrebbe addirittura successivamente generare più assorbimenti che emissioni di gas serra.

Per il conseguimento dei predetti obiettivi, la proposta di regolamento in esame apporta una serie di modifiche al regolamento vigente, che possono essere qualificate come minori in relazione agli impegni degli Stati membri fino al 2025 e più incisive con riguardo al periodo tra il 2026 e il 2030.

In particolare, i nuovi impegni e gli obiettivi degli Stati membri sono articolati in tre periodi di applicazione.

Per il periodo 2021-2025, si conferma il sistema vigente, in base al quale gli Stati membri sono impegnati a garantire che le emissioni di gas a effetto serra non superino gli assorbimenti secondo la «regola del non debito». Al fine di semplificare il quadro normativo per il settore, le attuali norme di contabilizzazione degli assorbimenti saranno applicate solo in questo periodo.

Per il periodo 2026-2030, l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> di as-

sorbimenti netti a livello dell'UE sarà ripartito assegnando agli Stati membri obiettivi nazionali; l'obiettivo dell'Italia al 2030 è quantificato in 36 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente. La Commissione europea adotterà atti di esecuzione per stabilire gli obiettivi annuali degli Stati membri per ogni anno tra il 2026 e il 2029, sulla base dei dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra comunicati da ciascuno Stato membro.

Dal 2031, il settore LULUCF comprenderà le emissioni diverse dalla CO<sub>2</sub> del settore agricolo. Gli Stati membri dovranno illustrare, entro il 30 giugno del 2024, nei piani nazionali per l'energia e il clima, le modalità con cui intendono contribuire al conseguimento della neutralità climatica fissato per il settore al 2035. Alla luce dei piani presentati, la Commissione proporrà, entro la fine del 2025, gli obiettivi degli Stati membri per il periodo successivo al 2030.

La nuova proposta di regolamento rimodula e ridefinisce un quadro degli impegni e gli obiettivi per gli Stati membri più articolato, che riguarderà le misure nazionali per il raggiungimento degli obiettivi stessi.

A tale proposito, come evidenziato anche nella relazione del Governo trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, segnalo che la proposta in esame presenta sinergie con la politica agricola comune (PAC), considerato che i primi due periodi di conformità, 2021-2025 e 2026-2030, per i quali la proposta di regolamento disciplina impegni ed obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, si intrecciano con i due periodi programmatici della PAC: 2014-2020, con un periodo transitorio nel 2021 e 2022, e 2023-2027. Nella relazione si segnala che all'interno dell'Inventario nazionale dei gas serra sono già valorizzati i contributi alla mitigazione dei cambiamenti climatici di alcune modalità di gestione delle terre agricole e dei pascoli finanziate dalla PAC.

Ricorda che la nuova PAC 2023-2027, recentemente approvata in via definitiva dopo un lungo negoziato, definisce un

quadro normativo e politico-programmatico volto ad accrescere il potenziale contributo della PAC agli obiettivi ambientali e climatici, con un incremento del livello di ambizione che gli Stati membri dovranno far proprio in fase di elaborazione del Piano strategico nazionale (condizionalità rafforzata, regimi per il clima e l'ambiente, misure agro-ambientali dello sviluppo rurale). Le misure della PAC pertanto dovrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dalla proposta di regolamento. Faccio presente che il Piano strategico nazionale italiano è in fase di elaborazione e sarà trasmesso prossimamente alla Commissione europea.

Segnala che nella riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'11 e del 12 ottobre scorso, in cui si è proceduto a uno scambio di opinioni sul potenziale contributo dei settori agricolo e forestale al nuovo pacchetto «Pronti per il 55 per cento», i ministri hanno sottolineato che dovrebbe sempre essere garantito l'obiettivo principale della PAC in materia di sicurezza alimentare e varie delegazioni hanno chiesto che sia effettuata una valutazione d'impatto del pacchetto.

Rileva inoltre che un ruolo importante nell'obiettivo di assorbimento delle emissioni potrà essere giocato dalla Strategia forestale per il 2030, presentata dalla Commissione a luglio del 2021. A questo proposito, nella citata riunione dei ministri dell'agricoltura, nel riconoscere il ruolo essenziale delle foreste come pozzi di assorbimento del carbonio, è stato sottolineato che la sfida principale sarà trovare un equilibrio tra gli obiettivi ambientali più ambiziosi per la silvicoltura e gli aspetti sociali ed economici della sostenibilità forestale.

Per quanto riguarda il processo negoziale presso le istituzioni europee, la proposta di regolamento è all'esame della Commissione per l'Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo. Al Consiglio invece le proposte sono all'esame del Gruppo di lavoro sull'Ambiente e del Consiglio Ambiente. Le discussioni sono ancora in una

fase preliminare e, come emerge dalla relazione sullo stato di avanzamento dei lavori recentemente presentata dalla Presidenza slovena, la maggior parte delle domande e delle preoccupazioni finora espresse ha riguardato gli obiettivi nazionali per il 2030, il quadro previsto per il periodo successivo al 2030, le nuove misure per assicurare il rispetto degli obiettivi (una sorta di penalità sulla scorta di quanto prevede il vigente regolamento sulla condivisione degli sforzi), nonché gli strumenti di flessibilità sui quali la proposta della Commissione interviene con alcune novità, tra cui il divieto di trasferire gli assorbimenti in eccesso dal primo al secondo periodo di applicazione.

Sarà pertanto utile approfondire gli elementi precedentemente evidenziati anche nel contesto generale del pacchetto, considerato il contributo della disciplina in esame al perseguimento dei nuovi obiettivi climatici e la sua complementarità con il regolamento sulla condivisione degli sforzi.

Erica MAZZETTI (FI), *relatrice per l'atto COM(2021)555 final e allegato*, fa presente che il pacchetto «Pronti per il 55 per cento» (Fit for 55) è molto articolato e contiene proposte strettamente interconnesse e complementari, che hanno un impatto trasversale su vari settori, considerato che la fissazione di nuovi target emissivi si riverbera sui processi produttivi degli impianti e sulle misure che gli Stati membri dovranno adottare nei prossimi anni nella transizione verso un'economia più sostenibile.

Strettamente connessa alla revisione del sistema di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra (*emission trading system* – ETS) e alla revisione del regolamento sugli assorbimenti derivanti dall'uso del suolo (*land use, land use change and forestry*- LULUCF) testé illustrate è la proposta di regolamento volta a rivedere la normativa vigente sulla cosiddetta «condivisione degli sforzi» (*effort sharing regulation* – ESR), che assegna agli Stati membri – per gli anni 2021-2030 – obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei

settori non interessati né dal sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (ETS) né dal regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF).

Si tratta dei seguenti settori: trasporti, edilizia, agricoltura, impianti industriali (a minore intensità energetica), rifiuti (cosiddetti settori ESR).

Il regolamento vigente è stato adottato nel 2018 (regolamento 2018/842) per conseguire nei settori disciplinati una riduzione dei gas ad effetto serra del 30 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. La proposta al nostro esame aggiorna l'obiettivo collettivo di riduzione dei gas ad effetto serra portandolo al -40 per cento rispetto al 2005.

Secondo la Commissione europea, la revisione degli obiettivi si rende necessaria poiché, a normativa invariata, i settori ESR conseguirebbero congiuntamente entro il 2030 una riduzione delle emissioni del 32 per cento (rispetto al 2005), un risultato superiore all'attuale obiettivo di riduzione del 30 per cento, ma insufficiente al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 55 per cento delle emissioni nel 2030 (rispetto al 1990) stabilito dalla normativa europea sul clima.

Come specificato nella relazione trasmessa dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, tale obiettivo è ripartito a livello nazionale sulla base del PIL pro capite aggiornato al 2017-2019, a cui sono applicati degli aggiustamenti sulla base del principio costo-efficacia.

Conseguentemente, sono aggiornati gli obiettivi nazionali di riduzione al 2030 (rispetto al 2005) assegnati agli Stati membri fissandoli in un intervallo tra il -10 per cento e il -50 per cento rispetto ai livelli del 2005.

La proposta della Commissione europea conferma l'ambito di applicazione del regolamento vigente, per cui il trasporto su strada e gli edifici, anche se inseriti in un nuovo sistema di scambio di quote di emissioni, restano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla condivisione degli sforzi. Ad avviso della Commissione,

infatti, la fissazione di un prezzo del carbonio in questi settori necessita di essere integrata dalle azioni degli Stati membri, ai fini della riduzione delle emissioni.

L'Italia dovrebbe passare dall'attuale obiettivo di riduzione delle emissioni del -33 per cento al -43,7 per cento.

Il regolamento sulla condivisione degli sforzi non fissa obiettivi specifici per i singoli settori, lasciando agli Stati membri la responsabilità di adottare le misure per attuare le necessarie riduzioni di emissioni, ad esempio misure per promuovere il trasporto pubblico, schemi di sostegno per l'ammodernamento degli edifici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento più efficienti.

Dell'aumento dell'obiettivo di riduzione previsto dalla proposta di regolamento dovrebbe tenere conto l'aggiornamento delle misure nel quadro della revisione del Piano Integrato per l'energia e clima (PNIEC) trasmesso alla Commissione europea. Tale revisione, già preannunciata dal Governo, terrà conto dei nuovi obiettivi europei in materia di clima ed energia, nonché delle misure previste nel Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR).

La relazione del Governo segnala che è in corso di valutazione l'obiettivo nazionale previsto per l'Italia anche in considerazione dell'applicazione del principio di costo-efficacia e delle modalità con cui sono stati presi in considerazione gli indirizzi delineati nelle conclusioni del Consiglio Europeo del 10 dicembre 2020 (confermati dalle conclusioni del Consiglio Europeo del 23 maggio 2021), sulla base dei quali il nuovo obiettivo 2030 deve essere conseguito in maniera tale da preservare la competitività dell'UE e tener conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche situazioni nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni degli Stati membri, come pure degli sforzi compiuti.

Il regolamento sulla condivisione degli sforzi dispone di diversi meccanismi di flessibilità, che aiutano gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi in maniera efficiente sotto il profilo dei costi.

La proposta della Commissione mantiene tali strumenti di flessibilità previsti dal regolamento vigente, confermando anche il meccanismo della riserva di sicurezza, corrispondente a una quantità fino a 105 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, di cui possono beneficiare i Paesi con PIL pro capite 2013 inferiore alla media UE, che, al 2020, abbiano effettuato maggiori riduzioni rispetto al proprio target.

Segnala che nella relazione del Governo si ritiene necessario salvaguardare, durante il negoziato, tutte le flessibilità previste, con particolare riferimento alla riserva di sicurezza, fortemente voluta dall'Italia durante il negoziato precedente per bilanciare l'applicazione del parametro PIL pro capite.

Sarà, altresì, utile approfondire il collegamento con la disciplina prevista nel regolamento LULUCF considerato che la proposta della Commissione prevede, per un verso, a rendere più rigida la possibilità di compensare le emissioni nei settori ESR con gli assorbimenti risultanti dalla gestione del suolo, e per l'altro a introdurre una riserva supplementare nella quale confluiranno eventuali assorbimenti inutilizzati di cui gli Stati membri potranno beneficiare.

Per quanto riguarda il processo negoziale presso le istituzioni europee, la proposta di regolamento è all'esame della Commissione per l'Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo. Al Consiglio invece le proposte sono all'esame del Gruppo di lavoro sull'Ambiente e del Consiglio Ambiente. Il dibattito è in una fase preliminare e le discussioni finora svolte si sono focalizzate su richieste di chiarimento sui nuovi elementi della proposta precedentemente evidenziati.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per l'atto COM(2021)568 final e allegato*, rileva che la strategia di crescita delineata nel *Green deal* mira a trasformare l'Unione europea nel primo continente basato sulla neutralità climatica nel 2050.

Osserva che la transizione verde rappresenta una priorità su cui l'Europa sta

investendo con determinazione anche attraverso le risorse stanziare nell'ambito dei Piani per la ripresa e la resilienza. Nel percorso verso la neutralità climatica l'Europa punta a fare da battistrada, da pioniere a livello globale nell'adozione di politiche di contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici. Si tratta di una sfida, di una opportunità che va colta per modernizzare le nostre società e che cambierà notevolmente i sistemi economici, i processi produttivi, il mercato del lavoro.

È indubbio che si tratta di un processo complesso in cui l'azione climatica andrà coniugata con politiche per garantire una transizione socialmente inclusiva, attraverso misure per affrontare le ripercussioni della transizione sulle fasce più vulnerabili della popolazione e contrastare la povertà energetica.

Per questa ragione, la proposta di regolamento al nostro esame, che fa anch'essa parte del pacchetto cosiddetto «Pronti per il 55 per cento», prevede l'istituzione di un Fondo sociale per il clima, il cui obiettivo generale è quello di contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando l'impatto sociale dell'inclusione del trasporto su strada e dell'edilizia nel sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (ETS). Il Fondo mira, pertanto, a mitigare l'impatto sui prezzi della nuova fissazione del prezzo del carbonio per tali due settori.

La dotazione complessiva prevista è di 72,2 miliardi di euro per gli anni 2025-2032, così suddivisi: 23,7 miliardi per il periodo 2025-2027 e 48,5 miliardi per il periodo 2028-2032. Il Fondo sarà alimentato con risorse provenienti per circa il 25 per cento dallo scambio di quote di emissione dell'edilizia e del trasporto su strada.

Il Fondo finanzierà gli Stati membri al fine di sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'in-

tegrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

Il problema della povertà energetica, ossia delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali, è infatti una sfida cruciale per l'Unione europea, considerato che affligge oltre 50 milioni di europei secondo gli ultimi dati.

Per accedere al Fondo, ogni Stato membro presenterà alla Commissione europea, e sottoporrà alla sua valutazione, un Piano sociale per il clima in cui sono stabiliti le misure, i costi previsti, nonché i traguardi e gli obiettivi intermedi per la loro realizzazione.

Gli Stati membri dovrebbero finanziare almeno il 50 per cento dei costi totali dei piani sociali per il clima utilizzando parte delle entrate derivanti dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva ETS.

Tramite il cofinanziamento degli Stati membri la Commissione europea prevede di mobilitare complessivamente 144,4 miliardi di euro.

Ciascuno Stato membro avrebbe a disposizione un ammontare massimo di risorse calcolato tenendo conto di fattori quali, tra l'altro, la popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali, la percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette, la popolazione totale, il reddito nazionale lordo pro capite dello Stato membro, la quota delle emissioni di riferimento per il trasporto stradale e gli edifici.

L'Italia avrebbe diritto a 7,8 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 10 per cento delle risorse del Fondo. Il Piano sociale per il clima dovrebbe essere presentato contemporaneamente all'aggiornamento del Piano nazionale per l'energia e il clima, previsto per la metà del 2024.

Rilevo che nella valutazione degli effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie e nella definizione delle relative misure, occorrerà tenere in debita considerazione le famiglie monoparentali, per lo più costituite da donne, e le persone con disa-

bilità, che sono esposti a un rischio significativo di povertà.

Come per le altre proposte del pacchetto, fa presente che l'iter presso le istituzioni europee è agli inizi e che finora nel Gruppo di lavoro del Consiglio si svolte discussioni preliminari. Occorrerà, pertanto, monitorare gli sviluppi del negoziato nel corso dell'esame del hanno.

Segnalo, infine, che il 15 dicembre 2021 sono stati presentati orientamenti specifici per aiutare gli Stati membri a elaborare e attuare politiche che assicurino una transizione equa e inclusiva verso la neutralità climatica, in cui si invita a fare un uso ottimale dei finanziamenti pubblici e privati disponibili, non solo del Fondo sociale per il clima, ma anche di altri fondi già operativi, quali il Meccanismo di transizione giusta, il Fondo sociale europeo Plus e il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. La combinazione delle varie politiche dovrebbe contribuire ad agevolare la ripresa a seguito della pandemia di COVID-19, nonché ad accelerare il passaggio a un'economia pulita e sostenibile, collegando l'azione per il clima con la crescita economica e la coesione sociale e territoriale.

In conclusione, ritiene che la proposta di regolamento al nostro esame sia particolarmente opportuna e i principali aspetti andranno approfonditi nel quadro delle misure del pacchetto con particolare riferimento agli impatti derivanti dall'inclusione del trasporto su strada e degli edifici nell'ambito della direttiva ETS.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Alessio BUTTI (FDI), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 dicembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*INTERROGAZIONI*

*5-06171 Colletti: Valutazione delle decisioni assunte da Anas per garantire la sicurezza della SS80 del Gran Sasso, con particolare riguardo alla mancata tutela del paesaggio e dell'ambiente.*

*5-06549 Frailis: Tempi per la nomina del consiglio direttivo del Parco dell'Asinara e per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra il parco, la regione Sardegna, la provincia di Sassari e il comune di Porto Torres.*

*5-06908 Gallo: Requisiti per l'accesso alle risorse del PNRR dei progetti nel settore fognario e depurativo.*

*5-07023 Vietina: Mancato rispetto da parte delle amministrazioni locali dell'obbligo normativo di messa a dimora di un albero per ogni neonato.*

## ALLEGATO 1

**5-04804 Zolezzi: Aggiornamenti sull'iter della Convenzione tra Anas e Rfi in merito alla realizzazione sul Po ad Ostiglia e Revere di un nuovo impalcato stradale in sostituzione di quelli esistenti, ferroviario e stradale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto, sulla base degli elementi forniti dalla società ANAS, si rappresenta quanto segue.

La carreggiata della SS 12 dell'Abetone e del Brennero, prima e dopo il ponte di attraversamento del fiume Po, ubicato tra le località di Revere e Ostiglia in provincia di Mantova, ha una larghezza di circa 7 metri, che in corrispondenza del ponte si restringe a circa 6 metri, causando difficoltà di transito ai veicoli pesanti.

In stretto affiancamento al sopracitato ponte stradale vi è un ponte ferroviario, non utilizzato, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, di cui era stata in un primo momento, prevista la riconversione ad uso stradale.

A seguito del parere ostativo rilasciato dal Provveditorato Interregionale per la

Lombardia e l'Emilia-Romagna in ordine alla possibilità di procedere alla riconversione del ponte ferroviario in stradale, ANAS ha avviato una nuova progettazione che prevede la realizzazione di un unico impalcato stradale con la corsia in direzione Ostiglia-Revere realizzata sul ponte dell'ANAS e la corsia in direzione Revere-Ostiglia realizzata sul ponte RFI.

Allo stato, ANAS sta svolgendo le indagini strutturali sul ponte ferroviario, finalizzato ad accertare lo stato delle strutture esistenti ed alla successiva predisposizione del progetto.

Quanto alla Convenzione recante il trasferimento del ponte ferroviario ad ANAS, quest'ultima società ha riferito che sono in corso le attività occorrenti per pervenire ad una sollecita sottoscrizione della stessa.

## ALLEGATO 2

**5-05817 Paita: Manutenzione del cavalcavia che attraversa l'autostrada A12 Livorno/Genova presso l'abitato di Ceparana.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa, la società ANAS ha rappresentato che per la programmazione delle attività di manutenzione stradale esegue procedure standardizzate di controllo su tutte le opere d'arte, con quattro ispezioni ricorrenti trimestrali e un'ispezione più approfondita una volta all'anno; agli esiti di tali attività di ispezione e controllo, la società elabora il piano degli interventi di manutenzione.

In esito alle suddette ispezioni, ANAS ha previsto un intervento sul ponte che incide sulla A12 all'ingresso di Ceparana – km 5+988 della SS 330 – per un investimento di circa 2,75 milioni di euro; i lavori consistono nel consolidamento della fondazione di una delle pile, nel ripristino della funzionalità delle opere di regimazione idraulica, nell'impermeabilizzazione della

soletta nonché nella sostituzione delle barriere di sicurezza.

Le indagini strutturali e i sondaggi geognostici sul ponte si sono già conclusi ed è in corso l'attività di progettazione, che si concluderà entro il mese di febbraio 2022.

In fase di definizione dei progetti, la società ANAS interesserà preventivamente gli enti preposti al rilascio dei prescritti pareri\autorizzazioni idraulici e paesaggistici, così da accelerarne l'*iter*.

I lavori verranno affidati ad impresa già aggiudicataria di Accordo Quadro, quindi senza dover indire apposita gara di appalto, il che consentirà di avviare celermente gli interventi.

Ad oggi, non vi è alcuna limitazione alla circolazione stradale.

## ALLEGATO 3

**5-06797 Paolo Russo: Interventi di rifacimento della pavimentazione stradale della tratta compresa tra Nola e Villa Literno della strada statale 7/Bis «Terra di lavoro».**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, la società ANAS ha rappresentato di aver effettuato, nel corso del corrente anno, diversi interventi sulla strada statale *7-bis*; tra questi, i lavori di rifacimento della pavimentazione lungo tutta la tratta hanno comportato l'emissione di alcune ordinanze di restringimenti di carreggiata per tratti limitati e per la durata delle singole lavorazioni.

Detti lavori sono stati ultimati in data 10 settembre 2021.

Inoltre, per consentire l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle barriere protettive sui margini del viadotto posto a scavalco dell'autostrada A30, dal 3 settembre 2021 tra il km 40+100 ed il km 41+200 è stato disposto un restringimento della carreggiata in direzione Villa Literno e si è resa necessaria, altresì, la chiusura al traf-

fico della rampa di interconnessione della SS *7-bis* con lo svincolo limitrofo all'area ASI di Nola – Marigliano.

Tale provvedimento è stato disposto da ANAS per le condizioni di limitata visibilità determinate, in corrispondenza del predetto innesto, sia dal tracciato stradale in curva sia dalla presenza di barriere provvisorie in calcestruzzo del tipo *new jersey* installate sulla striscia longitudinale di mezzzeria della carreggiata in direzione Villa Literno per la salvaguardia dei lavoratori impegnati nelle attività di cantiere.

Dallo scorso 11 dicembre, le rampe di interconnessione della SS *7-bis* con l'autostrada A1 al km 29+400 circa sono state definitivamente aperte, anche in orario notturno.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Vera Fiorani, sullo stato di realizzazione delle opere commissariate ..... 141

#### RISOLUZIONI:

7-00619 Silvestroni: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T (*Discussione e rinvio*) ..... 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 142

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 dicembre 2021.*

**Audizione informale dell'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Vera Fiorani, sullo stato di realizzazione delle opere commissariate.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.50.

#### RISOLUZIONI

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**7-00619 Silvestroni: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali**

**(ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Elena MACCANTI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta apprezzamento per il contenuto della risoluzione in esame e preannuncia la volontà della propria forza politica di presentare una risoluzione sul medesimo argomento. Chiede se sarà possibile abbinare i due atti di indirizzo.

Raffaella PAITA, *presidente*, fa presente che i due atti potranno certamente essere abbinati e che oggi si terrà solo l'illustrazione della risoluzione Silvestroni 7-00619.

Marco SILVESTRONI (FDI) ricorda innanzi tutto l'istanza politica, più volte avanzata dal gruppo Fratelli d'Italia, di istituire un Ministero del mare. Illustra quindi la risoluzione, facendo presente che il nostro

Paese, per la propria conformazione geografica, è tutto una piattaforma portuale, circondata da 155.000 chilometri quadrati di acque marittime; che Governo e Parlamento hanno già messo in cantiere numerosi interventi infrastrutturali sui porti, non prendendo però abbastanza in considerazione la materia dell'intermodalità; che, a parte il progetto europeo delle autostrade del mare, in generale si registra una forte mancanza di collegamento con i retroporti. Passa infine dettagliatamente in rassegna i vari punti dell'impegno.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 dicembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) ..... 143

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione*) ..... 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 144

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.

Audizione, in videoconferenza, del dott. Andrea Quadrio Curzio, Amministratore delegato di QC terme, e di rappresentanti di Azienda di promozione e sviluppo turistico Livigno, Colomion Spa, Parco naturale dei Nebrodi e JFC Srl tourism & management (*Svolgimento e conclusione*) ..... 144

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 dicembre 2021. – Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.**

**C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile 2021.

Martina NARDI (PD), *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame in sede referente delle abbinata proposte di legge C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero, rinviato nella seduta del 29 aprile 2021.

Ricorda che nella seduta del 21 aprile 2021 la Commissione ha nominato un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori lo scorso 15 dicembre.

Invita quindi il relatore, onorevole Mor, a illustrare le risultanze del lavoro del Comitato ristretto e a formulare la sua proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame delle proposte di legge

Mattia MOR (IV), *relatore*, fa presente che, in esito ai lavori svolti, il Comitato

ristretto in data 15 dicembre 2021 ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Massimiliano DE TOMA (FDI) fa presente che il suo gruppo non dissente dall'adozione del testo base proposto. Rileva, tuttavia, che alcuni articoli del testo manifestano talune criticità che si riserva di fare oggetto di appositi emendamenti, da parte del suo gruppo, nel prosieguo dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Mattia MOR (IV), *relatore*, osserva, inoltre, che il Comitato ristretto ha altresì convenuto sull'importanza di valutare con la massima attenzione i profili finanziari connessi alle misure recate dal provvedimento. Considerato quanto premesso, propone che – prima ancora di fissare un termine per la presentazione di emendamenti – la Commissione richieda al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo unificato delle proposte di legge in esame e chiede, altresì, la disponibilità del Governo a fissare in trenta giorni il termine per la sua presentazione.

Il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto PICHETTO FRATIN concorda con quanto rilevato dal relatore. Rimettendosi comunque alle deliberazioni della Commissione osserva, tuttavia, che le imminenti festività rendono consigliabile che la medesima Commissione conceda un termine più congruo al Governo per la predisposizione della relazione tecnica richiesta.

Martina NARDI (PD), *presidente*, considerato quanto chiesto dal viceministro Gil-

berto Pichetto Fratin, propone che per la predisposizione della relazione tecnica sia assegnato un termine pari a quaranta giorni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di quaranta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Martina NARDI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 21 dicembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.**

**Audizione, in videoconferenza, del dott. Andrea Quadrio Curzio, Amministratore delegato di QC terme, e di rappresentanti di Azienda di promozione e sviluppo turistico Livigno, Colomion Spa, Parco naturale dei Nebrodi e JFC Srl tourism & management.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione di-

retta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luca MORETTI, *presidente dell'Azienda di promozione e sviluppo turistico Livigno*, Nicola BOSTICCO, *amministratore delegato Colomion Spa*, Domenico BARBUZZA, *presidente Parco naturale dei Nebrodi*, Massimo FERUZZI, *amministratore unico JFC Srl tourism & management* e Andrea QUADRIO CURZIO, *Amministratore delegato di QC terme*, che intervengono da remoto,

svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO

**Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

## Art. 1.

*(Finalità, ambito applicativo e definizioni)*

1. La presente legge reca disposizioni volte a favorire la costituzione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative, mediante misure per la promozione degli investimenti e per l'accesso al mercato di capitali, nonché per l'occupazione e la partecipazione professionale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a:

*a)* le *start-up* innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

*b)* le piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* «Fondi per il *Venture Capital*» (FVC): i fondi comuni di investimento come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

*b)* per «*private equity*»: una forma di investimento di medio-lungo termine in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo e crescita effettuata prevalentemente da investitori istituzionali con l'o-

biiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa;

*c)* per «*Corporate Venture Capital*» (CVC): l'attività di investimento in società ad alto potenziale innovativo e di crescita, promossa da aziende medie e grandi direttamente tramite l'investimento in *equity* o forme partecipative analoghe nelle suddette società o indirettamente tramite l'investimento in veicoli o fondi di investimento che condividono la strategia di investimento dell'azienda. L'obiettivo ultimo dell'attività di CVC risiede nel creare opportunità esterne di crescita ed innovazione per l'azienda e, in secondo luogo, generare un ritorno finanziario addizionale derivante dalla gestione, diretta o indiretta, del portafoglio di partecipazioni;

*d)* per «*Angel Network*»: associazioni di investitori radicate in un contesto geografico che si propongono di mettere in contatto i propri associati con progetti imprenditoriali relativi allo sviluppo di nuove ed emergenti *start-up*;

*e)* per «Fondo di fondi di *venture capital*»: un fondo dedicato agli investimenti in fondi di *venture capital* con una strategia di investimento focalizzata su aziende *high-tech* in fase *seed*, *start-up* e *late stage*;

*f)* per «*Open Innovation*»: un modello di innovazione che non tenga conto solo delle idee e delle risorse interne, ma anche di strumenti e competenze provenienti dall'esterno, in particolare da *start-up*, università, istituti di ricerca, consulenti e aziende non concorrenti.

g) per « *crowdfunding* »: il processo di raccolta di somme di denaro, anche di modesta entità, da una platea di persone, attraverso l'utilizzo di siti *Internet* per il finanziamento di progetti imprenditoriali o di diversa natura.

#### Art. 2.

*(Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up e PMI innovative)*

1. Per gli investimenti effettuati dalle persone fisiche in *start-up* e PMI Innovative direttamente o per il tramite di « società di investimento », di « società di capitali che investe prevalentemente in *start-up* innovative », in alternativa alla detrazione dal reddito di cui all'articolo 38, commi 7 e 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è possibile fruire di un credito di imposta pari al 50 per cento della detrazione spettante. Il credito di imposta non può essere chiesto a rimborso e non è cedibile, ma può essere compensato nell'anno di ottenimento e nei successivi tre periodi di imposta, con qualunque tipologia di imposta assolta dal contribuente. Il credito di imposta può inoltre essere comunicato agli intermediari finanziari e da questi utilizzato – per lo stesso contribuente – in compensazione per evitare ritenute alla fonte su redditi di capitale e redditi diversi in caso di attività finanziarie assoggettate al regime di risparmio amministrato o di imposta sostitutiva in caso di regime del risparmio gestito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità di richiesta del credito di imposta, e le modalità di comunicazione e fruizione dello stesso da parte degli intermediari finanziari per imposte proprie dello stesso contribuente.

#### Art. 3.

*(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in favore di PMI innovative e start-up innovative)*

1. A tutte le PMI innovative e le *start-up* innovative, indipendentemente dalla forma

giuridica, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) del presente comma;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono

comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

*d)* produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili le spese relative a:

*a)* personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

*b)* personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

*c)* quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

*d)* contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il

diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*e)* contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera *d)* per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*f)* competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova

varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

g) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10.

8. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10 del presente articolo. In luogo dell'utilizzo in compensazione di cui al precedente periodo, le imprese possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta che viene erogato dall'Agenzia delle entrate secondo la procedura di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale,

del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

10. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3.

11. Ai fini dei successivi controlli, le PMI innovative e le *start-up* innovative beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o

sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del Codice di procedura civile.

#### Art. 4.

*(Costituzione di fondi privati con normativa agevolata)*

1. Per le finalità della presente legge, in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro.

2. Le società di cui al comma 1 non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.

#### Art. 5.

*(Misure in materia di università)*

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 1, dopo le parole «nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego» sono inserite le seguenti «ivi incluso il rapporto di lavoro intercorrente con un'u-

niversità o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, »;

b) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

« Art. 65. – *(Invenzioni dei ricercatori).*  
– 1. Quando l'invenzione industriale è conseguita liberamente e autonomamente da un ricercatore, definito ai sensi dei commi 2 e 3, i diritti derivanti da questa appartengono rispettivamente al datore di lavoro o alle strutture di cui al comma 3, fatto salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e fermo restando quanto previsto dal comma 4.

2. Ai fini del presente articolo, sono considerati ricercatori i dipendenti delle università pubbliche o private, degli enti pubblici di ricerca o delle pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, con qualifica di professore di qualsiasi fascia, di professore a contratto, di ricercatore a tempo determinato o indeterminato, di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato o indeterminato e, in generale, di soggetto assimilabile alle citate figure.

3. Sono altresì considerati ricercatori, ai fini del presente articolo, gli studenti, i titolari di assegni di ricerca o di borse di studio per ricerca, i dottorandi e gli stagisti, coinvolti nelle attività di ricerca libera svolte dalle università pubbliche o private, dagli enti pubblici di ricerca o dalle pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca.

4. È fatto obbligo al ricercatore di comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro, o alla struttura presso la quale ha svolto o svolge la ricerca, il conseguimento dell'invenzione, mantenendo il più stretto riserbo su di essa. Se entro sei mesi dal ricevimento di tale comunicazione il datore di lavoro o la struttura non procede alla tutela dell'invenzione, per mezzo di deposito della domanda di brevetto o mediante segreto industriale, ovvero alla sua valorizzazione mediante cessione o licenza a terzi, il datore di lavoro o la struttura ne dà tempestiva comunicazione scritta al ricercatore, il quale può esercitare, entro tre mesi dal suo ricevimento,

opzione di acquisto dei diritti sull'invenzione, alle condizioni da pattuire con apposito accordo e nel rispetto della disciplina relativa alla cessione di beni pubblici.

5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le pubbliche amministrazioni, nel gestire i diritti patrimoniali ad essi attribuiti, ai sensi del presente articolo, devono corrispondere in ogni caso all'inventore, compatibilmente con la propria autonomia statutaria, almeno il 30 per cento dei proventi ricavati dallo sfruttamento dei diritti medesimi, da calcolare al netto delle spese di brevettazione e di protezione, anche legali, sostenute.

6. Ai fini del presente articolo, si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto di lavoro o di collaborazione alla ricerca l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando il ricercatore ha lasciato l'università, l'ente pubblico di ricerca o la pubblica amministrazione di appartenenza ovvero ha terminato con uno di tali soggetti la propria attività di collaborazione alla ricerca ».

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2021 per il finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti ovvero sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca al fine aumentarne il grado di maturità tecnologica, oltre che per la pianificazione e la stesura di progetti europei. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione dei finanziamenti di cui al primo periodo, tenendo conto della partecipazione dei *Technology Transfer Office* degli atenei in fase di progettazione e monitoraggio degli studi di fattibilità.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato « Fondo per il sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione » con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento a fondo perduto dei progetti di

creazione e sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione dei finanziamenti di cui al primo periodo.

4. Alle società aventi caratteristiche di *spin off* o *start-up* universitari e degli enti di ricerca, non si applica l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori e parametri per la valutazione periodica delle attività di terza missione degli atenei, ai fini della ripartizione delle risorse del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e delle ulteriori risorse attribuite a ciascuna università in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti, nonché ai fini della progressione di carriera del personale accademico.

6. Al fine di sostenere e qualificare le società di *spin off* ovvero *start-up* universitarie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'università e della ricerca provvede a aggiornare il decreto ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 con le medesime modalità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 al fine di incentivare, inserendoli tra i criteri di accreditamento previsti dagli atenei, la necessità di sviluppare prodotti, soluzioni tecnologiche, *software* ancorché veicolati *as a service*; il collegamento ad un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'Ateneo, nel caso di proprietà intellettuale proteggibile, l'instestazione di detta proprietà intellettuale all'Ateneo che ne assegnerà i diritti di sfruttamento alla società sulla base di apposita licenza; il ruolo dei *Technology Transfer Office* e degli Incubatori.

## Art. 6.

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k*-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Sono definiti "Fondi per il *Venture Capital*" (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono compresi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono, direttamente o indirettamente, almeno il 51 per cento del valore degli attivi in società non quotate su mercati regolamentati nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*) o di sviluppo del progetto d'impresa (*expansion financing*) »;

c) al comma 3, la lettera *c*) è abrogata;

d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 15 milioni di euro per piccola e media

impresa destinataria su un periodo di sessanta mesi ».

## Art. 7.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la *start-up* innovativa o l'incubatore certificato, prima che siano trascorsi due anni. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti prima di tale termine, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione »;

2) al comma 4, dopo le parole: « non concorrono alla formazione del reddito complessivo » sono inserite le seguenti: « , né ai fini fiscali, né ai fini contributivi, »;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-*bis*. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettere e) e f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016, e agli strumenti finanziari emessi dai medesimi organismi e società che investono prevalentemente in PMI innovative. »;

b) all'articolo 30, previo parere della Commissione europea, il comma 6 è così sostituito: « 6. In favore delle *start-up* innovative, di cui all'articolo 25, comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso gratuitamente, con una garanzia in misura non inferiore al 90 per cento del finanziamento e secondo criteri e modalità semplificati individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. »;

c) all'articolo 31, dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle *start-up* innovative la cui procedura concorsuale di cui al capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia in corso in caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, entro i cinque anni dalla data di costituzione, ovvero al raggiungimento di tale termine. ».

2. Il decreto di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

*(Titoli di debito emessi dalle start-up innovative e PMI innovative costituite in forma di S.r.l.)*

1. Al fine di incrementare il ricorso delle *start-up* innovative e delle PMI innovative a strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario, in deroga all'articolo 2483 del codice civile, i titoli di debito emessi dalle *start-up* innovative e dalle PMI innovative costituite in forma di S.r.l. possono essere sottoscritti anche da investitori non professionali.

#### Art. 9.

*(Conversione diretta del permesso di soggiorno per attività di ricerca in permesso di soggiorno per lavoro autonomo)*

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, devono prevedere che la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo i permessi di soggiorno per studio, tirocinio o formazione professionale sia estesa anche agli stranieri che svolgono attività di ricerca.

#### Art. 10.

*(Defiscalizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su investimenti destinati a investimenti in start-up)*

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero

per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di *Venture Capital* indirettamente per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative, se possedute ininterrottamente per almeno 5 anni.

2. Le minusvalenze realizzate e le perdite derivanti da liquidazione relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o per il tramite di società a responsabilità limitata o società per azioni o, nel caso di Fondi di Fondi di *Venture Capital* indirettamente per almeno il 50 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente per almeno 5 anni, sono deducibili dal reddito delle persone fisiche in misura pari al 50 per cento. Tali minusvalenze e perdite da liquidazione possono essere comunicate agli intermediari finanziari e portate da questi a riduzione dei redditi di capitali e dei redditi diversi conseguiti nei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), possedute da almeno quattro anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti alle medesime lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile qualora e nella misura in cui, entro due anni

dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui ai citati articoli 5 e 73, comma 1, lettera a), che sono *start-up* innovative ai sensi della normativa vigente, mediante conferimenti iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle medesime. In tale ipotesi alle somme corrispondenti alle plusvalenze reinvestite non spetta la detrazione d'imposta di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

#### Art. 11.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), numero 1), le parole: « euro 25 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50 milioni »;

b) all'articolo 32-quater, comma 2, dopo la lettera g), sono inserite le seguenti:

« g-bis) agli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

g-ter) alle operazioni tra un numero ristretto di investitori di *private equity* che collettivamente impegnano capitali per l'acquisizione o il finanziamento di imprese su cui singolarmente non sono in grado di investire, allocando una quota del capitale complessivo, al fine di accedere a investimenti più rilevanti e di ridurre il rischio delle operazioni effettuate. »;

c) all'articolo 35-undecies, comma 1-quater, le parole: « euro 25 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50 milioni ».

## Art. 12.

*(Conversione delle perdite fiscali in credito d'imposta)*

1. Qualora una *start-up* innovativa o una PMI innovativa ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre di ogni anno, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate.

2. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al comma 1 possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti.

3. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

4. Non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

5. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno

indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Per gli effetti del presente articolo si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae oltre il novantesimo giorno.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

## Art. 13.

*(Esclusione delle start-up innovative e delle PMI innovative dall'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2 comma 1, lettera *c)*, le parole « delle *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 » sono soppresse;

*b)* all'articolo 13, comma 2, le parole « alle *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 » sono soppresse.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	156
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione .....	157
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione. – Parere favorevole)</i> .....	158
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato)</i> .....	165
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IV Commissione) <i>(Esame e conclusione. – Parere favorevole)</i> .....	160
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato)</i> .....	166
INTERROGAZIONI:	
5-06575 Carla Cantone: Iniziative per l'adozione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro e per il riconoscimento del valore sociale del lavoro .....	162
ALLEGATO 3 <i>(Testo della risposta)</i> .....	167
5-07190 Mugnai: Cessione dalla società Abb alla società FIMER Spa del comparto di produzione di inverter solari del sito produttivo di Terranuova Bracciolini (AR) .....	163
ALLEGATO 4 <i>(Testo della risposta)</i> .....	170
5-07206 Grippa: Licenziamento di lavoratori dello stabilimento di Atesa (CH) della società Sanmarco Industrial Srl .....	163
ALLEGATO 5 <i>(Testo della risposta)</i> .....	171
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri .....	164

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.35 alle 13.50.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza  
della presidente Romina MURA.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Sui lavori della Commissione.**

Romina MURA, *presidente*, comunica che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è emerso un orientamento estremamente critico in ordine alle modalità previste per l'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, tanto che molti rappresentanti dei gruppi hanno espresso l'intenzione di non esaminare il provvedimento in sede consultiva. L'esame presso questo ramo del Parlamento dovrebbe, infatti, svolgersi in tempi estremamente ristretti, in considerazione della necessità di approvare il provvedimento entro il 31 dicembre, per scongiurare il ricorso all'esercizio provvisorio.

Preannuncia quindi che, a nome della Commissione, segnalerà al Presidente della Camera l'insostenibilità dell'attuale situazione, che vede le Camere, a ruoli alterni, espropriate della propria funzione, in una sorta di bicameralismo di fatto che supera il dettato costituzionale. In tale ultimo periodo, inoltre, la XI Commissione è stata sistematicamente esclusa dalla possibilità di esaminare provvedimenti recanti numerose e importanti disposizioni che incidono su ambiti di propria competenza, sulle quali avrebbe avuto il diritto di intervenire e di formulare proposte. Pertanto, pur comprendendo l'esigenza che il disegno di legge di bilancio sia approvato entro il prossimo 31 dicembre, ritiene che non possa non segnalarsi nelle appropriate sedi istituzionali l'inaccettabilità della situazione.

Rina DE LORENZO (LEU) si unisce alla presidente nello stigmatizzare la degenerazione della situazione, aggiungendo che la frammentazione con la quale il Governo legifera nel settore del lavoro e della previdenza impedisce di fatto ai componenti della Commissione di avere una visione di insieme della normativa, introdotta con decreti-legge di volta in volta adottati e approvati con il voto di fiducia. A suo avviso, si tratta di un gravissimo *vulnus* del sistema costituzionale, che spoglia il legislatore della funzione ad esso attribuita, pri-

vandolo della capacità di incidere su temi di grande rilevanza.

Flora FRATE (MISTO), concordando con le considerazioni della presidente, ritiene necessario porre fine all'attuale degenerazione, che sta ponendo in discussione il bicameralismo perfetto disegnato dalla Costituzione. Pur riconoscendo che la drammaticità della situazione impone scelte non sempre in linea con le prassi, considera doveroso salvaguardare i compiti del legislatore e il quadro costituzionale.

Niccolò INVIDIA (M5S) sottolinea che, in quanto componente della Giunta per il Regolamento, ha una particolare sensibilità per il tema in discussione. In particolare, ritiene che sarebbe opportuno razionalizzare i lavori della Camera nella prossima legislatura, nel quadro delle modifiche al Regolamento che la Giunta sta discutendo. A suo avviso, occorrerebbe dare nuovo impulso, nell'ambito del procedimento legislativo, al lavoro delle Commissioni, tornando a ricorrere con maggiore frequenza alle sedi legislative e redigente.

Antonio VISCOMI (PD) ritiene che l'iniziativa preannunciata dalla presidente si basi su una presa d'atto della attuale situazione, nella quale le Commissioni non possono esercitare le proprie prerogative. Si tratta di una situazione inaccettabile dal punto di vista politico, che è necessario sottoporre al Presidente della Camera, in quanto conferma l'instaurazione di un monocameralismo di fatto, che priva le Commissioni permanenti del proprio ruolo. Ritiene che, nella medesima sede, la presidente dovrebbe segnalare anche il disappunto della XI Commissione per essere stata costantemente esautorata dal suo compito di esaminare in sede referente i numerosi decreti-legge adottati dal Governo recanti importanti disposizioni nelle materie di competenza.

Paolo ZANGRILLO (FI) si unisce ai colleghi nel condividere l'iniziativa preannunciata dalla presidente, ritenendo inaccettabile l'attuale e pervicace svilimento del ruolo

del Parlamento e delle Commissioni in cui esso si articola. Concorde con i colleghi che hanno lamentato la sostanziale estraneità della XI Commissione ai procedimenti legislativi che hanno avuto ad oggetto le materie di sua competenza. Nel rimarcare che l'alternanza tra la Camera e il Senato nel ruolo di legislatore effettivo segna il rovesciamento del disegno costituzionale, sottolinea che la correzione del malfunzionamento delle istituzioni è possibile e dipende in primo luogo dall'impegno dei legislatori che lo stanno subendo.

Andrea GIACCONE (LEGA), concordando con i colleghi, ritiene quanto mai opportuna l'iniziativa della presidente, perché il disagio della Commissione deve essere sottolineato con atti formali, che spingano ad una riflessione che non può più essere rimandata.

Niccolò INVIDIA (M5S), ad integrazione del suo precedente intervento, ritiene auspicabile che la lettera inviata dalla presidente, a nome della Commissione, sia portata a conoscenza anche del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Romina MURA, *presidente*, fa presente che la sua lettera sarà indirizzata al Presidente Fico, a cui chiederà di adottare le opportune iniziative per informare il Governo.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.**

**C. 3318 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione. – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Romina MURA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza. Dà, quindi, la parola alla relatrice perché svolga

il suo intervento introduttivo e formuli, conseguentemente, la propria proposta di parere.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, segnala che, come indicato nella relazione illustrativa, l'Istituto forestale europeo, con sede principale in Finlandia e uffici periferici a Barcellona, Bonn e Bruxelles, è un'organizzazione internazionale istituita nel 1993 da dodici Paesi europei con l'obiettivo di migliorare la ricerca forestale internazionale e di fornire informazioni scientifiche ai decisori politici. L'Italia ha aderito alla convenzione sull'Istituto forestale europeo, ratificando la relativa convenzione con la legge n. 219 del 2008. L'Istituto svolge attività volte a facilitare e stimolare la creazione di reti collegate alle foreste, a promuovere la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti alle politiche relative alle foreste e alla silvicoltura, nonché a sostenere la ricerca forestale e l'uso di informazioni scientificamente valide come base per le politiche forestali.

La maggior parte dei finanziamenti all'Istituto deriva da programmi europei e contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni. Attualmente l'Istituto è composto da ventinove Paesi europei membri e coinvolge centoventotto organizzazioni internazionali, appartenenti a quaranta Paesi, operanti nei settori della ricerca e dell'industria. L'Italia partecipa con undici centri di ricerca. L'Italia ha contribuito in passato con fondi del Corpo forestale dello Stato, fino al suo assorbimento nell'Arma dei carabinieri. Dal 2018, l'Istituto forestale europeo ha stipulato un accordo di collaborazione permanente con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ha portato l'Italia all'ingresso nel *Multi-Donor Trust Fund*, con un contributo di 40.000 euro annui, stanziati anche per il triennio 2019-2021.

Con il provvedimento in esame, si intende aprire in Italia una sede dell'Istituto, la cui attività di ricerca si concentrerà sul tema delle foreste urbane, nel quadro del tema prioritario della resilienza, indicato nella strategia dell'Istituto per gli anni 2017-2021, con particolare riferimento alla ca-

pacità delle foreste di fare fronte ai cambiamenti climatici. Il Ministero delle politiche alimentari e forestali, con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ha espresso la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di via Manziana 30, a Roma.

Venendo al contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, rileva che esso si compone di diciannove articoli, che riprendono clausole comunemente utilizzate per Accordi di natura analoga.

L'articolo I reca le definizioni ricorrenti nell'Accordo, l'articolo II dispone di stabilire l'Ufficio a Roma, la cui sede è messa a disposizione dal Governo italiano a titolo gratuito. Come disposto da tale articolo, la manutenzione ordinaria è a carico dell'Istituto, mentre quella straordinaria è a carico del Governo italiano. L'articolo III sancisce l'inviolabilità della sede dell'Istituto, la cui sicurezza è garantita dalle competenti autorità italiane, ai sensi del successivo articolo IV. L'articolo V, inoltre, prevede che il Governo italiano adotti le ragionevoli misure per garantire che la Sede sia fornita dei necessari servizi pubblici. Sulla base dell'articolo VI, l'Ufficio gode dell'immunità dalla giurisdizione italiana, ad eccezione di casi specifici puntualmente indicati. Con l'articolo VII, il Governo italiano riconosce la personalità giuridica dell'Istituto, mentre l'articolo VIII regola il diritto dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni e l'articolo IX definisce i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie.

Segnala che l'articolo X disciplina il regime previdenziale e sanitario applicabile al personale dell'Ufficio e ai familiari. In particolare, il comma 1 prevede che l'Istituto provveda affinché il personale e i familiari, che non abbiano cittadinanza italiana o residenza permanente in Italia, siano coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati italiani o di altro Stato, i cui termini devono essere portati a conoscenza delle competenti autorità italiane. Il comma 2 esonera l'Ufficio e il suo personale da ogni contribuzione obbligato-

ria agli enti previdenziali italiani, se non su base volontaria, beneficiando delle relative prestazioni. Tale disposizione, in base al comma 4, è estesa ai familiari del personale dell'Ufficio, tranne nel caso di lavoratori autonomi in Italia che abbiano diritto alle prestazioni previdenziali previste dalla Repubblica italiana. Il comma 3 prevede la possibilità di concludere Accordi o intese complementari finalizzati ad autorizzare il personale dell'Ufficio e i familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

L'articolo XI prevede facilitazioni per l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dall'Italia del personale dell'Istituto, dei familiari e membri del loro nucleo familiare e di altre persone invitate dall'Ufficio. L'articolo XII disciplina le modalità di esenzione da ogni forma di imposta diretta e di dazi dell'Ufficio, dei suoi beni e delle sue operazioni.

Segnala che l'articolo XIII dettaglia i privilegi e le immunità di cui gode il personale dell'Organizzazione e il personale dell'Ufficio. Per tali ultimi soggetti, si segnala, per quanto di interesse della Commissione, l'esenzione da qualsiasi forma di imposta diretta su stipendi, emolumenti, indennità e altri benefici corrisposti dall'Organizzazione, a condizione che non siano cittadini italiani e non risiedano permanentemente in Italia.

Rileva che l'articolo XIV consente ai facenti parte del nucleo familiare del personale stabilito in Italia di svolgere un lavoro autonomo o dipendente in Italia, in relazione al quale si prevede il rilascio di un tesserino di riconoscimento da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo XV stabilisce il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi italiane e disciplina i casi di rinuncia all'immunità. L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo italiano sia a livello internazionale sia in ambito civilistico. L'articolo XVII impegna il Governo italiano a versare annualmente all'Ente un contributo di 500.000 euro. L'articolo XVIII disciplina le modalità di risoluzione delle controversie tra l'Orga-

nizzazione e il Governo italiano. L'articolo XIX reca le disposizioni finali.

Da ultimo, fa presente che il disegno di legge di ratifica reca, agli articoli 1 e 2, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, che indicano la decorrenza degli oneri a partire dal 2021. L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

Alla luce di tale ricostruzione, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.**

**C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione. – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Romina MURA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza. Dà, quindi, la parola al relatore perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli, conseguentemente, la propria proposta di parere.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, ricorda che nel corso dell'esame in prima lettura la Commissione lavoro si era già espressa favorevolmente, una prima volta, il 15 maggio 2019. Successivamente, a seguito del rinvio in Commissione del provvedimento, la XI Commissione si era espressa ancora favorevolmente sul nuovo testo in data 16 giugno 2020.

Fa presente che nella seduta odierna, pertanto, la Commissione affronterà il testo come risultante dalle modifiche intro-

dotte dal Senato, limitando ad esse l'esame ai fini dell'espressione del parere.

In particolare, all'articolo 1, comma 6, il Senato ha introdotto il rinvio all'articolo 627, comma 8, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) per meglio precisare dal punto di vista giuridico l'ambito della categoria degli allievi che non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

All'articolo 2, che reca i principi generali a cui devono essere improntate tali associazioni, il Senato ha previsto che i relativi statuti debbano prevedere il rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche elettive e la trasparenza del sistema di finanziamento. Inoltre, il comma 3, introdotto dal Senato, specifica che l'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

Evidenzia che all'articolo 3, che disciplina la procedura di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, il Senato ha introdotto la previsione di una verifica periodica da parte del Ministero competente della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in esame a tali associazioni, nonché l'obbligo di motivazione dei provvedimenti ministeriali che negano l'iscrizione di un'associazione o dispongono la loro cancellazione dall'albo. Si prevede, altresì, l'ampliamento del termine per le contro-osservazioni delle associazioni colpite da tali provvedimenti, nonché la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie promosse nel caso di cancellazione.

All'articolo 4, che disciplina i limiti all'attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, il Senato ha specificato che il divieto di assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale vale anche per le categorie facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. Inoltre, si è introdotto uno specifico divieto di aderire ad associazioni sin-

dacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con tali associazioni.

Passando all'articolo 5, che riguarda le competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, segnala che il Senato ha escluso quella, originariamente prevista, della tutela individuale dei diritti e degli interessi degli iscritti, confermando, pertanto, la sola tutela collettiva. Inoltre, modificando l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, ha specificato che le procedure negoziali previste da tale articolo riguardano il personale dirigente civile e militare e ha esteso l'ambito di tale procedure anche alle materie delle licenze e delle aspettative per infermità e motivi privati.

Con riferimento all'articolo 6, il Senato ha disposto che gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari definiscano le competenze delle loro articolazioni periferiche nei medesimi limiti loro applicabili. È stata inoltre soppressa la competenza delle articolazioni periferiche alla formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni, mentre è stata introdotta la previsione che le articolazioni periferiche delle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

All'articolo 7, che introduce disposizioni riguardanti il finanziamento e i bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, il Senato ha introdotto la possibilità di finanziamento anche con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti.

Segnala che, all'articolo 8, il Senato ha previsto che la titolarità delle cariche elettive – che, nel testo approvato dalla Ca-

mera, erano definite cariche direttive – debba rispettare il principio della parità di genere e ha introdotto specificazioni dettagliate dei criteri di ineleggibilità e incompatibilità delle cariche.

Passa all'articolo 9, in cui il Senato ha introdotto la previsione che alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sia possibile concedere l'uso di un locale comune da adibire a ufficio, senza oneri a carico dell'amministrazione, e ha previsto che i distacchi e i permessi retribuiti e non retribuiti siano assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale. Infine, è stato specificato che la contrattazione si svolge nell'ambito delle risorse ad essa destinate.

In materia di diritto di assemblea, all'articolo 10 il Senato ha previsto che i comandanti o i responsabili di unità garantiscano il rispetto della legge in esame, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

All'articolo 12 il Senato ha limitato gli obblighi informativi in capo alle amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze al contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, rinviando al regolamento di attuazione la disciplina delle procedure di informazione e consultazione.

All'articolo 13, in materia di rappresentatività, il Senato ha introdotto previsioni riguardanti associazioni che non raggiungano la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare e di calcolo della consistenza associativa.

Con riferimento all'articolo 14, il Senato ha precisato che le tutele e i diritti ivi previsti si applicano al solo personale militare che ricopre cariche elettive nelle associazioni rappresentative a livello nazionale. Modificando l'articolo 15, inoltre, il Senato ha disposto l'obbligatorietà della pubblicazione di deliberazioni, votazioni, e di ogni altra notizia relativa all'attività sin-

decade, superando la mera possibilità prevista dal testo approvato dalla Camera.

Segnala, in particolare, che, all'articolo 16, che reca la delega al Governo per il coordinamento normativo, il Senato ha introdotto un ulteriore principio e criterio direttivo riguardante l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile, nonché nell'ambito dei vincoli posti dalla normativa vigente e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Il Senato, modificando l'articolo 17, è, inoltre, intervenuto per delimitare l'ambito della legittimazione attiva delle associazioni alle controversie promosse nell'ambito provvedimento in esame per le quali sussista interesse diretto.

Fa presente, infine, che il Senato ha introdotto modifiche alle norme transitorie recate all'articolo 19.

Passando, quindi, alla formulazione della sua proposta di parere, intende preliminarmente sottolineare che l'accidentato *iter* di approvazione del provvedimento, che torna alla Camera dopo l'esame da parte del Senato, dipende dalla complessità e dalla delicatezza della materia e dallo sforzo di contemperare il mantenimento del principio dell'autorità gerarchica all'interno delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e l'attuazione del principio costituzionale, ribadito dalla giurisprudenza, di assicurare ai componenti di tali corpi adeguata rappresentanza sindacale. Il provvedimento è quindi il tentativo di conciliare i due principi e presenta, pertanto, alcune criticità che non è stato possibile superare, in considerazione dell'estrema cautela con la quale è necessario procedere in questo ambito. Quindi, auspicando che in futuro si riesca a raggiungere un punto di equilibrio più avanzato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

**La seduta termina alle 14.10.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**5-06575 Carla Cantone: Iniziative per l'adozione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro e per il riconoscimento del valore sociale del lavoro.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Carla CANTONE (PD), pur ringraziando la sottosegretaria per la risposta puntuale e particolareggiata, rileva che la piaga delle morti sul lavoro continua a esistere e, anzi, si fa sempre più grave. Significativamente, la materia sarà oggetto delle comunicazioni che nella giornata di domani il Ministro Orlando farà all'Assemblea per dare conto dell'incidente avvenuto pochi giorni fa a Torino, in cui hanno perso la vita tre operai edili a causa del crollo della gru con cui stavano lavorando. Sottolinea che il settore dell'edilizia risulta essere il più pericoloso ma, proprio per questo, invita le autorità competenti a verificare non solo la regolarità dei contratti ma anche la tipologia di quelli che si stipulano. Infatti, uno degli operai deceduti a Torino aveva sottoscritto un contratto di lavoro da *rider*, privo pertanto delle previsioni in materia di formazione che, nel settore edile, risultano fondamentali. Tuttavia, proprio la formazione rende più costoso il contratto, inducendo spesso i datori di lavoro ad aggirare il problema, ricorrendo a contratti più convenienti economicamente, ma mettendo a repentaglio la vita dei propri dipendenti. Ricorda che sul tema si è molto impegnato

l'INAIL, anche su impulso di Cesare Damiano, che è stato presidente della XI Commissione nella XVII legislatura e ora è componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto. La XI Commissione, che si è molto impegnata sul tema, ha indicato nell'insufficiente numero di ispettori sul campo una delle cause della perdurante situazione e ha sollecitato il Governo a intervenire in tale senso. Ma aumentare il numero di ispettori non è sufficiente se non si accompagnano le assunzioni con un'adeguata formazione, che tenga conto delle differenze non solo tra i settori produttivi, ma anche all'interno del medesimo settore. La formazione, inoltre, non deve riguardare solo gli ispettori, ma anche, e soprattutto, i lavoratori e i datori di lavoro, specialmente i piccoli imprenditori che, per risparmiare sui costi del lavoro, spesso lavorano nei propri cantieri. Infine, si augura che il Ministro Orlando nell'informativa di domani affronti anche il nodo delle pensioni, perché un ulteriore fattore che mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori è rappresentato dal requisito di età anagrafica per accedere al pensionamento eccessivamente alto, che costringe i lavoratori a continuare a esercitare attività che, con il crescere dell'età, diventano sempre più pericolose.

**5-07190 Mugnai: Cessione dalla società Abb alla società FIMER Spa del comparto di produzione di inverter solari del sito produttivo di Terranuova Bracciolini (AR).**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano MUGNAI (CI) ringrazia la sottosegretaria per la risposta esaustiva e ricorda che lo stabilimento di Terranuova Bracciolini ha svolto un ruolo importante nell'economia del territorio del Valdarno, già colpito dalla chiusura dello stabilimento della Bekaert. Auspica, quindi, che il Governo mantenga alta l'attenzione, soprattutto nella delicata fase di ricerca di un nuovo *partner* finanziario, che risolva il problema di cassa, che colpisce anche le

aziende dell'indotto, a cui non sono pagate le forniture. Si augura, infine, che sia rispettata la tempistica indicata e che entro gennaio la vicenda giunga a soluzione, perché il territorio ha già pagato un prezzo altissimo.

**5-07206 Grippa: Licenziamento di lavoratori dello stabilimento di Atessa (CH) della società Sanmarco Industrial Srl.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmela GRIPPA (M5S), ringraziando la sottosegretaria, esprime apprezzamento per l'impegno assunto dal Ministero a convocare al più presto un tavolo di confronto per la tutela dei livelli occupazionali, dal momento che gli sforzi delle istituzioni regionali non hanno fermato la procedura di licenziamento collettivo. Rileva che la società non ha onorato gli accordi, dislocando parte delle produzioni in altri stabilimenti e non rispettando il principio della rotazione dei lavoratori in cassa integrazione. Le preme, inoltre, sottolinea che le risulta che i cinquanta dipendenti licenziati appartengano al sindacato che ha denunciato attraverso i *social media* il mancato rispetto da parte dell'azienda delle procedure di licenziamento recate dalla legge n. 223 del 1991. Auspica, pertanto, che il Governo tenga fede all'impegno di convocare i rappresentanti dell'azienda perché sia trovata una soluzione per evitare che ai cinquanta licenziamenti già effettuati ne seguano ulteriori, che provverebbero un territorio già duramente colpito dalla crisi.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

**COMITATO RISTRETTO**

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure**

mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

**C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 (C. 3318 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3318, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo, riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021;

ricordato che l'Italia ha aderito alla convenzione sull'Istituto forestale europeo, ratificando la relativa convenzione con la legge 30 dicembre 2008, n. 219;

considerato che l'Istituto svolge attività volte a facilitare e stimolare la creazione di reti collegate alle foreste, a promuovere la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti alle politiche relative alle foreste e alla silvicoltura, nonché a sostenere la ricerca forestale e l'uso di informazioni scientificamente valide come base per le politiche forestali;

preso atto che il disegno di legge in esame prevede l'apertura in Italia di un Ufficio dell'Istituto, la cui attività di ricerca si concentrerà sul tema delle foreste urbane, nel quadro del tema prioritario della resilienza, indicato nella strategia dell'Istituto per gli anni 2017-2021, con particolare riferimento alla capacità delle foreste di fare fronte ai cambiamenti climatici;

considerato che il comma 1 dell'articolo X, che disciplina il regime previdenziale e sanitario applicabile al personale dell'Ufficio e ai familiari, prevede che l'Istituto provveda affinché il personale e i relativi familiari, che non abbiano cittadinanza italiana o residenza permanente in

Italia, siano coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati italiani o di altro Stato, i cui termini devono essere portati a conoscenza delle competenti autorità italiane;

rilevato che il comma 2 del medesimo articolo X esonera l'Ufficio e il suo personale da ogni contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, se non su base volontaria, a fronte del riconoscimento delle relative prestazioni, e che tale disposizione, in base al comma 4 dello stesso articolo, è estesa ai familiari del personale dell'Ufficio, tranne nel caso di lavoratori autonomi in Italia che abbiano diritto alle prestazioni previdenziali previste dalla Repubblica italiana;

osservato che il comma 3 dell'articolo X prevede la possibilità di concludere Accordi o intese complementari finalizzati ad autorizzare il personale dell'Ufficio e i relativi familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano;

segnalato che l'articolo XIV consente ai soggetti che facciano parte del nucleo familiare del personale stabilito in Italia di svolgere un lavoro autonomo o dipendente in Italia, in relazione al quale si prevede il rilascio di un tesserino di riconoscimento da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto che l'articolo XV stabilisce il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi italiane e disciplina i casi di rinuncia all'immunità,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 875-B Corda, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato della Repubblica, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;

ricordato che nel corso dell'esame in prima lettura questa Commissione si era già espressa favorevolmente il 15 maggio 2019 e il 16 giugno 2020;

evidenziato che l'intervento legislativo trova ragione nell'urgente necessità di riportare nell'alveo costituzionale l'ordinamento vigente, in conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in quanto prevede che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali » invece di prevedere che « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali »;

preso atto che, a giudizio della Corte, la portata e l'ambito del diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale devono, tuttavia, essere precisati alla

luce della giurisprudenza europea, che lega l'affermazione di principio della libertà sindacale al riconoscimento della possibilità che siano adottate dalla legge restrizioni nei confronti di determinate categorie di pubblici dipendenti, rendendosi necessario verificare se e in quale misura tale facoltà possa o debba essere esercitata, o anche alla stregua dei principi costituzionali che presiedono all'ordinamento militare;

evidenziato che la Corte ha riaffermato la necessità di considerare le peculiari esigenze di « coesione interna e neutralità », che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali;

considerato che grava sul legislatore l'onere di individuare, anche attraverso un opportuno confronto con i soggetti portatori di interesse, un equilibrato e dinamico bilanciamento tra valori, principi e regole costituzionali, che richiede una ponderazione complessiva degli elementi di interesse;

sottolineata l'urgenza di adeguare l'ordinamento vigente alla più volte richiamata giurisprudenza costituzionale;

preso atto che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono volte all'eliminazione di possibili ambiguità del testo e non incidono sui principi alla base del provvedimento sul quale la Commissione si è già pronunciata,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**5-06575 Carla Cantone: Iniziative per l'adozione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro e per il riconoscimento del valore sociale del lavoro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante per aver affrontato un tema così importante come quello della sicurezza sul lavoro.

Come noto, il tragico fenomeno degli infortuni del lavoro, anche ad esito mortale, ha conosciuto una recrudescenza negli ultimi anni.

Purtroppo, come è tristemente noto, anche nei giorni scorsi altri lavoratori hanno perso la vita a causa del lavoro.

La prevenzione degli infortuni e il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità dell'azione di Governo.

Il Governo ha infatti promosso una strategia nazionale per la salute e a protezione sul lavoro al fine di aumentare i livelli di sicurezza.

Al riguardo, faccio presente che, in armonia con quanto previsto dalle normative europee e dalle convenzioni internazionali, il Comitato previsto all'articolo 5 del testo unico della sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008), che riveste il ruolo di cabina di regia, ha rinnovato l'impegno finalizzato alla stesura di una strategia nazionale di prevenzione, cui collegare per coerenza i Piani di tutte le Istituzioni competenti in materia, al fine di favorire una reale sinergia di azioni per garantire condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di rafforzare l'attività di controllo in materia di sicurezza sul lavoro, nel decreto-legge n. 146 del 2021, adesso convertito in legge, è stato predisposto un pacchetto di misure che intervengono sulla disciplina di settore e che sono ispirate ad una logica unitaria e organica.

Si è deciso di procedere al contrasto dei fattori di rischio nei contesti lavorativi con una valorizzazione e un rafforzamento delle

competenze attraverso due direttrici fondamentali.

La prima prevede un ampliamento delle competenze in materia di salute e sicurezza dell'INL, valorizzando al massimo le sue funzioni in materia di controllo sull'organizzazione delle attività produttive e dei rapporti di lavoro.

La seconda novità assoluta è il coordinamento della pluralità di soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche, sia attraverso l'attribuzione all'INL un potere di direzione tecnica delle attività di vigilanza, sia attraverso l'istituzione di sistemi informativi integrati e una migliore interoperabilità tra le banche dati esistenti.

A tutela dei lavoratori, il provvedimento contiene il rafforzamento e la razionalizzazione dell'attuale apparato sanzionatorio, prevedendo che per alcune fattispecie di illecito particolarmente gravi siano irrogati provvedimenti di sospensione.

Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le competenze dell'ispettorato nazionale del lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati (1.024 unità aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Inoltre, si dispone un incremento di 90 unità, in soprannumero rispetto all'organico attuale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri.

Il rafforzamento dell'attività di controllo e repressione è un asse fondamentale delle politiche pubbliche, ma non è sufficiente a realizzare una strategia sistemica che per rivelarsi veramente efficace deve essere integrata con il rafforzamento delle

politiche di prevenzione e di coinvolgimento attivo delle imprese nell'applicazione delle regole sulla sicurezza, anche attraverso l'introduzione di misure premiali.

Per quanto riguarda la formazione, voglio sottolineare che questa costituisce un indispensabile strumento culturale di prevenzione perché coinvolge e responsabilizza lo stesso lavoratore rispetto ai pericoli insiti nella sua attività. La consapevolezza e la preparazione sono infatti strumenti essenziali che possono contribuire alla neutralizzazione sistemica del rischio.

Pertanto, anche quello dei controlli sull'effettività della formazione quale obbligo che deve realmente conseguire il risultato di istruire il lavoratore sui pericoli e sulle misure di prevenzione, deve costituire una direttrice ispettiva fondamentale per dare seguito ed applicazione a tutti gli altri obblighi consequenziali in materia di sicurezza del lavoro.

L'impegno a realizzare attività formative di qualità che mirino a produrre effetti diretti sulla riduzione dei fenomeni infortunistici e tecnopatici è svolta dall'Inail attraverso una segmentazione dell'offerta formativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta alle figure prevenzionali dell'INAIL (Responsabili servizio prevenzione e protezione – RSPP). Nel 2021 sono stati realizzati importanti iniziative di aggiornamento con particolare riguardo alla gestione delle emergenze in caso di incendio e alla gestione della sicurezza nell'utilizzo di macchine e attrezzature.

Per quanto riguarda i progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro-imprese, voglio evidenziare che i bandi di finanziamento Isi dell'INAIL sono finalizzati a incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, per sostenere una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030.

Dal 2010 ad oggi, sono state destinate risorse economiche per circa 2,5 miliardi di euro.

La qualificazione delle imprese è un obiettivo prioritario nella strategia nazionale della sicurezza. È infatti opportuno coinvolgere tutte le imprese di ogni filiera produttiva, che certifichino la « qualità del prodotto », ovvero il rispetto delle norme di sicurezza, in linea con quanto si è previsto anche con riferimento al contrasto al caporalato. Lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto condizionando l'accesso ai benefici al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Il tema della formazione merita di essere anche considerato in relazione al rapporto con il mondo della scuola e nell'ambito dei programmi scolastici, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza e la sensibilità delle generazioni più giovani. Al pari di altri Paesi, occorre investire su una massiccia campagna di sensibilizzazione, che possa essere rivolta anche a specifici gruppi target per meglio diffonderne e rafforzarne il contenuto.

L'altra fondamentale direttrice di intervento pubblico è il contrasto al lavoro irregolare e al lavoro nero. Il tema della sicurezza non può essere disgiunto infatti da quello della garanzia della regolare costituzione dei rapporti di lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori.

Il PNRR ha infatti previsto l'adozione di un Piano di azione nazionale per rafforzare la lotta al sommerso nei diversi settori dell'economia.

Ricordo inoltre che con il decreto ministeriale dello scorso 25 giugno è stato introdotto, a livello nazionale, il meccanismo di verifica della congruità della manodopera impiegata nel settore edile, sia nei lavori pubblici che privati, sulla base dell'accordo collettivo sottoscritto dalle Parti sociali nel settembre dello scorso anno.

La verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, infatti, a realizzare un'azione concreta di contrasto dei fenomeni di *dumping* contrattuale, promuovendo l'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicu-

rando un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.

Concludo assicurando l'impegno costante del Governo a proseguire, attraverso

il confronto con il Parlamento e il dialogo sociale, nell'attuazione di tutte le iniziative atte a garantire il diritto di tutti a lavorare in condizioni che garantiscano al contempo la dignità, la salute e la sicurezza.

## ALLEGATO 4

**5-07190 Mugnai: Cessione dalla società Abb alla società FIMER Spa del comparto di produzione di inverter solari del sito produttivo di Terranuova Bracciolini (AR).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti rappresentano l'avvenuta cessione nel marzo 2020 del sito di Terranuova Bracciolini (AR) da parte della multinazionale ABB alla Fimer Spa con riferimento al comparto solare, mentre ad Abb è rimasto quello delle ricariche delle batterie per auto elettriche che verrà trasferito nell'area di Sant'Andrea in San Giovanni Valdarno. Al riguardo, gli onorevoli interroganti manifestano legittima apprensione relativamente a una possibile contrazione dei livelli occupazionali per i siti produttivi in oggetto e, in generale, per il territorio toscano.

Indubbiamente il territorio della Toscana sta affrontando crisi aziendali importanti, penso ad esempio alla GKN di Campi Bisenzio, e inoltre vi sono realtà aziendali che, pur se ancora non in crisi con avvenuta contrazione dei livelli occupazionali, presentano però segni di sofferenza e destano chiaramente apprensione e timori nei lavoratori coinvolti, nelle organizzazioni sindacali e nelle istituzioni.

Desti maggior preoccupazione il caso della Fimer Spa, importante azienda del settore dell'elettronica e dell'energia alternativa, che viene monitorata a livello istituzionale in quanto la crescita dei costi delle materie prime utilizzate per la produzione della componentistica elettronica, potrebbe avere nefaste ricadute a livello occupazionale, *in primis* sull'azienda medesima, ma anche sull'indotto costituito da molte aziende artigiane.

Si tratta complessivamente di circa 800 lavoratrici e lavoratori che nel corso degli anni hanno contribuito allo sviluppo e al benessere del territorio della Valdarno.

Condivido quindi le preoccupazioni degli onorevoli interroganti, anche perché l'obiettivo difficile reperimento delle materie prime da parte dell'azienda sta provocando una conseguenziale difficoltà a garantire la continuità lavorativa del settore produttivo artigiano collegato alla Fimer Spa.

Ciò premesso, faccio presente che il Ministero dello sviluppo economico ha rappresentato che al tavolo di crisi tenutosi il 7 dicembre scorso gli azionisti di Fimer hanno informato di essere in un processo avanzato di ricerca di un partner industriale e finanziario che consenta il rilancio della società e la salvaguardia occupazionale.

Il tavolo di crisi è tornato a riunirsi proprio nella giornata di ieri, lunedì 20 dicembre. Secondo quanto risulta al Ministero del lavoro, sono proseguite le interlocuzioni tra le parti, che avranno ulteriormente corso la settimana prossima.

Concludo assicurando il massimo impegno del Ministero del lavoro, per quanto di competenza, nel sostenere le iniziative *in itinere*, al fine di trovare soluzioni condivise che prioritariamente preservino i livelli occupazionali e gli equilibri sociali ed economici della di un territorio, come quello della Valdarno, che da sempre costituisce un'eccellenza produttiva nel panorama nazionale.

## ALLEGATO 5

**5-07206 Grippa: Licenziamento di lavoratori dello stabilimento di Atesa (CH) della società Sanmarco Industrial Srl.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sulla situazione produttiva e occupazionale dell'impresa Sanmarco Industrial srl di Atesa (Chieti) che opera nel settore industriale della metalmeccanica, in modo particolare nella produzione di cassoni fissi per veicoli commerciali, per la committente SEVEL s.p.a.

A seguito del Fallimento presso il Tribunale di Lanciano avvenuta nel 2012 della Sanmarco s.p.a. in liquidazione, la ditta Scattolini Sangro s.r.l. è risultata aggiudicataria del ramo di azienda relativo ai siti produttivi di Lanciano e Atesa, in provincia di Chieti.

Preciso che la Società in questione beneficia della CIGS per riorganizzazione aziendale dal 2017, autorizzata dal Ministero del lavoro.

In periodo più recente, segnalo che, in data 14 dicembre 2020, si è tenuta una riunione tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i vertici aziendali della società e le rappresentanze sindacali dei lavoratori per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

All'esito dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto il ricorso, da parte della Società, alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. Nello specifico, la proroga del trattamento di CIGS è stata richiesta dalla Società – per la durata di 12 mesi decorrenti dal 3 agosto 2020 – in favore di numero massimo di 80 lavoratori occupate presso il sito di Atesa.

Con i decreti direttoriali di gennaio e aprile 2021 l'efficacia del trattamento stra-

ordinario di integrazione salariale è stata sospesa causa CIGO con causale COVID-19 e poi la sua efficacia è stata protratta fino al 13 giugno 2022.

La regione Abruzzo ha comunque manifestato la propria disponibilità ad intraprendere specifici percorsi di politica attiva per il personale interessato dal trattamento di CIGS.

In data 13 luglio 2021, la Società, pur beneficiando della cassa integrazione guadagni straordinaria, ha aperto una procedura di licenziamento collettivo ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, dichiarando un esubero strutturale di 50 lavoratori su un totale di 142.

Secondo quanto riportato dalla regione Abruzzo, nella nota di apertura della procedura di licenziamento collettivo, la società ha confermato la presenza di 50 esuberi strutturali e l'impossibilità di individuare soluzioni alternative al licenziamento.

L'esubero dichiarato, a detta della Sanmarco Industrial, è determinato da esigenze di riorganizzazione delle attività e da un calo di fatturato verificatosi successivamente all'aggiudicazione del ramo di azienda veicolare della ex Scattolini Sangro s.r.l., relativamente al fallimento della Sanmarco s.p.a..

La regione riferisce altresì che lo scorso 30 agosto, la società ha comunicato la conclusione della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo con un mancato accordo siglato con le organizzazioni sindacali in data 26 agosto 2021, richiedendo l'attivazione della fase in sede istituzionale.

La Società, secondo quanto riportato dalla regione Abruzzo, si sarebbe resa disponibile alla ricollocazione di 16 lavora-

tori, all'interno del gruppo, presso le sedi in Francia (2 lavoratori), Germania (2 lavoratori), Inghilterra (2 lavoratori), Portogallo (2 lavoratori) e Verona (8 lavoratori), compatibilmente con il profilo professionale professionali delle persone eventualmente interessate.

La Società ha dichiarato, altresì, che al termine dei licenziamenti collettivi, entro 120 giorni, opererà la rinuncia alla cassa integrazione straordinaria guadagni *ex* articolo 22-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito la totale contrarietà alla scelta aziendale chiedendo il ritiro e la sospensione della procedura di licenziamento collettivo e invitano la stessa a proseguire l'utilizzo della CIGS autorizzata, anche tenendo conto dell'avviso comune firmato da CGIL, CISL UIL e il Governo.

La regione Abruzzo, al fine di mitigare la situazione occupazionale in corso, ha proposto alle organizzazioni sindacali e alla società la sospensione dei termini della procedura di licenziamento e il prosieguo dell'ammortizzatore sociale, invitando le parti a condividere la possibilità di ricorrere a licenziamenti esclusivamente su base volontaria con un incentivo all'esodo e a verificare la possibilità di ricollocazione non solo all'interno del gruppo, ma anche in altre aziende locali.

La Società sembrerebbe non aderire a tale proposta.

Al termine del confronto, stante l'inconciliabilità delle parti per poter addivenire ad un accordo condiviso, i rappresentanti della regione e dell'ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara hanno dichiarato esperita la procedura di licenziamento collettivo.

In ordine alla regolarità dei provvedimenti aziendali sino ad oggi adottati, faccio presente che l'ispettorato territoriale del

lavoro di Chieti-Pescara ha avviato, in data 12 luglio 2021, un accesso ispettivo condotto da funzionari INL e INPS presso la sede legale di Atesa.

L'ispezione era stata programmata a seguito dell'esposto presentato dalla sigla sindacale FIOM CGIL in merito all'accordo siglato il 2 febbraio 2021 presso la Sanmarco Industrial Srl. L'istanza del sindacato era diretta a verificare da parte dell'ispettorato il corretto utilizzo della cassa integrazione, ivi compresa la rotazione dei dipendenti, e la regolarità dell'accordo proposto dall'azienda, in base al quale era contemplata la possibilità di una risoluzione del rapporto di lavoro in azienda al trattamento di cassa integrazione, e si assumeva che tale ammortizzatore sociale fosse utilizzato come indebito strumento di incentivo all'esodo. Nessun dipendente dell'azienda in questione ha comunque aderito al suddetto accordo, che non ha poi avuto seguito.

All'esito dell'accertamento, si dava atto dell'assenza d'omissioni contributive e si concludeva per la mancata rilevazione d'addebiti.

L'ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato, secondo quanto riferito dalla struttura territoriale di Chieti, che non sono pervenute, successivamente alla attivazione e chiusura della vigilanza ispettiva citata, ulteriori segnalazioni o richieste di intervento concernenti le criticità segnalate nel presente atto di sindacato ispettivo.

Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver richiamato l'attenzione sulla vicenda e assicuro che il Ministero del lavoro continuerà a monitorarne gli ulteriori sviluppi e a sostenere – d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico – le iniziative per l'attivazione di un tavolo nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dell'azienda e preservare questa importante realtà produttiva.

## **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	173
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 dicembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.40 alle 13.55.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	174
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	174
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	174
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	175

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 21 dicembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 luglio scorso è stato fissato il termine per la presentazione di proposte emendative a lunedì 20 dicembre, alle ore 12, successivamente posticipato alla giornata di lunedì 20 dicembre, alle ore 12.

Avverte che sono state presentate 6 proposte emendative (*vedi allegato*), in relazione a nessuna delle quali sono da ravvisare profili di inammissibilità per estraneità di materia.

Avverte, altresì, che l'onorevole Incerti ha ritirato gli emendamenti a sua prima firma 1.5 e 1.4.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

## ALLEGATO

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera a).*

\* **1.6.** Gadda.

\* **1.5.** Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

\* **1.3.** Nevi.

**(Ritirato)**

*Al comma 1), lettera b), sostituire il capoverso 2-quater con il seguente: « 2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i corsi d'acqua, e per i laghi non inseriti nell'allegato 1, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e*

*tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a) »*

**1.4.** Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

**(Ritirato)**

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, sostituire le parole: « da 1.000 a 6.000 euro » con le seguenti: « da 800 a 8.000 euro ».*

**1.2.** Ciaburro, Caretta.

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente: « 7-ter. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo sono destinati al fondo di cui al comma 11-bis al fine di garantire migliore efficacia e continuità nell'azione di contrasto alla pesca illegale e al bracconaggio ittico nelle acque interne. »*

**1.1.** Caretta, Ciaburro.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo .....	176
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	176

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 21 dicembre 2021.*

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 dicembre scorso, si è convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia – già fissato al 31 dicembre 2021 – rinviandola al 31 luglio 2022.

Essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone pertanto di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva al 31 luglio 2022.

Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la deliberazione per la proroga del termine di scadenza al 31 luglio prossimo.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. S. 2318 Governo (Parere alle Commissioni 7 <sup>a</sup> e 11 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....	177
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	185
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .	179
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	187
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare « Legge SalvaMare ». C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	183
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	184

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Emanuela CORDA.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.**

**S. 2318 Governo.**

(Parere alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconduci-

bile alla competenza legislativa concorrente in materia di « organizzazione delle attività culturali » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto le misure di sostegno allo spettacolo. Con riferimento alla delega per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 1, assume anche rilievo la materia di esclusiva competenza statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera g), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni. Per quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 2, assume rilievo la competenza concorrente

in materia di professioni (articolo 117, terzo comma della Costituzione); con riferimento a tale competenza occorre però richiamare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il principio che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato». Con riferimento infine alle norme previdenziali di cui all'articolo 4 assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera *o*) della Costituzione).

Nell'illustrare il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1, comma 1, rechi una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e di spettacolo. Si tratta di una delega analoga a quella recata all'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, non esercitata entro i termini previsti (12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge), della quale richiama i principi e criteri direttivi, il procedimento nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative. Tra i principi e criteri direttivi merita segnalare la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, l'individuazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato, la revisione dei criteri di ripartizione del contributo per le fondazioni lirico-sinfoniche, la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente specializzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali, il riordino del rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo. È prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 1, comma 2, reca una delega al Governo per il riordino e la revisione delle misure di sostegno in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. La disciplina di delega concerne gli ammortizzatori, le indennità e gli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET) ed è volta a tenere conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative in oggetto. La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali già dettate dall'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, nonché secondo i criteri di salvaguardia finanziaria di cui al successivo comma 3. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dalle lettere da *a*) a *d*) del comma 2. Tra questi merita segnalare l'aggiornamento e la definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno fondati su un limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni e un limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni; l'incompatibilità con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti; l'individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni; la previsione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche ai fini dell'invarianza della spesa. Anche in questo caso è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione dei commi 1 e 2.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo. Requisiti e modalità per l'iscrizione nel Registro sono rinviate a un decreto del Ministro della cultura da adottare previo parere della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 novella la disciplina dell'osservatorio dello spettacolo, al quale ven-

gono attribuiti il compito di coordinamento con le attività degli osservatori regionali dello spettacolo e la facoltà di stipulare convenzioni con le università per l'effettuazione di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea.

L'articolo 4 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Segnala che sul provvedimento è pervenuto il 4 agosto 2021 il parere della Conferenza Stato-regioni. Il parere fa sue le proposte di modifica e di integrazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tra queste segnala, in particolare, la proposta che i beneficiari delle misure di sostegno economico per i lavoratori dello spettacolo contattino i servizi per l'impiego regionale in modo da garantire il necessario contributo delle regioni. La Conferenza propone anche che la questione degli ammortizzatori sociali dei lavoratori dello spettacolo sia affrontata nell'ambito della più generale riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di pervenire a una disciplina unitaria per tutte le categorie caratterizzate da saltuarietà (oltre ai lavoratori dello spettacolo, ad esempio i lavoratori stagionali e part-time).

La Conferenza delle regioni propone anche che sulla delega in materia di misure di sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo sia prevista l'intesa « forte » in sede di Conferenza Stato-regioni. Il riferimento sembra essere all'intesa prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 che, a differenza di quella prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, non prevede un meccanismo di « chiusura » per cui, in mancanza di stipula dell'intesa entro il termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri può assumere comunque le proprie deliberazioni. Sul punto ritengo però in vero sufficiente, e forse maggiormente efficace sul piano della concreta attuazione, la previsione dell'intesa « ordinaria », più comunemente usata, che già rappresenta una

forma di significativo coinvolgimento delle regioni:

Rileva, infine, l'opportunità di rivolgere una raccomandazione generale alla Commissione di merito, sotto forma di condizione, a tenere conto delle proposte di modifiche della Conferenza delle regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.  
Testo unificato C. 196 e abb.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma della Costituzione). Assumono anche rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione) e la competenza residuale regionale in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); in proposito ricorda anche che l'articolo 123, primo comma, della Costituzione, rimette allo Statuto regionale l'individuazione dei principi fondamentali di funzionamento e organizzazione delle regioni). Assume rilievo infine anche l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione che afferma che comuni, province e città metropolitane hanno autonomia regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, ricordo che la Corte costituzionale,

ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato ».

Nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 individui l'oggetto dell'intervento legislativo nella disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi « particolari », nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse (comma 1). I principi che ispirano la disciplina introdotta dal testo sono quelli di pubblicità, partecipazione democratica e di trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali (comma 2).

L'articolo 2, nel recare, al comma 1, le definizioni del testo, individua i soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi e le caratteristiche dell'attività di *lobbying*. Le attività di rappresentanza di interessi si configurano in ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta da specifici soggetti, i rappresentanti di interessi, in modo professionale. Tali attività si esplicano attraverso molteplici modalità quali la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali e di ogni altra attività volta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche (lettera a). Per rappresentanti di interessi si intendono, in primo luogo, coloro che rappresentano presso i decisori pubblici, indicati più avanti, interessi definiti di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, finalizzati a promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o a contribuire a quelli in corso. Sono compresi tra i rappresentanti di interessi anche i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rap-

presentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi (lettera b). Il testo definisce anche i portatori di interessi che sono suddivisi in due categorie (lettera c): le persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle citate attività. La lettera d) individua i decisori pubblici: rientrano in tale categoria i membri degli organi di rappresentanza e di Governo nazionali, ossia i membri del Parlamento e i membri del Governo (quindi Presidente del Consiglio, Ministri, Viceministri e Sottosegretari). Sono decisori pubblici anche i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali; i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane; i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici. Alla lettera e), infine, i processi decisionali pubblici sono definiti come « ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali ».

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità a sostituire il riferimento ai « presidenti delle città metropolitane » con quello, più preciso di « sindaci metropolitani ».

L'articolo 3 definisce, al comma 1, i casi di esclusione dall'applicazione della legge. In particolare, le disposizioni introdotte con la proposta di legge non trovano applicazione nei confronti di giornalisti e funzionari pubblici, e per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione (lettera a)); alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla

pubblicazione (lettera *b*)); rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri (lettera *c*)); rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute (lettera *d*); partiti, movimenti e gruppi politici (lettera *e*). Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, le disposizioni della proposta di legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolte da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici; esponenti di organizzazioni sindacali, esponenti di organizzazioni imprenditoriali. Dal punto di vista oggettivo, in base al comma 1, le disposizioni in materia di rappresentanza di interessi non si applicano ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale (lettera *f*)); all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente (in particolare dalla legge 150 del 2000) (lettera *g*)); alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali (lettera *h*)); all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione (lettera *i*) .

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi denominato « Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi » al quale sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Il registro è istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Ai sensi del comma 2 il Registro istituito presso l'AGCM « sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della legge ». Ai sensi del comma 5, nel registro devono essere indicati i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professio-

nale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari; i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione; le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

L'articolo 5 istituisce un'agenda degli incontri tra rappresentanti di interessi iscritti al registro e decisori pubblici. In particolare, si introduce l'obbligo da parte di ciascun rappresentante di interessi di tenere ed aggiornare con cadenza settimanale una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici. I dati dell'agenda sono pubblicati, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro 20 giorni dall'inserimento da parte del rappresentante di interessi.

L'articolo 6 prevede l'adozione di un Codice deontologico da parte del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui sono affidate – in base all'articolo 7 – la tenuta del registro e le funzioni di controllo. Con riferimento all'attività parlamentare le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale in base a quanto stabilito dal comma 8 del suddetto articolo 7.

L'articolo 7 istituisce il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Come già richiamato, con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale. Il Comitato di sorveglianza istituito presso l'AGCM è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione; da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti e da un membro del CNEL designato dal Presidente del CNEL che svolge le funzioni di presidente del Comitato di sorveglianza. La Commissione

bicamerale sarà invece composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

L'articolo 8 riconosce, al comma 1, ai rappresentanti di interessi iscritti nel Registro il diritto di presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti; svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti; accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti nel rispetto della normativa generale di cui alla legge n. 241 del 1990, in materia di accesso agli atti e al decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In base al comma 2, le forme e le modalità di esercizio di tali diritti sono rimesse a provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e delle province autonome, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. Tali provvedimenti sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 3 specifica che, nell'ambito della propria autonomia, gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle previsioni della legge.

In base all'articolo 9, vige il divieto per i rappresentanti di interessi di corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a decisori pubblici (comma 1). Si prevede inoltre l'obbligo di ciascun rappresentante di interessi di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno (a decorrere da quello successivo all'anno di iscrizione nel Registro), una relazione sull'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente

(comma 2). Quanto al contenuto della relazione, la proposta indica alcuni elementi obbligatori (comma 3): l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte e dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte; l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento di tali attività e la segnalazione di eventuali criticità rilevate. Anche il Comitato di sorveglianza è tenuto a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sull'attività dei lobbisti, nella quale possono essere segnalate eventuali criticità e formulate proposte.

L'articolo 10 regola in modo unitario la procedura di consultazione che ciascun decisore pubblico può indire qualora intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale.

L'articolo 11 reca la disciplina sanzionatoria.

L'articolo 12 prevede la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni finali. Tra queste il comma 3 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguino i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

Al riguardo, ricorda che alcune regioni (Toscana, Molise, Abruzzo, Calabria, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna) hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali. Lo statuto speciale della Regione siciliana prevede inoltre la partecipazione alla elaborazione dei progetti di legge « delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali » (articolo 12, comma 3). Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di approfondire le modalità di adeguamento da parte delle regioni e delle province autonome al provvedimento, con particolare riguardo all'individuazione, all'interno dello stesso, delle « norme fondamentali » cui appunto regioni e province autonome si dovranno adeguare. Segnalo, ad esempio, l'opportunità di chiarire se tra tali « norme fondamentali » rientri la disposizione di cui

all'articolo 4, comma 2, che prevede che il registro pubblico per la trasparenza istituito presso l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato « sostituisca ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge ».

In termini concreti, quindi, la Commissione competente in sede referente dovrebbe valutare se individuare più nel dettaglio le disposizioni del provvedimento che costituiscono le « norme fondamentali » cui adeguarsi o in alternativa, prevedere l'adeguamento da parte di regioni e province autonome al provvedimento nel suo complesso.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare « Legge SalvaMare ».**

**C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, chiede alla deputata Foscolo di assumerne le funzioni.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia *tutela dell'ambiente*, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Assume però anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, quali quelle di cui agli articoli 3 e 8, la materia di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117, valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Rilevano infine, con

riferimento all'articolo 2, le materie porti e aeroporti civili, di competenza concorrente e sistema tributario e contabile dello Stato, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), nonché con riferimento agli articoli 9 e 10 la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione);

Ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nel corso della prima lettura alla Camera. In quell'occasione, nella seduta del 10 ottobre 2019, la Commissione ha formulato un parere favorevole, con tre osservazioni:

La prima osservazione richiedeva di prendere in considerazione l'ipotesi di misure di premialità per i comuni che ottengono i migliori risultati in termini di recupero dei rifiuti in mare e per quelli che sostengano i maggiori costi; l'osservazione non è stata recepita;

La seconda osservazione richiedeva l'introduzione all'articolo 3 di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente (ora della transizione ecologica) chiamato a disciplinare lo svolgimento delle campagne di pulizia; l'osservazione è stata recepita attraverso l'introduzione del parere della Conferenza Stato-regioni;

La terza osservazione richiedeva il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione delle campagne di sensibilizzazione previste dall'allora articolo 5, ora articolo 10; l'osservazione non è stata recepita, anche se la disposizione è stata riformulata nel senso di inserire le campagne di sensibilizzazione all'interno della giornata del mare e della cultura marina istituita dall'articolo 52 del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005) che vede il coinvolgimento degli enti territoriali solo su base volontaria.

Si sofferma quindi nella relazione sulle principali modifiche introdotte al Senato.

All'articolo 1 è stato specificato, nel corso dell'esame del Senato, al comma 1, che i rifiuti volontariamente raccolti nel corso

delle campagne di pulizie del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici. La medesima modifica è stata introdotta all'articolo 3, dedicato alla disciplina delle campagne di pulizia.

Al comma 1 dell'articolo 2 durante l'esame al Senato è stato specificato che l'equiparazione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare a rifiuti delle navi avviene ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3 della direttiva (UE) 2019/883 che appunto include i rifiuti accidentalmente pescati tra i rifiuti delle navi. È stato quindi inserito un comma 2 che precisa che per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati non è necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. Al comma 8 è stato specificato che l'Autorità di regolazione di settore, l'ARERA svolgerà attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria aggiuntiva istituita per far fronte agli oneri derivanti dall'equiparazione, pure stabilita dall'articolo, dei rifiuti accidentalmente pescati a rifiuti urbani.

L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce – con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi – che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. A tal fine, è demandato al Ministero della transizione ecologica l'avvio di una sperimentazione per il triennio 2022-2024.

L'articolo 8, comma 2, introdotto al Senato, prevede che, al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, siano previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o dei Comuni territorialmente competenti.

L'articolo 12, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni in materia di

prodotti che rilasciano microfibre. Si prevede, oltre a una definizione di microfibra, anche la dicitura da riportare sull'etichetta di qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia.

L'articolo 14 introdotto durante l'esame al Senato, indica in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'emanazione del decreto previsto all'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.

All'articolo 15, nel corso dell'esame al Senato, è stata integrata la composizione del Tavolo interministeriale di consultazione permanente con l'inserimento di cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

Le modifiche introdotte al Senato e su cui la Camera è chiamata a pronunciarsi nella sua seconda lettura non appaiono quindi presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 dicembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (S. 2318 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2318 recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di « organizzazione delle attività culturali » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto le misure di sostegno allo spettacolo; con riferimento alla delega per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 1, assume anche rilievo la materia di esclusiva competenza statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera g), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni; per quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 2 assume rilievo la competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma); con riferimento a tale competenza occorre però richiamare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il principio che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato »; con riferimento infine alle

norme previdenziali di cui all'articolo 4 assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, lettera o).

a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è prevista ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui all'articolo 1, commi 1 (riordino delle disposizioni di legge in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e di spettacolo) e 2 (revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore); il parere in sede di Conferenza Stato-regioni è poi previsto all'articolo 2, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della cultura chiamato a disciplinare i requisiti e le modalità per l'iscrizione al registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo;

sul provvedimento è pervenuto il 4 agosto 2021 il parere della Conferenza Stato-regioni; il parere fa sue le proposte di modifica e di integrazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome; tra queste si segnala in particolare la proposta che i beneficiari delle misure di sostegno al reddito nel settore dello spettacolo contattino i servizi per l'impiego regionale in modo da garantire il necessario contributo delle regioni; la Conferenza propone anche che la questione degli ammortizzatori sociali dei lavoratori dello spettacolo sia affrontata nell'ambito della più generale riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di pervenire a una disciplina unitaria per tutte le categorie caratterizzate da saltuarietà (oltre ai lavoratori dello spettacolo, ad esempio i lavoratori stagionali e part-time);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

*Con la seguente condizione:*

provvedano le Commissioni di merito ad approfondire le proposte di modifica e integrazione del testo pervenute dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome richiamate in premessa.

## ALLEGATO 2

**Disciplina delle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (Testo unificato delle proposte di legge C. 196 e abb.).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 196 e abbinate, recante disciplina delle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assumono anche rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione) e la competenza residuale regionale in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione; in proposito si ricorda anche che l'articolo 123, primo comma, della Costituzione, rimette allo Statuto regionale l'individuazione dei principi fondamentali di funzionamento e organizzazione delle regioni); assume rilievo infine anche l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione che afferma che comuni, province e città metropolitane hanno autonomia regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite; con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, ricordo che la Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato »;

all'articolo 1, comma 1, lettera d), nell'individuazione dei decisori pubblici, l'e-

spressione « i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane » andrebbe sostituita con quella, più precisa, « i presidenti, i sindaci metropolitani e i consiglieri delle province e delle città metropolitane »;

il comma 3 dell'articolo 12 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguino i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge; al riguardo, si ricorda, che alcune regioni (Toscana, Molise, Abruzzo, Calabria, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna) hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali; lo statuto speciale della Regione siciliana prevede inoltre la partecipazione alla elaborazione dei progetti di legge « delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali » (articolo 12, comma 3); andrebbe pertanto valutata l'opportunità di approfondire le modalità di adeguamento da parte delle regioni e delle province autonome al provvedimento, con particolare riguardo all'individuazione, all'interno dello stesso, delle « norme fondamentali » cui appunto regioni e province autonome dovranno adeguarsi (ad esempio andrebbe chiarito se tra tali « norme fondamentali » rientri la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che prevede che il registro pubblico per la trasparenza istituito presso l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato « sostituisca ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge »); in alternativa la Commissione potrebbe valutare di sopprimere il riferimento alle « norme fondamentali », prevedendo l'adeguamento da parte

di regioni e province autonome al provvedimento nel suo complesso;

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

*a)* inserire all'articolo 1, comma 1, lettera *d)* un riferimento ai « sindaci metropolitani »;

*b)* approfondire l'articolo 12, comma 3, al fine di individuare le « norme fondamentali » alle quali regioni o province autonome si dovranno adeguare o, in alternativa, prevedere l'adeguamento di regioni e province autonome al provvedimento nel suo complesso.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare ») (C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 1939-B recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare »);

richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso della prima lettura alla Camera nella seduta del 10 ottobre 2019 e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente », di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione; assume però anche rilievo, con riferimento a

specifiche disposizioni, quali quelle di cui agli articoli 3 e 8, la materia di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117, della Costituzione, valorizzazione dei beni culturali e ambientali; rilevano infine, con riferimento all'articolo 2, le materie porti e aeroporti civili, di competenza concorrente e sistema tributario e contabile dello Stato, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione), nonché con riferimento agli articoli 9 e 10 la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione);

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	190
Esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica . . . . .	190
Audizione dell'Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, dott. Dario SCANNAPIECO .	190

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente URSO.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i deputati DIENI (M5S) e VITO (FI).

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente URSO.*

**Esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica.**

Il Comitato procede all'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica.

Il PRESIDENTE cede la parola alla relatrice.

La relatrice, on. DIENI (M5S), svolge una esposizione introduttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### Audizione dell'Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, dott. Dario SCANNAPIECO.

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, dott. SCANNAPIECO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD).

Il dott. SCANNAPIECO, coadiuvato dal dott. Pierpaolo DI STEFANO, *Chief Investment Officer*, ha quindi svolto l'intervento di replica.

**La seduta termina alle 16.05.**

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza  
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia  
di immigrazione**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	191
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 dicembre 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

##### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	192
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	192
ALLEGATO ( <i>Relazione</i> ) .....	193

##### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

##### La seduta comincia alle 13.55.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

##### Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi.

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 25 novembre ha presentato, insieme ai deputati Muroni e Vianello, una proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi. Avverte quindi che la proposta di relazione, in esito alle osservazioni e proposte emendative presentate sul testo, è stata oggetto di talune limitate integrazioni

da parte dei relatori. Il nuovo testo, quindi, è stato nuovamente trasmesso ai componenti della Commissione per consentire eventuali ulteriori proposte di modifica il cui termine di presentazione è scaduto ieri, lunedì 20 dicembre, alle ore 19. Comunica che non sono giunte ulteriori proposte emendative sul nuovo testo e avverte, pertanto, che porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione.

Intervengono, quindi, in dichiarazione di voto, i senatori Arnaldo LOMUTI (M5S), Massimo Vittorio BERUTTI (Misto), i deputati Chiara BRAGA (PD), Rossella MURONI (Misto), Giovanni VIANELLO (Misto), Tullio PATASSINI (Lega).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXIII, n. 16.

##### La seduta termina alle 14.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Esame della proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del  
Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi.**

**RELAZIONE**



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA  
*Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti  
e su illeciti ambientali ad esse correlati*

Relazione sulle procedure di localizzazione del  
Deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi

*Relatori: On. S. Vignaroli, On. R. Muroli, On. G. Vianello*

## Indice

Premessa .....	5
PRIMA PARTE - REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO NAZIONALE - CNAPI.....	8
Aspetti rilevanti già noti: la relazione della Commissione approvata nel marzo 2021 .....	8
Normativa applicabile .....	9
Fasi operative che conducono alla individuazione di aree idonee.....	10
Fasi di realizzazione e gestione del Deposito nazionale .....	16
Ruolo dei portatori di interessi nel processo di selezione delle aree .....	17
Ordine di idoneità delle aree.....	17
Elementi acquisiti dalla documentazione CNAPI pubblicata.....	18
Selezione delle aree. Ordine di idoneità.....	19
Progetto preliminare .....	24
Elementi acquisiti da audizioni, richieste di documentazione e nel corso delle sessioni del Seminario nazionale .....	27
Processo di scelta del sito .....	27
Destino dei rifiuti ad alta attività e della grafite irraggiata dell'impianto di Latina.....	35
Criteri di accettazione dei rifiuti attualmente prodotti .....	37
Distribuzione dei rifiuti a media attività nel Deposito nazionale.....	38
Margini esistenti sul quantitativo di rifiuti che si prevede di smaltire nel Deposito.....	39
Studi di sicurezza.....	40
Predisposizione delle organizzazioni tecniche coinvolte .....	41
Regolamentazione delle fasi di indagini tecniche ed autorizzative .....	45
Benefici economici e occupazionali.....	45
Possibili cause di ritardo nel corso delle attività previste.....	46
Disponibilità di competenze utili nel Paese.....	47
SECONDA PARTE - RUOLO DEL MiTE ED ELEMENTI ACQUISITI SU CRITICITA'	
SEGNALATE NELLA PRECEDENTE RELAZIONE .....	48
Nuovo Ministero competente .....	48
Impianto CEMEX.....	49
Impianto ICPF .....	50
Stoccaggio a secco del combustibile "Elk River" In Trisaia.....	50
Bonifiche .....	50
CEMERAD.....	52
Raffineria di metalli Capra Spa.....	52
Altri siti contaminati .....	53
Adeguamento della normativa.....	53
Attività lavorative con materiale naturalmente radioattivo.....	54
Decommissioning degli impianti nucleari.....	55
Funzioni autorizzative distinte dal ruolo di indirizzo .....	57
Ripartizione di competenze tra più Ministeri.....	58
Disponibilità di spazi di stoccaggio per rifiuti radioattivi in attesa del Deposito nazionale.....	59
Smontaggio delle sorgenti radioattive per il conferimento a deposito di smaltimento .....	60
Concentrazioni di attività per l'allontanamento dei materiali.....	61
CONCLUSIONI.....	62

## Premessa

La Commissione ha deliberato di svolgere un'inchiesta sulle procedure di localizzazione del Deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi, consapevole di intervenire a procedimento di individuazione delle aree idonee in corso ma intendendo fornire un contributo, rientrante nei suoi compiti e coerente con la sua posizione istituzionale, nonché con la legge istitutiva n. 100 del 2018 che le assegna compiti di verifica della gestione dei rifiuti radioattivi.

Nella presente relazione, si fa riferimento al Deposito nazionale intendendo il deposito destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa attività<sup>1</sup>, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari. L'acronimo CNAPI, che verrà utilizzato nel seguito, sta ad indicare la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee alla realizzazione del Deposito nazionale.

La realizzazione di un deposito con dette finalità comporta tempi lunghi ed è comprensibile che, in assenza di informazioni adeguate, tale prospettiva possa generare preoccupazioni da parte delle popolazioni residenti nelle località che possono essere destinate ad ospitarlo.

Molti possono essere stati sorpresi dall'apprendere che è necessario costruire un deposito per rifiuti radioattivi, associando questi ultimi alle centrali nucleari, che sono state fermate in seguito agli esiti del referendum del 1987. Bisogna, tuttavia, considerare che dette centrali non sono state ancora completamente smantellate ed i rifiuti prodotti nel tempo sono ancora stoccati presso i relativi siti. Inoltre, sono presenti sul territorio nazionale rifiuti radioattivi provenienti da attività industriali, mediche e di ricerca; questi ultimi rifiuti continuano ad essere prodotti anche in questi anni. Dunque, tutti i rifiuti radioattivi sono disseminati in vari siti, che non fanno parlare di sé in quanto gestiti con particolari attenzioni; tuttavia, questa situazione non si può protrarre troppo a lungo per una serie di motivi che sono stati analizzati dalla Commissione nella relazione sul tema approvata nel marzo 2021<sup>2</sup>.

A tali motivi si deve aggiungere la valutazione riportata nel sito *web* [www.depositonazionale.it](http://www.depositonazionale.it), creato da tempo dalla SOGIN Spa nell'ambito degli obblighi di informazione previsti dalla legge, secondo cui "da un punto di vista economico, ritardare la costruzione del Deposito nazionale rappresenterebbe un costo che, per i soli oneri di esercizio e manutenzione, oscilla tra un milione e quattro milioni di euro l'anno per ciascun sito in cui è presente un deposito, senza tener conto dei costi dell'eventuale realizzazione di nuovi depositi

---

<sup>1</sup> Come verrà specificato nel seguito, è destinata allo smaltimento a titolo definitivo anche parte dei rifiuti a media attività, mentre la restante parte di questi ultimi sarà destinata all'immagazzinamento a titolo provvisorio.

<sup>2</sup> Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse, approvata dalla Commissione nella seduta del 30 marzo 2021 - Relatori: On. S. Vignaroli, Sen. Loreface ed On. R. Muroni.

temporanei<sup>3</sup>". Bisogna, inoltre, considerare che la gestione di molteplici depositi temporanei produce ulteriori rifiuti.

In questo particolare periodo le Istituzioni, attraverso gli Enti preposti, sono chiamate a illustrare come verrà realizzato il Deposito nazionale e le tipologie di lavorazioni che vi avranno luogo, cui sono associati rischi molto ridotti, nell'ambito di un *iter* di localizzazione e realizzazione caratterizzato da trasparenza ed opportunità di partecipazione. Validi motivi per ospitare il Deposito nazionale nel proprio territorio risiedono, tra l'altro, negli importanti investimenti che saranno disposti nelle fasi di costruzione e di esercizio, nelle migliaia di posti di lavoro che si verranno a creare, nelle diverse forme di compensazione previste dalla legge, nonché nelle attività di ricerca che verranno condotte nel Parco tecnologico associato al Deposito. Infatti, nella medesima area del Deposito nazionale, sarà realizzato un centro di ricerca applicata e di formazione dove svolgere studi nel campo dello smantellamento delle installazioni nucleari, della gestione dei rifiuti radioattivi, della radioprotezione e della salvaguardia ambientale, anche sulla base di "accordi con le comunità che vorranno ospitare il Deposito nazionale, con l'obiettivo di valorizzare le caratteristiche e le vocazioni del territorio, favorendone lo sviluppo economico e industriale"<sup>4</sup>.

È stato sottolineato, nella già citata relazione della Commissione approvata nel marzo 2021, il ruolo rilevante della realizzazione del Deposito nazionale non solo ai fini di una adeguata gestione dei rifiuti radioattivi, ma anche per la risoluzione di numerose problematiche ad essa connesse.

Per tali ragioni, la Commissione ha ritenuto di doverne seguire attentamente l'*iter* di realizzazione anche al fine di verificare, con gli strumenti di cui dispone, che non vi siano fattori di carattere tecnico, normativo, gestionale, legati alla comunicazione o ad interessi particolari, che ne rallentino il processo per ragioni non connesse alla relativa ultimazione ottimale. La preoccupazione nasce dalla constatazione che alcuni fattori del tipo indicato, nel recente passato, hanno determinato rallentamenti o mancate esecuzioni di specifiche attività nella medesima materia, che possono costituire potenziali inneschi di illeciti.

Ovviamente, data la complessità dell'opera e l'ampiezza della documentazione resa disponibile, non è possibile affrontare tutte le questioni tecniche e gestionali connesse, ma la Commissione ritiene di poter sollecitare l'attenzione degli Enti coinvolti su tematiche rilevanti, di verificare che i problemi ad oggi individuati, anche a titolo esemplificativo, siano all'attenzione degli Enti interessati, di contribuire a ridurre al minimo i possibili ritardi per la realizzazione di un'opera impegnativa, che comunque richiede tempi piuttosto lunghi.

La relazione, nella prima parte, fornisce il quadro delle attività in corso in questa fase, particolarmente critica, relativa alla individuazione del sito ove collocare il Deposito nazionale, quale è emerso dagli approfondimenti effettuati.

---

<sup>3</sup> I costi per il mantenimento in sicurezza degli impianti in smantellamento erano stati stimati, in precedenza, tra i 5 e i 10 milioni di euro all'anno.

<sup>4</sup> <https://www.depositonazionale.it/deposito-nazionale/pagine/che-cose-il-parco-tecnologico.aspx>

Nella seconda parte della relazione ci si sofferma sulla recente istituzione del Ministero della transizione ecologica (MiTE), in relazione alle nuove competenze acquisite dal detto Ministero, in materia di sicurezza nucleare e rifiuti radioattivi, e alla presa in carico delle tematiche connesse, particolarmente rilevanti anche ai fini della realizzazione del Deposito nazionale. In particolare, vengono illustrati gli elementi emersi sulle attività del MiTE in materia di rifiuti radioattivi; soprattutto in tale contesto, ma anche nel corso dell'audizione del soggetto incaricato alla realizzazione del Deposito nazionale (SOGIN Spa), sono stati acquisiti dati sull'evoluzione di problemi trattati nella citata precedente relazione della Commissione, pertanto si è ritenuto utile illustrare, nella seconda parte, anche tali aggiornamenti.

Al termine di ogni paragrafo sono riportate specifiche considerazioni sugli argomenti ivi trattati, riprese e ampliate nel capitolo dedicato alle conclusioni.

I riferimenti alle fonti conoscitive sono inseriti nel testo e nelle note; le principali fonti sono di seguito indicate:

audizioni:

prof. Cingolani (MiTE), 19 maggio 2021;

ing. Perri e ing. Fontana (SOGIN), 25 maggio 2021;

dott. Pernice (ISIN), 23 giugno 2021;

ing. Dodaro ENEA, 23 giugno 2021.

documenti acquisiti da:

ISIN, Doc. n. 875\_2;

ENEA, Doc. n. 876\_2;

SOGIN, Doc. n. 888\_2.

Nel testo si fa riferimento ai contenuti di una mozione parlamentare (1/00414) approvata a larga maggioranza dalla Camera dei deputati nella seduta di martedì 13 aprile 2021<sup>5</sup>.

Il testo della mozione è riportato in appendice ed alcune indicazioni ivi contenute sono state anche citate in pertinenti paragrafi della presente relazione, in considerazione della puntuale attenzione che deve essere riservata a questo atto di indirizzo politico proveniente dal Parlamento e ai temi ivi trattati.

La Commissione, pur consapevole che la risoluzione di molti dei problemi evidenziati, per la relativa complessità sia di carattere tecnico che gestionale, richiede particolari approfondimenti di carattere multidisciplinare, ha ritenuto necessario formulare i propri rilievi e le proprie valutazioni già in questa fase proprio per sollecitare tali approfondimenti e per stimolare la ricerca di adeguate soluzioni. La presente relazione rappresenta, pertanto, lo stato delle attività svolte sino alla data di approvazione e costituisce la base per l'impostazione delle attività che la Commissione, in coerenza con la citata legge istitutiva n. 100 del 2018, intende svolgere nel prossimo futuro sul medesimo argomento.

---

<sup>5</sup> Mozione n. 1-00441, approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 13 aprile 2021.

<https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/00441&ramo=CAMERA&leg=18>

## **PRIMA PARTE - REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO NAZIONALE - CNAPI**

### **Aspetti rilevanti già noti: la relazione della Commissione approvata nel marzo 2021**

Come riportato nella relazione della Commissione approvata nel marzo 2021, la mancanza di un idoneo Deposito nazionale determina difficoltà rilevanti:

nella prospettiva di rendere disponibili in tempi ragionevoli i siti ove sono presenti impianti nucleari nei quali sono ancora in corso attività di smantellamento e sono stoccate ingenti quantità di rifiuti radioattivi, evitando, tra l'altro, di dover sostenere costi rilevanti legati al mantenimento in sicurezza di strutture, sistemi ed apparecchiature, all'adeguamento periodico dei depositi temporanei, alla necessità di sottoporre di nuovo a confezionamento rifiuti immagazzinati da lungo tempo;

nella gestione di rifiuti radioattivi, quali quelli generati nel corso delle bonifiche, in relazione alla determinazione degli oneri finanziari connessi allo smaltimento, nonché alla necessità di stoccare detti rifiuti in depositi temporanei per tempi indefiniti;

nella progressiva diminuzione dei residui spazi disponibili per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi;

nel dovere assicurare il soddisfacimento di obblighi internazionali, quale il rientro dei residui delle attività di ritrattamento del combustibile esaurito svolte all'estero;

nella presenza di depositi temporanei sul territorio nazionale per gestire rifiuti radioattivi derivanti da attività di carattere industriale, sanitario e di ricerca, anche in questo caso per tempi indefiniti, pur essendo evidentemente opere di carattere provvisorio; si deve tener presente, inoltre, che la produzione di rifiuti radioattivi per dette esigenze è destinata a continuare, se non ad incrementarsi negli anni a venire;

nel soddisfare il conclamato impegno a non trasferire alle future generazioni l'onere di gestire i rifiuti prodotti in questi anni;

nell'incremento delle tariffe per la gestione temporanea dei rifiuti e delle sorgenti esaurite e, di conseguenza, dei costi di utilizzo delle sorgenti in campo medico, industriale e di ricerca.

Per quanto attiene alla realizzazione del Deposito nazionale, sono stati evidenziati rilevanti ritardi rispetto alle tempistiche previste dalla legge. Le diverse situazioni verificatesi sono state esaminate in dettaglio nella precedente relazione. In definitiva ci sono voluti sei anni per il *nulla osta* alla pubblicazione della CNAPI ed i tempi per giungere a tale atto sono stati ben superiori ai 30 giorni entro i quali il MiSE e il MATTM, ricevuta la relazione dell'ISIN, avrebbero dovuto procedere.

Inoltre, è stato segnalato che il protrarsi dei tempi per la realizzazione del Deposito, evidentemente, richiede di dedicare una particolare attenzione, ai fini del mantenimento delle competenze, dell'aggiornamento e dei necessari approfondimenti, all'adeguata pianificazione delle attività di formazione e ricerca, indirizzata, quest'ultima, anche agli aspetti di sicurezza del Deposito nazionale soprattutto nel lungo termine, ove risiedono le maggiori incertezze. La pubblicazione della CNAPI ha rappresentato un traguardo rilevante in vista della realizzazione del Deposito nazionale ma, per raggiungere l'obiettivo finale, è stata sottolineata la necessità di mettere in campo un impegno rilevante, di carattere istituzionale, normativo, tecnico, conoscitivo, anche per l'adeguato coinvolgimento delle popolazioni e dei portatori di interesse. Questi ultimi, insieme a molti altri soggetti ed Enti italiani, fino ai primi giorni di luglio del 2021 sono stati chiamati a partecipare alla consultazione pubblica prevista dalla legge e, dal mese di settembre, a partecipare al Seminario nazionale.

### **Normativa applicabile**

I principali complessi normativi di sicurezza nucleare e radioprotezione applicabili alla realizzazione del Deposito nazionale sono:

il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99);

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi);

il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117);

Il Titolo terzo del decreto legislativo n. 31 del 2010 reca "Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco tecnologico e delle relative misure compensative": in particolare, definisce l'intero procedimento

per giungere alla localizzazione, all'autorizzazione, alla costruzione, all'esercizio ed alla "chiusura" del Deposito nazionale, affidandone il compito a SOGIN.

Sul piano tecnico di maggior dettaglio i riferimenti principali sono:

- il decreto ministeriale del 7 agosto 2015 (classificazione dei rifiuti radioattivi);
- le guide tecniche dell'Autorità di regolamentazione competente (ora ISIN) n. 26, 29 e 30, 31;
- gli standard della IAEA.

Gli aspetti di disciplina ambientale generale sono comunque regolati dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si ritiene utile ricordare qui di seguito alcune indicazioni di detta normativa, per introdurre le successive discussioni di merito sui contenuti della documentazione CNAPI.

#### **Fasi operative che conducono alla individuazione di aree idonee**

Nella tabella che segue sono individuate le principali tappe operative, con le relative scadenze di attuazione, che, in base alla normativa, devono essere percorse per giungere alla scelta del sito ove realizzare il Deposito nazionale.

Il processo di individuazione delle aree idonee è stato innescato lo scorso 30 dicembre 2020, quando il MISE e il MATTM hanno comunicato il proprio *nulla osta* alla SOGIN, affinché la stessa provvedesse agli adempimenti previsti al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010. Di conseguenza, il 5 gennaio di quest'anno, la SOGIN ha pubblicato la CNAPI con la relativa documentazione. Nei mesi successivi, fino al 5 luglio, sono state acquisite dalla SOGIN osservazioni sulla documentazione pubblicata; il giorno 16 dello stesso mese, tali osservazioni sono state rese disponibili sul sito SOGIN dedicato al Deposito nazionale. In accordo alla tempistica indicata dal citato decreto legislativo, i primi giorni di settembre ha avuto inizio il Seminario nazionale, concluso il quale SOGIN, acquisite le risultanze delle diverse modalità partecipative, trasmetterà al MiTE la proposta Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI).

È utile ricordare che il decreto legislativo n. 31 del 2010, che contiene la maggior parte delle norme che definiscono la procedura per la scelta del sito, fu formulato tenendo conto, tra l'altro, delle risultanze del lavoro di un comitato tecnico, come specificato nel rapporto relativo al Programma nazionale di cui al decreto legislativo n. 45 del 2015: "Nel marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico istituì un comitato formato dai rappresentanti di Ministeri, Regioni, ISPRA e ENEA, con il compito di confrontarsi e proporre le procedure più idonee per identificare aree adeguate e per la selezione di un sito nazionale per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi. Il rapporto conclusivo dei lavori di questo comitato, trasmesso anche dal Ministro *pro tempore* alla Conferenza Stato-Regioni, è stato pubblicato nel settembre 2008".

### Requisito normativo

In base a quanto richiesto dal decreto legislativo n. 45 del 2014, deve essere definito un **Programma nazionale** “per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento” (art. 7). Detto piano nazionale, tra l’altro, deve contenere “i **progetti o piani e soluzioni tecniche** per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento, **ivi incluso il Deposito nazionale**” (art. 8).

Il Programma nazionale rientra anche tra quei piani/programmi, i cui effetti sull’ambiente, in base al decreto legislativo n. 152 del 2006, devono essere oggetto di una Valutazione Ambientale Strategica.

Il decreto legislativo n. 31 del 2010 stabilisce che SOGIN “tenendo conto dei **criteri indicati dall’AIEA e dall’Agenzia (ISPRA ora ISIN)**, definisce una proposta di Carta Nazionale delle Aree **Potenzialmente Idonee** alla localizzazione del Parco tecnologico” (art. 27 comma 1 - CNAPI)

Sulla base di un *nulla osta* ministeriale con eventuali rilievi, sentito ISIN<sup>6</sup>, SOGIN può procedere alla pubblicazione della CNAPI (comma 1-bis)

La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l’ordine della idoneità delle aree identificate **sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali**, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della SOGIN Spa (comma 3)<sup>7</sup>

le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possono formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della SOGIN Spa appositamente indicato.

SOGIN promuove un Seminario nazionale (comma 4)

SOGIN Spa, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee<sup>9</sup>, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello

### Attuazione

Il Programma nazionale è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il giorno 11 dicembre 2019.

Parere ministeriale motivato n. 340 del 10.12.2018

Criteri: guida tecnica ISPRA n. 29, pubblicata nel 2014

30 dicembre 2020 (*nulla osta* alla pubblicazione)

La pubblicazione ha avuto luogo il 5 gennaio 2021

Entro 180 giorni dalla pubblicazione (termine 5 luglio 2021)<sup>8</sup>

Entro 240 giorni dalla pubblicazione (termine 4 settembre 2021)

Entro 90 giorni dal Seminario nazionale

<sup>6</sup> ISIN effettua una validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri stabiliti.

<sup>7</sup> Per dar luogo alla consultazione pubblica, regolata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla direttiva n. 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

<sup>8</sup> Gli iniziali 60 giorni previsti per le osservazioni sono stati triplicati in base ad una modifica contenuta nel decreto “Milleproroghe”, che ha anche raddoppiato i tempi per la promozione del Seminario nazionale (da 120 a 240). SOGIN ha provveduto alla pubblicazione delle osservazioni pervenute sul sito *www.depositonazionale.it* dopo 15 giorni dal termine della fase di consultazione pubblica.

<sup>9</sup> SOGIN evidenzia, nella documentazione presentata, che comunque, in questa prima fase, le aree individuate continuano a presentare un carattere di “potenzialità”, in quanto valutazioni successive potranno escludere aree che si riveleranno non idonee in base agli approfondimenti successivi.

sviluppo economico, previa acquisizione del parere tecnico dell'ISIN (comma 5).

Successivamente, è utile sottolineare che “per ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la SOGIN Spa effettua... .. le indagini tecniche<sup>10</sup> nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la SOGIN Spa formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico” (comma 9).

Ultimazione entro 15 mesi dal perfezionamento dell'intesa con le regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee

Nel complesso, come già evidenziato nella citata precedente relazione della Commissione, sulla base dei tempi previsti dalla legge (da molti considerati ottimistici), saranno necessari poco meno di quattro anni, a partire dalla pubblicazione della CNAPI, per giungere all'autorizzazione unica che consentirà l'avvio della costruzione, presumibilmente dunque non prima del 2025. Per la costruzione e l'esercizio sono attualmente previsti circa 50 anni, quindi si potrà pervenire alla chiusura definitiva del Deposito nazionale intorno al 2075.

La SOGIN, nell'ambito dell'audizione del 25 maggio 2021, ha aggiornato lo schema sequenziale del percorso realizzativo del Deposito nazionale (Doc. n. 888\_2). Qui di seguito si riporta lo schema sequenziale estratto dall'opuscolo informativo reperibile nel *web*<sup>11</sup>, cui è stata inserita una freccia indicante la fase in corso al momento dell'approvazione della presente relazione.




---

<sup>10</sup> Dovrà essere redatto un “Piano e programma delle indagini tecniche” da sottoporre all’Autorità di controllo (ISIN) come stabilito al comma 10 dell’art. 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010.

<sup>11</sup>

[https://www.depositonazionale.it/raccoltadocumenti/SOGIN\\_brochure\\_deposito\\_nazionale\\_e\\_parco\\_tecnologico.pdf](https://www.depositonazionale.it/raccoltadocumenti/SOGIN_brochure_deposito_nazionale_e_parco_tecnologico.pdf)



\*Osservazioni formalmente trasmesse a Sogin e al Ministero della Transizione Ecologica

\*\*La CNAI viene pubblicata sui siti Internet di Sogin dei Ministeri competenti e dell'ISIN

La guida tecnica n. 29 definisce i “criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”<sup>12</sup>. Vi sono definiti criteri:

di esclusione;

di approfondimento.

L’individuazione delle aree potenzialmente idonee, oggetto degli attuali procedimenti di consultazione, fa parte della prima delle tre fasi di ricerca del sito ove realizzare il Deposito nazionale, definite dalla guida citata come segue:

**1a fase:** ricerca delle aree potenzialmente idonee<sup>13</sup>, sulla base di una selezione su scala nazionale, di “un insieme di dati immediatamente disponibili ed utilizzabili, che potranno essere non esaustivi, ma già esistenti e raccolti in modo sistematico per il territorio nazionale, nonché una serie di indagini preliminari”,

**2a fase:** individuazione di siti da sottoporre ad analisi di dettaglio (dati su scala regionale ed eventuali verifiche in campo),

**3a fase:** caratterizzazione tecnica di dettaglio di uno o più siti, in particolare per quanto riguarda il relativo comportamento nel lungo termine.

Saranno soprattutto i dati acquisiti in quest’ultima fase che consentiranno, per il sito prescelto, di contribuire “alla predisposizione della documentazione tecnica da allegare all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura di deposito, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente”; tra i documenti da predisporre vi è il rapporto preliminare di sicurezza (art. 28, comma 1 c) del decreto legislativo n. 31 del 2010). Ed è in quest’ultimo contesto che potrà essere dimostrato pienamente il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e radioprotezione, tra i quali vi sono i seguenti, definiti dalla guida tecnica n. 29:

per le normali condizioni della fase di esercizio del deposito e delle fasi successive, “rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica stabiliti nella legislazione nazionale. Per le condizioni incidentali gli obiettivi di radioprotezione sono stabiliti in modo tale che l’impatto radiologico sugli individui della popolazione derivante dalle suddette situazioni sia tale da escludere l’adozione di qualsiasi intervento di protezione della popolazione stessa, anche a fronte dei più severi scenari incidentali ipotizzabili” (par. 1.1);

---

<sup>12</sup> La guida tecnica n. 29 fu prodotta prima della emanazione del nuovo decreto ministeriale di classificazione dei rifiuti radioattivi (2015), quindi l’oggetto della guida deve intendersi riferito ai rifiuti ad attività molto bassa e bassa, nonché a parte dei rifiuti a media attività.

<sup>13</sup> Aree, anche vaste, che presentano caratteristiche favorevoli alla individuazione di siti in grado di risultare idonei alla localizzazione del deposito attraverso successive indagini di dettaglio e sulla base degli esiti di analisi di sicurezza condotte tenendo conto delle caratteristiche progettuali della struttura del deposito.

stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica dell'area al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture ingegneristiche da realizzare secondo barriere artificiali multiple (par. 1.3);

confinamento dei rifiuti radioattivi mediante barriere naturali offerte dalle caratteristiche idrogeologiche e chimiche del terreno, atte a contrastare il possibile trasferimento di radionuclidi nella biosfera (par. 1.3);

compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non derogabili, di tutela del territorio e di conservazione del patrimonio naturale e culturale (par. 1.3);

isolamento del deposito da infrastrutture antropiche ed attività umane, tenendo conto dell'impatto reciproco derivante dalla presenza del deposito e dalle attività di trasporto dei rifiuti (par. 1.3);

isolamento del deposito da risorse naturali del sottosuolo (par. 1.3);

protezione del deposito da condizioni meteorologiche estreme (par. 1.3).

ISIN è chiamata ad esprimere un "parere vincolante per il rilascio dell'autorizzazione unica, con le prescrizioni eventualmente necessarie a conformare la complessiva attività all'interesse pubblico generale tutelato" (Doc. n. 875\_2).

È utile rilevare che i criteri di esclusione e di approfondimento "rappresentano un insieme di requisiti fondamentali e di elementi di valutazione che devono essere considerati nelle diverse fasi del processo di localizzazione, coerentemente con il livello di dettaglio delle indagini proprio di ciascuna fase" (guida tecnica n. 29). Anche i criteri di approfondimento hanno contribuito al processo di esclusione effettuato nella prima fase, quando è stato possibile darvi seguito sulla base delle informazioni disponibili.

In definitiva, la prima fase di indagine e valutazione che porta alla CNAPI è intesa a escludere aree che, in maniera particolarmente evidente, sulla base di documentazione affidabile e validata, non sarebbero in grado di consentire il soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza e radioprotezione, lasciando che il raggiungimento di tali obiettivi sia dimostrato progressivamente nelle fasi successive, fino alla stesura del progetto preliminare di sicurezza. Ciò è confermato dalla documentazione di progetto presentata con la CNAPI che, per alcuni criteri di esclusione utilizzati nella prima fase, chiarisce come le valutazioni iniziali siano finalizzate solamente a fornire un criterio quantitativo di *screening* preliminare del territorio a livello nazionale (DNGS00102).

*È particolarmente opportuno tenere presente, dunque, che nella fase attuale, le aree individuate sono da definirsi, correttamente, solo "potenzialmente" idonee in quanto, pur se non escluse nella prima fase, saranno necessarie ulteriori conferme nelle fasi successive. Le aree escluse sono da considerarsi, invece, inidonee, anche sulla base del progetto preliminare, dei dati disponibili e del diverso utilizzo di taluni siti. Si deve rilevare che i contenuti di dettaglio del rapporto preliminare di sicurezza, da presentare ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica, al momento, non risulta siano stati*

*individuati nell'ambito di guide tecniche dell'autorità di regolamentazione competente. Esistono, comunque, standard internazionali dai quali tali contenuti si possono desumere.*

### **Fasi di realizzazione e gestione del Deposito nazionale**

Individuato il sito ed ottenuta l'autorizzazione unica, le principali fasi di realizzazione e gestione del deposito, come indicato dal decreto legislativo n. 31 del 2010, sono:

costruzione;

esercizio, fino alla "chiusura", nel corso del quale verranno portati a deposito i rifiuti da smaltire, per sottoporli a processi di controllo, per sistemarli nelle strutture da ultimare, riempire, ricoprire e così via;

controllo istituzionale, immediatamente successivo alla chiusura, con durata variabile da 50 anni ad alcune centinaia di anni, in funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di concentrazione di attività che di tempi di dimezzamento dei radionuclidi principali presenti nel deposito (art. 2 comma 1<sup>ter</sup> del decreto legislativo n. 31 del 2010); durante questa fase dovrà, tra l'altro, essere assicurato un adeguato monitoraggio.

In relazione alla durata del controllo istituzionale, è utile ricordare che la tempistica è dettata dalla necessità di attendere una significativa riduzione della pericolosità radiologica dei rifiuti smaltiti, in accordo agli obiettivi di progetto e sulla base delle conferme provenienti dalle analisi di sicurezza. Si deve sottolineare, infatti, che i rifiuti radioattivi, diversamente da tanti altri rifiuti pericolosi, sono soggetti a decadimento e, con il tempo, la relativa pericolosità tende ad attenuarsi. Il limite inferiore di 50 anni in realtà pare un obiettivo difficilmente raggiungibile.

Come già evidenziato, il decreto legislativo su indicato prevede che sia emanata una autorizzazione unica che riguarda sia la costruzione che l'esercizio del Deposito nazionale. Nella precedente relazione della Commissione si è rilevato che, nell'ambito della revisione internazionale IAEA (IRRS), è stato raccomandato di separare le fasi autorizzative di costruzione ed esercizio. In realtà, oltre che attraverso una modifica di legge, questa raccomandazione si ritiene che possa essere sufficientemente soddisfatta anche attraverso una specifica condizione da porre nell'ambito dell'autorizzazione unica. Ciò anche perché è possibile che l'esercizio dell'impianto, o di parti di esso, abbia luogo quando sono ancora in corso attività di costruzione. Si deve comunque evidenziare che mentre per le fasi di chiusura e *post* chiusura, nell'articolo 28-bis, comma 1, si è ritenuto di specificare come l'autorizzazione alla chiusura sia "rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato di chiusura e *post* chiusura", analoghe indicazioni non sono fornite per le fasi di costruzione ed esercizio. Inoltre, ISIN, nel corso dell'audizione del 23 giugno 2021, ha evidenziato che su questo specifico aspetto normativo non vi sono

specifici vincoli derivanti dalle direttive europee che definiscono il quadro della gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. *L'insieme delle fasi di realizzazione e gestione del deposito risulta, per gli aspetti di carattere generale, adeguatamente delineato ed in linea con le prassi internazionali. Tuttavia, per completare il quadro del processo, dovrebbero essere espresse nelle modalità più opportune e normativamente coerenti, specifiche indicazioni, inclusi i vincoli da imporre per consentire l'esercizio in relazione all'avanzamento della costruzione<sup>14</sup>, nonché le tempistiche più appropriate per lo svolgimento delle principali attività tecniche ed autorizzative.*

### **Ruolo dei portatori di interessi nel processo di selezione delle aree**

La consultazione ed il Seminario nazionale in atto sono i due contesti principali nei quali è previsto un ampio coinvolgimento sulle scelte da operare per la selezione del sito. I soggetti che la legge richiede di coinvolgere nella consultazione sono le Regioni, gli Enti locali e i "portatori di interessi qualificati". Al Seminario nazionale devono essere invitati i Ministeri interessati e l'Agenzia (ora ISIN), le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, nonché l'UPI, l'ANCI, le associazioni degli industriali delle province interessate, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati" (articolo 27, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 31 del 2010).

L'opera di informazione, la gestione della consultazione e del Seminario nazionale sono in capo esclusivamente a SOGIN, la società di Stato cui la legge ha affidato il compito di realizzare il Deposito nazionale (articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010). L'ISIN, in base a quanto stabilito dal medesimo decreto legislativo (art. 26) deve vigilare sulle campagne di informazione e comunicazione della popolazione promosse dalla SOGIN, oltre ad ottemperare agli obblighi di informazione sulla sicurezza e sulla normativa di cui al decreto legislativo n. 45 del 2014.

Gli esiti della consultazione e del Seminario nazionale costituiscono la base per redigere una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee.

*Le indicazioni di legge forniscono un quadro generale cui, per la gestione ottimale dei processi, è opportuno che seguano indicazioni operative.*

### **Ordine di idoneità delle aree**

Il decreto legislativo n. 31 del 2010 stabilisce che la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee deve essere accompagnata da un ordine della idoneità delle aree identificate, sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali (art. 27, comma 3). L'ordine di idoneità definitivo, in base al comma 10 dell'articolo citato, dovrà essere utilizzato per l'effettuazione delle indagini tecniche nelle aree oggetto di intesa. Le caratteristiche tecniche da considerare

---

<sup>14</sup> Alcune indicazioni, come mostrato nel seguito, sono state definite nel progetto di guida tecnica ISIN n. 32.

sono essenzialmente individuate dalla guida tecnica n. 29, insieme ad alcune caratteristiche socio-ambientali. La maggior parte di queste ultime, invece, al momento sono identificate sulla base di una prima proposta SOGIN. Questa società, infatti sottolinea, nella documentazione resa disponibile, che la legge non stabilisce quali e quante caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali siano da prendere in considerazione, né come valutarle. Essa, pertanto, ha predisposto un ordine di idoneità preliminare, presentato nel seguito, nella consapevolezza che la formulazione finale dovrà necessariamente tener conto delle esigenze che ogni territorio potrà esprimere. La SOGIN, a tale proposito, ha evidenziato nei documenti pubblicati le potenziali difficoltà nel redigere un ordine di idoneità, basato su parametri socio-ambientali, omogeneo per tutto il territorio nazionale (DN GS 00226).

*La redazione finale dell'ordine di idoneità delle aree presenta evidenti fattori di problematicità, legati sia all'individuazione dell'insieme completo di criteri da utilizzare, sia ai fattori di peso da attribuire. È ipotizzabile che queste valutazioni, nella misura in cui risultino funzionali al processo, possano essere effettuate anche con il contributo di organismi qualificati e legittimati, al fine di pervenire alla decisione finale con il contributo di soggetti per quanto possibile indipendenti.*

### **Elementi acquisiti dalla documentazione CNAPI pubblicata**


La documentazione tecnica disponibile sul sito della SOGIN dedicato al Deposito nazionale (<https://www.depositonazionale.it/>) consta al momento di 314 documenti ed è suddivisa essenzialmente in due parti:

Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee;

Progetto preliminare.

Nella prima parte viene discusso il processo di applicazione dei criteri di localizzazione in base a quanto stabilito dalla guida tecnica n. 29 e dalle guide IAEA, le relative basi teoriche ed i dati di riferimento utilizzati per escludere le aree inidonee. Viene, infine, presentata la classificazione delle aree potenzialmente idonee.

Nella seconda parte vengono presentati le fasi di vita del deposito, la disposizione generale ed il progetto di massima dei singoli impianti e strutture, alcuni dei quali sono indicati nella figura che segue, relativa alla disposizione generale (figura tratta da presentazioni nell'ambito del Seminario nazionale).





Di seguito si riportano alcuni elementi desunti dalla documentazione presentata, che si ritengono particolarmente utili per inquadrare tematiche rilevanti.

#### **Selezione delle aree. Ordine di idoneità**



Le aree individuate attraverso il processo di selezione, sono riportate nelle figure che seguono, tratte dal documento DNGS00195.

Il numero complessivo delle aree potenzialmente idonee è 67: esse sono ubicate in 7 regioni e interessano 70 Comuni.


#### **ZONA NORD - CENTRO**



**SUD E SARDEGNA**



**SICILIA**



Nel documento DN GS 00226, SOGIN specifica che:

“al fine di classificare le aree secondo un ordine di idoneità sono stati individuati 6 fattori che possono esaustivamente rappresentare le condizioni d’area relative ai criteri sopra indicati<sup>15</sup>. Si propone di effettuare la loro valutazione in termini di condizione “Favorevole” o “Meno Favorevole” in base a valori soglia fissati per ciascun fattore”.

I fattori sono:

- 1) Classificazione sismica regionale;
- 2) Trasporti marittimi (insularità);
- 3) Trasporti terrestri;
- 4) Insediamenti antropici;
- 5) Valenze agrarie;
- 6) Valenze naturali”.

Il modello di classificazione per definire l’ordine di idoneità delle aree della CNAPI è così schematizzato dalla SOGIN, che ribadisce, comunque, come in ogni caso tutte le aree individuate abbiano caratteristiche che rispondono in pari misura agli stringenti criteri di sicurezza stabiliti dalla GT29:

Classe A		Classe B	Classe C
Aree continentali		Aree insulari	Aree in Zona sismica 2
A1	A2		
Molto buone	Buone		

L’ordine di idoneità individuato dalla SOGIN, sulla base dei criteri esposti in precedenza, è presentato nella tabella che segue, tratta dal documento DN GS 00226.

---

<sup>15</sup> Si fa riferimento ai seguenti criteri della GT 29: CE11 Aree naturali protette, CE12 Distanza dai centri abitati, CA10 Presenza di *habitat* e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, CA12 Disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto.

CLASSE A1 (molto buone)	CLASSE A2 (buone)	CLASSE B (insulari)	CLASSE C (Aree in Zona sismica 2)
Area TO-10	Area AL-13	Area OR-58	Area VT-33
Area TO-7	Area SI-5	Area OR-60	Area VT-31
Area AL-8	Area GR-2	Area OR-59	Area VT-26
Area AL-14	Area VT-24 (*)	Area OR-61	Area VT-32_A
Area AL-3	Area VT-25 (*)	Area SU-49	Area VT-32_B
Area AL-2	Area BA-5	Area SU-47	Area VT-20
Area AL-1	Area BA_MT-4	Area SU-65	Area VT-29
Area VT-36	Area BA_MT-5	Area SU-45	Area VT-9
Area VT-8	Area MT-3	Area SU-64	Area VT-34
Area VT-27 (*)	Area TA_MT-18	Area SU-77	Area VT-30_A
Area VT-12	Area TA_MT-17	Area SU-31	Area VT-30_B
Area VT-16		Area SU-44	Area VT-28
		Area SU-74	Area VT-19
		Area SU-73_C	Area VT-11
		Area CL-18	Area VT-15
			Area PZ-10
			Area PZ-8
			Area PZ-14
			Area MT_PZ-6
			Area PZ-13
			Area PZ-12
			Area PZ-9
			Area MT-16
			Area MT-15
			Area MT-2
			Area MT-1
			Area TP-11
			Area TP-9
			Area PA-15

NOTE:

- L'ordine con cui sono elencate le aree in ciascuna classe è geografico, da nord a sud e pertanto non è da intendersi come un ordine di idoneità all'interno della classe.
- Le aree indicate con (\*) presentano una porzione in classe C.

L'ISIN, prospettando, in via ipotetica, la possibilità che possano candidarsi località non ricadenti nel novero delle aree potenzialmente idonee, ha ipotizzato che alcune esclusioni, legate ad aspetti di minor rilievo del progetto (es. superficie complessiva dell'area), possano essere ridiscusse.

Su questo aspetto, anche la SOGIN, nel corso del Seminario nazionale ha evidenziato che se emergeranno dati o motivi per riesaminare zone particolari, tra le aree potenzialmente idonee potrebbero esserne inserite altre.

*Le classi e l'ordine di idoneità in cui sono state ripartite le aree individuate, tutte potenzialmente idonee, sono suscettibili di approfondimento e revisione, ma la ricerca di fattori di idoneità oggettivi ed esaustivi pare essere particolarmente ardua e comporta il rischio di contrapposizioni rilevanti su aspetti di limitato rilievo. Al momento dovrebbe essere sufficientemente chiaro a tutti gli interlocutori che, dal punto di vista della sicurezza e della radioprotezione, tutte le aree sono da considerarsi equivalenti e soluzioni adeguate risultano al momento perseguibili per realizzare il Deposito nazionale, con il pari rispetto di popolazioni, ambiente e cultura, in una qualunque delle 67 aree, salvo verifiche approfondite sugli aspetti di dettaglio nel corso delle fasi successive. I contesti di confronto assumono particolare valore per i contributi frutto di adeguati approfondimenti, ma pare inevitabile l'intento di difendere specifici interessi a livello locale, compresi quelli che potrebbero comunque essere salvaguardati da un'attenta progettazione o compensazione.*

## Progetto preliminare

### Inventario dei rifiuti da destinare al Deposito nazionale

Si riporta qui di seguito la tabella tratta dal documento DN SM 00007; i volumi sono stimati in funzione dei fattori di gestione dei rifiuti attualmente ipotizzati, sono pertanto da intendersi come la “migliore stima” sulla base delle informazioni disponibili nel momento della sua elaborazione.

FONTE	SMALTIMENTO (USM)		STOCCAGGIO TEMPORANEO (CSA)		TOTALI (m <sup>3</sup> )
	Attività molto Bassa (m <sup>3</sup> )	Bassa Attività (m <sup>3</sup> )	Media Attività (m <sup>3</sup> )	Alta Attività (Comb. Irrag.) (m <sup>3</sup> )	
<b>Sogin</b>	27.841	21.759	9.996	360	<b>59.956</b>
<b>Non Sogin</b>	9.886	15.169	6.704	32	<b>31.790</b>
<b>Sub-Totali</b>	<b>37.727</b>	<b>36.927</b>	<b>16.700</b>	<b>392</b>	<b>91.746</b>
	<b>74.654</b>		<b>17.092</b>		

Tabella 18 – Stima dei volumi complessivi nazionali di manufatti e cask da conferire al DN

Le tipologie di rifiuti indicate nelle colonne della tabella (attività molto bassa, bassa, media, alta) sono quelle definite nel decreto ministeriale del 7 agosto 2015 in funzione di parametri quali le radiazioni emesse, le concentrazioni e le vite medie dei radionuclidi presenti. I rifiuti destinati allo smaltimento sono quelli che verranno posti definitivamente nel Deposito nazionale; invece, quelli destinati allo stoccaggio temporaneo, dopo tempi dell'ordine dei 50 anni, si prevede che vengano allontanati dal sito. Tra questi ultimi vi sono i rifiuti derivanti dalle attività di ritrattamento del combustibile irraggiato, prevalentemente svoltesi in paesi esteri, ove erano disponibili impianti idonei. Tali rifiuti dovranno necessariamente rientrare in Italia e l'indisponibilità di un deposito adatto a riceverli ha creato le condizioni per l'interruzione delle attività di ritrattamento (elementi di combustibile irraggiato sono stoccati temporaneamente presso il deposito Avogadro).

Nel documento DNSM00007 viene specificato che la grafite irraggiata verrà stoccata tra i rifiuti eterogenei secchi contaminati e/o attivati, nel Complesso di Stoccaggio Alta attività (CSA).

*Il tracciamento dei rifiuti radioattivi viene condotto da anni, anche se con qualche ritardo nella comunicazione di alcune particolari tipologie. Salva la possibilità di specifiche limitate lacune, già segnalate e relativamente poco influenti, i dati possono essere considerati affidabili.*

### Rifiuti attualmente esclusi dalla stima dell'inventario da destinare al Deposito nazionale

Attualmente non sono inventariati i rifiuti prodotti dalle attività di bonifica di siti industriali accidentalmente contaminati da materiali radioattivi o inavvertitamente smaltiti in discariche di rifiuti convenzionali ed individuati

successivamente al loro smaltimento, in attesa della relativa caratterizzazione e quantizzazione. Sono altresì esclusi dalla stima d’inventario le *materie nucleari* (uranio e plutonio) presenti negli impianti SOGIN (ex ENEA) del ciclo del combustibile e le *materie nucleari* derivanti dalle attività di ritrattamento all’estero del combustibile irraggiato (DN SM 00007). Le attività di ritrattamento hanno la principale finalità di estrarre, dal combustibile esaurito, isotopi fissili che possono essere utilizzati per la fabbricazione di nuovi elementi di combustibile. *Sui rifiuti che potranno derivare dalle attività di bonifica sono stati chiesti chiarimenti alla SOGIN, che ha fornito gli elementi che saranno riportati nei paragrafi successivi. Le materie nucleari, costituite da pregiati isotopi fissili, oggetto di gestione particolarmente controllata, non sono da considerarsi rifiuti, ma piuttosto risorse alienabili, ad esempio, anche a fronte di una riduzione dei costi di riprocessamento.*

#### Criteri di accettabilità dei rifiuti (WAC) al Deposito nazionale

Nel documento DN SM 00008, in relazione ai rifiuti che vengono prodotti e gestiti prima della realizzazione del Deposito nazionale, si legge quanto segue:

nell’ambito della propria istruttoria, l’ISPRA (ora ISIN) chiede a SOGIN di esprimersi sull’accettabilità preliminare dei rifiuti al DN mediante una Lettera di Compatibilità (LdC). A tale scopo, l’ISPRA (ora ISIN) ha promosso e attivato una procedura (d’ora in avanti procedura LdC) secondo la quale, ogni qual volta un produttore presenta all’Autorità di sicurezza un’istanza riguardante il trattamento/condizionamento di una specifica tipologia di rifiuti, SOGIN effettua valutazioni preliminari per verificarne la potenziale accettabilità al DN (Valutazione Preliminare di Accettabilità - VPA) e comunica all’ISPRA e al Produttore l’esito della VPA con la Lettera di Compatibilità (LdC).

La valutazione è basata:

- sui WAC (*Waste Acceptance Criteria*) preliminari generali
- su analisi di sicurezza preliminari specifiche per la tipologia di rifiuti in questione.

La potenziale accettabilità dei rifiuti, espressa mediante la LdC, potrà essere confermata sulla base dei WAC definitivi che saranno sviluppati a fronte del *Safety Assessment* definitivo da eseguire sul “sistema di deposito” una volta noto il sito su cui sarà realizzato e completata la progettazione delle strutture del DN.

Nello stesso documento sono stati chiaramente indicati requisiti specifici che devono essere soddisfatti dal manufatto che deve essere conferito a deposito (es.: resistenza alla temperatura, alla corrosione, rateo di dose all’esterno); nel documento DN SM 00028 sono delineate le caratteristiche di un tipico *Safety Assessment* di lungo termine, necessario per verificare l’effettivo impatto radiologico di rifiuti con i dati criteri di accettabilità, ma questi ultimi potranno essere sviluppati solo sulla base del *Safety Assessment* definitivo da eseguire sul “sistema di deposito” una volta noto il sito su cui sarà realizzato e completata la progettazione delle strutture del DN.

Nei documenti resi pubblici non risulta esservi evidenza di valutazioni preliminari di questo tipo già effettuate per siti con caratteristiche varie.

*Dunque, esiste un margine di incertezza sull’accettabilità a deposito dei rifiuti prodotti o da produrre prima dell’effettuazione del Safety Assessment definitivo e si è ritenuto utile acquisire elementi anche su questo aspetto, come illustrato nel seguito, per valutare il rischio di dover sottoporre a nuovi processi di trattamento i rifiuti prodotti.*

#### Deposito dei rifiuti a media e alta attività

I tempi di realizzazione di un deposito geologico, anche in base agli attuali programmi ed esperienze internazionali, si collocano intorno a qualche decina di anni. Per tale motivo il CSA (Complesso di Stoccaggio ad Alta attività) sarà progettato e licenziato per una vita utile di 50 anni (DN SM 00007).

*Su questo aspetto si ritiene opportuno effettuare adeguate valutazioni circa le incertezze esistenti. Alcuni elementi sono stati già acquisiti, come verrà illustrato nel seguito.*

#### Criteri di sicurezza per il Deposito

Fermo restando il fatto che, come già rilevato, i criteri generali sono definiti nella guida tecnica n. 29 e negli standard IAEA, nel documento DN SM 00028 si legge che è “necessario sviluppare una “strategia per la sicurezza” che, sulla base di opportuni criteri indicati dall’Autorità di sicurezza (così come prescritto dallo stesso decreto legislativo n. 31 del 2010), tenga in considerazione tutte le componenti, le fasi di vita e gli scenari evolutivi ipotizzabili del sistema di deposito”.

*La SOGIN, quindi, attende che l’ISIN definisca per tempo i criteri di sicurezza il cui soddisfacimento dovrà essere dimostrato. ISIN, su questo aspetto, in una recente comunicazione (Doc. n. 875\_2) ha chiarito che sono in corso specifiche attività.*

#### Ruolo delle caratteristiche geologiche del sito

Nella documentazione di progetto viene evidenziata l’importanza delle caratteristiche geologiche del sito. In particolare, nel documento DN SM 00028 si legge quanto segue:

“Quando le barriere ingegneristiche perdono la loro efficacia e non sono più in grado di garantire il contenimento della radioattività residua (evento ipotizzabile dopo alcune centinaia di anni e sicuramente dopo il periodo di controllo istituzionale), interviene la barriera naturale che rallenta il trasporto dei radionuclidi residui, via via rilasciati dalla struttura di deposito, verso l’ambiente [...] I meccanismi di trasporto dei radionuclidi in falda sono espressi dai flussi di advezione, diffusione e dispersione, influenzati essenzialmente da fenomeni di assorbimento, precipitazione e scambio ionico. Tutti questi processi dipendono fortemente dalla chimica e dalla fisica dell’ambiente e dalle interazioni tra le barriere ed il sistema delle acque sotterranee. Pertanto, la geologia del sito contribuirà al contenimento dei rifiuti riducendo al minimo l’impatto radiologico provocato dal potenziale rilascio, dal deposito di smaltimento del DN, dei radionuclidi residui dopo il periodo di controllo istituzionale... Se il *Safety Assessment* dovesse rivelare che le caratteristiche progettuali del deposito e le caratteristiche geologiche del sito non sono tali da garantire il rispetto degli obiettivi di dose per l’intero inventario destinato allo smaltimento, si dovrà operare una riduzione dello stesso (ossia del carico radiologico)”.

*Si deve rilevare che la finale verifica di adeguatezza dell’insieme di barriere costituito dalle caratteristiche geologiche del sito e dal progetto ingegneristico del deposito potrà essere effettuata in una fase avanzata di studio e potrà condizionare quantità o tipologia di rifiuti da smaltire nel deposito stesso oppure rimettere in discussione la scelta del sito.*

#### Ruolo dell’esperienza nella realizzazione di opere analoghe

SOGIN ha adottato per la struttura di smaltimento una soluzione progettuale di riferimento analoga a quella realizzata in Francia nel deposito di L’Aube, in Spagna nel deposito di El Cabril (già oggetto di sopralluogo da parte della Commissione nel corso della XVII Legislatura, e mostrato nell’immagine che segue) e a quella in corso di realizzazione a Dessel in Belgio (DN SM 00028).



Nel seguito saranno precisati ulteriori elementi che evidenziano lo scambio di esperienze della SOGIN con analoghe organizzazioni di altri Paesi.

#### Altri elementi progettuali di rilievo

Nello stesso documento (DN SM 00028) si legge che “il progetto del deposito tiene in conto anche l’eventualità remota che in un prossimo futuro si renda necessario o opportuno il loro recupero”, grazie all’utilizzo del modulo (seconda barriera) ed ai suoi specifici criteri di progetto, tra cui una vita utile di 350 anni. Gli scenari compresi tra gli eventi di progetto (scenario evolutivo normale, scenari incidentali e scenari d’intrusione) dovranno essere concordati con l’Autorità di sicurezza.

*Su tali aspetti sono stati ottenuti ulteriori chiarimenti dalla SOGIN nel corso dell’audizione del 25 maggio 2021.*


### **Elementi acquisiti da audizioni, richieste di documentazione e nel corso delle sessioni del Seminario nazionale**

#### **Processo di scelta del sito**

ISIN ha reso noto (Doc. n. 875\_2) che

“in base ai dati della IAEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica), a partire dai primi anni Cinquanta, sono circa un centinaio i depositi per lo smaltimento definitivo di rifiuti radioattivi a bassa e media attività in esercizio, già chiusi, in corso di autorizzazione o di realizzazione”.

Per quanto attiene ai depositi temporanei di rifiuti ad alta attività, ISIN ha fornito un quadro dei depositi già presenti in Europa, riportato qui di seguito.



### Consultazione

SOGIN ha fornito un quadro dettagliato su questo specifico argomento. Circa la fase di consultazione sulla CNAPI, che si svolge essenzialmente via *web*, in corso al momento dell'audizione della SOGIN, sono state acquisite le informazioni di dettaglio riportate qui di seguito (Doc. n. 888\_2)

“La Consultazione pubblica è tutt’ora in corso e il flusso delle richieste di informazioni e di invio di osservazioni, dopo un picco numerico fra gennaio e marzo, pur continuando, è andato affievolendosi; tuttavia si evidenzia che in questo ultimo periodo è aumentata la consistenza volumetrica e contenutistica dei documenti che pervengono....

Le richieste di accesso agli Infopoint fisici, distribuiti sul territorio presso gli impianti SOGIN e la sede di Roma, sono state minimali....

I macro temi fino ad ora individuati dall’analisi sistematica, che viene effettuata progressivamente in merito alla documentazione che perviene a SOGIN, sono:

- Normativo-procedurali;
- Criteri di localizzazione/1 - Aree protette / Beni culturali / Siti UNESCO;
- Criteri di localizzazione/2 - Produzioni agricole di pregio / Aspetti socio-economici / Turismo;
- Criteri di localizzazione/3 - Distanza centri abitati;
- Criteri di localizzazione/4 - Pericolosità sismica;

- Criteri di localizzazione/5 - Siti militari e aree industriali dismesse;
- Criteri di localizzazione/6 - Aspetti idrogeologici;
- Trasporti;
- Aspetti progettuali;
- Stoccaggio al DN di combustibile e alta attività;
- Sicurezza ambientale e sanitaria di lungo e lunghissimo periodo (ivi compresi i mutamenti climatici planetari);
- Certezza dei benefici economici, di sviluppo e occupazionali;
- Reale concretezza del Parco tecnologico e dei finanziamenti ad esso connessi.

Al maggio 2021 risulta che sono stati effettuati 256 contatti totali attraverso i diversi canali predisposti, 88 richieste di informazione, cui sono state fornite risposte, 113 osservazioni. Si sono registrati anche 3 ricorsi al TAR e 3 richieste di accesso agli atti [...]

Allo stato attuale il filo conduttore di quanto è stato inviato è comunque volto a dimostrare che le Aree Potenzialmente Idonee contenute nella CNAPI non lo sono e devono essere cassate [...].

I soggetti che hanno partecipato alla consultazione<sup>16</sup> sono distribuiti come segue:

- 41 per cento soggetti privati (residenti o svolgenti attività imprenditoriali nelle aree etc.);
- 35 per cento enti locali o regioni;
- 1 per cento esperto ministeriale del ministero della cultura;
- associazioni, comitati, ordini professionali, che hanno richiesto in genere essenzialmente maggiori informazioni tecniche;
- università italiane, che hanno richiesto in alcuni casi presentazioni tecniche”.

Sulla base di quanto riferito nel corso dell’audizione, sono state effettuate valutazioni sulle discussioni in corso nei *social*, nell’ambito delle quali si sarebbe potuto constatare che vi sono differenze di valutazione a seconda dell’età e che è in aumento l’interesse per le ricadute sulla pianificazione territoriale.

Sulle modalità di comunicazione degli esiti della consultazione SOGIN ha fornito (Doc. n. 888\_2) le informazioni che seguono:

“Gli esiti della consultazione pubblica saranno contenuti in un documento di sintesi, che verrà presentato nel corso del Seminario nazionale e di quest’ultimo costituirà guida. La documentazione che perviene è sistematicamente analizzata e va progressivamente a costituire specifici *dossier* tematici, corrispondenti ai macro temi sopra citati, in vista del Seminario stesso. L’insieme di richieste informative e invio di osservazioni, sarà pubblicato sul sito [www.depositonazionale.it](http://www.depositonazionale.it) al termine della fase di consultazione pubblica”.

Sul medesimo sito, terminato il periodo di consultazione, è comparso l’annuncio che dette osservazioni sarebbero state rese note nel sito stesso, il giorno 16 luglio 2021, cosa che puntualmente è avvenuta.

ISIN ha informato (Doc. n 875\_2) che è in corso

“un’interlocuzione specifica fra ISIN e SOGIN, che ha presentato un programma dettagliato di iniziative progettate per la comunicazione del Deposito unico, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i territori”

e ha inoltre informato che

“l’Ispettorato parteciperà al Seminario nazionale per fornire chiarimenti sull’applicazione dei criteri di localizzazione e sulle attività svolte per la verifica e la validazione della CNAPI, tenendo anche conto di elementi desumibili dagli atti di sindacato ispettivo e da procedimenti contenziosi”.

---

<sup>16</sup> Dati riferiti a maggio 2021, prima del termine per la presentazione delle osservazioni.

*Sono da valutare positivamente, sul piano della comunicazione, la disponibilità di un sito web ad hoc già da lungo tempo ed il numero elevato di accessi dopo la pubblicazione della CNAPI. Il web offre anche opportunità di verifica su molte informazioni e su alcuni dati di rilievo. Le osservazioni pervenute costituiscono certamente una fonte di spunti per utili approfondimenti, insieme a quanto è emerso nel corso del Seminario nazionale ma, perché dal processo possa pervenire il massimo valore aggiunto, risultano utili contributi formulati con spirito costruttivo e contenenti informazioni di dettaglio sulle località interessate. È da considerarsi positivamente l'interlocuzione ISIN - SOGIN finalizzata ad ottimizzare il processo di comunicazione.*

### Il Seminario nazionale

Il Seminario nazionale si è svolto a partire dal mese di settembre 2021.

Sono stati invitati non solo i portatori di interesse qualificati, ma anche soggetti "affini" a questi ultimi, che hanno partecipato alla consultazione.

Sulle modalità organizzative, oggetto di confronto con il MiTE, SOGIN aveva presentato, nel maggio 2021 (Doc. n. 888\_2), le proprie valutazioni come qui di seguito specificato

"Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al DNPT<sup>17</sup>, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'IAEA e dell'ISIN e agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere e ai benefici economici di cui all'art. 30 del sopracitato decreto.

Raccogliendo alcune istanze provenienti dai diversi *stakeholder* (primi tra tutti le associazioni ambientaliste) e basandosi su modelli già utilizzati in altri Paesi, SOGIN ha ipotizzato una proposta relativa alle modalità realizzative del Seminario nazionale che segue.

A fini propedeutici si è fatto riferimento ai numerosi Paesi che hanno adottato o stanno adottando processi partecipativi strutturati per localizzare depositi di rifiuti radioattivi.

In Francia, ad esempio, allo scopo di garantire la massima trasparenza e partecipazione degli *stakeholder* nei processi di localizzazione di infrastrutture di interesse nazionale (compresi i depositi dei rifiuti radioattivi), il dibattito pubblico è regolamentato da una legge che istituisce una Commissione nazionale dedicata (CNDP).

Il compito di tale commissione è quello di curare nel minimo dettaglio gli aspetti procedurali del dibattito, informando i cittadini su tutti i temi connessi al progetto e coinvolgendoli nel procedimento decisionale. La CNDP è composta da membri di diversa estrazione professionale (parlamentari nazionali e locali, membri del Consiglio di Stato, della Corte Suprema, della Corte dei Conti, delle associazioni di protezione ambientale, imprenditori e rappresentanti sindacali). La sua eterogeneità è garanzia di indipendenza, di autorevolezza e di neutralità rispetto al progetto.

Pertanto, si potrebbe valutare la possibilità di adottare un modello simile adattandolo alle specificità del nostro Paese, con particolare riferimento alle fasi connesse al Seminario nazionale e immediatamente successive.

Inoltre dovrà essere garantita anche la creazione di un Comitato tecnico- scientifico (sempre di nomina *super partes* e non di SOGIN) che fornirà supporto all'intero processo (sia nel caso in cui si nominerà la Commissione nazionale sia che ciò non avvenga).

Ciò premesso, entro 240 giorni dalla pubblicazione della proposta di Carta delle aree potenzialmente idonee per ospitare il DNPT e del relativo progetto preliminare, come previsto dalla normativa oggi vigente, sarà promosso il Seminario nazionale mediante:

- una lettera d'invito (eventualmente a firma congiunta Commissione nazionale e SOGIN) da indirizzare ai portatori di interesse qualificati *ex art. 27*, comma 4 del decreto legislativo n. 31 del

---

<sup>17</sup> Acronimo di Deposito nazionale e Parco tecnologico.

2010. L'invito sarà esteso ad altri soggetti non espressamente elencati nel decreto ma che sono a vario titolo intervenuti nella consultazione pubblica (ad esempio soggetti che hanno presentato osservazioni e proposte tecniche, *opinion leader* a livello locale o soggetti che appartengono a comunità limitrofe all'area potenzialmente idonea).

- la pubblicazione a cura di SOGIN di un avviso pubblico a mezzo stampa (testate nazionali e delle Regioni della CNAPI), con le indicazioni di massima sullo svolgimento del Seminario e il termine per l'adesione, che saranno disponibili anche sul sito [www.depositonazionale.it](http://www.depositonazionale.it).

Tenuto conto della situazione pandemica e al fine di garantire la più ampia partecipazione, si prevede di realizzare il Seminario nazionale in "modalità mista" (fisica per i relatori e digitale per gli altri partecipanti) con la possibilità di trasmettere i lavori in diretta *streaming*. La soluzione digitale consente, inoltre, di creare uno spazio adeguato all'ascolto e al dialogo con tutte le realtà della società civile e del mondo delle istituzioni interessate al progetto DNPT, garantendo anche gli aspetti di inclusività.

L'ipotesi organizzativa del Seminario nazionale prevede l'articolazione in 7 sessioni (non consecutive) su un arco temporale di circa un mese ....

Alle sessioni di dibattito, oltre SOGIN, parteciperanno uno o più membri della Commissione nazionale, affiancati da uno o più membri del Comitato scientifico, in qualità di esperti indipendenti delle materie oggetto della discussione. Per condurre il Seminario nazionale e moderare il dibattito in tutte le sessioni, la Commissione nazionale potrà nominare uno o più facilitatori, individuati per la loro esperienza nella gestione di processi partecipativi e dei conflitti. Al termine del Seminario nazionale, SOGIN pubblicherà una relazione di sintesi dei lavori predisposta dalla Commissione nazionale.

Lo sviluppo delle attività previste nell'ambito del Seminario nazionale potrà comunque subire variazioni, in conformità all'evoluzione della fase di consultazione pubblica in corso e delle determinazioni governative circa la mozione unitaria parlamentare. Il piano delle attività di informazione, trasparenza e coinvolgimento sul DNPT sarà formalmente sottoposto a vigilanza e controllo di ISIN, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010, e sottoposto al riconoscimento dei costi da parte dell'ARERA".

ISIN ha confermato (Doc. n. 875\_2) che

"l'Ispettorato parteciperà al Seminario nazionale per fornire chiarimenti sull'applicazione dei criteri di localizzazione e sulle attività svolte per la verifica e la validazione della CNAPI, tenendo anche conto di elementi desumibili dagli atti di sindacato ispettivo e da procedimenti contenziosi".

Nel corso dell'audizione del 23 giugno, ISIN ha informato di aver concordato con SOGIN la necessità della costituzione di un comitato tecnico indipendente di supporto per la valutazione degli esiti della consultazione, costituito da esperti provenienti dall'Università, dalla ricerca e così via.

Il Ministro della transizione ecologica, nel corso di una audizione tenutasi il 19 maggio 2021, ha confermato le modalità organizzative espresse da SOGIN ed ha espresso la seguente rilevante considerazione, nella quale viene sottolineato il principale obiettivo da perseguire:

"il Seminario nazionale individuato dal decreto legislativo n. 31 del 2010 rappresenta il primo momento di confronto pubblico sul progetto del Deposito nazionale e sulla CNAPI, e pertanto la sua promozione e realizzazione devono essere progettate in modo da renderlo efficace e funzionale alla successiva fase, ossia quella di predisposizione della CNAI (Carta Nazionale delle Aree Idonee)".

Il Seminario, come programmato, è iniziato il 7 settembre 2021, dopo essere stato annunciato i primi giorni di agosto, con una prima sessione di apertura; il giorno 14 settembre ha avuto luogo una ulteriore sessione a livello nazionale, cui sono

seguite sei sessioni dedicate alle regioni interessate dalla CNAPI, prevedendo flessibilità per il recupero di interventi di interlocutori che non era stato possibile ascoltare nelle sessioni programmate, fino al 24 novembre. Già nel corso della prima sessione regionale è emerso come alcune presentazioni illustrative di carattere generale dovessero essere necessariamente ripetitive, essendo i singoli seminari dedicati a platee in gran parte diverse. Il 15 dicembre verrà pubblicato un resoconto finale, sul quale, entro 30 giorni, potranno essere inviate ulteriori osservazioni.

Non in tutte le sessioni trasmesse via Internet si è potuta osservare una partecipazione particolarmente nutrita e solo nel corso di alcune di esse è stato inviato un numero rilevante di domande, pur essendo state ripetutamente sollecitate. Da parte di SOGIN è stata manifestata una particolare apertura a dar seguito a osservazioni ed una forte volontà di ampliare la platea di soggetti partecipanti al dibattito.

Sono state effettuate diverse presentazioni, sia da parte di Istituzioni (MiTE) che di Università (tra cui il Politecnico di Milano), Enti nazionali (tra cui ISIN, ENEA, Nucleco), sia da parte di portatori di altre esperienze internazionali (es.: un Comune francese posto in prossimità di un deposito, soluzioni di smaltimento estere) e dei soggetti che hanno avanzato osservazioni: singoli cittadini, sindaci, associazioni (tra cui Legambiente, Italia Nostra, ANCI, Pro Natura, Confindustria), sindacati. Inoltre, SOGIN ha sinteticamente fornito risposte alle osservazioni pervenute. Queste ultime presentazioni sono di particolare utilità in quanto forniscono elementi su diversi aspetti non trattati in maniera estensiva nella documentazione allegata alla CNAPI ed oggetto di osservazioni. Tutte le presentazioni hanno fornito elementi utili sia per mettere a fuoco aspetti di dettaglio della procedura, sia per evidenziare gli argomenti più rilevanti oggetto di osservazione.

In generale, la necessità di disporre di un deposito di smaltimento è riconosciuta da tutti. Sugli aspetti di dettaglio delle caratteristiche delle aree (geologici, idrologici, prossimità di parchi, e così via), SOGIN ha essenzialmente evidenziato che riguardano approfondimenti che saranno effettuati nel corso delle fasi successive. Sugli aspetti legati alle coltivazioni ed al turismo SOGIN ha sottolineato, tra l'altro, che l'esperienza internazionale ha evidenziato la possibilità di valorizzare piuttosto che penalizzare le aree interessate da tali attività.

Un problema trattato da più interlocutori è quello dell'alta e media attività, in relazione alle prospettive di sistemazione in depositi geologici.

È emersa l'evidenza delle difficoltà legate alla definizione di un ordine di idoneità definitivo, a partire dalla proposta presentata dalla SOGIN con la CNAPI. Non sono state evidenziate da nessun interlocutore ulteriori proposte concrete, nel corso delle sessioni trascorse, per redigere un ordine di idoneità oggettivo, nonostante SOGIN abbia ripetutamente sollecitato proposte.

SOGIN ha presentato le seguenti tabelle relative alle tematiche trattate nelle osservazioni pervenute ed alle tipologie di soggetti che le hanno inviate.

## **Temi osservazioni CNAPI**

Produzioni agricole e luoghi di interesse	210
Aspetti antropici	166
Aspetti naturalistici	153
Idrogeologia e risorse del sottosuolo	133
Geomorfologia, idrologia e meteorologia	117
Geologia e geotecnica	80
Sismicità e fagliazione	64
Ordine di idoneità	61

### **Categorie di soggetti che hanno inviato osservazioni**

- 62 per cento Enti locali (Regioni, Province, Comuni, associazioni di Comuni, comunità montane, consorzi);
- 20 per cento associazioni, comitati, ordini professionali;
- 13 per cento privati cittadini;
- 4 per cento società/aziende;
- 1 per cento Ministeri e Scuole.

Tra gli altri aspetti di interesse emersi nel corso delle presentazioni, si evidenziano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

è stato affermato da alcuni portatori di interesse e dal Direttore dell'ISIN, che il decreto VAS sul Programma nazionale conterrebbe l'indicazione di inserire in un procedimento VAS anche il percorso di localizzazione, in particolare nella fase di approvazione della CNAI<sup>18</sup>.

sarebbero state considerate idonee aree per le quali non erano disponibili dati (es.: rischio idraulico) o sarebbero stati utilizzati dati non aggiornati (alcuni risalenti agli anni Sessanta-Settanta); su questo aspetto SOGIN ha evidenziato che in questa fase ha utilizzato solo dati che riportavano la situazione nazionale in modo omogeneo;

è stato evidenziato che alcune regioni sono particolarmente cariche di servitù (es.: militari - più del 60 per cento dell'intera nazione in Sardegna), di problematiche ambientali (es.: SIN - 57.000 ha - in Sardegna, ILVA di Taranto, PFAS in talune falde piemontesi...), hanno già ospitato attività nucleari o presentano numerosi fattori influenti sull'incidenza dei tumori (es.: arsenico, radon e così via - nel Lazio);

---

<sup>18</sup> SOGIN, su questo aspetto, ha sostenuto che la CNAPI e la CNAI non sono atti di pianificazione, bensì fasi propedeutiche all'individuazione del sito per la realizzazione del DNPT (ai sensi del decreto legislativo n. 31 del 2010); non sussisterebbero quindi i presupposti per essere fatte oggetto di valutazione ambientale strategica specifica. Si tratta di soluzione conforme al dettato normativo che Sogin ritiene non prevedere l'ulteriore passaggio procedimentale della VAS.

altre località, invece, hanno evidenziato come la propria economia si basi grandemente sull'interesse naturalistico culturale e turistico del territorio nel suo insieme;

è stato segnalato lo stanziamento di fondi nazionali ed europei per lo sviluppo territoriale di talune aree (es. Alessandria);

è stato espresso disappunto sul fatto che i fattori antropici siano esaminati soprattutto nelle fasi di valutazione di dettaglio e sulla esclusione del Ministero dell'Agricoltura dall'insieme degli organi di Governo chiamati dalla legge a concertare le principali decisioni sulla materia.

SOGIN ha fornito ulteriori elementi tecnici:

- ✓ potrebbe verificarsi la necessità di escludere dallo smaltimento rifiuti a bassa attività che, per qualche ragione, non risultassero idonei;
- ✓ il periodo di controllo istituzionale durerà almeno 300 anni;
- ✓ le analisi di sicurezza si estenderanno per un arco temporale di qualche migliaio di anni ulteriori.

Nel corso del Seminario è stata annunciata la pubblicazione, avvenuta all'inizio di ottobre, della bozza di guida tecnica ISIN n. 32, relativa ai criteri generali di sicurezza e di radioprotezione per impianti di smaltimento in superficie di rifiuti radioattivi di bassa e media attività. Detta guida tecnica è oggetto di consultazione pubblica fino al 31 gennaio 2022<sup>19</sup>.

Tutte le Regioni fin qui interpellate hanno espresso un diniego, in termini più o meno perentori, alla installazione del Deposito nazionale, scaturito da referendum, delibere diffuse degli Enti locali a vari livelli e posizioni espresse da organizzazioni locali. Non in tutti i casi sono stati forniti elementi di dettaglio su caratteristiche specifiche delle aree interessate, per cui il quadro conoscitivo delle diverse aree, al termine del Seminario, potrebbe risultare disomogeneo.

*Lo svolgimento del Seminario nazionale, funzionale all'obiettivo prioritario della individuazione del sito idoneo, ed in particolare gli elementi tecnici e normativi ivi trattati, evidenziano ulteriormente la necessità che anche a livello di Parlamento e di Governo abbiano luogo valutazioni e determinazioni su aspetti specifici rilevanti, tra cui:*

---

<sup>19</sup> Nello schema della citata GT n. 32 ISIN ha evidenziato le modalità di vigilanza successiva al rilascio dell'autorizzazione, tra cui si segnalano le seguenti:


“La SOGIN, acquisita l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dovrà trasmettere all'ISIN i progetti di dettaglio delle parti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza e della radioprotezione, come descritte nel rapporto preliminare di sicurezza presentato a supporto dell'autorizzazione. L'ISIN vigilerà sulle attività di costruzione del Deposito, verificando che esso sia realizzato in conformità al progetto ed al suddetto rapporto preliminare di sicurezza”.

- elementi di giustificazione ritenuti adeguati per stabilire la durata del controllo istituzionale post chiusura sul Deposito nazionale,
- ruolo della SOGIN nella fase di controllo istituzionale - al momento la normativa parrebbe richiedere la sua permanenza fino alla fine della fase di realizzazione ed esercizio,
- necessità di modificare il decreto legislativo n. 31 del 2010, almeno nella terminologia, per renderla congruente con il decreto ministeriale 7 agosto 2015,
- altri interventi legislativi auspicabili (es. correzioni del decreto legislativo n. 101 del 2020 e produzione di decreti attuativi),
- destino dei rifiuti radioattivi nel periodo precedente l'esercizio del Deposito nazionale (limiti alle capacità di deposito temporaneo di NUCLECO),
- destino di prospettiva dei rifiuti ad alta e media attività.

Le iniziative auspicate dalla SOGIN (istituzione di una Commissione nazionale e di un Comitato scientifico), sulla base di quanto è stato possibile osservare nel corso delle sessioni del Seminario nazionale, risultano aver condotto essenzialmente alla istituzione di un Comitato tecnico di supporto alle attività dell'ISIN.

### **Destino dei rifiuti ad alta attività e della grafite irraggiata dell'impianto di Latina**

La grafite dell'impianto di Latina è stata utilizzata nel reattore principalmente come moderatore di neutroni ed è stata soggetta a rilevanti flussi neutronici integrati. Contiene diversi prodotti di attivazione, tra cui il C14 ed il Cl36. Sulla base della classificazione italiana (D.M. 7 agosto 2015), la grafite irraggiata è considerato un rifiuto a media attività, a causa della elevata concentrazione di radionuclidi a lunga vita. Per la grafite irraggiata non risulta vi siano precedenti esperienze di smaltimento e molti Paesi hanno deciso di lasciarla nel reattore per tempi lunghi (anche più di 100 anni). Nella figura che segue (IAEA TECDOC 1790) sono presentate le stime delle quantità di grafite irraggiata attualmente presenti nel mondo (espresse in tonnellate).



Per quanto attiene alla grafite, SOGIN ha comunicato quanto segue (Doc. n. 888\_2):

“SOGIN ha da tempo in corso studi e ricerche, anche con la collaborazione di organizzazioni internazionali, riguardo alle tecniche di estrazione della grafite dal vessel, nonché di successivo condizionamento della stessa, nell’ambito delle attività di mantenimento in sicurezza e *decommissioning* della centrale nucleare di Borgo Sabotino (Latina)”.

Il quantitativo di grafite, variabile in funzione dei trattamenti cui sarà sottoposta, costituisce una frazione piuttosto limitata dei rifiuti a media attività (all’incirca la decima parte) da destinare, come previsto da SOGIN, al deposito temporaneo sito nell’area del Deposito nazionale (unità CSA).

Il citato D.M. del 7 agosto del 2015, a proposito dei rifiuti a media attività, chiarisce che, se le concentrazioni di emettitori alfa sono inferiori a 400 Bq/g e se le concentrazioni di beta - gamma emettitori possono rispettare i relativi obiettivi di radioprotezione, sarebbe anche possibile smaltire la grafite nel deposito di smaltimento definitivo. Infatti, nella relazione ISIN sul piano globale di disattivazione della centrale di Latina (ISIN/RT/09/2018/LATINA - Rev.01) si legge:

“Per la grafite verrà valutata la possibilità di stoccaggio con i contenitori direttamente all’interno dei moduli del Deposito nazionale anziché nell’area “*interim storage*”, considerando l’inerzia chimica della grafite e la scarsa rilevanza del contributo alla dose da irraggiamento gamma che non richiede uno schermaggio particolare”.

In relazione allo smaltimento definitivo dei rifiuti ad alta attività, che verranno temporaneamente alloggiati nel CSA (Complesso Stoccaggio Alta attività) del Deposito nazionale, SOGIN ha riferito che l’attività di sviluppo di accordi internazionali per la realizzazione di un deposito geologico condiviso non è di propria competenza, se ne occupa il Governo, supportato da ENEA, che partecipa ad un gruppo di lavoro internazionale *ad hoc*; SOGIN supporta e segue lo sviluppo di tali accordi.

Circa le attività del gruppo di lavoro ERDO - *European Repository Development Organization*, già oggetto di informativa nella relazione della Commissione approvata nel marzo 2021, ENEA ha confermato (Doc. n. 876\_2) che

“lo scopo finale di ERDO è affrontare i passi necessari alla creazione dell’*European Repository Organisation* (ERO), un ente condiviso tra i diversi Stati membri che contribuisca a costituire e a operare uno o più depositi geologici di rifiuti radioattivi comuni a diversi Stati europei.

Il 1° gennaio 2021, ERDO è stata costituita come associazione di organizzazioni pubbliche coinvolte nella gestione dei rifiuti radioattivi. L’associazione è di diritto olandese, con sede presso COVRA (<https://www.covra.nl/en/>), l’ente preposto alla gestione dei rifiuti radioattivi di quello Stato.

L’Agenzia ENEA ha ottenuto l’approvazione del Ministero della Transizione Ecologica all’associazione ERDO in qualità di *full member*, rappresentando l’Italia nell’organizzazione”.

Nel corso di un seminario dell’ERDO tenutosi il 16 ottobre 2021, è stato sottolineato come l’Europa sia orientata a promuovere un approccio di tipo “*dual*”

*track*”, ossia i Paesi membri devono lasciare aperte entrambe le opzioni di smaltimento nel proprio territorio o in un deposito multinazionale.

ENEA ha inoltre segnalato che partecipa informalmente al programma EURAD - *European Joint Programme on Radioactive Waste Management*, che ha la finalità di supportare gli Stati membri nell’acquisizione delle competenze necessarie per attuare una gestione sicura e a lungo termine dei rifiuti radioattivi. EURAD ha anche lo scopo di mettere a disposizione conoscenze gestionali per il funzionamento degli impianti di smaltimento e contribuirà al trasferimento di tali conoscenze tra Paesi e organizzazioni: l’ENEA “ha chiesto al Ministero della Transizione Ecologica di essere delegata a rappresentare il sistema Paese in quel contesto al fine di essere parte attiva negli studi sopra citati e si è attualmente in attesa di riscontro”.

ISIN ha evidenziato (Doc. n. 875\_2) che

“l’interesse per i depositi multinazionali condivisi non ha tuttavia sino ad oggi portato a grandi progressi, essenzialmente perché tale soluzione è sempre rimasta nell’ambito di studi concettuali e nessun Paese ha sino ad oggi manifestato interesse ad ospitare rifiuti ad alta attività da altri Paesi. Le organizzazioni internazionali non escludono la possibilità che in un futuro si possa realizzare uno o più depositi regionali di smaltimento, ma ad oggi non si registrano progressi anche perché la partecipazione a iniziative correlate alla ricerca e sviluppo di soluzioni multinazionali (depositi geologici regionali) presuppone, in linea di principio, che ogni Paese sia disponibile ad accettare la localizzazione del deposito geologico nel proprio territorio in cui gli studi e le ricerche dovessero evidenziare la presenza di siti idonei”.

*Sebbene il compito di realizzare il Deposito nazionale sia affidato alla SOGIN, è opportuno che a livello nazionale, sia realizzato un contesto idoneo per il perseguimento dell’obiettivo, ivi inclusa la definizione di priorità nazionali di ricerca in questo campo e l’adeguato coordinamento delle organizzazioni operanti in materia.*

*Appare inoltre necessario che le attività di attuazione di accordi per la sistemazione dei rifiuti a media e alta attività siano adeguatamente e sistematicamente monitorate, al fine di adottare prontamente ogni più adeguata decisione al giusto livello, anche in relazione alla partecipazione italiana nei contesti più appropriati.*

*Rivestono, inoltre, particolare importanza gli studi sulla gestione e, in particolare, sul possibile trattamento e/o confezionamento della grafite.*

### **Criteri di accettazione dei rifiuti attualmente prodotti**

Come già evidenziato, rifiuti radioattivi continuano ad essere prodotti e stoccati provvisoriamente prima della disponibilità del Deposito nazionale, in accordo alla normativa, ma le analisi che saranno condotte sullo specifico sito prescelto potranno evidenziare limitazioni sui contenuti di radioisotopi e sulle relative modalità di condizionamento e trattamento. Dunque, si è ritenuto utile chiarire su quali basi SOGIN ritiene di aver minimizzato il rischio di non poter accettare a deposito rifiuti che oggi sono prodotti in accordo alle regole vigenti.

SOGIN ha evidenziato come i criteri di accettazione, attualmente, non possano essere sito specifici, ma sono preliminari e riguardano in particolare i processi di condizionamento. I requisiti indicati ai produttori sono stati determinati in maniera tale da ridurre al minimo il rischio che non siano adatti alla situazione del sito specifico.

SOGIN ha, inoltre, confermato (Doc. n. 888\_2) quanto contenuto nella documentazione pubblicata, circa la sistematica sottoscrizione di lettere di compatibilità per i rifiuti prodotti in questa fase, come illustrato in precedenza. Un ulteriore elemento che consentirà di ridurre le incertezze connesse ai processi di trattamento e condizionamento dei rifiuti è stato fornito da ISIN, che ha informato (Doc. n. 875\_2) che

“per garantire che tali rifiuti soddisfino le caratteristiche radiologiche, meccaniche, fisiche e chimiche di stabilità a lungo termine, a tutela della popolazione e dell’ambiente da rischi di radiazioni ionizzanti, e per tener conto dell’evoluzione dello stato dell’arte e dell’esperienza acquisita nelle istruttorie dei procedimenti di approvazione degli impianti e dei processi di condizionamento di importanti flussi di rifiuti, la proposta di guida tecnica n. 33 disciplina i criteri di trattamento e condizionamento di tutte le tipologie di rifiuti radioattivi destinati ad essere conferiti al Deposito nazionale, e sarà messa in pubblicazione sul sito *web* dell’ISIN presumibilmente entro il mese di agosto 2021 per la consultazione pubblica”.

*I criteri di accettazione dei rifiuti costituiscono un elemento particolarmente critico del processo, sul quale è necessario che continuino ad essere effettuati adeguati processi di ottimizzazione, sulla base di esperienze, di studi e di standard adeguati. Particolare rilievo assumono, tra l’altro, le indicazioni relative alle tecniche da adottare per la riduzione dei volumi. Al momento della stesura della presente relazione, la guida tecnica ISIN n. 33 non risulta essere stata pubblicata.*

### **Distribuzione dei rifiuti a media attività nel Deposito nazionale**

E’ opportuno ricordare che, come già specificato in precedenza, nel Deposito nazionale si dovranno da un lato realizzare le strutture per lo smaltimento definitivo di talune tipologie di rifiuti, d’altro lato ospitare temporaneamente le rimanenti tipologie in un deposito nello stesso sito. In particolare, lo smaltimento a titolo definitivo riguarda prevalentemente i rifiuti a molto bassa e bassa attività, mentre lo stoccaggio a titolo temporaneo riguarda i rifiuti ad alta attività e gran parte dei rifiuti a media attività. Infatti una parte dei rifiuti a media attività, in base al decreto ministeriale del 7 agosto 2015, può essere destinata al deposito definitivo di smaltimento superficiale, insieme ai rifiuti a molto bassa e bassa attività. Di quest’ultima parte di rifiuti a media attività non pare esservi alcuna traccia nei documenti della CNAPI. Su questo aspetto, SOGIN ha comunicato (Doc. n. 888\_2) quanto segue:

“secondo quanto previsto dal D.M. 7 agosto 2015, una frazione di rifiuti a media attività potrebbe essere conferita al deposito di smaltimento del Deposito nazionale, sulla base dei risultati scaturenti dall’analisi di sicurezza, che potrà essere effettuata solo una volta individuato il sito di localizzazione del Deposito stesso.

Analisi di carattere propedeutico e confronti con le esperienze internazionali pregresse e in atto, in genere individuano tale aliquota a livelli non superiori al 10 per cento. Ne consegue che, pur variabile nel tempo, essendo il volume di riferimento dei manufatti dei rifiuti a media attività conferibili a Deposito nazionale pari a circa 6.700 mc, il 10 per cento ammonterebbe a circa 670 mc.

Tuttavia occorre considerare che, una volta individuato il sito del Deposito nazionale ed acquisiti da ISIN i parametri di riferimento per poter effettuare le analisi di sicurezza definitive, potrebbero evidenziarsi situazioni in base a cui alcuni rifiuti a media attività, oggi previsti a smaltimento, debbano invece essere posti a stoccaggio”.

*Risulta, dunque, che sono state effettuate positive valutazioni preliminari e che le quantità di rifiuti a media attività che potrebbero essere smaltite nel Deposito nazionale sono limitate, fermo restando il fatto che la gran parte di tali rifiuti dovrà essere ospitata nel deposito di stoccaggio temporaneo, insieme a quelli ad alta attività, in attesa di idonee soluzioni di smaltimento; comunque, le caratteristiche dei rifiuti a media attività che potranno essere smaltiti definitivamente costituiscono un elemento particolarmente rilevante da desumere sulla base di accurate analisi di sicurezza.*

### **Margini esistenti sul quantitativo di rifiuti che si prevede di smaltire nel Deposito**

Il deposito è concepito come una struttura modulare. Ad oggi sono previste novanta celle disposte su dieci ettari di superficie ed il numero di celle può essere incrementato. Infatti, facendo particolare riferimento ai rifiuti che possono pervenire dalle attività di bonifica, SOGIN ha precisato (Doc. n. 888\_2):

*“Come richiesto dal decreto legislativo n. 31 del 2010, il progetto attuale è preliminare. Per altro non potrebbe essere altrimenti, stante la mancanza di sito e quindi l'impossibilità di una progettazione definitiva. Ferma resta l'adozione del sistema “multibarriera” per lo smaltimento dei rifiuti a molto bassa e bassa attività, suffragata dalle positive esperienze già in atto da decenni all'estero. In tale ambito, con riferimento all'inventario dei rifiuti radioattivi da conferire, pubblicato insieme alla CNAPI, il deposito di smaltimento è modulare e costituito da 90 celle disposte su un'area di 10 ettari. Si evidenzia che per le aree potenzialmente idonee individuate attraverso l'applicazione dei criteri di localizzazione di ISPRA/ISIN e da quest'ultima validate, per approccio conservativo è stata considerata l'intera area del Deposito nazionale-Parco tecnologico, ossia 150 ettari. Pertanto, anche con riferimento all'articolato del “Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” inviato dallo Stato italiano all'Unione Europea, nel momento in cui si conosceranno le caratteristiche fisico-chimiche-radiologiche dei rifiuti che deriveranno dalle bonifiche, considerati il loro presumibile non sostanziale contenuto di radioattività, la modularità del sistema e gli ampi spazi potenzialmente idonei a disposizione, potrà essere opportunamente modificato il progetto nella sua fase definitiva, anche adottando sistemi adeguati, in conformità alle pratiche internazionali già in esercizio da tempo”.*

Il decreto legislativo n. 101 del 2020 inserisce tra i rifiuti da smaltire nel Deposito nazionale quelli provenienti dalle attività svolte nell'ambito della Difesa.

SOGIN si aspetta che detti rifiuti non siano sostanzialmente diversi da quelli prodotti dall'industria civile. Per quanto attiene alla quantificazione ed alla caratterizzazione di detti rifiuti, SOGIN ha avviato colloqui con il CISAM - Centro Interforze Studi per Applicazioni Militari, e risulta che le volumetrie in gioco siano limitate. In particolare, SOGIN ha affermato:

*“già dal luglio dello scorso anno sono stati tempestivamente instaurati contatti con il vertice del CISAM di Pisa ed è stato dato inizio ad una specifica interlocuzione tecnica, tutt'ora in corso, ai fini della quantificazione e della caratterizzazione di dettaglio dei rifiuti di loro competenza. Allo stato attuale delle conoscenze, in virtù delle volumetrie ipotizzabili, appare sostanzialmente improbabile che il conferimento a Deposito di tali rifiuti possa dare luogo a modifiche rilevanti del progetto preliminare in essere”.*

*I margini esistenti, come sopra descritti, da valutarsi positivamente, non esimono dall'assumere chiare decisioni di prospettiva, basate su contabilizzazioni da rendere quanto prima possibile definitive.*

### **Studi di sicurezza**

Come già discusso in precedenza, si è rilevato come nella documentazione di progetto non risulti siano stati riportati risultati di studi di sicurezza preliminari, pur essendo, invece, delineate le relative caratteristiche. Su tale aspetto, SOGIN ha fornito le informazioni che seguono (Doc. n. 888\_2)

“Nell’ambito della funzione Deposito nazionale e Parco tecnologico di SOGIN è costituita un’apposita area analisi di sicurezza e Inventario nazionale, in cui operano esperti del settore che, con l’ausilio delle dotazioni modellistiche più avanzate ed in uso in campo internazionale, già acquisite da tempo e costantemente mantenute in aggiornamento per *software* e *hardware* (si tratta di sistemi analoghi a quelli adottati da ISIN) configurano e sperimentano metodiche di analisi, applicandole ad esempi fittizi ma concretamente connessi a quella che potrebbe essere la realtà di contesto del Deposito nazionale, al fine di dare luogo alla comunque necessaria base tecnico-scientifica idonea all’effettuazione delle analisi di sicurezza di breve, medio e lungo periodo, nonché alla considerazione degli scenari di riferimento, che saranno indicati, insieme alla durata della fase di *post* controllo istituzionale, dall’ISIN e, in merito alla qual cosa, si è in attesa di determinazioni [...] Sin dal 2010, anno di emanazione del decreto legislativo n. 31, SOGIN ha avviato collaborazioni e contatti con enti omologhi e gruppi di lavoro internazionali con il duplice obiettivo di acquisire competenze e conoscenze sulle tematiche relative allo smaltimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi e di mantenere contatti costanti con le più avanzate realtà in materia a livello europeo. A tale proposito SOGIN ha siglato vari accordi di collaborazione a titolo non oneroso con *Waste Management Organization* (WMO) europee che gestiscono da decenni in completa sicurezza o stanno realizzando depositi per lo smaltimento di rifiuti radioattivi analoghi a quello da realizzare in Italia. Si segnalano, a titolo di esempio, gli accordi di cooperazione con ANDRA (Francia) che gestisce i depositi de L’Aube e La Manche, con ENRESA (Spagna) che gestisce il deposito di El Cabril, con ONDRAF (Belgio) che sta realizzando il deposito di Dessel e con SURAO (Repubblica Ceca) che gestisce il deposito di Dukovany. Tali accordi hanno consentito di allineare il progetto preliminare del Deposito italiano alle cosiddette “*best practice*” su aspetti quali i criteri di accettazione dei rifiuti, le barriere ingegneristiche e le analisi di sicurezza.

SOGIN inoltre partecipa a vari gruppi di lavoro e progetti di ricerca che spaziano dalle tematiche della gestione dei rifiuti radioattivi alle analisi di sicurezza a lungo termine. Si ricordano, fra questi, il progetto Euratom PREDIS che raggruppa 47 enti di 17 nazioni europee sulle attività di gestione dei rifiuti radioattivi propedeutiche allo smaltimento, il *Club of Agencies* che consente il libero scambio di informazioni fra WMO europee sullo smaltimento, nonché il gruppo di lavoro IAEA DISPONET, per lo scambio di esperienze sui temi dello smaltimento di rifiuti a bassa e media attività”.

Sull’argomento, ISIN ha comunicato quanto segue (Doc. n. 875\_2):

“In particolare, per le verifiche indipendenti sulle analisi di sicurezza a lungo termine, che riguardano le valutazioni di impatto radiologico relative un arco temporale superiore a qualche centinaio di anni, ISIN si è dotato di uno strumento e codice di calcolo, diverso da quello utilizzato da SOGIN, già acquisito e utilizzato in ambito internazionale da altre autorità di sicurezza; ai medesimi fini ISIN continua a partecipare ai tavoli internazionali e alle attività organizzate nell’ambito degli accordi bilaterali delle Autorità di sicurezza di altri Paesi dove sono stati già realizzati e sono operativi depositi definitivi di superficie”.

*Gli elementi forniti presentano un quadro positivo, ma si ritiene opportuno che studi particolarmente significativi sull'argomento, effettuati in Italia, siano pubblicati e resi disponibili, sia per dimostrare l'effettiva predisposizione di strumenti e risorse adeguati, sia come strumento per migliorare la confidenza dei portatori di interessi sulla sicurezza dello smaltimento e sul grado di approfondimento al quale sarà possibile spingersi.*

### **Predisposizione delle organizzazioni tecniche coinvolte**

#### ISIN

In una comunicazione (Doc. n. 875\_2) trasmessa su specifica richiesta della Commissione, ISIN ha informato che

“al fine di garantire una approfondita ed esaustiva analisi e ponderazione di tutte le altre componenti ambientali, culturali e socio-economiche coinvolte nelle distinte fasi di localizzazione ... in applicazione dell'articolo 6, comma 13, del decreto legislativo n. 45 del 2014, ha già programmato e avviato la costituzione di un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare composto da propri tecnici e integrato da tecnici di altri enti e organismi tecnico-scientifici, attribuendo il coordinamento degli approfondimenti territoriali, ambientali, geologici, geomorfologici, idrogeologici, idraulici a un componente della Consulta dell'ISIN che in materia possiede una specifica ed elevata competenza professionale e ha dato un importante contributo anche nella fase conclusiva di validazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente idonee (CNAPI) pubblicata da SOGIN il 5.1.2021. Inoltre, tenendo conto del personale posto in quiescenza entro il 2022, per tali attività è stata programmata nel piano triennale del fabbisogno 2021-2023 l'acquisizione di circa 20 unità di personale con idonee professionalità, necessarie anche per lo svolgimento delle analisi di sicurezza indipendenti previste nella fase di realizzazione e esercizio del Deposito nazionale, con particolare riferimento alle valutazioni di scenari di lungo termine, ingegneristiche di strutture, sistemi e componenti, e di conformità dei processi di trattamento e condizionamento dei rifiuti, nonché a verifiche radioprotezionistiche”.

È stata, inoltre, prevista la pubblicazione di due nuove guide tecniche, come illustrato in altri paragrafi della presente relazione.

Per quanto attiene agli studi di sicurezza ISIN ha comunicato (Doc. n. 875\_2) che assicurerà:

- “la definizione degli obiettivi di sicurezza e radioprotezione, dei riferimenti normativi e dei criteri di sviluppo degli scenari di riferimento all'interno dei quali l'esercente del Deposito dovrà presentare le proprie analisi;
- l'esame della metodologia adottata per eseguire le analisi di sicurezza presentate dall'esercente e dei risultati conseguiti;
- l'analisi di sicurezza in modo indipendente”.

A proposito della situazione dell'ISIN, il MiTE, nel corso dell'audizione del 19 maggio 2021 ha fornito le seguenti informazioni:

“La direttiva Euratom 87 del 2014 ha espressamente previsto che l'Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione di ciascuno Stato membro debba:

- ricevere stanziamenti di bilancio adeguati che consentano l'espletamento delle sue funzioni di regolamentazione definite dal quadro nazionale e sia responsabile per l'esecuzione della dotazione finanziaria assegnata;

- impiegare un numero adeguato di personale in possesso delle qualifiche, dell'esperienza e della competenza necessarie per adempiere ai propri obblighi. Può impiegare risorse e competenze scientifiche e tecniche esterne a sostegno delle sue funzioni di regolamentazione.

Ciò posto, va evidenziato che è ancora pendente la procedura d'infrazione n. 2021 del 2018 relativa, tra le altre questioni, alla mancanza del requisito di effettiva indipendenza dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione rispetto ad influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione nonché ai poteri giuridici e alle risorse umane e finanziarie necessari all'Ispettorato per adempiere ai suoi obblighi<sup>20</sup>.

È pendente, inoltre, la procedura detta "EU Pilot" 9657 del 2020 con la quale sono stati chiesti i chiarimenti relativi al finanziamento e al personale dell'Ispettorato.

Per quanto concerne la collaborazione con l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 45 del 2014, l'Ispettorato, oltre ad altre funzioni, è istituzionalmente tenuto a:

- fornire il supporto ai Ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza;
- assicurare gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie;
- assicurare la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza, nonché la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri Paesi.

Si evidenzia infine che, per effetto degli obblighi dettati dalle direttive Euratom in materia (in particolare la direttiva 87 del 2014), recepiti nel citato decreto legislativo n. 45 e richiamati da ultimo dal decreto legislativo n. 101 del 2020, l'ISIN opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e non può accettare, nell'esercizio delle sue funzioni di regolamentazione, istruzioni da alcun altro organismo o organizzazione".

Nella stessa audizione, ISIN ha, inoltre, reso noto che sono in corso attività per la standardizzazione dei metodi per la sorveglianza radiometrica dei rottami metallici.

Come in parte specificato in altri paragrafi, ISIN ha in programma di pubblicare in tempi brevi diverse guide tecniche:

- n. 32 contenente criteri generali di sicurezza e di radioprotezione per impianti di smaltimento in superficie di rifiuti radioattivi di bassa e media attività;
- n. 33 contenente criteri di trattamento e condizionamento di tutte le tipologie di rifiuti radioattivi destinati ad essere conferiti al Deposito nazionale;
- n. 34 sui criteri per l'allontanamento incondizionato dei materiali (come annunciato nel corso dell'audizione del 23 giugno 2021).

*È quanto mai necessario che sia ultimato quanto prima possibile il processo di acquisizione di risorse dell'ISIN, viste le rilevanti criticità operative dell'Ispettorato, già segnalate nella precedente relazione, e siano chiarite le perplessità sollevate nell'ambito dell'Unione Europea su indipendenza, risorse e finanziamento dell'Istituto. Nel contesto attuale appare positiva l'iniziativa ISIN di costituire gruppi di lavoro con il contributo di competenze e risorse da parte di altre organizzazioni tecniche qualificate.*

---

20

[http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/ID0005c.htm?\\_1582206921991#\\_Toc2940429](http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/ID0005c.htm?_1582206921991#_Toc2940429)

## ENEA

Le principali attività di ricerca e sviluppo sulla gestione dei rifiuti radioattivi sono svolte nell'ambito del dipartimento Fusione e tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN) (Doc. n. 876\_2) e riguardano:

- caratterizzazione di materiali nucleari e rifiuti radioattivi;
- gestione dei rifiuti radioattivi: sistemi innovativi per lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti nucleari; analisi di affidabilità per la definizione dei siti idonei per impianti di produzione e depositi di smaltimento, servizio integrato nazionale per la raccolta dei rifiuti radioattivi di origine non elettronucleare e delle sorgenti.

*Sulla base delle informazioni acquisite, non è emerso alcun ruolo specifico di ENEA nel processo di realizzazione del Deposito nazionale<sup>21</sup> o l'esistenza, al momento, di contesti nei quali quell'Agenzia cooperi con gli altri Enti impegnati in valutazioni tecniche o ricerche su questo argomento; l'ENEA ha, tuttavia confermato di essere nelle condizioni di poter fornire supporti di ricerca, ove richiesto, al di là di quelle attività che comunque continua autonomamente a sviluppare, nonostante le riduzioni di personale subite nel tempo.*

## SOGIN

SOGIN ha informato di aver effettuato una specifica valutazione delle competenze necessarie nell'arco di tempo per la realizzazione ed esercizio del Deposito. In particolare, ha comunicato quanto segue (Doc. n. 888\_2):

*“Pur con una pianificata dinamica delle risorse umane, progressivamente decrescente per l'intero perimetro della SOGIN nei prossimi anni, l'azienda si è dotata di un insieme di sistemi gestionali a garanzia del mantenimento di un adeguato mix di competenze per gli anni di sviluppo del Deposito nazionale e Parco tecnologico, la sua messa in opera e il futuro esercizio, oltre che per la corretta conduzione del gruppo stesso. Fra i sistemi gestionali citati, si evidenzia il sistema di catalogazione delle competenze, l'individuazione delle tavole di rimpiazzo (o successione) delle posizioni organizzative (incluse quelle rilevanti ai fini dei regolamenti di esercizio, secondo le indicazioni di ISIN), gli “assessment” sulle posizioni citate al fine di individuare le risorse più idonee per la loro copertura, il sistema di “HR Transformation”, col compito di sviluppare progetti di “change management” e curare lo sviluppo di competenze professionali e manageriali. La tutela e lo sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche del personale è inoltre garantita dalla Radwaste Management School (RaMS), ossia una scuola interna che cura la formazione sulla sicurezza nucleare per i dipendenti del gruppo (ma anche delle aziende appaltatrici che lavorano in zona controllata), segue le “best practice” internazionali in materia, cura l'introduzione di nuove metodologie e nuovi processi di lavoro derivanti da cambiamenti normativi, supporta tutte le funzioni aziendali nella tutela delle skill tecniche che costituiscono la parte principale del repertorio delle competenze attese per il funzionamento dell'azienda, inclusa la funzione Deposito nazionale e Parco tecnologico. Le attività di continuo monitoraggio del sopra citato repertorio delle competenze attese, le attività di valutazione dell'adeguatezza delle competenze possedute dal personale, unite con il sistema di “recruiting” e selezione (interna ed esterna) e di formazione continua, garantiscono nel tempo l'adeguatezza del mix di risorse umane necessario sia per il gruppo SOGIN in generale, sia per il Deposito nazionale e Parco tecnologico in particolare.”*

---

<sup>21</sup> Al di là di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 31 del 2010 (art. 25, comma 3-ter), in relazione alle ricerche da effettuarsi nell'ambito del Parco tecnologico, da definirsi in una fase successiva.

In sintesi, le azioni in corso in materia di gestione del personale perseguono i seguenti obiettivi:

assicurare il contenimento dei costi;


implementare una strategia di ricambio generazionale;

preservare le competenze tecniche (*Nuclear Safety Board*);

pianificare la pluralità di competenze per la realizzazione del Deposito nazionale;

gestire un piano di formazione continua attraverso la scuola interna e le università italiane.

L'andamento nel tempo delle risorse SOGIN e il quadro attuale della distribuzione del personale nei vari siti sono presentati nella figura e nella tabella che seguono (Doc. n. 888\_2).



Consistenza del personale Sogin

Distribuzione territoriale

La distribuzione del personale nei vari siti evidenzia come, al momento, circa il 60 per cento del personale stia svolgendo essenzialmente attività di *decommissioning* e di mantenimento in sicurezza degli impianti. Un problema rilevante è il trasferimento delle competenze alle generazioni successive di tecnici, visti i tempi di realizzazione e l'età media attuale piuttosto elevata come mostrato nella tabella qui di seguito riportata

Fasce di età	>61	51 - 60	41 - 50	31 - 40	< 30
--------------	-----	---------	---------	---------	------

%                    9,8                    23,5                    31,1                    33,0                    2,7

*La SOGIN ha attivato un sistematico processo di gestione delle risorse umane necessarie nel tempo, si auspica che tale processo mostri la sua efficacia e che anche le altre organizzazioni che operano in questa materia effettuino valutazioni analoghe e siano messe in condizione di darvi seguito. Il trend di riduzione del personale, pur influenzando sulla riduzione dei costi, non è da valutarsi necessariamente come positivo, anche nella prospettiva finanziaria di lungo termine, soprattutto in vista di una efficiente gestione del prevedibile incremento delle attività nei prossimi anni.*

### **Regolamentazione delle fasi di indagini tecniche ed autorizzative**

In previsione della fase che porta all'individuazione del sito dove verrà realizzato il Deposito unico nazionale (Doc. n. 875\_2) "ISIN ha già in corso di elaborazione la guida tecnica n. 32<sup>22</sup>, recante i criteri generali di sicurezza e di radioprotezione per impianti di smaltimento in superficie di rifiuti radioattivi di bassa e media attività, che stabilisce anche i parametri di riferimento per predisporre il programma delle indagini per la qualificazione del sito e per definire le modalità esecutive che SOGIN dovrà applicare per le indagini tecniche su ciascuna delle aree oggetto d'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o di delibera del Consiglio dei Ministri. In tale fase ISIN garantirà la vigilanza sulla corretta esecuzione delle indagini tecniche e ne esaminerà le risultanze finali per esprimere il richiesto preventivo parere vincolante sulla idoneità del sito proposto al Ministero della transizione ecologica".

La stessa guida tecnica in corso di elaborazione conterrà anche elementi sulla vigilanza successiva al rilascio dell'autorizzazione. Le informazioni comunicate su questi aspetti (Doc. n. 875\_2) sono riportati nell'allegato 2.

*È auspicabile la tempestiva ultimazione della guida tecnica n. 32, i cui contenuti sono determinanti per assicurare la sicurezza del Deposito e la cui formulazione richiede particolare completezza ed accuratezza. Si segnala la mancata emanazione delle norme contenenti la disciplina delle procedure di autorizzazione alla chiusura dell'impianto di smaltimento, come previsto dall'art. 28-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 31 del 2010 che, pur riguardando una fase successiva, consente di completare il quadro delle verifiche necessarie e di chiarire quali sono le residue responsabilità del titolare dell'autorizzazione e fino a quando permangono.*

### **Benefici economici e occupazionali**

A tutela dell'economia generale del territorio, sono state individuati al momento quattro potenziali meccanismi di sostegno economico, evidenziati da SOGIN nella tabella che segue, in funzione delle diverse fasi di realizzazione.

---

<sup>22</sup> Come illustrato in precedenza, la detta guida tecnica è stata già pubblicata ai fini della consultazione pubblica.

FASI	RIFERIMENTO DI LEGGE	RIFERIMENTO INDICATIVO	BENEFICIARIO
AUTORIZZAZIONE-COSTRUZIONE	Legge n. 239/2004	Una-tantum come quota percentuale dell'investimento complessivo stimato	Enti territoriali interessati in % stabilite dalle norme vigenti
MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE EX DECRETO V.I.A. CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	Autorizzazione Unica ex art. 27 comma 13 bis del D.lgs. n. 31/2010 Decreto legge n. 70/2011	Misure compensative ambientali sino ad un massimo del 2% del costo dell'opera (ad oggi c.a. 20 ML)	Enti territoriali interessati
ESERCIZIO	Legge n. 368/2003	Progressivamente crescente fino a circa 15 milioni di euro/anno: aggiornamento annuale a cura del CIPE	Enti territoriali interessati in % stabilite dalle norme vigenti
BILATERALITÀ	Art. 27 comma 7 del D.Lgs. 31/2010	Da definire	Enti territoriali interessati

I benefici di carattere occupazionale possono essere inquadrati in tre tipologie:

diretti;

indiretti (fornitori);

indotti (infrastrutture, incremento occupazionale, e così via).

Sono previsti 4.000 posti di lavoro nel periodo della costruzione e 700 durante l'esercizio.

*Sui benefici economici risultano necessarie ulteriori valutazioni relative all'applicazione delle singole norme cui è possibile fare riferimento. Essi dovrebbero essere precisati<sup>23</sup> al fine di evidenziare, tra l'altro, come possano costituire lo strumento attraverso il quale le comunità locali possono trovare risposte alle preoccupazioni legate a situazioni di vario genere, ivi incluse particolari fragilità socio-economiche. Il quadro occupazionale risulta sufficientemente delineato in questa fase.*

### **Possibili cause di ritardo nel corso delle attività previste**

Per quanto attiene alla possibilità che i programmi possano subire ritardi, sono state individuate da SOGIN tre tipologie di rischio:

autorizzativo (es. decreto di compatibilità ambientale - VIA per il progetto definitivo del DNPT);

localizzazione (es. mancata o ritardata manifestazione di interesse);

realizzazione (es. caratteristiche specifiche del sito).

Per quanto riguarda la prima tipologia di rischio, l'esperienza del recente passato, relativo all'autorizzazione alla pubblicazione della CNAPI, è da considerarsi particolarmente negativa. Inoltre, SOGIN ha sottolineato che "le autorizzazioni endoprocedimentali scandite dal decreto fanno capo ad Istituzioni

<sup>23</sup> Questa necessità è stata evidenziata anche da ISIN nel corso dell'audizione del 23 giugno 2021.

del tutto indipendenti da SOGIN, non sono tragguradabili azioni dirette ad evitare e/o mitigare il rischio temporale ad esse connesso”.

I rischi connessi al processo di localizzazione, particolarmente rilevanti, sono legati alla eventuale mancanza di manifestazioni di interesse ed alla necessità di dover seguire la procedura alternativa prevista dal decreto legislativo n. 31 del 2010.

Sui rischi legati alla realizzazione, SOGIN utilizza strumenti di valutazione probabilistici, ma l’opera da realizzare è essenzialmente una grossa struttura civile di modesta complicazione.

Attualmente la pianificazione si attiene ai tempi previsti dalla legge.

Particolari incertezze potrebbero derivare dai contenuti della mozione parlamentare approvata il 1 aprile 2021, già citata<sup>24</sup>, che propone di inserire ulteriori criteri per l’individuazione delle aree potenzialmente idonee.

A proposito di questo atto parlamentare SOGIN ha infatti segnalato che

“se il Governo deciderà di accogliere in tutto o in parte le indicazioni contenute nella mozione, i tempi di revisione in capo a SOGIN, di validazione in capo a ISIN e di autorizzazione e *nulla osta* alla pubblicazione in capo ai Ministeri competenti seguiranno l’*iter* delineato all’art. 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni [...]

ad esempio, il prolungamento delle fasi di consultazione pubblica - Seminario nazionale, ha già innescato uno slittamento, per ora virtuale, ai primi mesi del 2030 dell’ipotesi di messa in esercizio del Deposito nazionale nel 2029, formulata sulla base della scansione temporale di consultazione-seminario precedente”.

È utile ricordare che, nell’eventualità non si raggiunga un’intesa con le Regioni, devono essere effettuati ulteriori tentativi attraverso la costituzione di un apposito Comitato interistituzionale<sup>25</sup> e in caso di esito negativo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata, si “provvede all’intesa” con Decreto del Presidente della Repubblica.

*Le analisi effettuate paiono svolte in maniera particolarmente sistematica. È opportuno, comunque, che tutte le azioni attuate o da attuare ai vari livelli si inseriscano nella procedura in atto con impatti limitati sui tempi.*

### **Disponibilità di competenze utili nel Paese**

ENEA ha fornito i seguenti elementi desunti dalla propria esperienza (Doc. n. 876\_2):

“L’Agenzia ENEA stipula apposite convenzioni con le Università presenti sul territorio nazionale: presso i centri di ricerca dell’ENEA, laureandi, neolaureati e dottorandi possono svolgere tirocini formativi e *stage* con lo scopo di acquisire una conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro, integrando il proprio percorso formativo e agevolando le scelte professionali. Il Dipartimento FSN è particolarmente attivo in questo ambito accogliendo nei propri laboratori

---

<sup>24</sup> Mozione n. 1-00441, approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 13 aprile 2021.

<https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/00441&ramo=CAMERA&leg=18>

<sup>25</sup> Composto da MISE, MATTM. MIT e Regione, in base al decreto legislativo n. 31 del 2010.

gli studenti che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro, in special modo nell'ambito della gestione dei rifiuti radioattivi. In considerazione degli esiti degli ultimi concorsi banditi dall'Agenzia si evidenzia che esistono professionalità e candidati con *curriculum vitae* corredato da ottime competenze e conoscenze in ambiti come l'energia e l'ambiente, ma occorrono anche candidati con professionalità e con esperienza in merito alla gestione e allo smaltimento in sicurezza di rifiuti radioattivi, per le quali è dunque necessario il ricorso a competenze diversificate che devono essere formate in seguito alla loro assunzione presso l'Agenzia".

*Risulta, in generale, che gli stessi Enti che devono acquisire personale specialistico, nelle materie di interesse per la realizzazione del Deposito nazionale, provvedono alla formazione di personale con specializzazioni specifiche; appare auspicabile che, ove non già programmato, sulla base di un piano di formazione nazionale, anche le Università contribuiscano inserendo argomenti specifici nell'ambito dei corsi di laurea o di specializzazione.*

## **SECONDA PARTE – RUOLO DEL MiTE ED ELEMENTI ACQUISITI SU CRITICITA' SEGNALATE NELLA PRECEDENTE RELAZIONE**

Le informazioni riportate in questa seconda parte della relazione derivano principalmente da richieste formulate al nuovo Ministero della transizione ecologica, con l'obiettivo di acquisire elementi sulle strategie che detto Ministero intende adottare, avendo solo di recente acquisito le competenze in materia di sicurezza nucleare e di disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, precedentemente in carico al Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22). Le informazioni di maggior dettaglio contenute in questa seconda parte, che costituiscono un aggiornamento dei contenuti della relazione della Commissione approvata il 30 marzo 2021, ove non diversamente specificato sono state fornite dal MiTE nel corso dell'audizione del 19 maggio 2021.

### **Nuovo Ministero competente**

*Il Ministero della transizione ecologica (MiTE) è chiamato ad un ruolo attivo in materia di sicurezza nucleare e di disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.*

*In particolare, rispetto a quanto in precedenza di spettanza del MiSE, è rilevante sottolineare il ruolo acquisito dal MiTE:*

- *in diverse tipologie di interventi ex decreto legislativo n. 101 del 2020 o n. 31 del 2010 (es.: smantellamento degli impianti nucleari dismessi e Deposito nazionale dei rifiuti nucleari);*
- *nelle funzioni di indirizzo nei confronti, in particolare, di SOGIN ed ENEA.*

Inoltre, Il MiTE, nel corso dell'audizione del 19 maggio 2021, riferendosi al Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, ha confermato che

*“considerata la riorganizzazione intervenuta con il decreto-legge n. 22 del 2021, la responsabilità per l'attuazione dello stesso programma è affidata al Ministero della transizione ecologica, con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per l'economia circolare. Tali Direzioni definiscono contenuti e tappe nell'ambito delle rispettive competenze. Svolgono, inoltre, attività di indirizzo e autorizzazione nei confronti dei principali operatori nazionali e monitorano i progressi compiuti, avvalendosi del parere tecnico e indipendente dell'ISIN”.*

Sugli aspetti su indicati, dunque, il MiTE acquisisce integralmente le competenze precedentemente attribuite al MiSE.

Nel corso dell'audizione è stato comunicato che il Ministero stava prendendo in carico il problema dei rifiuti radioattivi proprio in quel periodo. Successivamente è stata inviata una nota in cui sono espresse alcune posizioni di rilievo, tra le quali appare particolarmente rilevante la programmazione di azioni di monitoraggio dei progressi compiuti dagli operatori nazionali.

Il 29 luglio 2021 è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto del Presidente del Consiglio di riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica, nella cui articolazione compaiono le succitate Direzioni generali nell'ambito, rispettivamente, del dipartimento energia e del dipartimento sviluppo sostenibile.

*All'interno delle nuove competenze del Ministero, deve trovare collocazione e priorità adeguate, nell'ambito di adeguate disposizioni organizzative, quella della gestione dei rifiuti radioattivi, in questa fase particolarmente delicata.*

## **Impianto CEMEX**

Su richiesta della Commissione il MiTE ha aggiornato la situazione relativa al prosieguo della realizzazione dell'impianto di cementazione dei rifiuti liquidi ad alta attività, nel comprensorio di Saluggia:

*“A parte lo sviluppo del contenzioso, la SOGIN ha recentemente comunicato di avere assegnato (dicembre 2020), l'appalto per l'impianto CEMEX ad un nuovo raggruppamento temporaneo di imprese, la cui mandataria capogruppo è il consorzio stabile teorema. I lavori si concluderanno entro il 2023. L'aggiudicazione è stata effettuata per un importo complessivo pari a 107 milioni di euro”.*

SOGIN ha informato (Doc. n. 888\_2), inoltre, che la riapertura del cantiere ha avuto luogo nel gennaio 2021 ed il progetto esecutivo è stato portato a termine.

*Sono state dunque confermate le informazioni di massima già acquisite, sono stati precisati alcuni dati rilevanti per la realizzazione dell'opera ed è stata annunciata l'ultimazione della progettazione esecutiva.*

### **Impianto ICPF**

Anche su questo impianto di cementazione di rifiuti liquidi (prodotto finito), da ultimare nel comprensorio di Rotondella, sono state acquisite ulteriori informazioni.

*“Nel mese di dicembre 2020, sono ripartite le attività per il completamento dell'edificio deposito. Per l'edificio sono in corso le attività di progettazione esecutiva e la gara verrà bandita entro l'estate, con inizio lavori previsti per gennaio 2022”.*

SOGIN ha confermato il riavvio delle attività di cantiere del deposito DMC3/DTC3 (Doc. n. 888\_2).

*Anche su questo aspetto si deve registrare dunque l'avvio a superamento di alcune criticità evidenziate nella precedente relazione.*

### **Stoccaggio a secco del combustibile “Elk River” In Trisaia**

SOGIN ha specificato i seguenti programmi di realizzazione (Doc. n. 888\_2): secondo semestre 2021 - primo semestre 2022, reincapsulamento del combustibile previa approvazione da parte di ISIN; nel primo semestre 2021, sono state avviate le attività di costruzione dei *casck*.

### **Bonifiche**

Sull'argomento è utile richiamare il contenuto della citata mozione parlamentare 1/00414 approvata il 13 aprile 2021 che impegna il Governo, tra l'altro

*“ad avviare tutte le iniziative utili, di concerto con gli enti territoriali interessati, volte a definire risorse, modalità e tempi certi relativamente allo smantellamento, alla messa in sicurezza, alla bonifica completa e al ripristino ambientale di tutti i siti temporanei, compresa la verifica per il finanziamento della rimozione degli ultimi fusti nella *ex* Cemerad, «sorgenti orfane<sup>26</sup>» rinvenute in diversi luoghi e contenute in diverse tipologie di rifiuti, delle strutture del territorio nazionale che attualmente ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e affinché, contestualmente alla realizzazione del deposito unico, sia affrontato il tema delle «sorgenti orfane» rinvenute in diversi luoghi e contenute in diverse tipologie di rifiuti, anche abbandonati, che sono potenzialmente in grado di arrecare gravi danni alla salute di lavoratori e comunità residenti”.*

---

<sup>26</sup> Le “sorgenti orfane” sono sorgenti sigillate la cui attività al momento della scoperta sia superiore alla soglia di legge e che non siano sottoposte a controlli da parte delle autorità perché non lo sono mai state, o perché siano state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, sottratte illecitamente al detentore o trasferite a nuovo detentore non autorizzato ai sensi dello stesso decreto o senza che il destinatario ne sia stato informato.

Questi temi erano stati trattati nella relazione della Commissione approvata marzo del 2021.

Le bonifiche, come sottolineato dal MiTE, nel corso dell'audizione del 19 maggio 2021, riguardano due differenti tipologie di situazioni:

depositi incontrollati;

matrici ambientali contaminate da materiali o rifiuti radioattivi in siti industriali o altre aree.

Nel primo caso le situazioni, in genere, si presentano in maniera tale che, afferma il Ministero

*“gli interventi possono consistere nella realizzazione di depositi temporanei che rispettano i migliori standard di sicurezza in attesa di poter conferire i rifiuti radioattivi, previo eventuale trattamento, al Deposito nazionale [...] Nel caso di siti contaminati, la situazione appare più complessa perché in genere i rifiuti radioattivi sono commisti ad altri rifiuti con diverse caratteristiche di pericolosità e a terreno contaminato che comporta la necessità di indagini di caratterizzazione, verifica della diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali e una collaborazione sinergica tra organismi tecnici competenti in radioprotezione con organismi tecnici ordinariamente competenti in materia di siti contaminati”.*

Sulla questione, nel corso dell'audizione, il Ministro delle transizione ecologica ha suggerito di istituire “a livello centrale un tavolo tecnico per definire linee guida e criteri generali d'intervento da applicare previa valutazione specifica alle singole situazioni territoriali di competenza del prefetto”, dichiarando poi che “sull'ipotesi organizzativa il Governo è pronto a ricevere le indicazioni che il Parlamento volesse fornire”.

L'esperienza degli anni passati evidenzia, secondo il MiTE, che “i percorsi finalizzati alla bonifica dei siti (cioè alla decontaminazione e alla corretta gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle operazioni di decontaminazione), ove sono ubicati gli impianti industriali, spesso si bloccano a causa della indisponibilità, da parte dei titolari degli impianti, di adeguate risorse finanziarie, con conseguenti ritardi e rimandi di responsabilità e competenze dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti radioattivi prodotti. Ferme restando le responsabilità dei titolari degli impianti, si è ritenuto indispensabile comunque disporre, per parte pubblica, di risorse finanziarie adeguate a garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti a tutela della popolazione nonché a gestire in modo sicuro i rifiuti radioattivi”.

*Va ricordato che la Commissione nella relazione approvata nel marzo 2021 aveva già evidenziato l'opportunità che “a livello nazionale, siano emanate linee guida per la definizione delle più adeguate strategie di gestione operativa”; quantunque sia praticabile la soluzione prospettata dal MiTE di istituire a livello centrale un tavolo tecnico per definire linee guida e criteri generali d'intervento da applicare previa valutazione specifica alle singole situazioni territoriali di competenza del prefetto, va detto che su tali aspetti le competenze ministeriali risultano già delineate.*

*E' inoltre opportuno che siano adeguatamente vagliate le strategie di gestione di rifiuti ad attività molto bassa derivanti da tali situazioni, anche valutando puntualmente possibili alternative rispetto al conferimento al Deposito nazionale.*

## CEMERAD

Sullo stato delle attività nel sito ove è presente il deposito CEMERAD, in località Statte, il MiTE ha fornito il seguente aggiornamento:

“Il 3 febbraio 2021 il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del carattere emergenziale del servizio svolto dal Commissario straordinario, nonché dei potenziali ed elevati rischi connessi con la natura dei beni custoditi, ha chiesto al Ministero dell’Economia di provvedere, con le modalità più idonee in ragione della fattispecie, ad un ulteriore finanziamento delle attività del Commissario straordinario, onde consentire in tempi brevi la conclusione degli interventi”.

Con la citata mozione parlamentare n. 1/00414 approvata il 13 aprile 2021 il Governo è stato sollecitato ad adottare idonee iniziative per la risoluzione delle criticità, anche attraverso la sottoscrizione di un atto integrativo con SOGIN.

La Commissione, nel corso della XVII legislatura, svolse approfondimenti sulla situazione del deposito in oggetto, effettuò un sopralluogo, attivò la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sollecitò i soggetti preposti. Stanziamenti adeguati, sulla base delle valutazioni dell’epoca, vennero conseguentemente accordati ed ebbe inizio l’azione di bonifica. Una recente relazione del Commissario straordinario ha fornito dati sugli incrementi dei costi verificatisi nel tempo, come specificato nella seguente tabella (Doc. n. 908\_2)

Voci di costo previste nel Cronoprogramma Operativo, Tecnico ed Economico (comma 2, art. 3 DPCM del 19/11/2012) di cui alla presa d'atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Descrizione Attività	Importi*	Importi aggiornati a marzo 2020	Importi aggiornati a maggio 2021
Attività propedeutiche	610.000,00 €	196.348,80 €	207.086,03 €
Gestione e allontanamento dei fusti	6.300.000,00 €	9.732.317,36 €	14.675.570,97 €
Bonifica locali e rilascio del sito	220.000,00 €	150.654,90 €	209.000,00 €
Progettazione Interventi	640.000,00 €	580.054,20 €	737.942,70 €
Somme a disposizione	2.230.000,00 €		- €
<b>Attività non previste nel Cronoprogramma Operativo, Tecnico ed Economico</b>			
Vigilanza armata		1.907.697,77 €	2.056.290,44 €
Messa in sicurezza pareti deposito		44.000,00 €	44.000,00 €
Responsabile del sito Cemerad come D.O. 394 (prescrizione POI ISIN)		107.712,00 €	134.640,00 €
Costi generali - indiretti a consuntivo (stimati con la % del bilancio 2019)			432.476,79 €
Trasporti verso nuovo deposito presso terzi		55.000,00 €	55.000,00 €
Stoccaggio presso terzi (in termini di fusti per gg)		126.500,00 €	126.500,00 €
Ricezione e spedizione fusti		22.000,00 €	22.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>10.000.000,00 €</b>	<b>12.922.285,03 €</b>	<b>18.700.506,93 €</b>

\* importi previsti nel Cronoprogramma Operativo, Tecnico ed Economico (comma 2, art. 3 DPCM del 19/11/2012) di cui alla presa d'atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Commissione, anche dopo l’approvazione della presente relazione, intende accertare l’esito delle iniziative segnalate.

## Raffineria di metalli Capra Spa

Dal MiTE sono stati forniti i seguenti elementi:

“In merito alla situazione presente presso la discarica della Raffineria Metalli Capra Spa di Capriano del Colle, si rappresenta che l’attuazione degli interventi previsti è coordinata dal prefetto di Brescia (sempre ai sensi dell’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 230), che si avvale di una commissione tecnica appositamente costituita per la valutazione e l’approvazione dei

progetti. Per gli interventi da attuare presso la discarica in argomento, alla prefettura di Brescia è stato concesso il finanziamento di un milione di euro a valere sulle risorse del predetto fondo di dotazione di cui alla legge di bilancio per il 2018.

Allo stato attuale, con riferimento alla dotazione di cinque milioni di euro annui per le annualità 2018, 2019 e 2020, sono stati assegnati contributi per circa sette milioni di euro versati nel capitolo in conto entrate del Ministero dell'Interno per consentirne l'erogazione a favore delle prefetture di Brescia e Como, sotto la cui competenza ricade la gestione dei siti caratterizzati dalla presenza di rifiuti radioattivi.

I residui (per l'anno 2021 pari a circa 7,8 milioni di euro) possono essere resi disponibili previa richiesta da parte del prefetto interessato, a favore dei siti che non ne hanno usufruito nel 2019 e 2020 o a favore dei siti che necessitano di ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle già ottenute. Se non utilizzate nel corso del 2021, le somme verranno conservate anche per il 2022".

*La constatazione dell'esistenza, al 2021, di rilevanti residui di somme stanziata nel 2018 per numerosi interventi, fa ipotizzare che vi siano difficoltà legate alla efficiente gestione degli interventi a livello locale.*

### **Altri siti contaminati**

Per quanto attiene agli altri siti che erano stati segnalati nella relazione della Commissione, in quanto presenti nell'ultimo inventario ISIN, si è appreso [audizione MiTE del 19 maggio 2021] che

*"la Direzione generale per l'economia circolare ha provveduto a chiedere all'ISIN ... se sussistano le condizioni per dover attivare la procedura di accesso al suddetto fondo di dotazione anche per le prefetture di Milano, Firenze e Siena sotto la cui competenza ricadono i siti emersi a seguito dell'aggiornamento dell'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi".*

*Non è stato possibile, al momento, acquisire elementi sull'azione delle prefetture nell'esame delle situazioni esistenti e nella programmazione degli interventi.*

### **Adeguamento della normativa**

La mozione parlamentare [1/00414], su questo argomento, impegna il Governo "ad adottare senza ritardo i decreti attuativi in applicazione della normativa vigente con specifico riferimento al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, garantendo il necessario coordinamento dei soggetti chiamati ad assumere i provvedimenti", come auspicato dalla Commissione nella relazione approvata nel marzo 2021, in cui, tra l'altro, veniva evidenziato come alcune delle formulazioni di detto decreto legislativo, prodotto in recepimento della direttiva 2013/59 Euratom, possano essere fonte di incertezze operative.

Sulla questione, il MiTE, nel corso dell'audizione del 19 maggio 2021, ha comunicato:

*"Sono in corso le attività di elaborazione dei correttivi al decreto legislativo n. 101 del 2020 sia presso il MiTE, sia nell'ambito della collaborazione tecnica con le altre amministrazioni competenti (Ministeri della Salute e del Lavoro), incluso l'ISIN. Le proposte di modifica che saranno formulate riguardano sia i rilievi della Commissione, sia gli errori individuati autonomamente dai Ministeri, dall'ISIN o segnalati dagli stakeholders.*

Per quanto concerne l'adeguamento di altre normative, è in corso di elaborazione una proposta recante l'armonizzazione delle norme in materia di misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e di benefici

economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati nonché disposizioni in materia di predisposizione dell'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.

Rilevata l'assenza di coordinamento tra la norma prevista dal decreto-legge n. 314 del 2003 e la norma prevista dal decreto legislativo n. 31 del 2010, la proposta normativa che è stata formulata intende armonizzare le norme vigenti al fine di evitare la duplicazioni in merito alle disposizioni che regolano la stessa materia, fornendo contestualmente un'interpretazione dell'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 e stabilendo tempi certi per la predisposizione dell'inventario radiometrico nazionale<sup>27</sup>.

*Sono riconosciuti come necessari interventi sulla normativa attualmente in vigore e si sta procedendo. Nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 1° giugno 2021 è stato pubblicato un Comunicato relativo al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che provvede ad apportare alcune correzioni.*

### **Attività lavorative con materiale naturalmente radioattivo**

Nel corso dell'audizione del MiTE del 19 maggio 2021 è stato affermato sul punto:

*“Si premette che non vi è analogia tra “rifiuti radioattivi” e “residui”. Questi ultimi sono definiti come “materia di scarto, in forma solida o liquida, di produzioni industriali che impiegano materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, dalla quale deriva un'esposizione dei lavoratori e del pubblico non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione”. I residui radioattivi di origine naturale hanno trovato una disciplina compiuta solo con il decreto legislativo n. 101 del 2020, che tiene conto anche delle rilevanti quantità prodotte e da gestire, e della necessità di evitare l'impatto che tali residui potrebbero determinare qualora fossero tutti smaltiti nel Deposito nazionale. Attualmente i residui radioattivi di origine naturale sono soggetti al regime ordinario dei rifiuti speciali disciplinati nel decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui rispettino i criteri, le modalità e i livelli di concentrazione o di allontanamento in termini di dose efficace, stabiliti nel decreto legislativo n. 101 del 2020. I residui che non soddisfano le precedenti condizioni, cosiddetti “non esenti”, possono essere smaltiti in discariche autorizzate. L'autorizzazione è rilasciata dal prefetto previa verifica dell'idoneità del sito proposto dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto delle condizioni demografiche, meteorologiche, idrogeologiche e ambientali. L'autorizzazione, inoltre, stabilisce le condizioni e le modalità di conferimento dei residui e di esercizio dell'impianto, nonché i requisiti che l'impianto deve soddisfare al fine di garantire la tutela e la sicurezza dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione, con particolare riferimento ai requisiti tecnici stabiliti dal decreto legislativo n. 101 del 2020. Ai predetti fini sono prese in considerazione anche le eventuali altre caratteristiche di pericolosità disciplinate dal decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione alla natura o ai cicli produttivi di provenienza dei residui. La regolamentazione in materia è in costante evoluzione, anche a livello internazionale. Pertanto, riguardo ai rifiuti che presentano anche altre caratteristiche di pericolosità, diverse dal rischio radiologico e non provenienti da pratiche nucleari soggette a notifica o autorizzazione, in conformità con la vigente normativa di settore (art. 55 del decreto legislativo n. 101 del 2020), i criteri e le modalità da rispettare per la loro gestione fino allo smaltimento nell'ambiente, saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Transizione Ecologica e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'ISIN.*

*[...] le funzioni ispettive per l'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 101 del 2020 in materia di sicurezza nucleare sono attribuite all'ISIN, mentre le funzioni ispettive inerenti*

---

<sup>27</sup> Si presume ci si riferisca alle stime dell'inventario radiometrico finalizzate alla ripartizione finanziaria delle misure compensative a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti.

alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti sono attribuite anche al Ministero del lavoro, alle ARPA, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro".

*Premesso che analogie tra rifiuti radioattivi e residui da attività con materiali contenenti radioattività naturale risiedono nel tipo di pericolo indotto dalla radiazione e nelle caratteristiche fisico-chimiche dei radioisotopi, appare opportuno che siano predisposte quanto prima linee guida per i materiali contenenti radioattività naturale "non esenti", anche tenendo conto degli standard e degli strumenti messi a punto per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, nonché avvalendosi delle competenze esistenti in ISIN. Non è ancora stato emanato il decreto attuativo previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 101 del 2020 sui rifiuti radioattivi contenenti altri fattori di pericolosità, che altrimenti non possono essere soggetti a trattamenti e condizionamenti che li rendano idonei per lo smaltimento, con adeguata certezza; dovrebbe essere previsto l'inserimento in detto decreto anche della regolamentazione dei residui radioattivi non esenti provenienti da attività con materiale naturalmente radioattivo, ove essi contengano anche altre caratteristiche di pericolosità.*

### **Decommissioning degli impianti nucleari**

Nel corso dell'audizione del MiTE del 19 maggio 2021 è stato affermato sul punto:

"Il monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi rientra nell'ambito del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, adottato dal Governo italiano - dopo un lungo ritardo - in attuazione della disciplina comunitaria con il DPCM 30 ottobre 2019.

L'attività di indirizzo e controllo è esercitata attraverso:

decreti ovvero direttive ministeriali, volti a garantire che "le attività della società SOGIN" - che si occupa del *decommissioning* degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi - "siano coerenti con gli obiettivi generali del Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato" (decreto ministeriale 2 dicembre 2004; direttiva ministeriale 28 marzo 2006, n. 5023; direttiva ministeriale 10 agosto 2009, n. 93432),

strumenti di monitoraggio periodico: con cadenza semestrale, il Ministero riceve dalla SOGIN i rapporti relativi allo stato di avanzamento del *decommissioning* riferiti ad ogni sito e redige ogni anno una relazione sull'attività svolta, che viene inviata al vertice politico, contenente i risultati della gestione in termini di volume di attività conseguito e elementi rilevanti da evidenziare per migliorare il processo. Rientra indirettamente in quest'area di monitoraggio anche l'analisi degli atti adottati da ARERA<sup>28</sup> che, in modo indipendente rispetto all'attività di Governo, esercita la regolazione economica sul piano di *decommissioning* e sulla relativa attività della SOGIN;

provvedimenti dirigenziali della Direzione generale competente (DGAECE<sup>29</sup>), rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020, previo parere positivo delle amministrazioni competenti, coinvolte nei procedimenti di autorizzazione di specifici progetti relativi ai siti interessati dal programma.

---

<sup>28</sup> Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che provvede al riconoscimento ed al rimborso degli oneri SOGIN relativi alle attività svolte, sulla base di criteri stabiliti dalla medesima autorità.

<sup>29</sup> Direzione generale (del MiTE) per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica.

Dal punto di vista tecnico-operativo e sotto il profilo della sicurezza nucleare, le attività di gestione dei siti e quelle di *decommissioning* (conformità degli interventi agli atti autorizzativi) rientrano nell'ambito di azione dell'Autorità per la sicurezza nucleare, che la legislazione nazionale (decreto legislativo n. 45 del 2014) ha individuato nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), al quale sono stati affidati i compiti di controllo e sorveglianza della sicurezza nucleare già affidati e svolti dall'ISPRA.

Il lavoro sinergico tra il MiTE e l'ISIN, nonché le continue relazioni con il vertice della società, rendono possibile affrontare in modo efficace le criticità che si presentano esercitando un controllo sull'attuazione delle indicazioni, ferme restando le rispettive attribuzioni e l'indipendenza dell'organismo competente in materia di sicurezza nucleare.

ARERA ha più volte segnalato al Governo e alla SOGIN alcuni aspetti critici della politica di *decommissioning*, in particolare i ritardi delle attività sui siti e il ritardo del Governo nella ricerca di una soluzione adeguata allo stoccaggio. L'indirizzo generale, segnalato spesso sia da questo Ministero e sia dall'ARERA alla società, ha riguardato la stringente necessità di fare chiarezza sullo stato di avanzamento delle attività di smantellamento degli impianti nucleari e di consolidamento del *Piano a vita intera*, oggetto negli anni pregressi di diverse versioni presentate dai vertici aziendali anche all'Autorità di regolazione e al Parlamento, discordanti in termini di tempi e costi.

Nel 2018, la Direzione ha chiesto ai vertici aziendali SOGIN di elaborare un consuntivo sullo stato di avanzamento delle attività sui singoli siti e per progetto, in modo da focalizzare direttamente sia il risultato sia l'eventuale leva per migliorarlo, e spostare le modalità di monitoraggio dal "finanziario" al "fisico". Una prima risposta a questa esigenza è stata data, distinguendo tra attività e progetti già autorizzati e attività e progetti non autorizzati.

In esito a quanto segnalato da MiSE e ARERA, la SOGIN ha quindi introdotto, con il nuovo *Piano a vita intera* presentato il 30 giugno 2020, il metodo di misurazione dell'avanzamento fisico (e non solo economico) della commessa nucleare. Pertanto, l'utilizzo di questo nuovo metodo permetterà, a partire da quest'anno, sia di rappresentare in modo più dettagliato l'intero processo di evoluzione delle attività relative ad ogni singolo progetto, sia di avere un immediato riscontro su eventuali attività problematiche in fase di esecuzione.

Un caso specifico di rilievo che si è presentato negli ultimi anni riguarda, nel 2017, il contenzioso della società nei confronti di Saipem - RTI in relazione a due progetti strategici, relativi alla cementazione dei rifiuti liquidi radioattivi derivanti dalle attività di ri-processamento (impianti CEMEX e ICPF, presenti rispettivamente nei siti Eurex di Saluggia e Itrec di Rotondella). In merito, il MiSE è intervenuto nei confronti della società, al fine sia di conoscere quali azioni intendesse adottare nell'immediato, per mettere in sicurezza il cantiere e preservare l'opera fino ad allora realizzata, sia di ricevere informazioni riguardo alle diverse alternative percorribili per terminare la realizzazione dell'impianto, compresa la valutazione in merito alla possibilità di ricorrere ad un'eventuale procedura di emergenza in deroga al Codice degli appalti, per riavviare i lavori nel più breve tempo possibile e limitare gli effetti dei ritardi prodotti sull'intero programma di *decommissioning* [...] Per quanto riguarda l'attività del *decommissioning*, per l'anno 2020, rispetto al preventivo di 93,7 milioni di euro, la SOGIN ha presentato costi commisurati pari a 75,4 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro di ribassi di gara), sottolineando come l'emergenza sanitaria da COVID-19 abbia impattato, con i 4 mesi di *lockdown*, sullo sviluppo delle attività, soprattutto per quelle in cantiere (per circa 11 milioni di euro), limitando l'operatività delle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici.

Va ricordato che nel 2019 la SOGIN aveva presentato costi commisurati pari a soli 48,3 milioni di euro, su un preventivo di 115 milioni di euro.

Per quanto attiene invece alla situazione tra speso e avanzamento fisico, si rappresenta che, a fine 2020, a fronte di uno speso di costi commisurati (i veri e propri costi di *decommissioning*) pari a circa il 30 per cento (830 milioni di euro a fronte dei 2.690 milioni di euro), si riscontra un avanzamento fisico di circa il 28 per cento (in base al sistema elaborato dalla SOGIN e condiviso con ARERA e ISIN).

La SOGIN prevede per l'anno in corso un avanzamento fisico del 9 per cento che sarà replicato anche nel 2022.

Come è noto, i costi dell'attività della società in materia di *decommissioning* e di realizzazione del Deposito nazionale non gravano sul bilancio dello Stato ma trovano copertura:

1) nel corrispettivo (componente A2RIM della tariffa elettrica);

2) nei fondi ricevuti da ENEL all'atto del conferimento ("fondi nucleari" per il *decommissioning*) e riclassificati nel bilancio SOGIN come "acconti nucleari". Il suddetto corrispettivo ha un peso sulla bolletta elettrica pari a circa lo 0,6 per cento, il che significa che ogni anno il consumatore medio versa circa 3 euro.

Le modalità in essere sono adeguate anche per rispondere alle esigenze della normativa europea che indica in modo puntuale, che "Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, per quanto riguarda la sicurezza nucleare degli impianti nucleari." Questo per garantire che gli esercenti possano adempiere ai propri obblighi in termini di sicurezza e gestione dei siti e dei rifiuti nucleari.

Ciò nonostante, si considera favorevolmente la possibilità di revisionare il calcolo e le modalità di addebito di una voce che non ha nulla a che vedere con il consumo energetico degli italiani, dato che non si tratta di attività direttamente finalizzate all'erogazione del servizio elettrico.

In concreto, bisogna tuttavia tenere in considerazione che, partendo dai 7.900 milioni di euro di costi previsti nel nuovo *Piano a vita intera*, i costi totali residui della commessa nucleare (pari a circa 3.500 milioni di euro) e quelli previsti per il Deposito nazionale (da 700 a 1.000 milioni di euro), che ricordiamo essere divisi per il 60 per cento, a carico del contribuente elettrico e il 40 per cento a carico dei futuri altri conferitori (quali ospedali, industrie, e così via), dovrebbero necessariamente trovare copertura sul bilancio dello Stato.

Tenuto conto che le condizioni di *brown field* (smantellamento definitivo delle strutture dell'impianto e conversione dell'area in un sito di stoccaggio temporaneo per i rifiuti radioattivi, in attesa del loro smaltimento definitivo presso il Deposito nazionale) dei siti nucleari saranno raggiunte tra il 2021 e il 2035, il costo medio annuo di tutte le attività, mantenimento in sicurezza e smantellamento anche in relazione a contratti già assegnati e cantieri aperti, si attesterebbe indicativamente intorno ai 300 milioni di euro l'anno (dato che potrebbe variare in funzione delle attività), con un decremento nella fase *post 2027*, dopo la chiusura del sito di Garigliano prevista per il 2026.

Come è stato ribadito in varie occasioni, i costi dipendono in modo determinante dal rispetto dei tempi proposti per lo smantellamento delle centrali nucleari e delle soluzioni adottate".

L'ISIN ha pubblicato, nel maggio del 2021, una nuova proposta di guida tecnica, la n. 31, dal titolo "Criteri di sicurezza e radioprotezione per la disattivazione delle installazioni nucleari". Fino al 25 luglio 2021 essa è stata oggetto di consultazione pubblica nel sito istituzionale dell'Istituto, ma non è stata ancora pubblicata nella forma definitiva.

*È risultato particolarmente utile apprendere le modalità di monitoraggio dello stato di avanzamento adottate dal MiTE che potranno manifestare la loro efficacia nel prossimo futuro, nell'ambito delle attività del Ministero. Anche per assicurare una adeguata pianificazione delle attività di decommissioning si conferma la necessità, già evidenziata nella precedente relazione, che l'ISIN sia messo in condizioni di raggiungere la piena operatività. È da considerare positivamente la realizzazione di accordi di collaborazione tra ARERA ed ISIN a tali fini, nonché le nuove modalità di verifica dell'avanzamento. La revisione del calcolo e delle modalità di addebito dei costi del decommissioning e della realizzazione del Deposito nazionale, auspicata da ARERA e vista favorevolmente dal MiTE, richiede un appropriato approfondimento e la formulazione di proposte operative adeguate. La nuova guida tecnica ISIN consentirà di conferire particolare certezza e trasparenza ai processi realizzativi ed autorizzativi della disattivazione degli impianti.*

### **Funzioni autorizzative distinte dal ruolo di indirizzo**

Nel corso dell'audizione del MiTE del 19 maggio 2021 è stato affermato sul punto:

“Ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020, tutte le funzioni autorizzative nei confronti di soggetti pubblici e privati, per attività di varia natura come la detenzione, il commercio, il trasporto e l’impiego di materiali nucleari e radioattivi, sono esercitate da questo Ministero di “concerto” con le autorità competenti, quali Ministero dell’Interno, del Lavoro, della Salute, delle Infrastrutture, la Regione e l’Ente locale interessati.

Il MiTE svolge un ruolo di impulso e coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto delle prescrizioni e dei concerti delle altre amministrazioni. La funzione di indirizzo esercitata dal vertice politico di questo Ministero afferisce alla sola attività di *decommissioning* e non incide sulle modalità organizzative della SOGIN. Si tratta di un coordinamento operativo della “missione” che l’azienda è chiamata ad adempiere, il cui limite risiede nella finalità stessa per cui è esercitato e che consiste nell’esigenza di assicurare la coerenza tra gli obiettivi generali fissati a livello nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato e l’attività amministrativa posta in essere dalla SOGIN. I provvedimenti amministrativi dirigenziali sul *decommissioning*, rilasciati dalla Direzione generale competente di questo Ministero (DGAECE) ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020, previo parere delle amministrazioni competenti e dell’ISIN, non confliggono con le direttive, bensì permettono di monitorare lo stato di avanzamento dei programmi ed intervenire tempestivamente nella risoluzione di eventuali criticità.

I costi operativi sostenuti dalla società per lo svolgimento delle predette attività sono coperti dalla componente tariffaria Arim2 della bolletta elettrica. Proprio in ragione di tale modalità di finanziamento, la società è soggetta alla regolazione economica dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in base a programmi annuali e pluriennali di avanzamento. Infine, la SOGIN, quale società a totale partecipazione dello Stato, è soggetta al controllo della Corte dei Conti sulla propria gestione finanziaria, espletato per il tramite della partecipazione di un magistrato delegato alle riunioni degli organi societari.

Le azioni di vigilanza nei confronti dell’ENEA, nella precedente organizzazione MiSE, erano esercitate dal Segretariato generale e da un’altra Direzione generale (la DGISSEG) che non rilasciano provvedimenti di autorizzazione in materia di nucleare. Dunque, non si comprende l’osservazione su possibili conflitti di interesse. Ciò posto, si devono distinguere i procedimenti di autorizzazione, che comportano esclusivamente valutazioni di natura tecnica in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, da quelli che implicano l’esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa e di valutazione dell’interesse generale a che una determinata attività sia svolta”.

*Il problema, che era stato sollevato dal MATTM di fronte alla Commissione in precedenti audizioni, non è considerato attualmente rilevante dal nuovo Ministero, anche sulla base delle informazioni fornite circa l’applicazione di alcune predisposizioni normative ed organizzative che ne riducono la portata: in gran parte le autorizzazioni sono emanate sulla base del concerto con altri Ministeri; le funzioni di indirizzo ed autorizzazione sono differenziate tra unità della struttura ministeriale e, nell’ambito delle disposizioni del decreto legislativo n. 101 del 2020, si limitano al solo decommissioning.*

### **Ripartizione di competenze tra più Ministeri**

Il MiTE, per quanto attiene al problema relativo alla necessità di concertazione e coordinamento tra più Ministeri per la risoluzione di vari problemi di interazione evidenziati nella relazione precedente, ha presentato le considerazioni che seguono nell’audizione del 19 maggio 2021:

“In via preliminare si osserva che, sin dalla legge n. 1860 del 1962 (Impiego per fini pacifici dell’energia nucleare) e fino all’emanazione del decreto legislativo n. 101 del 2020 (Protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti), il legislatore ha inteso ripartire tra più Ministeri le competenze in materia di:

- impiego delle sorgenti radioattive e delle materie nucleari;

- protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;
- controllo sulla radioattività ambientale.

Tuttavia, per favorire l'emersione delle sorgenti orfane e ridurre la probabilità di incidenti causati dalla loro presenza, la soluzione migliore sarebbe quella di attribuire la competenza in materia ad un unico soggetto pubblico. Tale conclusione risulta già condivisa anche dal legislatore che all'articolo 71 del decreto legislativo n. 101<sup>30</sup>, disciplina l'introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e alla valutazione di sorgenti orfane, stabilendo che il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuova l'introduzione di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi e in particolare di sorgenti orfane nei principali punti di ingresso o di uscita dallo Stato e nodi di transito. Tuttavia questa disposizione non ha risolto il problema. Tenuto conto che si tratta di organizzare e gestire attività di natura strettamente tecnico-operative, le modalità e i tempi necessari mal si conciliano con un largo coordinamento di natura amministrativa. Del resto, le competenze del Comitato interministeriale per la transizione ecologica<sup>31</sup> sono determinate tassativamente dal decreto-legge n. 22 del 2021, e queste materie non rientrano tra le sue competenze".

In effetti, il suddetto Comitato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riunisce diversi Ministri ed ha la finalità di coordinare le politiche in materia di:

- a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- b) mobilità sostenibile;
- c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- d) risorse idriche e relative infrastrutture;
- e) qualità dell'aria;
- f) economia circolare.

*Tuttavia, l'istituzione di detto Comitato potrebbe essere considerata come un esempio adeguato su come perseguire l'obiettivo di coordinare le politiche in materie strettamente interfacciate con quelle su indicate e di analogo rilievo quali, in questo specifico momento, la gestione dei rifiuti radioattivi, la disattivazione degli impianti, la gestione di siti contaminati.*

*Resta aperta la necessità di individuare le migliori opzioni operative atte ad assicurare la necessaria efficienza ai vari processi, non solo relativi alla tematica delle sorgenti orfane, che richiedono coordinamento e concertazioni tra Ministeri e tra Enti operativi.*

### **Disponibilità di spazi di stoccaggio per rifiuti radioattivi in attesa del Deposito nazionale**

ENEA ha fornito l'informativa che segue (Doc. n. 876\_2), che conferma le perplessità espresse nella relazione della Commissione approvata nella XVII legislatura:

"La continua e crescente produzione di rifiuti provenienti da attività ospedaliere, di ricerca e da attività industriali, dovuta anche alla diminuzione dei limiti di rilascio dei radionuclidi imposti

---

<sup>30</sup> Il citato articolo chiama in causa il Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

<sup>31</sup> Il possibile affidamento del ruolo di coordinamento tra Ministeri a tale Comitato era stato ipotizzato, nella richiesta della Commissione, come possibile soluzione del problema.

dal decreto legislativo n. 101 del 2020 (si consideri che il limite di rilascio del  $^{137}\text{Cs}$  è passato da 1 Bq/g a 0.1 Bq/g), pone il problema degli spazi di deposito disponibili presso il Complesso delle installazioni NUCLECO, principale operatore nazionale autorizzato per il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio temporaneo dei suddetti rifiuti, anche in considerazione del fatto che, allo stato attuale, la messa in esercizio del Deposito nazionale è ipotizzabile per la fine del 2029.

Grazie alle sempre più sofisticate tecniche di riduzione dei volumi dei rifiuti e alla futura realizzazione di nuove piattaforme e miglioramento degli spazi in seguito a ottimizzazioni, si sta cercando di far fronte ai sempre crescenti volumi di conferimento, ma la necessità di un ulteriore deposito temporaneo per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi condizionati a bassa e media attività derivanti dal comparto medico-sanitario, industriale e attività di ricerca è sempre più rilevante”.

*In attesa della realizzazione del Deposito nazionale appare auspicabile prevedere, sulla base di stime attendibili e continuamente aggiornate, quando potrebbe esaurirsi la disponibilità ad ospitare rifiuti radioattivi condizionati a bassa e media attività derivanti dal comparto medico-sanitario, industriale e da attività di ricerca nei depositi esistenti; vanno inoltre considerate le più appropriate tecniche di riduzione dei volumi e, in caso ve ne sia la necessità, che sia valutata per tempo la possibilità di realizzare ulteriori strutture di deposito per garantire adeguati margini nei volumi disponibili.*

### **Smontaggio delle sorgenti radioattive per il conferimento a deposito di smaltimento**

Nel corso dell'inchiesta, svolta dalla Commissione e documentata nella relazione del marzo 2021, si era appreso che vi erano difficoltà nello smontaggio di alcune sorgenti, situazione che poteva determinare un aumento della volumetria dei rifiuti da inviare al Deposito nazionale.

L'ENEA ha confermato tali difficoltà, precisandole come riportato nel seguito (Doc. n. 876\_2):

“Le sorgenti dismesse a bassa attività e aventi dimensioni ridotte (cosiddette "piccole sorgenti") vengono sottoposte [...] a trattamento di smontaggio, in una cella all'uopo preposta presso il complesso delle installazioni Nucleco, e condizionamento in malta cementizia in contenitori appositi. ... Le cosiddette "grandi sorgenti", ovvero sorgenti dismesse ad alta attività e aventi considerevoli dimensioni, alla data della presente, sono detenute, all'interno del proprio contenitore, in condizioni di totale sicurezza e costantemente monitorate, in una zona all'uopo predisposta presso il deposito temporaneo della società Nucleco Spa. Ove necessario, la sorgente con il proprio contenitore è stata inserite in un "sarcofago" di cemento di forma cubica al fine di assicurare una migliore protezione dell'ambiente e dei lavoratori.

Una fra le possibili soluzioni per una adeguata e corretta gestione della sorgente potrebbe essere costituita dallo smontaggio della sorgente ad alta attività in cella schermata, inserimento in contenitori appositamente progettati e smaltimento presso il deposito definitivo dei rifiuti radioattivi. La cella schermata o cella calda è una struttura adeguatamente costruita e schermata per consentire la lavorazione e la manipolazione a distanza di materiale radioattivo.

La sorgente ad alta attività sarebbe rimossa dal proprio contenitore di schermaggio e inserita in un imballaggio appositamente progettato per il contenimento e lo smaltimento finale.

All'interno del Centro di Ricerca ENEA di Casaccia è situato, per esempio, l'impianto OPEC (acronimo di Operazioni Celle Calde), impianto progettato per analisi *post* irraggiamento in ambito ricerca sugli elementi di combustibile, attualmente in gestione a SOGIN.

Ad oggi, presso l'impianto OPEC sono ancora presenti alcune celle calde, ma le stesse non sono più utilizzabili per effettuare le operazioni di smontaggio di una sorgente ad alta attività esausta perché non si dispone più dell'autorizzazione necessaria.

L'Agenzia ENEA dispone, tuttavia, di un numero limitato di celle blindate schermate che, in presenza di finanziamenti *ad hoc*, potrebbe ripristinare a breve termine al fine di consentire le operazioni sopra citate. Le operazioni di smantellamento di sorgenti ad alta attività esauste potrebbero essere eseguite presso una "mobile hot cell" concepita e progettata presso la "IAEA Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology", in seguito all'approvazione da parte della Autorità nazionale competente. Essa è costituita da una cella calda mobile, dove si effettua lo smontaggio vero e proprio, e da un ambiente di contenimento per l'eventuale recupero, condizionamento e imballaggio della sorgente radioattiva".

*Il problema, dunque, risulta ancora aperto; tra l'altro, un aumento rilevante dei volumi di rifiuti da conferire al Deposito nazionale presenta costi che dovrebbero essere considerati nell'assumere le decisioni più opportune per l'operatività di adeguate celle calde da utilizzarsi per le sorgenti ad alta attività dismesse.*

### **Concentrazioni di attività per l'allontanamento dei materiali**

Nel corso dell'audizione del MiTE del 19 maggio 2021 è stato affermato sul punto:

"Nell'attuare la direttiva Euratom 59 del 2013, il decreto legislativo n. 101 del 2020 ha previsto un approccio cautelativo, avendo previsto una disciplina nazionale più restrittiva di quella comunitaria. Infatti, non è stata seguita la scelta del legislatore europeo che, ai fini dell'allontanamento, ha modulato i valori di concentrazione di radioattività in relazione ai singoli radionuclidi e ai rischi di esposizione che dagli stessi derivano. Per i casi di materiali solidi provenienti da attività di *decommissioning* - in cui sono in gioco rilevanti quantità in peso, i valori di concentrazione (ossia la quantità di radioattività per unità di massa espressa in kilobecquerel per kilogrammi) da rispettare per l'allontanamento sono stabiliti nella citata direttiva Euratom 59 in modo differenziato per singolo radionuclide e coincidono con i valori riportati negli "International Basic Safety Standards" raccomandati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Tali valori sono il risultato di specifici approfondimenti e valutazioni effettuati a livello internazionale, che hanno evidenziato come l'impatto radiologico sugli individui della popolazione derivante dalla loro applicazione all'allontanamento rispetti il "criterio di non rilevanza radiologica" di 10 MicroSievert all'anno. Il decreto legislativo n. 101 del 2020, invece, fissa in modo indifferenziato un valore massimo di concentrazione di radioattività nella misura di 1 Becquerel per grammo per tutti i radionuclidi, ad eccezione dei casi in cui la direttiva 59 stabilisce un valore inferiore per specifici radionuclidi.

La scelta effettuata dalla disciplina nazionale, oltre a non essere giustificata sotto il profilo della radioprotezione, appare in contrasto con il principio di minimizzazione dei quantitativi dei rifiuti radioattivi prodotti di cui alla direttiva Euratom 70 del 2011, recepita con il decreto legislativo n. 45 del 2014. Tuttavia, occorre dare atto che il legislatore delegato era vincolato a tale scelta, in quanto la legge di delega al Governo per il recepimento della direttiva Euratom 59 del 2013 ha imposto l'obbligo di mantenere la disciplina vigente ove più restrittiva. In conclusione, si ritiene opportuno allineare la normativa nazionale alla più avanzata e puntuale disciplina internazionale e comunitaria per quanto riguarda i valori di concentrazione di radioattività ai fini dell'allontanamento, anche in considerazione della necessaria armonizzazione della disciplina di settore nei paesi appartenenti all'Unione Europea. Occorre, però, un intervento normativo specifico diretto o che conferisca al Governo tale potere, superando l'attuale criterio di delega. Per l'eventuale modifica della normativa in vigore il Governo si rimette all'indirizzo del Parlamento".

Si deve sottolineare, infine, che il criterio base che si è data la Commissione Europea con la direttiva 2013/59 Euratom per definire i livelli di allontanamento dei materiali è il medesimo del decreto legislativo n. 101 del 2020 (non superare 10 micro Sv/anno per ciascun individuo) ma, a fronte del medesimo criterio, i

valori limite per le concentrazioni di radioisotopi del decreto legislativo sono in molti casi inferiori.

*Per valutare in maniera esaustiva l'opportunità di un aggiornamento di tali parametri, sulla base della direttiva Euratom n. 59 del 2013, occorrerà interpellare l'autorità di regolamentazione competente in materia di radioprotezione (ISIN) riservando al Parlamento la decisione finale.*

## CONCLUSIONI

Le informazioni acquisite consentono di constatare che i soggetti che operano nella prospettiva della realizzazione del Deposito nazionale hanno in corso numerose azioni volte a portare avanti il processo di consultazione sulla CNAPI e ad affrontare rilevanti problemi che si possono presentare, anche in prospettiva. Il processo di partecipazione pubblica, così come le sollecitazioni provenienti da enti, università, organizzazioni internazionali, nonché da questa Commissione, hanno costituito ed ancora costituiscono evidentemente uno strumento di stimolo all'approfondimento di tematiche rilevanti.

Già la pubblicazione, avvenuta il giorno 16 luglio 2021, delle osservazioni, pervenute alla SOGIN, sui contenuti della documentazione collegata alla CNAPI, ha consentito di constatare la molteplicità di considerazioni e di valutazioni svolte dai soggetti interessati, in gran parte intese a contestare l'inserimento di talune aree nell'insieme di quelle potenzialmente idonee.

Valutazioni e studi specifici inviati a corredo delle osservazioni, hanno riguardato molteplici aspetti, tra cui la preesistente pianificazione territoriale, specifiche considerazioni sulla geologia, l'idrologia, la sismotettonica e la presenza di risorse minerarie o di idrocarburi, l'assenza di una strategia per la destinazione finale di taluni rifiuti e così via.

Il processo di individuazione dell'ordine di idoneità delle aree potenzialmente idonee, basato su aspetti oggettivi legati alla sicurezza, all'economia ed alla pianificazione territoriale e sociale, potrebbe diventare un'occasione di confronto sulle potenzialità di sviluppo delle comunità locali interessate che, tenendo conto dei benefici comunque previsti, possono rendere più efficace il processo con costruttivi contributi di idee, di lavoro e di controllo, lasciando traccia della propria cultura e del proprio impegno nella realizzazione di un'opera necessaria per l'Italia e concepita con l'obiettivo di integrarsi al meglio con il territorio ospitante.

Quale azione rilevante ai fini del procedimento in atto sulla CNAPI vi è la redazione della CNAI, successiva alla valutazione delle osservazioni e agli esiti del Seminario nazionale, con il relativo ordine di idoneità definitivo, effettuata dalla SOGIN; la costituzione di una Commissione nazionale e di un Comitato tecnico-scientifico indipendente per la gestione della consultazione pubblica, auspicata dalla SOGIN, risulterebbe aver condotto essenzialmente alla

costituzione di un Comitato tecnico-scientifico indipendente presso ISIN, non specificamente indirizzato, tra l'altro, alla ulteriore finalità di fornire supporto ai portatori di interessi, ma certamente utile per conferire maggiore autorevolezza alle posizioni che saranno espresse.

Gli elementi emersi che hanno relazione con l'ottimizzazione del processo autorizzativo sono i seguenti:

la necessità di portare a termine quanto prima possibile il processo di acquisizione di risorse dell'ISIN, fornendo le necessarie rassicurazioni anche sulla effettiva indipendenza e sugli adeguati finanziamenti dell'ISIN agli organi della Commissione europea che hanno sollevato specifiche richieste in tal senso;

l'opportunità che siano prodotte quanto prima le guide tecniche già preannunciate dall'ISIN e quelle che si rendessero via via necessarie su argomenti di rilievo quale la determinazione dei contenuti del rapporto preliminare di sicurezza;

l'opportunità di fornire indicazioni più precise sulle modalità di autorizzazione delle fasi di costruzione ed esercizio;

l'esigenza di programmare la pubblicazione del decreto attuativo relativo alla disciplina delle procedure autorizzative per la chiusura dell'impianto di smaltimento.

Sono emerse alcune ulteriori necessità connesse con la realizzazione del Deposito nazionale che si ritiene utile porre in evidenza:

pianificare quanto prima le attività di ricerca che è più opportuno attuare, realizzando, in generale, adeguata collaborazione tra enti pubblici e università;

seguire attentamente l'evoluzione degli accordi internazionali per la sistemazione della media e dell'alta attività, al fine di pianificare per tempo le azioni più opportune;

caratterizzare e quantificare quanto prima i rifiuti radioattivi provenienti da attività di bonifica, nonché quelli derivanti dalle attività della Difesa;

rendere pubblici elementi di rilievo desunti dagli studi di sicurezza preliminari effettuati in vista della realizzazione del Deposito nazionale;

provvedere, quanto prima possibile, alla pubblicazione del decreto di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 101 del 2020, sulla gestione dei rifiuti radioattivi contenenti altri fattori di pericolosità.

Il problema del mantenimento delle conoscenze nel tempo, di particolare rilevanza, risulta essere affrontato dalle varie organizzazioni attraverso programmi propri ed affiancamenti in attività analoghe a quelle che saranno

condotte per la realizzazione del Deposito nazionale, ma richiede una precisa strategia a livello nazionale.

Appare, inoltre, rilevante che su tutte le decisioni che in qualche modo influiscono sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione, abbia luogo una adeguata partecipazione dell’Autorità di regolamentazione competente.

Tutti gli aspetti evidenziati richiedono un’attenta gestione e disponibilità di risorse finanziarie, che possono costituire un onere tanto più rilevante quanto più le attività di realizzazione del deposito subiranno rinvii.

Si auspica che tutte le iniziative relative alla realizzazione del Deposito nazionale, a qualunque livello, si inseriscano efficacemente nel processo in corso, facendo salva ogni legittima esigenza, ma evitando di generare situazioni di incertezza tali da provocare indebiti allungamenti dei tempi di realizzazione di un’opera che un’accurata pianificazione in materia di rifiuti radioattivi avrebbe già dovuto rendere disponibile.

Il MiTE ha mostrato come stia prendendo carico delle nuove competenze, ma numerosi problemi attendono di essere affrontati tempestivamente.

In particolare, con riguardo agli elementi rilevanti emersi sulla risoluzione dei problemi già individuati nella relazione della Commissione approvata nel marzo del 2021:

va valutata la proposta del MiTE di istituire un tavolo tecnico per definire linee guida e criteri generali d’intervento, per le attività di bonifica dei siti contaminati, da applicare previa valutazione specifica alle singole situazioni territoriali di competenza dei Prefetti; inoltre, la gestione degli interventi a livello locale sarebbe comunque auspicabile che fosse oggetto di una supervisione a livello centrale, anche per verificarne la relativa prontezza di attuazione;

è opportuno che, anche per la gestione dei residui da attività con materiale naturalmente radioattivo “non esenti”, sia previsto un adeguato coinvolgimento dell’ISIN, anche sulla base di linee guida da predisporre quanto prima possibile, tenendo anche conto della regolamentazione e delle esperienze in materia di rifiuti radioattivi;

va valutata la proposta MiTE di procedere ad una revisione del calcolo e delle modalità di addebito dei costi del *decommissioning* e della realizzazione del Deposito nazionale;

in generale, risulta che non siano state ancora individuate azioni operative atte ad assicurare la necessaria efficienza ai vari processi che richiedono coordinamento e concertazioni tra Ministeri ed Enti operativi, pur essendone riconosciuta la necessità;

è opportuno che si assicurino adeguati margini rispetto alle capacità di stoccaggio temporaneo, in attesa della realizzazione del Deposito nazionale, ricorrendo a tecniche efficaci di riduzione dei volumi, aggiornando e verificando sistematicamente e sulla base di stime realistiche eventuali prospettive di

esaurimento degli spazi attualmente disponibili nei depositi esistenti e, in caso fosse necessario, provvedendo per tempo a realizzare strutture di deposito;

dovrebbero essere assunte le decisioni più adeguate per assicurare l'operatività di celle calde da utilizzarsi per le sorgenti ad alta attività dismesse presso ENEA/Nucleco;

va valutata, da parte del Parlamento, l'opportunità di un aggiornamento dei livelli di allontanamento dei materiali, in base ai dati della direttiva n. 2013/59, previo parere dell'autorità di regolamentazione competente in materia di radioprotezione (ISIN).

Il lavoro della Commissione ha prodotto, nella fase finale, un utile confronto interno di idee, che si traduce nella riconosciuta opportunità di porre, allo stato in forma aperta, una serie di temi rilevanti, che di seguito si enumerano sinteticamente al fine di consentirne la presa in esame, nonché ai fini di approfondimenti ulteriori da parte della Commissione stessa, con l'orientamento che di seguito si sottolineerà:

soluzioni tecnologiche o normative complementari rispetto al conferimento a un Deposito unico nazionale di volumi elevati di materiali caratterizzati da radioattività particolarmente bassa;

valutazione di elementi a favore di un ricorso più esteso alla riduzione dei volumi per le diverse tipologie di rifiuti, adottando le più efficaci ed efficienti tecnologie oggi sviluppate, nel rispetto della salute e dell'ambiente, sulla base dello stato dell'arte e prendendo in esame soluzioni adottate in altri Paesi, appartenenti all'Unione Europea e non;

valutazione della efficacia dell'azione intesa a realizzare un deposito geologico regionale e dei tempi previsti, nonché dell'eventuale esistenza di margini ulteriori di trattativa con gli USA per la sistemazione del combustibile presente presso l'impianto ITREC;

contributo di enti indipendenti alla redazione finale dell'ordine di idoneità delle aree;

valutazione dell'effettiva esistenza di margini perché possano candidarsi località non ricadenti nel novero delle aree potenzialmente idonee;

esplicitazione dei benefici economici conseguenti alla localizzazione come strumento attraverso il quale le comunità locali possono trovare adeguate e prospettive opportunità di sviluppo economico ambientale e di coesione territoriale, rispondendo così anche a reali situazioni di fragilità economico-sociale;

utilità del processo di individuazione dell'ordine di idoneità delle aree potenzialmente idonee, per gli aspetti oggettivi legati alla sicurezza, all'economia ed alla pianificazione territoriale, come occasione di confronto e ricerca di potenzialità di sviluppo per le comunità locali interessate;

esame e prospettive del ruolo di soggetti pubblici quali Nucleco, ENEA e il Sistema nazionale di protezione ambientale, ma anche diversi da quelli sinora coinvolti nei procedimenti, previa regolazione normativa.

analisi della riorganizzazione del MiTE condotta in epoca recente, per gli aspetti relativi alle competenze di quel Ministero sui rifiuti radioattivi;

valutazione critica di efficacia del percorso generale della localizzazione del sito, analisi e individuazione dei motivi dei ritardi;

valutazione delle prospettive relative alla realizzazione un deposito condiviso tra diverse nazioni e delle possibili alternative;

esame delle questioni delle risorse destinate a ISIN e del grado di indipendenza dell'ente, anche in relazione al completamento del *decommissioning* nei tempi preventivati;

costante attenzione alle attività riguardanti CEMEX, posta la rilevanza della solidificazione dei rifiuti radioattivi liquidi detenuti a Saluggia come problema di sicurezza radiologica del Paese;

analisi e valutazione delle previsioni sulla volumetria dei rifiuti radioattivi;

applicazione del criterio di non rilevanza radiologica, aspetti di radioprotezione, applicazione del principio di precauzione;

valutazione della necessità di integrare con interventi normativi la posizione espressa da ISIN nella guida tecnica n. 30 sull'applicabilità, al deposito temporaneo di stoccaggio dei rifiuti ad alta e media attività, dei criteri di localizzazione per il Deposito nazionale.

Proprio l'esistenza di un procedimento in corso può consentire di affrontare i temi come sopra enumerati, nel rispetto delle singole competenze dei soggetti coinvolti nelle procedure di localizzazione del Deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi e nella sua successiva realizzazione, ma con un orientamento, che la Commissione sollecita, a un risultato comune efficace e caratterizzato dalla massima trasparenza.

**APPENDICE****MOZIONE 1/00414 APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 13  
APRILE 2021**

La Camera,  
premessi che:

in seguito all'emanazione del nulla-osta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 dicembre 2020, la So.G.I.N. S.p.A. (la società statale incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi) ha provveduto alla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) ai fini della realizzazione del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;

la Cnapi è stata sottoposta a classifica di segretezza a livello «riservato» nel dicembre del 2014 sulla base della normativa di riferimento e, in particolare, dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate», abrogato e sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015 n. 5 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva», finalizzata ad impedire che l'eventuale divulgazione non autorizzata di informazioni potesse causare danno alla sicurezza della Repubblica;

la Cnapi deve costituire un percorso condiviso, partecipato e trasparente che porterà ad individuare il sito unico a livello nazionale, dove realizzare il deposito nazionale e parco tecnologico, sulla base delle disposizioni disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 e successive modificazioni e dei criteri stabiliti nella Guida Tecnica n. 29 (Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività);

la localizzazione definitiva del sito avverrà mediante una procedura di dibattito pubblico che, per legge, è basata su un processo di coinvolgimento del territorio con l'obiettivo di arrivare ad una soluzione condivisa con le comunità locali attraverso un processo incentrato sui principi dell'informazione, della trasparenza e del coinvolgimento;

la proposta della Carta comprende 67 aree potenzialmente idonee con ordine di idoneità differente, dislocate nelle regioni Piemonte (8 aree), Toscana (2 aree), Lazio (22 aree), Basilicata e Puglia (17 aree), Sardegna (14 aree), Sicilia (4 aree); risultano 12 aree in classe A1, ossia con la massima idoneità prioritaria, 11 aree in classe A2, 15 aree in classe B e 29 aree in classe C; le aree in classe A1 sono ubicate: 2 in provincia di Torino, 5 in provincia di Alessandria e 5 in provincia di Viterbo;

l'individuazione di un sito idoneo intende anche rispondere all'esigenza di attuare pienamente l'obiettivo fissato nel Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, di localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico;

diversamente da quanto accade all'estero non esiste ancora in Italia una struttura centralizzata in cui sistemare in modo definitivo i rifiuti radioattivi derivanti dai vari settori di produzione;

alla presenza di rifiuti radioattivi derivanti dalla chiusura dei quattro siti nucleari presenti sul territorio nazionale, con cui tuttora da anni sono chiamate a fare i conti le comunità territoriali interessate dalla presenza delle ex centrali e degli altri impianti, devono essere aggiunte la fisiologica produzione di materiale radioattivo proveniente da attività mediche, industriali e di ricerca, nonché quello proveniente dalla bonifica dei siti oggetto di contaminazioni accidentali; occorre trovare una soluzione, visto che questi rifiuti sono da decenni in tanti depositi temporanei disseminati in tutta Italia;

il deposito nazionale e il parco tecnologico della proposta di Cnapi si prevedono in un'area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al deposito e 40 al parco. L'impianto consiste in 90 costruzioni in calcestruzzo armato, dette celle, ove verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all'interno i rifiuti radioattivi già condizionati; nel deposito saranno definitivamente smaltiti i rifiuti a molto bassa e bassa attività, ossia quelli che nell'arco di 300 anni raggiungeranno un livello di radioattività tale da non rappresentare più un rischio per l'uomo e per l'ambiente. Inoltre, saranno stoccati temporaneamente i rifiuti a media e alta attività, ossia quelli che perdono la radioattività in migliaia di anni e che, per essere sistemati definitivamente, richiedono la disponibilità di un deposito geologico;

il Parco tecnologico ospiterà un centro di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione. La realizzazione e la gestione dell'infrastruttura sono affidate a Sogin, come previsto dal suddetto decreto legislativo n. 31 del 2010;

il deposito e il parco tecnologico prevedono un investimento di circa 900 milioni di euro, che saranno prelevati dalle componenti della bolletta elettrica, e che genererà più di 4.000 posti di lavoro (diretti e indiretti) per ciascuno dei 4 anni del cantiere e un migliaio per gli anni di esercizio successivi;

il deposito dovrà essere costruito nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza radiologica e salvaguardia ambientale, anche al fine di superare la logica delle decine di depositi temporanei sparsi su tutto il territorio nazionale e ha l'obiettivo di conservare in assoluta sicurezza i materiali irraggiati, in attesa che gradualmente perdano il loro grado di radioattività. Ciò risponde in primo luogo ad un'esigenza di sicurezza nazionale, peraltro sollecitata da tutte le autorità internazionali; lo scopo è pertanto quello della gestione e messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi, consentendo così di completare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani e la bonifica di circa 20 depositi nucleari di bassa e media intensità sparsi lungo tutta la nostra penisola, cui si aggiungono decine di aree di stoccaggio temporanee: circa il 60 per cento dei rifiuti deriverà dalle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari, mentre il restante 40 per cento dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca, che continueranno a generare rifiuti anche in futuro; la disponibilità del deposito nazionale permetterà, inoltre, in base ai contratti vigenti con gli operatori francese Orano e inglese Nda, il rientro dei residui da riprocessamento del combustibile nucleare esaurito inviato in Francia e Regno Unito. Tali residui saranno conferiti temporaneamente all'area per l'*interim storage* dei rifiuti a media e alta attività del deposito nazionale, denominata Csa, complesso stoccaggio alta attività, evitandone i cospicui costi di stoccaggio all'estero;

va ricordato che i depositi temporanei presenti nelle installazioni nucleari attualmente in fase di smantellamento hanno una vita di progetto di circa 50 anni, in conformità alla specifica normativa tecnica nazionale ed internazionale in materia, volta alla garanzia della sicurezza dei depositi stessi, riguardo ai lavoratori, alla popolazione e all'ambiente. Tali depositi, sottoposti a periodici interventi di manutenzione e al termine della vita di progetto, stanno esaurendo le loro capacità ricettive e non possono più garantire l'isolamento dei rifiuti radioattivi dall'ambiente fino al decadimento della radioattività a livelli tali da risultare trascurabili per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, disciplina i sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché i benefici economici per i territori interessati, e prevede che la Sogin s.p.a. debba tenere conto dei criteri indicati dalla Iaea e dall'ex Agenzia per la sicurezza nucleare (oggi autorità indipendente di regolamentazione ISIN) per la definizione di una proposta di Cnapi che nel 2014 sono stati definiti dall'Ispra (oggi autorità indipendente di regolamentazione Isin) con l'emanazione della Guida Tecnica n. 29. La proposta di Cnapi è stata più volte revisionata dalla Sogin S.p.A. nel corso degli anni, per adeguarla agli aggiornamenti che le cartografie di base utilizzare per la sua redazione hanno subito nel corso degli anni. La proposta di Cnapi pubblicata è stata validata dall'Isin il 5 marzo 2020;

al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del parco tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il sito un contributo di natura economica agli enti locali interessati. Per le persone residenti e le imprese operanti all'interno di un'area definita dal centro dell'edificio del deposito, saranno gli enti locali a dover riversare una percentuale di quanto avuto come beneficio attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o altre misure analoghe;

il decreto n. 31 del 2010 prevede che la pubblicazione della Cnapi dia l'avvio alla fase di consultazione dei documenti per la durata di sessanta giorni, all'esito della quale si terrà, nell'arco dei centoventi giorni successivi alla pubblicazione della Cnapi, un seminario nazionale. Pertanto, dalla pubblicazione della Cnapi si avvia il dibattito pubblico vero e proprio che vedrà la partecipazione di enti locali e regioni, associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca, per approfondire tutti gli aspetti tecnici, inclusi i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere;

i sopraccitati termini, di sessanta giorni per la consultazione e di centoventi giorni per la conclusione del seminario, sono stati differiti rispettivamente in centottanta giorni e duecentoquaranta giorni dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, «milleproroghe», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

è rimasto, tuttavia, invariato l'ulteriore termine di trenta giorni per presentare osservazioni all'esito del Seminario, nel corso del quale sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco tecnologico e gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente; in base alle osservazioni pervenute e alla discussione nel seminario nazionale, la So.G.I.N. s.p.a. aggiornerà la Cnapi che verrà trasmessa al Ministero della transizione ecologica. Il Ministro della transizione ecologica, dopo aver acquisito il parere tecnico dell'Isin, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico che verrà pubblicata sui siti dei suddetti Ministeri, della Sogin e dell'ISIN. La Cnapi, pertanto, sarà il risultato dell'aggiornamento della Cnapi sulla base dei contributi emersi durante la consultazione pubblica e, entro trenta giorni dall'approvazione della stessa, la Sogin s.p.a. inviterà gli enti territoriali interessati alla presentazione delle proprie candidature per ospitare l'impianto; è prevista una apposita procedura per l'acquisizione dell'intesa della regione nel cui territorio ricadono aree idonee:

nella guida tecnica n. 29 dell'Ispra del 2014, sono stati stabiliti i criteri di «esclusione» e di «approfondimento» per la localizzazione dell'impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività, basati anche sulle raccomandazioni elaborate da organismi internazionali ed in particolare dalla *International Atomic Energy Agency* (Iaea), utilizzati da So.G.I.N. s.p.a. per la redazione della Cnapi; l'applicazione dei criteri di esclusione dovrebbe essere stata effettuata attraverso verifiche basate su normative, dati e conoscenze tecniche disponibili per l'intero territorio nazionale, anche mediante l'utilizzo del Gis – Sistemi Informativi geografici e, in alcuni casi, di banche dati gestite da enti pubblici; l'applicazione

dei criteri di approfondimento dovrebbe invece essere stata effettuata attraverso indagini e valutazioni specifiche sulle aree risultate non escluse;

sono state escluse: le aree vulcaniche attive o quiescenti e quelle sismiche e interessate da fenomeni di fagliazione; le aree caratterizzate da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali e quelle contraddistinte dalla presenza di depositi alluvionali di età olocenica; le aree ubicate ad altitudine maggiore di 700 metri s.l.m., o caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10 per cento o ubicate sino alla distanza di 5 chilometri dalla linea di costa attuale, oppure ubicate a distanza maggiore ma ad altitudine minore di 20 metri s.l.m.; le aree interessate dal processo morfogenetico carsico o con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi (*sinkholes*) o caratterizzate da livelli piezometrici affioranti o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito, nonché tutte le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente, quelle che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati o che siano a distanza inferiore a 1 chilometro da autostrade e strade extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari; le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo e quelle caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante, di dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi;

i criteri di approfondimento valutano, inoltre, i seguenti aspetti: presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie; presenza di movimenti verticali significativi del suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di sollevamento (tettonico e/o isostatico); assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale; presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico; presenza di fenomeni di erosione accelerata; condizioni meteo-climatiche; parametri fisico-meccanici dei terreni; parametri idrogeologici; parametri chimici del terreno e delle acque di falda; presenza di *habitat* e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi; produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico; disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto; presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche;

le premesse del nulla osta del 30 dicembre 2020 specificano che la Cnapi, l'ordine di idoneità delle aree sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali ed il progetto preliminare del Parco tecnologico sono definiti dalla So.G.I.N. s.p.a. a titolo di «proposta» e che, solo a seguito delle procedure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, verrà approvata la Carta nazionale delle aree idonee con decreto del Ministro della transizione ecologica; per tale motivo, l'articolo 3 citato prevede la pubblicazione della Cnapi sul sito internet della So.G.I.N. s.p.a. e il contestuale avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, successivamente alla pubblicazione, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin spa appositamente indicato;

nonostante la realizzazione della Cnapi sia stata prevista già da 10 anni, e i criteri tecnici siano stati ben stabiliti da Ispra nel 2014, sul tema si sono generate tensioni sodali, divisioni conflittuali nella popolazione e rivolte da parte delle regioni e dei comuni coinvolti;

infatti, in seguito alla firma del nulla osta interministeriale del 30 dicembre 2020, sono state diffuse notizie sulla stampa e sui *social* sulle procedure fino ad oggi attivate per giungere alla redazione di tale carta e sulle procedure che verranno attivate prossimamente per la scelta effettiva del sito;

solo il 5 gennaio 2021 è apparso un comunicato stampa sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha annunciato ufficialmente la notizia della pubblicazione della Cnapi da parte della So.G.I.N. s.p.a. e dell'avvio della consultazione pubblica, riportando il nulla osta Mise-Mattm e i riferimenti per tutte le informazioni sul sito appositamente indicato da So.G.I.N. «[www.depositonazionale.it](http://www.depositonazionale.it)»; «no» categorici sono apparsi sulla stampa da parte di presidenti di regioni e province e di sindaci dei comuni individuati sulla Cnapi, nonché critiche pesanti provenienti da associazioni di comuni, come l'Anci, e da associazioni ambientaliste come Italia Nostra, Greenpeace, Wwf;

nel prosieguo della procedura amministrativa per l'individuazione del sito e nell'ambito del seminario, occorrerebbe approfondire ulteriormente l'attualità dei dati e l'aderenza di alcune proposte ai criteri definiti da Ispra (ora ISIN) – Guida tecnica n. 29 – e a quelli indicati nelle linee guida laea (*International Atomic Energy Agency*), come le proposte dei siti ubicati nelle due isole maggiori, o la distanza da autostrade, ferrovie e infrastrutture di comunicazione principali e dai centri abitati molto piccoli, ovvero occorrerebbe chiarire maggiormente la definizione di «adeguata» distanza dai centri abitati o la distanza dai siti ad alto pregio agricolo, ad elevata pericolosità sismica e dai siti Unesco;

non essendovi a disposizione rilievi cartografici tali da consentire calcoli esatti in merito alle distanze e considerando che il processo di consultazione pubblica per l'individuazione del sito prevede anche la possibilità per amministratori, comitati, associazioni e cittadini di recarsi direttamente sui siti ed effettuare rilievi e sopralluoghi, occorrerebbe tenere conto delle restrizioni imposte dall'emergenza pandemica;

anche l'indizione del seminario nazionale, che dovrebbe svolgersi in presenza, con il perdurare dell'emergenza sanitaria, sembra di difficilissima realizzazione, anche in considerazione del fatto che, nella procedura di selezione del sito e delle prescritte osservazioni, sono coinvolte associazioni, enti locali e territoriali e regioni, tutti soggetti a corto di personale, il quale in buona parte svolge ora i propri compiti in regime di lavoro agile;

nella Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, viene sottolineata l'importanza di garantire idonei strumenti di partecipazione del pubblico nella fase iniziale del procedimento; la Consultazione pubblica si dovrebbe svolgere tenendo presente questi principi:

chiarezza: gli obiettivi della consultazione, così come l'oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell'avvio della consultazione; al fine di favorire una partecipazione la più informata possibile, il processo di consultazione, deve essere corredato da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede le competenze tecniche;

imparzialità: la consultazione pubblica deve essere progettata e realizzata garantendo l'imparzialità del processo in modo tale da perseguire l'interesse generale;

inclusione: l'amministrazione pubblica deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate;

tempestività: la consultazione, in quanto parte di un processo decisionale più ampio, deve dare ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione;

per tutto questo, la consultazione pubblica deve garantire la completezza e facilità di comprensione anche a chi non possiede le competenze tecniche, posto che le informazioni messe a disposizione del pubblico in via telematica consistono in elaborati di progetto e disegni tecnici altamente specialistici (oltre 230 documenti per il deposito nazionale e più di 100 per la Cnapi) e che, qualora si desiderasse prendere visione di documenti più dettagliati, questi sono disponibili in cinque località distanti centinaia di chilometri dai comuni interessati come è il caso di quelli della Sardegna, Sicilia, Basilicata e Puglia, peraltro in costanza di divieto di spostamenti interregionali per l'emergenza Covid-19;

oggi, in piena pandemia sanitaria da Covid-19, ove le amministrazioni locali e le regioni cercano con grande fatica di corrispondere agli impegni in corso tra le assenze di personale per malattia e lo *smart working*, occorre garantire a loro un periodo congruo di consultazione per esprimere osservazioni sulla mole di documentazione tecnica e complessa, pubblicata da So.G.I.N. sul sito [www.depositonazionale.it](http://www.depositonazionale.it); sia presso i cinque *infopoint* allestiti dalla Sogin presso le proprie centrali; risulterebbe, poi, che una serie di comunità territoriali, comuni ed enti locali avrebbero avanzato la candidatura dei propri territori per la realizzazione del sito unico, ma che tali candidature non verranno prese in considerazione, in quanto tali territori non sono ricompresi nella Cnapi; sarebbe auspicabile nell'ambito del percorso partecipativo valutare approfonditamente le istanze di comuni e comunità locali che fossero disponibili ad accogliere il sito sul proprio territorio, impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per assicurare che tutte le fasi procedurali in cui si articola la scelta dei siti idonei e l'individuazione del sito ove ubicare il Parco tecnologico siano caratterizzate dalla concertazione e condivisione con le regioni, i territori e le comunità locali interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, leale collaborazione e cooperazione istituzionale prevedendo una tempistica adeguata che tenga conto della complessità della materia e dell'impatto della pandemia sulla operatività delle strutture amministrative;

2) ad informare preventivamente il Parlamento sugli esiti della consultazione pubblica e sulle scelte dei Ministri interessati per la definitiva approvazione della Carta nazionale delle aree idonee (Cnai), nonché riguardo all'individuazione dei previsti benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere; ad esplicitare le intese raggiunte con le regioni interessate e gli enti locali coinvolti, nonché la corretta esecuzione delle fasi di chiusura e *post* chiusura dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni emesse nel «periodo di controllo istituzionale», presentando a tal fine una relazione annuale alle Camere;

3) a provvedere alla pubblicazione sui siti istituzionali dei Ministeri coinvolti, della Sogin s.p.a., dell'Isin e sul sito dedicato [depositonazionale.it](http://depositonazionale.it) di ogni documentazione ed informazione utile in merito al procedimento, dando particolare evidenza alle tempistiche relative agli strumenti di partecipazione e alle fasi decisionali, nonché ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché gli enti locali e le regioni individuate nella Cnapi rendano disponibili sui propri siti istituzionali, in una parte chiaramente identificabile della sezione «Amministrazione trasparente», il collegamento ipertestuale ai predetti siti, assicurando la qualità e l'aggiornamento delle informazioni secondo i criteri indicati dal decreto legislativo n. 33 del 2013;

4) a garantire che la consultazione pubblica e lo svolgimento del Seminario nazionale avvengano con modalità che consentano la massima accessibilità, assumendo, altresì, iniziative, anche normative, per disporre l'ampliamento dei termini per presentare osservazioni all'esito del Seminario nazionale;

5) ad adottare iniziative per prevedere che al Seminario pubblico possano partecipare anche i comuni non direttamente interessati ma comunque limitrofi rispetto alle aree individuate come potenzialmente idonee, che ne facciano richiesta, nonché enti parchi nazionali e regionali presenti nei territori interessati le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e i soggetti portatori di interessi pubblici o privati che abbiano presentato richiesta di partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

6) in un'ottica di trasparenza e leale collaborazione istituzionale, ad adottare iniziative per dare adeguata pubblicità ai criteri oggettivi e univoci in ordine alla quantificazione e alle modalità di assegnazione delle compensazioni economiche ed ambientali agli enti locali interessati;

7) ad assicurare che i criteri di approfondimento siano puntualmente esaminati e verificati in modo da garantire la massima sicurezza del sito che risulterà idoneo e ad adottare iniziative per ampliare ulteriormente le metodologie di indagine per una più corretta applicazione dei criteri di approfondimento finalizzati alla localizzazione nonché i parametri di sicurezza finalizzati alla costruzione e gestione del deposito e, a tal fine:

- a) ad avvalersi delle strutture universitarie competenti per i territori implicati e ad adottare i più moderni metodi e strumenti di conoscenza multidisciplinari del territorio, per le successive fasi esplorative contemplate nei criteri di approfondimento, riguardanti i siti che saranno scelti per la Cnapi;
- b) a prevedere uno ietogramma di progetto quanto più cautelativo possibile, con piogge di progetto notevolmente incrementate in modo da resistere a meteorologici estremi, non storicamente statisticamente prevedibili;
- c) ad adottare strutture antisismiche per il deposito molto più cautelative di quelle previste dalle più rigorose norme vigenti per impianti nucleari;
- 8) ad assicurare che con l'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 27, comma 13-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il proponente Sogin trasmetta la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019;
- 9) ad adottare iniziative per assicurare sufficienti risorse, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, affinché l'Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) sia messo nelle condizioni di svolgere al meglio i propri compiti istituzionali, tecnici e di vigilanza connessi al deposito nazionale, affinché non sia pregiudicata la capacità operativa e di vigilanza del suddetto ente, anche in prospettiva dei lavori dei prossimi anni;
- 10) ad informare gli enti territoriali sulle effettive e congrue compensazioni economiche e di riequilibrio ambientale e territoriale che dovranno essere assegnate ai territori che ospiteranno il deposito nucleare per tutto il periodo di giacenza di rifiuti nucleari, in aggiunta alle compensazioni ambientali che verranno previste nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale;
- 11) ad assumere iniziative per garantire un'adeguata indennità per i proprietari dei terreni sui quali sarà realizzato il parco tecnologico a valori di mercato che tenga anche conto della destinazione edificatoria e produttiva degli stessi;
- 12) ad adottare iniziative per rivedere i criteri attualmente previsti dalla normativa vigente in materia di compensazioni a favore dei siti che attualmente ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, basati attualmente sui confini amministrativi comunali di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, valutando la previsione di includere anche il parametro della distanza chilometrica dal sito che ospita i medesimi rifiuti nucleari e ad adottare le opportune iniziative volte a garantire tempi più rapidi nell'erogazione delle suddette compensazioni ai territori interessati;
- 13) ad adottare le opportune iniziative, per quanto di competenza, affinché, nell'ambito del seminario, siano maggiormente approfondite le proposte relative all'ubicazione dei siti nelle due isole maggiori che inevitabilmente potrebbero richiedere un insieme di modalità combinate di trasporto di rifiuti radioattivi, con alti profili di rischio e a valutare l'esclusione di quei territori che non hanno già a disposizione porti industriali dedicati alla ricezione e stoccaggio di materiale radioattivo e alle basi militari insulari;
- 14) ad adottare le opportune iniziative di approfondimento, per quanto di competenza, affinché, nell'ambito del seminario, siano valutate le esclusioni delle proposte relative all'ubicazione delle aree nei siti definiti dall'Unesco «Patrimonio dell'umanità» riconosciuti alla data del Seminario, nelle relative «buffer zone» e comuni contermini;
- 15) ad adottare iniziative per inserire, nei parametri di valutazione ai fini della individuazione di siti in grado di risultare idonei alla localizzazione del deposito nazionale e parco tecnologico, l'indice di pressione ambientale calcolato a livello dei comuni nel raggio di 20 chilometri;
- 16) a far sì che, nella fase della definizione della Cnapi, si tengano in considerazione i dati più recenti per i criteri di esclusione che riguardano i temi della mobilità e dell'accessibilità infrastrutturale ai siti individuati, con particolare riferimento ai materiali inquinanti e alle particolari evidenze paesaggistiche, culturali e in coerenza ai criteri di esclusione a valutare iniziative tese ad escludere le parti di territorio con particolari culture di pregio riconosciute a livello nazionale e locale e le aree naturali protette nazionali e regionali del nostro Paese alla data del Seminario;
- 17) a verificare con Sogin s.p.a. se siano state presi in considerazione nell'elaborazione della Cnapi le aree militari dismesse o in fase di dismissione, o aree destinate a siti produttivi dismessi o in corso di dismissione e, in caso contrario, a richiedere a Sogin s.p.a., senza interrompere o minimamente rallentare l'iter avviato, di effettuare tale verifica, al fine di integrare nella carta eventuali ulteriori siti potenzialmente idonei;
- 18) a valutare l'accoglimento delle eventuali manifestazioni di interesse pervenute dai comuni e dagli enti territoriali che intendono ospitare il deposito unico dei rifiuti radioattivi, purché vengano rispettati i criteri di esclusione e approfondimento già in vigore;
- 19) ad adottare iniziative volte ad avere un maggiore coinvolgimento e supporto da parte degli enti territoriali, specialmente da parte dei piccoli comuni sui cui territori sono state individuate aree idonee;
- 20) ad avviare tutte le iniziative utili, di concerto con gli enti territoriali interessati, volte a definire risorse, modalità e tempi certi relativamente allo smantellamento, alla messa in sicurezza, alla bonifica completa e al ripristino ambientale di tutti i siti temporanei, compresa la verifica per il finanziamento della rimozione degli ultimi fusti nella ex Cemerad, «sorgenti orfane» rinvenute in diversi luoghi e contenute in diverse tipologie di rifiuti, delle strutture del territorio nazionale che attualmente ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e affinché, contestualmente alla realizzazione del deposito unico, sia affrontato il tema delle «sorgenti orfane» rinvenute in diversi luoghi e contenute in diverse tipologie di rifiuti, anche abbandonati, che sono potenzialmente in grado di arrecare gravi danni alla salute di lavoratori e comunità residenti;

21) ad adottare senza ritardo i decreti attuativi in applicazione della normativa vigente con specifico riferimento al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, garantendo il necessario coordinamento dei soggetti chiamati ad assumere i provvedimenti.

(1-00414) (Ulteriore nuova formulazione) «Molinari, Davide Crippa, Serracchiani, Occhiuto, Boschi, Fornaro, Lapia, Muroli, Vianello, Pezzopane, Prestigiaco, Fregolent, Lucchini, Maraia, Giacomo, Rospi, Colucci, Plangger, De Filippo, Morassut, Braga, Masi».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul sistema bancario e finanziario

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	263
Comunicazioni della Presidente .....	263
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dalla Commissione ( <i>Seguito dell'esame e approvazione</i> ) .....	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	264

*Martedì 21 dicembre 2021. Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

Carla RUOCCO, *presidente*, desidera dedicare la seduta odierna a suo padre, venuto a mancare nei giorni scorsi.

*(I componenti della Commissione esprimono partecipazione).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

#### **Comunicazioni della Presidente.**

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 6 ottobre, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collabora-

zione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno, in qualità di consulente, di Alessio Di Amato, professore associato presso l'Università degli Studi di Salerno, ove è titolare dei corsi di Diritto commerciale, Diritto degli intermediari finanziari, Diritto dei mercati finanziari.

Il professor Di Amato ha prestato il prescritto giuramento giovedì 16 dicembre 2021, assumendo in tal modo il pieno esercizio delle funzioni di consulente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

#### **Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dalla Commissione.**

*(Seguito dell'esame e approvazione).*

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 settembre 2021 era stato avviato l'esame di una prima bozza di proposta di relazione, redatta dai Relatori, on. D'Ettore e sen. Laus.

Il deputato Felice Maurizio D'ETTORE (FI), *relatore*, illustra brevemente i contenuti della Relazione.

Il senatore Andrea DE BERTOLDI (FdI), pur apprezzando il lavoro svolto, chiede un differimento del voto di poche settimane, per consentire integrazioni su alcuni temi.

Carla RUOCCO, *presidente*, osserva al senatore De Bertoldi che è opportuno definire con il voto il testo oggi in esame e che ulteriori aspetti potranno senz'altro essere ripresi nel prosieguo dell'attività. Fa presente inoltre che, concordando la Commissione, chiederà ai Presidenti delle Camere che le rispettive Conferenze dei Capigruppo calendarizzino la discussione del documento nelle Assemblee.

La Commissione approva quindi la proposta di Relazione sull'attività svolta.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che il testo approvato sarà stampato come Doc. XXIII n. 17.

**La seduta termina alle 14.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 dicembre 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.25 alle 14.50.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	265
Audizione del dottor Alessandro Massari, esperto in materia di esplosivi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	265

#### AUDIZIONI

21 dicembre 2021 – Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

#### La seduta comincia alle 20.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea ROMANO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche via *streaming* sulla *web-tv* della Camera.

#### Audizione del dottor Alessandro Massari, esperto in materia di esplosivi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Andrea ROMANO, *presidente*, comunica che è stato convenuto che i parlamentari

possano partecipare all'odierna seduta anche in videoconferenza.

Introduce, quindi, l'audizione del dottor Alessandro Massari, *esperto in materia di esplosivi*.

Intervengono i deputati Andrea ROMANO, *presidente*, Salvatore DEIDDA (FdI), Graziella Leyla CIAGÀ (PD), che pongono quesiti e formulano osservazioni, ai quali risponde Alessandro MASSARI, *esperto in materia di esplosivi*.

Andrea ROMANO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 20.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Sull'ordine dei lavori .....	3
<b>ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:</b>	
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 e abbinate (Parere alla Commissione IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B (Parere alla Commissione IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .	5

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	8
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	8
<b>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</b> .....	26
Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati. C. 3323 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	11
<b>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</b> .....	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
<b>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</b> .....	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
<b>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</b> .....	29

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Testo unificato unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451	
---	--

Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 558 – Adozione di un nuovo testo base</i> ) .	18
ALLEGATO 5 ( <i>Nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base</i> ) .....	30
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Doc. XXII, n. 55 Morani ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	19
ALLEGATO 6 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	45
ALLEGATO 7 ( <i>Proposta emendativa della Relatrice</i> ) .....	46
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> )	22
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
ALLEGATO 8 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	47
Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza. C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	24
ALLEGATO 9 ( <i>Proposta di testo unificato</i> ) .....	49
AVVERTENZA .....	25

## II Giustizia

### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	50
Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza. C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	50
Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente. C. 685 Zanutelli e C. 3345 Ascari ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58

## III Affari esteri e comunitari

### RISOLUZIONI:

7-00766 Boldrini: sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare ( <i>Discussione e rinvio</i> )	59
--	----

### INTERROGAZIONI:

5-05144 Delmastro delle Vedove: Su eventuali misure per vietare la commercializzazione di prodotti provenienti dagli <i>Xinjiang Production and Construction Corps</i> .....	62
5-06746 Boldrini: Sulla repressione del dissenso da parte delle autorità dell'Uganda in occasione delle elezioni presidenziali e legislative del 14 gennaio 2021 .....	62
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	65
5-07254 Quartapelle Procopio: Sul procedimento di liquidazione del gruppo di ong russe <i>No profit Memorial</i> .....	63
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	67

### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	63
---	----

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Parigi (8 dicembre 2021) .....	64
ALLEGATO 3 (Sugli esiti della missione svolta a Parigi) .....	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	64

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	79
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338 (Seguito esame e rinvio) .....	79
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del <i>Joint Force Air Component Command (JFACC)</i> nazionale. Atto n. 334 (Seguito esame e rinvio) .....	79
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. Atto n. 335 (Seguito esame e rinvio) .....	80
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità <i>Multi Data Link (MDL)</i> della Difesa nell'ambito del progetto <i>Defence Information Infrastructure (DII)</i> e della sua evoluzione in <i>Defence Cloud</i> . Atto n. 336 (Seguito esame e rinvio) .....	81
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano. Atto n. 337 (Seguito esame e rinvio) .....	82
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – <i>Air Command Control System</i> ). Atto n. 330 (Seguito esame e rinvio) .....	83
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 331 (Seguito esame e rinvio) .....	83
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di <i>suite</i> operative « multi-missione multisensore » su piattaforma condivisa <i>Gulfstream G-550</i> . Atto n. 332 (Seguito esame e rinvio) .....	83

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372-A (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	86
ALLEGATO (Relazione tecnica) .....	110

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ). . . . .	86
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	87
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	89
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 e abb. (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) . . . . .	89
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Atto n. 333 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) . . . . .	92
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – <i>Air Command Control System</i> ). Atto n. 330 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) . . . . .	98
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 331 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) . . . . .	102
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative « multi-missione multi-sensore » su piattaforma condivisa <i>Gulfstream G-550</i> . Atto n. 332 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) . . . . .	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	109
<b>VI Finanze</b>	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	115
Sui lavori della Commissione . . . . .	122
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	123
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, della presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza, sulle prospettive di sviluppo del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . .	123

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018. C. 3323 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	123
---	-----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	126
5-04804 Zolezzi: Aggiornamenti sull'iter della Convenzione tra Anas e Rfi in merito alla realizzazione sul Po ad Ostiglia e Revere di un nuovo impalcato stradale in sostituzione di quelli esistenti, ferroviario e stradale .....	126
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	138
5-05817 Paita: Manutenzione del cavalcavia che attraversa l'autostrada A12 Livorno/Genova presso l'abitato di Ceparana .....	126
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	139
5-06797 Paolo Russo: Interventi di rifacimento della pavimentazione stradale della tratta compresa tra Nola e Villa Literno della strada statale 7/Bis « Terra di lavoro » .....	126
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	140

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final e allegato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato. COM(2021)552 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione. COM(2021)554/2 final e allegato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi. COM(2021)555 final e allegato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima. COM(2021)568 final e allegato ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	127
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136
---	-----

AVVERTENZA .....	137
------------------	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Vera Fiorani, sullo stato di realizzazione delle opere commissariate .....	141
--	-----

## RISOLUZIONI:

7-00619 Silvestroni: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	141
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	142
---	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	143
---	-----

ALLEGATO ( <i>Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione</i> ) .....	146
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144
---	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.

Audizione, in videoconferenza, del dott. Andrea Quadrio Curzio, Amministratore delegato di QC terme, e di rappresentanti di Azienda di promozione e sviluppo turistico Livigno, Colomion Spa, Parco naturale dei Nebrodi e JFC Srl tourism & management ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	144
--	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	156
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	157
------------------------------------	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i> ) .....	158
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	165
--	-----

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i> ) .....	160
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	166
--	-----

## INTERROGAZIONI:

5-06575 Carla Cantone: Iniziative per l'adozione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro e per il riconoscimento del valore sociale del lavoro .....	162
---	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	167
--	-----

5-07190 Mugnai: Cessione dalla società Abb alla società FIMER Spa del comparto di produzione di inverter solari del sito produttivo di Terranuova Bracciolini (AR) .....	163
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	170
5-07206 Grippa: Licenziamento di lavoratori dello stabilimento di Atessa (CH) della società Sanmarco Industrial Srl .....	163
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	171
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri .....	164
<b>XII Affari sociali</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	173
<b>XIII Agricoltura</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	174
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	174
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	174
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	175
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo .....	176
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	176
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. S. 2318 Governo (Parere alle Commissioni 7ª e 11ª del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....	177
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	185
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .	179
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	187
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare « Legge SalvaMare ». C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	183
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	189

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	184
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	190
Esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica .....	190
Audizione dell'Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, dott. Dario SCANNAPIECO .	190
<b>COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	191
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI</b>	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	192
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	192
<i>ALLEGATO (Relazione)</i> .....	193
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	263
Comunicazioni della Presidente .....	263
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dalla Commissione ( <i>Seguito dell'esame e approvazione</i> ) .....	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	264
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»</b>	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	265
Audizione del dottor Alessandro Massari, esperto in materia di esplosivi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	265

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA



\*18SMC0169390\*